AUTHOR:

CABRINI, ANGIOLO

TITLE:

EMIGRAZIONE ED EMIGRANTE

PLACE:

BOLOGNA

DATE:

1911

Master Negative #
92-81107-4

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

Cabrini, Angiolo, 1869-
... Emigrazione ed emigranti. Manuale.
Bologna, Zanichelli, 1911.
viii, 328 p. fold. illus., fold. chart.
17½ cm.

At head of title: Angelo Cabrini.

Re

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35
REDUCTION RATIO: 9x
IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB
DATE FILMED: 2-18-93
INITIALS: Susan
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT
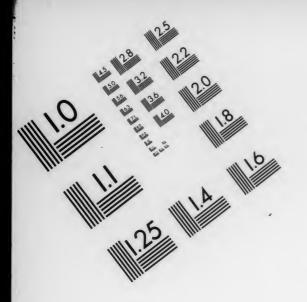
AIIM

Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202
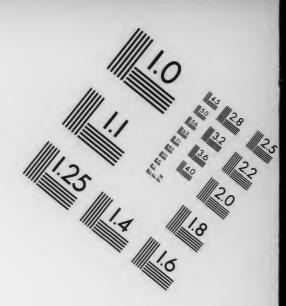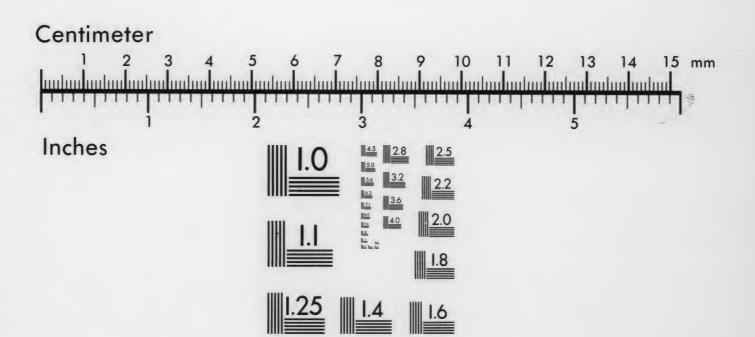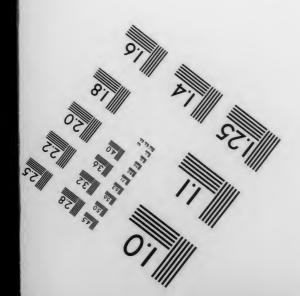
MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.

BIBLIOTECA
DI
COLTVRA
POPOLARE
A. CABRINI
EMIGRAZIONE
ED
EMIGRANTI
NICOLA ZANICHELLI BOLOGNA
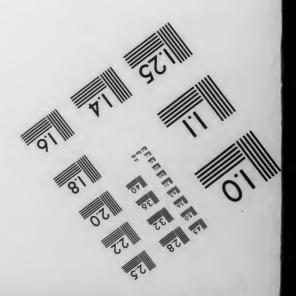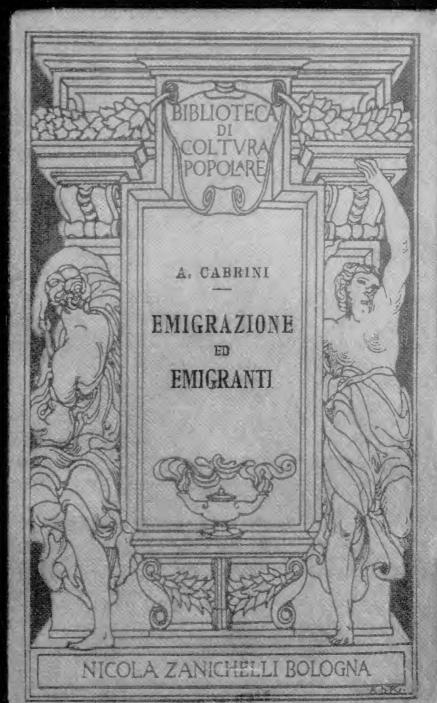
della scuola. Ma la parola degli uomini più autorevoli, che nel Parlamento e nei Congressi trattarono dei nuovi bisogni dell'educazione popolare, segnalò altresì la mancanza di libri adatti a questa più larga ed efficace forma d'insegnamento.

E invero, se nella produzione libraria italiana abbondano buone opere scolastiche, difettano invece quelle di divulgazione che in forma piana ed attraente trattino le questioni più vive onde si travaglia la società moderna e che rispondano a quanto ricercano e desiderano i nostri concittadini delle classi meno agiate, e specialmente quanti vivono lontano dai centri di coltura.

Pertanto col proposito d'appagare tali bisogni e di colmare le deficienze lamentate, la nostra Casa ha iniziato una *Biblioteca di coltura popolare*, la quale vuol divenire il nucleo delle biblioteche che si vogliono in ogni parte d'Italia istituire. La nuova collezione, a cui volgemmo le nostre cure migliori, avrà soprattutto carattere pratico, come quella che tratterà delle cose delle quali si ha maggior necessità nella vita giornaliera, ed intende servire insieme alla coltura e al progresso del vivere sociale. Ma l'opera degli Editori come quella dei valenti scrittori ai quali affidammo la compilazione dei vari volumi, riuscirebbe inefficace se non fosse sorretta dal patrocinio di uomini autorevolissimi, ai quali ci siamo rivolti per consigli e suggerimenti e che hanno volenterosi accettato di far parte di un *Comitato consultivo* sotto i cui auspici si pubblica la *Biblioteca di coltura popolare*.
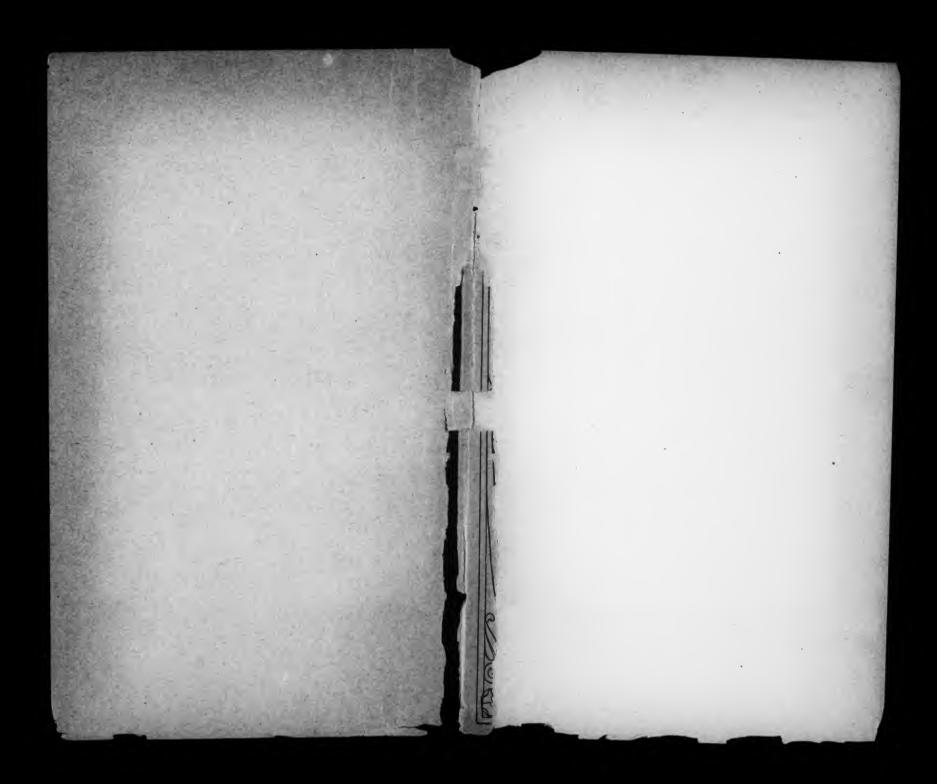
ANGELO CABRINI
DEPUTATO AL PARLAMENTO

EMIGRAZIONE ED EMIGRANTI

MANUALE

BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
1911

Firenze, 1910. — Società Tipografica Fiorentina. Via S. Gallo, 33.

EMIGRAZIONE ED EMIGRANTI

« La conoscenza esatta del fenomeno dell' emigrazione, dei suoi risultati e dei futuri pericoli che essa implica, riuscirà enormemente utile alla compagine nazionale, perchè imporrà agli uomini di Stato quella politica sana, che varrà ad infrenare l' emigrazione automaticamente, senza limiti alla libertà individuale, ma rendendo più umana la vita a quegli Italiani pei quali la patria fin qui fu matrigna ». Queste parole di Napoleone Colajanni amiamo qui riprodurre a significazione dell' intento, modesto ma concreto, che ha mosso l' autore e la Biblioteca di cultura popolare *ad aggiungere questo volumetto alla letteratura che si è venuta anche in Italia largamente alimentando sul fenomeno dell' emigrazione.*

La pubblica coscienza e lo stesso pensiero delle classi dirigenti sono ancora assai lontani da quella esatta concezione del vasto e complesso fenomeno auspicata più sopra dall' illustre sociologo siciliano; e negli stessi partiti di democrazia nonchè nelle correnti più progredite del proletariato lo studio

delle cause, degli effetti, dei bisogni dell' emigrazione nostra costituisce l' obbiettivo di alcuni uomini anzichè il programma di un gruppo. Tuttavia, da una decina d' anni a questa parte, s' è venuto determinando anche tra noi un sensibile interessamento per questa manifestazione — in parte naturale e in parte morbosa — della nostra vita economico-sociale: interessamento documentato dalle discussioni e dalle iniziative parlamentari e dal moltiplicarsi dei congressi, dei convegni, degli istituti e delle pubblicazioni dedicate alla emigrazione e agli emigranti.

Se non che, nella abbondante produzione libraria nutrita dagli esodi della nostra gente, ci è parso di avvertire la mancanza di un manuale redatto con la preoccupazione di raggiunger questo fine: mettere a disposizione della assistenza immediata dovuta all' emigrante e dell' autoassistenza che un operaio intelligente e cosciente deve a se stesso la maggior somma di notizie, di dati, di consigli pratici, richiamando nello stesso tempo (ciò che trascuran di fare i manuali e le guide per gli emigranti) le correnti del pensiero scientifico in materia di politica della emigrazione.

Questo manualetto si insinua così tra i libri dedicati da uomini di cultura all' esame scientifico della materia e le innumerevoli " guide " che il R. Commissariato, la Dante Alighieri, *e i suoi Comitati, l'* Umanitaria, *la* Bonomelli, *e l' iniziativa di privati cittadini mettono a disposizione dei nostri lavoratori che cercano sotto altri cieli — in migrazioni temporanee o permanenti — un collocamento alla forza di lavoro non potuta o non voluta collocare in patria.*

E una speranza ci sorride: che la rappresentazione, condensata in pochi paragrafi, degli istituti posti direttamente dallo Stato a difesa dell' emigrante e dell' emigrato nostro o dallo Stato integrati — mettendo in luce ancora una volta il contrasto fra gli immensi e multiformi bisogni delle correnti migratorie italiane e il rachitismo dell' azione statale che a quei bisogni dovrebbe almeno in parte provvedere — valga ad accrescere e a stimolare le volontà, sparse in tutti i partiti politici e in tutte le regioni d' Italia, decise a voler migliorati e moltiplicati i congegni a servizio di coloro che Luigi Luzzatti chiamò « il fiore di nostra gente ».

Equo ne pare il giudizio che sull' assistenza assicurata agli emigranti dalla legge 1901 dà Vico Mantegazza nel suo recentissimo volume Agli Stati Uniti: *« Non sarà, quella in vigore, una legge perfetta. Siamo d' accordo. L' esperienza ha dimostrato e dimostra continuamente che vi sono delle lacune, che a molto bisogna ancora provvedere, che il personale è scarso, che in molte località gli uffici non sono adeguati alla mole del lavoro, che la sorveglianza esercitata sui vettori non è sempre efficace come dovrebbe essere, che vi è purtroppo chi riesce ad eludere anche le disposizioni tassative della legge e dei regolamenti: ma chi ha veduto come si trasportavano all' epoca alla quale accenno (al tempo degli ultimi velieri) gli emigranti, e ricorda come, anche dopo, fino*

a qualche anno fa, essi erano completamente àlla mercè di armatori e di comandanti non sempre scrupolosi, può rendersi conto dei servizi grandissimi che essa rende ».

Dagli scritti di Pasquale Villari alle relazioni del R. Commissariato, dagli studii del Nitti, del Fortunato, del Colajanni, del Bodio, del Petrocchi ai rapporti di tanti nostri rappresentanti ufficiali all' estero, dalle pagine delle riviste ai voti del I Congresso degli italiani all' estero, mille pungoli incitano Governo e Camere legislative a nuovi provvedimenti. A quando l' accoglimento?

A. C.

Novembre 1909.

PARTE I.

ISTRUZIONI AGLI EMIGRANTI

CAPITOLO I

—

Della legge italiana sull' emigrazione.

(Dalle istruzioni del R. Commissariato).

§ 1. — Chi può emigrare.

Salvo alcune limitazioni, qui appresso accennate, l' emigrazione è libera.

Gl' inscritti di leva di terra e di mare che compiono entro l' anno l' età di 18 anni possono emigrare purchè abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto.

I militari di prima categoria dell' esercito che si trovino in congedo illimitato, se non hanno compiuto il 28° anno di età, devono, per emigrare, ottenere il permesso dal comandante del distretto; se hanno compiuto il 28° anno, ma non il 32°, devono notificare la loro partenza alla detta autorità.

I militari del Corpo Reali Equipaggi non possono emigrare senza il permesso del Comandante del Corpo.

Non vi sono limitazioni di sorta all' emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria.

Oltre gl' individui sopra indicati, che hanno obblighi relativi al servizio militare, non possono

emigrare, e quindi non possono ottenere il *nulla osta* per il passaporto, le seguenti persone:

coloro che debbano scontare una pena, o che siano sotto processo per reati punibili col carcere per un tempo non inferiore ad un anno;

coloro che, essendo obbligati per legge a provvedere al mantenimento di altre persone (figli, pupilli, genitori, ecc.), partendo, le lascino in abbandono o prive dei mezzi di sussistenza;

le persone sottoposte alla podestà altrui (come, ad esempio, i figli e in genere i minorenni), se non ottengano il consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore o del giudice conciliatore;

i ragazzi di età inferiore a 15 anni, quando vi sia ragione di credere che si vogliano condurre all'estero per impiegarli in industrie pericolose o nocive alla salute, e le donne minorenni, quando vi sia timore che si vogliano trarre alla prostituzione.

Coloro che, in opposizione a queste disposizioni, conducono o mandano all' estero fanciulli per impiegarli, sia in professioni girovaghe (saltimbanchi, suonatori ambulanti, mendicanti, ecc.), sia in industrie dannose alla salute, o che inducono una donna minorenne ad emigrare per trarla alla prostituzione, come pure coloro che favoriscono l'emigrazione di persone alle quali è vietato di uscire dal Regno, sono severamente puniti dalla legge.

§ 2. — A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI.

Prima di decidersi ad emigrare, il contadino o l' operaio deve informarsi delle condizioni del paese in cui intenderebbe recarsi, del genere di

lavoro che vi si può trovare, dei compaesani che vi andarono prima, e del modo con cui essi vi furono trattati e vi trovarono occupazione.

Dalla scelta del luogo di destinazione può dipendere la sorte favorevole o sfavorevole dell' emigrante, e questi deve quindi, prima di disporsi alla partenza, assumere con ogni cura informazioni esatte e particolareggiate circa il paese di destinazione, in relazione alle condizioni in esso fatte alla mano d'opera straniera.

Per avere tali informazioni converrà che l'emigrante si rivolga, piuttosto che ad agenti, sensali od altri intermediari, ai Comitati mandamentali o comunali per l' emigrazione, i quali sono chiamati dalla legge ad assistere e a consigliare l' emigrante in tutto quanto gli possa occorrere. I Comitati sono composti: del pretore o del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, del curato, di un medico e di un rappresentante di Società operaie.

Dal Comitato l'emigrante potrà avere gratuitamente le informazioni necessarie, e particolarmente potrà conoscere:

le formalità da compiersi per ottenere il passaporto e gli altri documenti occorrenti per l' imbarco e per recarsi in un determinato paese;

le condizioni generali del paese al quale intende di emigrare;

i mezzi di trasporto, il prezzo del viaggio e la sua durata, i nomi dei piroscafi, il porto e la data di partenza;

le norme da seguire per far valere i reclami contro le Società di trasporti marittimi (*vettori*) od altri.

Qualora nel comune ove risiede l' emigrante non fosse un comitato d'emigrazione, o anche

essendoci, non funzionasse regolarmente, l' interessato potrà sempre rivolgersi, per avere tutte quelle informazioni che crede possano essergli utili, al *R. Commissariato dell' emigrazione* in Roma.

§ 3. — Quali documenti deve avere l'emigrante.

Il passaporto. — Per tutti coloro che emigrano in paesi di America, o in altri paesi posti di là dall' Oceano, è *obbligatorio* il passaporto per l' *estero*. A nulla servirebbe il passaporto rilasciato per l' *interno* del Regno.

Chi vuole ottenere il passaporto, deve domandarlo, a voce o per iscritto, al sindaco, il quale, dopo essersi assicurato che l' emigrante abbia diritto di ottenerlo, e dopo aver dato il *nulla osta,* chiederà il passaporto stesso all'autorità competente (prefetto o sottoprefetto).

La legge prescrive che tanto il *nulla osta* quanto il passaporto, devon essere rilasciati colla massima sollecitudine possibile.

Il passaporto è ordinariamente consegnato al richiedente dal sindaco, al quale fu domandato.

Così il *nulla osta* come il passaporto devono essere rilasciati *gratuitamente,* esenti da qualunque tassa, e quindi anche senza marche da bollo, perchè la legge vuole che non si debba sopportare alcuna spesa per il passaporto e le altre carte occorrenti per ottenerlo, quando esso è domandato da persone che vanno all'estero a *scopo di lavoro,* come appunto sono gli emigranti, e dalle loro famiglie.

I passaporti per l'estero hanno la durata di

tre anni, eccettuati quelli per gl'inscritti di leva, validi soltanto fino al giorno di apertura della leva per la loro classe.

Il libretto di lavoro per i ragazzi al di sotto di 15 anni. — Per i ragazzi da nove a quindici anni è in molti casi obbligatorio, oltre al passaporto, il libretto di lavoro. Questo libretto è rilasciato gratuitamente dall'autorità comunale e contiene un estratto dell' atto di nascita, un certificato medico che attesti lo stato di salute e la costituzione fisica del fanciullo, e un elenco dei lavori dichiarati insalubri e pericolosi, nei quali non possono essere impiegati ragazzi dell'età indicata.

Il libretto *è obbligatorio* per i minori di quindici anni, che emigrano per paesi di Europa, anche se i minori siano accompagnati dai genitori o da persone di famiglia. È pure *obbligatorio* per i minori di quindici anni che emigrano per paesi di là dall' Oceano senza essere accompagnati da persone di famiglia. Il libretto *non è obbligatorio* nel caso in cui i minori di quindici anni emigrino per paesi di là dall' Oceano purchè siano accompagnati da qualcuno della loro famiglia.

Il certificato di vaccinazione. — Eccettuati i bambini lattanti, tutti gli emigranti di età inferiore a sedici anni devono essere muniti di regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

§ 4. — Noli o prezzi di trasporto.

Scelto che abbia il paese dove intende recarsi, l'emigrante deve procurare di sapere dal Comitato mandamentale o comunale quali sono

i piroscafi in partenza per quella destinazione, a quali Società di navigazione appartengano, quale sarà approssimativamente la durata del viaggio, e quale il prezzo del biglietto dal porto d'imbarco a quello di sbarco. Queste indicazioni sono tutte contenute nel manifesto delle partenze, che, a cura del Commissariato dell'emigrazione, è mensilmente inviato, nell'interesse degli emigranti, ai comitati per l'emigrazione.

Questi comitati hanno per lo più sede nei palazzi comunali.

I prezzi dei biglietti sono approvati dal Commissariato e comunicati ai comitati mandamentali e comunali. Se qualche Società ribassa i prezzi, il Commissariato ne informa sempre i Comitati, i quali, richiesti, ne daranno notizia all'emigrante e potranno, per mezzo dell'ispettore di emigrazione, indirizzarlo direttamente a quelle Società che fanno dei prezzi ridotti e non hanno rappresentanti locali.

§ 5. — Biglietti d'imbarco.

Soltanto i *vettori* (ossia le Società di navigazione o gli armatori di bastimenti) *muniti* di patente del Commissariato, oppure le persone che legalmente li rappresentano, possono vendere biglietti d'imbarco.

L'*emigrante non deve pagare nulla, nemmeno a titolo di anticipazione,* se non ha avuto il biglietto. Ricevuto il biglietto egli potrà pagarlo per intero oppure solo in parte al rappresentante, presso il quale ha contrattato l'imbarco, riservandosi di pagare l'eventuale residuo del nolo nel porto di partenza. Dovrà però sempre far

prendere nota sul biglietto stesso dell'avvenuto pagamento totale o parziale.

Oltre il nolo, o prezzo di trasporto, l'emigrante non deve pagare senserie o compensi per qualsiasi motivo. Nulla è dovuto al rappresentante del vettore, che ha procurato l'imbarco, per le sue prestazioni. Il biglietto di imbarco è esente da qualunque tassa.

Quando l'emigrante venga a conoscere che qualche compagno abbia pagato, pel biglietto, un prezzo più basso di quello pagato da lui, ne darà avviso all'ispettore dell'emigrazione del porto d'imbarco, il quale obbligherà il *vettore* (cioè la Società di navigazione) ad estendere la riduzione del prezzo, tanto a lui, quanto agli altri emigranti che si devono imbarcare sullo stesso vapore.

§ 6. — Biglietti prepagati.

Molte persone ricevono da parenti stabiliti all'estero dei biglietti di viaggio già pagati, e che perciò si dicono *prepagati* o *di chiamata.*

Coloro che intendono recarsi al Brasile, valendosi di biglietti prepagati o di chiamata, hanno l'obbligo di esibire, per ottenere il passaporto, un certificato consolare, dal quale risulti che essi sono chiamati colà da ascendenti o discendenti, o dal coniuge, o da fratelli o sorelle.

I certificati consolari e quelli dei sindaci sono rilasciati gratuitamente.

I possessori di biglietti prepagati, quando vogliano partire, devono darne avviso con lettera raccomandata o anche con telegramma, alla Compagnia di navigazione (vettore), per conto della

quale fu venduto il biglietto. In questo caso essi hanno diritto di essere imbarcati sul primo piroscafo in partenza per il paese a cui sono diretti. Gli emigranti devono però aver cura di spedire l'avviso alla Società di navigazione almeno dieci giorni prima della partenza del piroscafo sul quale intendono viaggiare. Solo nei casi d'urgenza, riconosciuta dall'ispettore d'emigrazione, il preavviso potrà essere anche di due soli giorni.

§ 7. — Prima di lasciare il proprio paese.

Prima di lasciare il proprio paese per recarsi al porto d'imbarco, l'emigrante deve pretendere che il rappresentante della Società di navigazione (*vettore*), col quale ha contrattato il prezzo del trasporto, gli rilasci il biglietto d'imbarco. Soltanto allora potrà prepararsi al viaggio e disfarsi delle sue suppellettili.

Badi bene l'emigrante di non vendere le proprie masserizie, la casa o il pezzo di terra che possiede, e di non abbandonare il lavoro, prima di aver ottenuto il biglietto d'imbarco per una determinata partenza.

Non si fidi di vaghe promesse verbali, che potrebbero poi non essere mantenute, e quindi costringerlo a ritardare la partenza, o a rinunziarvi, dopo aver già venduto la propria roba o abbandonato il suo ordinario lavoro.

L'emigrante deve infine regolare la sua partenza in modo da giungere al porto d'imbarco la vigilia oppure la mattina del giorno in cui il piroscafo deve partire, tenendo presente che

le spese di vitto e di alloggio sono a carico del vettore soltanto dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito nel biglietto per la partenza, fino al giorno in cui la partenza effettivamente avvenga.

Giungendo al porto d'imbarco parecchi giorni prima di quello antecedente alla partenza, l'emigrante dovrebbe per quel tempo provvedersi a sue spese di vitto e di alloggio.

L'emigrante al quale sia annunziato un ritardo nella partenza, quando già fu fornito del biglietto, ma prima che abbia lasciato il proprio domicilio, avrà diritto ad una indennità di due lire al giorno, per posto intero, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superasse i dieci giorni, l'emigrante può rinunziare al viaggio, farsi restituire il prezzo del biglietto già pagato, e chiedere alla *Commissione arbitrale per l'emigrazione,* residente in ogni capoluogo di provincia (presso la R. Prefettura), il risarcimento dei danni, ove creda d'avervi diritto.

§ 8. — Prima dell'imbarco.

L'emigrante, giunto al porto d'imbarco, qualora prima di partire dal suo paese abbia pagato solo una parte del prezzo del biglietto, deve completare il pagamento della somma convenuta. All'infuori di ciò, giova ripeterlo, non è tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

Quando, per qualunque ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante non s'imbarchi e sciolga il contratto, avrà diritto, su parere fa-

vorevole dell'ispettore d'emigrazione, alla restituzione di metà del prezzo pagato per il trasporto.

Se l'emigrante avesse perduto l'imbarco per ritardo di un treno, anche se il ritardo non fosse dovuto a colpa dell'amministrazione ferroviaria, questa sarà tenuta a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza purchè egli ne faccia domanda all'ispettore di emigrazione.

Il nolo che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante, per sè e per la sua famiglia, gli sarà restituito, se egli non possa partire per malattia che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui debba viaggiare, o per altro impedimento imprevisto.

Il giorno della partenza del piroscafo gli emigranti sono visitatati da una Commissione, composta dell'ispettore di emigrazione, di un medico del porto e di quello militare di bordo. Questa Commissione verifica il buono stato di salute di tutte le persone che prendono imbarco, e nel caso che si presentino persone ammalate o convalescenti, ne impedisce la partenza, quando trattisi di casi gravi o di malattie infettive o trasmissibili, o che possano tornare di soverchio incomodo agli altri passeggieri.

Giungendo ai porti di Genova, di Napoli, di Palermo o di Messina, l'emigrante ha diritto di trovare alla stazione di arrivo un incaricato della Società di navigazione di cui ha il biglietto, il quale deve condurlo gratuitamente nelle locande o negli alberghi autorizzati, dove riceve vitto e alloggio a spese del vettore, come già s'è detto.

L'emigrante deve assicurarsi che la locanda o l'albergo, al quale è condotto, abbia avuta la

speciale autorizzazione dal prefetto. Le locande e gli alberghi *autorizzati* sono messi sotto la sorveglianza del prefetto, dell'ispettore dell'emigrazione e di un medico igienista, per ciò che riguarda sia la pulizia dei locali, sia la qualità dei viveri. Nelle locande autorizzate la spesa giornaliera di vitto e d'alloggio per ogni posto intero di emigrante è fissata dal prefetto.

Talora gli emigranti sono condotti in locande *non autorizzate,* dove il vitto è peggiore e i locali non sono nè sani nè puliti.

Essi, in tal caso, reclameranno presso l'ispettore dell'emigrazione, al quale potranno pure rivolgersi per tutti quegli schiarimenti e quelle notizie di cui abbiano bisogno prima di partire.

§ 9. — Il bagaglio.

Fino a che non siano istituiti appositi ricoveri, le Società di Navigazione devono curare, per mezzo di propri incaricati, il trasporto del bagaglio degli emigranti dalle stazioni ferroviarie di Genova, Napoli, Palermo, Messina a bordo dei piroscafi in partenza.

Per tale trasporto l'emigrante pagherà la retribuzione fissata dalla tariffa approvata dall'ispettore di emigrazione.

Prima che gli emigranti siano ammessi all'imbarco, i loro bagagli e specialmente gli oggetti d'uso personale vengono sottoposti a disinfezione.

Gli emigranti hanno diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito sullo stesso piroscafo su cui viaggiano, oltre che degli oggetti d'uso, anche di cento chilogrammi di bagaglio, purchè questo non superi il volume di mezzo metro cubo.

Nel suddetto bagaglio si intendono compresi i materassi e gli strumenti di lavoro.

L'emigrante abbia cura di non mettere nel proprio bagaglio oggetti sporchi, o sostanze alimentari soggette a guastarsi, o materie infiammabili, o recipienti fragili ripieni di sostanze che possano insudiciare gli oggetti d'uso (olio, vino, liquori, ecc).

L'emigrante esigerà che gli sia sempre rilasciato uno scontrino o biglietto per il bagagliaio, e verificherà se sopra di esso sia indicato esattamente il numero dei colli, di cui si compone il bagaglio. Egli dovrà assicurarsi che i numeri segnati sullo scontrino corrispondano a quelli posti sui colli di bagaglio. Se ha qualche dubbio in proposito, si rivolga subito all'ispettore dell'emigrazione o alla Commissione che visita il piroscafo prima della partenza.

Si raccomanda all'emigrante di preparare e legare bene il bagaglio, in modo che non abbia da soffrire guasti durante il trasporto.

Quando l'emigrante porti con sè più oggetti che non sia facile unire solidamente fra di loro, invece di fare un solo collo, gioverà che faccia tanti colli quanti sono gli oggetti, affinchè non accada che questi durante il trasporto si separino uno dall'altro. In questo caso l'emigrante correrebbe pericolo di avere al suo sbarco quel solo oggetto sul quale è applicato il numero corrispondente a quello segnato nello scontrino, che gli è stato consegnato dagli agenti del vettore.

Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito o sia danneggiato il bagaglio, l'emigrante avrà diritto (salvo i casi di forza maggiore) ad una indennità, che è determinata dalla legge e varia secondo i casi. I reclami in caso di smarrimento

di bagaglio devono essere presentati all'ispettore dell'emigrazione del porto d'imbarco.

Ogni emigrante ha il diritto, come si è detto, di portare con sè nei dormitorî una parte del bagaglio, ma questo non deve eccedere un decimo di metro cubo.

L'emigrante abbia l'avvertenza di includere in esso una provvista di oggetti d'uso, specialmente di biancheria, che basti per tutto il tempo del viaggio, poichè difficilmente potrebbe rifornirsene dalle casse, le quali vengono chiuse in un'apposita stiva.

§ 10. — L'ALLOGGIO A BORDO.

Ogni emigrante ha diritto, a bordo, allo spazio ed alla cuccetta, le cui dimensioni sono stabilite dal regolamento, affisso in diversi luoghi del piroscafo, in modo da essere visibile a tutti.

Le cuccette devono essere di ferro, convenientemente separate e numerate. Il corredo di ogni cuccetta si compone di un materasso con guanciale e di una coperta di lana.

Una cuccetta deve servire per una sola persona, se questa è di età superiore a sei anni, ovvero per una coppia di ragazzi da uno a sei anni.

Vi sono pure cuccette speciali, di larghezza maggiore delle ordinarie, che sono destinate alle donne in istato di avanzata gravidanza o con bambini lattanti, oppure a coppie di ragazzi di età superiore a sei anni e inferiore a dieci.

Le coperte possono essere anche due per ogni emigrante, quando ciò sia prescritto dalla Commissione di visita a causa della stagione o per altro ragionevole motivo.

Le donne devono essere alloggiate in locali separati, mediante solidi tramezzi, da quelli in cui alloggiano gli uomini. Esse hanno anche latrine separate.

Durante la notte gli alloggi e tutti gli altri locali ad uso degli emigranti, comprese le latrine e i passaggi interni ed esterni, devono essere illuminati.

§ 11. — Il vitto a bordo.

Ogni emigrante imbarcato per viaggi transoceanici ha diritto alle razioni di viveri fissate nella tabella regolamentare, affissa in diversi luoghi del piroscafo, in modo da essere visibile a tutti.[1]

Ai ragazzi minori di cinque anni, eccettuati i lattanti, spetta un quarto di razione; mezza razione a quelli fino a dieci anni non compiuti, e razione intera a chi ha compiuto l'età di dieci anni.

Ogni piroscafo deve tenere in coperta casse di acqua da bere per gli emigranti; altre se ne devono trovare in ogni locale sotto coperta, a disposizione degli emigranti durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non si possa salire sul ponte.

[1] Esse consistono in pane fresco o biscotto di prima qualità, riso o pasta tutti i giorni; carne fresca o in conserva con piselli o fagiuoli per cinque giorni della settimana; tonno, formaggio e patate nei giorni di magro (martedì e venerdì); caffè per cinque giorni della settimana; ogni giorno mezzo litro di vino e tre quarti di litro nei due giorni in cui non si dà il caffè.

§ 12. — In caso di malattia.

Ogni piroscafo ha due locali di infermeria, uno per gli uomini e uno per le donne.

Gli ammalati e i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini e alle donne che ne avessero bisogno.

Per ogni settecento emigranti vi è a bordo di ciascun piroscafo un medico italiano, che presta gratuitamente la sua assistenza.

§ 13. — Come l'emigrante deve contenersi a bordo.

Gli emigranti devono contenersi a bordo da persone educate, rispettandosi reciprocamente, trattando le donne e i bambini coi dovuti riguardi, evitando le liti e i discorsi sconvenienti ed osservando il silenzio nelle ore stabilite. È rigorosamente vietato di deturpare o recare guasti agli oggetti che si trovano sul piroscafo, e quindi, per es., tagliare i lacci delle cuccette, le cinghie dei salvagente, ecc.

Mentre il medico sorveglia che a bordo le regole dell'igiene siano osservate, l'emigrante, da parte sua, ha il dovere di curare la propria pulizia personale. A sua disposizione trovansi sul piroscafo appositi locali, dove l'emigrante, dell'uno o dell'altro sesso, potrà fare il bagno, come pure vasche di acqua dolce per la lavatura della biancheria. Al prezzo approvato dall'ispet-

tore egli potrà acquistare a bordo il sapone necessario.

I genitori dovranno curare specialmente la pulizia dei bambini, che danno durante le lunghe traversate il maggior contingente alle malattie, dovute specialmente alla poca pulizia della pelle. *L'igiene essendo necessaria per conservare la salute, bisogna osservarne le regole, anche quando il mare cattivo rende indolenti.*

A bordo è proibito ogni giuoco di denaro fra gli emigranti; i contravventori sono puniti con pene disciplinari. Anzi, sarà bene che ogni emigrante consegni il suo denaro al comandante di bordo, perchè glielo custodisca durante il viaggio.

Prima di sbarcare, l'emigrante dovrà provvedere con cura speciale alla nettezza della sua persona e dei suoi panni, per evitare di fare una cattiva impressione, tanto sugli impiegati governativi che potranno visitarlo, quanto sulle persone del luogo, alle quali chiederà lavoro.

§ 14. — I reclami a bordo.

In luogo aperto agli emigranti esiste in ogni piroscafo un registro, nel quale essi possono scrivere i reclami che intendono sporgere contro chicchessia per quanto concerne il trasporto e il trattamento a bordo.

Tale registro, al ritorno del piroscafo nel Regno, viene dal medico o dal commissario viaggiante presentato all'ispettore, che riferisce i reclami al R. Commissariato dell'emigrazione.

I reclami durante il viaggio possono essere fatti anche verbalmente al medico militare o al commissario di bordo, il quale passa ogni giorno una ispezione, così nei locali degli uomini, come in quelli delle donne.

§ 15. — Allo sbarco.

Quando il piroscafo giunge al porto di arrivo, può essere talvolta vietato agli emigranti di sbarcare subito insieme con gli altri passeggeri; e ciò ogni qual volta occorra che essi siano esaminati da un medico o interrogati dalle autorità, nell'interesse loro o di altri emigranti o dell'emigrazione in generale.

In tali casi l'emigrante non deve impazientirsi, ma sottoporsi alla visita medica e rispondere con sincerità a tutte le domande dei funzionari governativi, comprese quelle che si riferiscono al denaro che porta con sè. Esse sono fatte semplicemente a scopo di informazione; e l'emigrante non ha nulla da temerne.

L'emigrante, se non è aspettato da un amico conosciuto e fidato o da un parente, deve rivolgersi esclusivamente al Consolato italiano o agli uffici o società italiane di protezione e d'avviamento al lavoro, per avere le informazioni di cui abbisogna sul cambio della moneta, sulla locanda da scegliere o sulla linea ferroviaria da prendere.

§ 16. — I protettori dell'emigrante.

Per la protezione dell'emigrante sono stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione:

nel comune dove risiede, i Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione;

nei porti d'imbarco, gli Ispettori;
sui piroscafi, i Medici militari e i Commissari viaggianti;
nei porti di sbarco, gli Uffici di patronato.

In ogni capoluogo di provincia esiste, nel Regno, una Commissione arbitrale per giudicare le liti fra gli emigranti e le compagnie di navigazione.

L'emigrante che ritenga di aver diritto a restituzione di somme o a risarcimento di danni da parte di un vettore o di un suo rappresentante per smarrimento di bagaglio o altro, deve fare una domanda in carta libera, la quale, se l'emigrante si trova già fuori d'Italia, dev' essere rivolta al medico militare od al commissario viaggiante o ad un regio console o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero; se l'emigrante è in Italia e la partenza non è ancora avvenuta, al prefetto della provincia o all'ispettore di emigrazione o al Comitato di emigrazione del luogo, dove contrattò l'imbarco e dove questo doveva effettuarsi.

La domanda dovrà, all'estero, essere fatta *entro sei mesi* dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, *entro tre mesi* dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare coi consoli e cogli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

In ogni caso, l'emigrante *abbia cura di procurarsi le prove degli abusi commessi contro di lui,* poichè diversamente i suoi reclami sarebbero respinti come privi di fondamento. Possibilmente

l'emigrante cerchi di assicurarsi la testimonianza di qualcuna delle autorità preposte alla tutela dell'emigrazione.

L'emigrante potrà consultare, per prendere nozione dei diritti che ha, la legge e il regolamento sull'emigrazione: un esemplare del volume che li contiene si trova presso il Comitato mandamentale o comunale, ed anche a bordo di ogni piroscafo, in luogo a tutti visibile.

CAPITOLO II.

Per l' igiene.

§ 1. — MALATTIE DEGLI OCCHI: TRACOMA.

Il professore Gabriele Raja, dimorante in S. Paolo del Brasile e docente di clinica oculistica nella Regia Università di Napoli, raccomanda agli emigranti di osservare accuratamente le seguenti norme intese a preservarli dalle malattie degli occhi: cioè dalla congiuntivite acuta e contagiosa e dal tracoma (congiuntivite granulosa).

Prima di tutto bisogna avere la *ferma convinzione* che la malattia *non viene da sè,* ma deriva *sempre da contagio,* nonostante che il più delle volte la via di trasmissione resti inavvertita. L'agente infettivo si trova nella *secrezione*

dell' occhio ammalato, cioè in quell' umore più o meno denso, biancastro, conformato a fili o fiocchi, ovvero giallastro, a gocciole o cumuli di varia densità e grandezza, misto alle lagrime, che esce frequentemente dall' occhio, e la notte o al mattino nello svegliarsi si trova disseccato in piccole croste sugli orli palpebrali, alla radice delle ciglia, o all'angolo interno dell'occhio presso il naso. Una particella, anche *infinitesima*, di questa secrezione, se arriva su di un occhio sano, produce in questo la malattia.

Mezzi d' infezione possono essere tutti gli oggetti che siano stati a contatto dell' infermo (avendo questi potuto portarvi sopra con le mani, inavvertitamente, qualche po' della secrezione oculare), specialmente la biancheria, sia da letto, sia personale, soprattutto gli *asciugamani*, i *fazzoletti* e le *pezzuole* adoperate per asciugare gli occhi. L'azione dell'aria, per il pulviscolo in essa contenuto, della polvere che il vento solleva dal suolo, delle mosche e simili, come mezzi d' infezione, non è ancora ben dimostrata. È certo però che le correnti d' aria con la polvere che sollevano dal suolo e dagli oggetti più svariati, lanciata in tutte le direzioni, come avviene negli opifici e nelle fabbriche di ogni specie (segherie, mulini, cave di pietra o marmo, solfatare, fabbriche di mattoni, carboni, calce, cemento, bottoni di osso, medicinali e prodotti chimici, lavori di muratura, spazzatura, dissodamento e cultura di terreni, miniere, ecc.), agiscono come il fumo, irritando l' occhio, facendolo arrossire e lagrimare, provocando bruciore e prurito, e mantenendo, più o meno a lungo, tale stato irritativo, tanto più poi se, invece di polvere impalpabile, sia giunto nell'occhio qualche piccolo frammento

di materia vegetale o minerale (pietra, ferro, carbone, legno, ecc.).

L' irritazione così prodotta nell'occhio e mantenutavi per il ripetersi delle cause produttrici fa sì che la persona porti con molta frequenza la mano agli occhi per pulirli o sfregarli, e un operaio o un contadino non ha sempre le mani pulite, occupato com'è in lavori ordinari o della terra, nè sempre ha un fazzoletto a sua disposizione, e, quando l'ha, esso è sovente adoperato a pulire il naso, la bocca, la fronte coperta di polvere e sudore, quando non venga adoperato allo stesso scopo un panno qualunque, non sempre pulito, ovvero la manica della camicia, o, dalle donne, il grembiale e perfino la sottana!... Quel che è peggio, poi, una stessa pezzuola, invece di servire per uso personale esclusivo, si adopera molte volte indistintamente anche per le altre persone di famiglia, e si usa prestarla contemporaneamente anche ad amici e figli di amici o conoscenti. Ora tanto le mani, quanto i fazzoletti, le pezzuole, le bacinelle per lavare il viso ed anche gli occhiali (che si scambiano con la massima facilità fra operai poveri ed anche fra gente meglio favorita dalla sorte) possono essere stati a contatto d'un occhio ammalato e contenere, per quanto impercettibile, una particella della *secrezione infettiva*, che può nel modo da noi esposto arrivare ad un occhio sano e riprodurvi la malattia. Anche le sedie, i bastoni, le pipe, gli oggetti di lavoro e simili possono, infettati dalle mani di persone ammalate, servire di veicolo per la diffusione delle malattie oculari, cosicchè a volersene preservare sul serio è *assolutamente necessario*, prima di ogni altra cosa, di avere il minor contatto possibile con la per-

sona ammalata e con tutto ciò che ad essa appartiene: in altre parole, quando in una famiglia si trovi un individuo colpito da una di queste malattie oculari, è *necessario isolarlo* per quanto è possibile, farlo dormire cioè da solo, in una camera separata (quando le condizioni della casa e quelle finanziarie lo permettano), ed impedire ad ogni costo che altri si serva degli oggetti da lui adoperati, come biancheria, bacinella per lavare, fazzoletti, pezzuole, bende, occhiali od altro. Ogni ammalato abbia la massima cura di tenere ben puliti gli occhi e le mani, e di non scambiare gli oggetti di uso proprio con persone sane. Ogni altra persona di famiglia o estranea, che abbia relazioni con l'infermo, abbia la previdenza di tener sempre le mani ben pulite, e di portarle il *meno possibile* agli occhi, sia propri, sia di altri: si vedono, per esempio, molte volte i genitori pulirsi gli occhi con le mani e poi con queste asciugare le lagrime dei propri bimbi piangenti! Le mani si lavino spesso con acqua, possibilmente corrente, e *sapone* (che è *indispensabile,* qualunque ne sia la qualità), e se han toccato, o anche solo nel dubbio che abbiano toccato occhi ammalati, si lavino con una soluzione di sublimato corrosivo, ottenuta facendo sciogliere in un litro d'acqua, precedentemente bollita e poi raffreddata, una pastiglia di sublimato da un grammo, che si trova in vendita nelle farmacie ed anche nei negozi di generi diversi.

Intanto si tenga bene in mente che l'occhio può sopportare abbastanza, senza risentirne danno, l'azione irritante della polvere, ma non quella di un qualsiasi agente infettivo, che vi capiti da mani o pezzuole sporche, e che un occhio irritato, rosso, lagrimoso, è come indebolito per così

dire, e predisposto ad ammalarsi molto più di un occhio sano. Gli occhi ammalati non si lavino mai con acqua semplice, ma solo con acqua *già bollita,* cui si possono aggiungere, prima che si raffreddi, per ogni litro, trenta o quaranta grammi di acido borico, che si possono avere da qualunque farmacista. Si abbia l'abitudine di lavare il viso con acqua pura, a preferenza corrente, ed ogni tanto, almeno una volta la settimana, si sgrassino viso e palpebre, specialmente gli orli di queste presso le ciglia, dove non di rado si accumula della polvere impalpabile, con acqua cui sia aggiunto poco sapone, oppure una ventina di goccie di acqua di Colonia o di Felsina o, in mancanza di queste, altrettante goccie di spirito buono: si avverta di fare queste lavande ad *occhi chiusi* e sempre dopo di aver lavate le mani accuratamente con acqua e sapone.

È dunque della più alta importanza abituare tutte le persone di famiglia alla *massima pulizia* così della casa come personale, a non lavarsi mai nello stesso recipiente, a far largo uso di sapone, a non scambiarsi oggetti di biancheria, a vivere più che sia possibile all' aperto, ad evitare il fumo, della pipa o del sigaro, e la polvere. Nelle camere si dia continua e larga entrata all'aria e alla luce e si eviti più che mai di tenere a dormire molte persone in ambienti piccoli e poco aereati. Ognuno abbia un fazzoletto proprio per il naso ed uno per gli occhi, sempre puliti, da non scambiarsi mai fra loro, nè con quelli di altre persone, e non si dimentichi mai che *l'acqua e il sapone sono quasi altrettanto indispensabili quanto il pane e l'aria pura.*

Quando in una famiglia si trova una persona ammalata di occhi, è di assoluta necessità

seguire scrupolosamente i precetti che abbiamo dati e richiedere subito l'aiuto dell'*oculista*. Nel frattempo non si trascuri di fare tutto il possibile per evitare che il male non si aggravi, attenendosi alle norme seguenti.

Se la secrezione è abbondante, giallastra, l'occhio tumido e rosso, anche nella parte di esso così detta bianca, e le palpebre più o meno gonfie, occorre lavare spesso l'occhio con la soluzione borica indicata per evitare il *ristagno delle secrezione*, ciò che aggraverebbe sempre più la malattia. Le lavande devono essere fatte nel modo seguente: in un bicchiere (prima ben lavato con acqua e sapone, poi messo in un recipiente con acqua semplice fino all' orlo fatta bollire alcuni minuti) si versa un po' della soluzione, se ne imbeve abbondantemente un batuffolo di *cotone idrofilo* (che si vende in ogni farmacia) e si spreme questo sull' occhio, ad una certa distanza, dall'alto, facendovi cadere in abbondanza il liquido, in modo da portar via con sè tutta la secrezione che imbratta l'occhio e specialmente la piega fra occhio e palpebra inferiore; poi, ad occhio chiuso, si strofina delicatamente lo stesso batuffolo sulle palpebre, verso gli orli e le ciglia, dove la secrezione suole essere più abbondante e più aderente. Il cotone adoperato va sempre distrutto col fuoco e prima di tale medicatura, che occorre sia fatta sempre da un'altra persona, le mani di questa devono essere ben lavate con acqua e sapone, e, dopo la medicatura, con la soluzione di sublimato corrosivo di cui abbiamo parlato.

Le lavande dell' occhio sono da farsi ogni mezz' ora, ogni ora, o anche ad intervalli maggiori, a seconda dell'abbondanza della secrezione. Sugli occhi chiusi poi si possono applicare *compresse* bagnate nella soluzione borica, tre o quattro volte al giorno, mantenendovele un'ora alla volta ed anche più; anzi, in casi molto gravi, possono usarsi anche la notte. Esse si fanno di pezzuole di tela a sei o a otto doppi, rettangolari, di grandezza da coprire tutta la regione oculare; mentre le compresse stanno sull'occhio, non vi si posi sopra alcun panno asciutto, e vi si facciano cadere alcune goccie della soluzione borica ogni quattro o cinque minuti, o anche più spesso per evitare che si asciughino.

Se per una ragione qualunque non si potesse avere sollecitamente l'aiuto dell'*oculista*, o di un medico generico, si faccia uso del collirio nel modo seguente: mezzo grammo di *protargolo*, sciolto in dieci grammi di acqua distillata, già bollita e raffreddata, e posti in una piccola bottiglia di colore oscuro: si può avere il tutto nelle farmacie con la spesa di *pochi soldi*. Se ne fanno cadere un paio di goccie la mattina (occorrendo, anche nelle ore pomeridiane) fra il bulbo oculare e la palpebra inferiore, tenendo aperte le palpebre col pollice (in basso) e l' indice (in alto) della mano sinistra. Si tenga sempre presente che questo collirio non deve usarsi che per una ventina di giorni, o, al massimo, per un mese.

Quando poi l'occhio fosse meno gravemente ammalato, con la sua parte bianca non arrossita, con scarsa secrezione biancastra, senza gonfiore verso gli orli palpebrali, e questo durasse da parecchi giorni, allora è consigliabile quest' altro collirio, che costa anche meno del primo: venti centigrammi di solfato di zinco sciolti in diciotto grammi di acqua distillata, bollita in precedenza, poi raffreddata, e due grammi di acqua di lauro

ceraso. Se ne mettano negli occhi due gocce la mattina e, occorrendo, anche nel pomeriggio. Non si abbia però molta tenerezza per questi colliri, che sono soltanto *il meglio che nulla* nei casi gravi, e si parta sempre dal principio che tanto più si evitano seri danni per la vista quanto più presto si ricorre all' oculista. Il *tracoma,* che si va sempre più diffondendo fra la povera gente e che ogni anno priva della vista un numero d'occhi tutt'altro che indifferente, tanto più sicuramente e tanto meglio guarisce quanto più presto viene curato dall' oculista.

Non si faccia uso *assolutamente* di rimedi segreti, che sovrabbondano e che non hanno altra virtù che quella di *levar denaro* dalle tasche del prossimo. Nè si ricorra mai alla propria *urina* per lavare gli occhi, come si è visto fare da più d'uno, con la speranza di guarire; e tanto meno si faccia uso del *tabacco da fiuto,* perchè questo col tempo irrita in modo permanente la *mucosa nasale,* e l' irritazione si propaga per le vie lagrimali fino alla mucosa che riveste le palpebre ed il bulbo oculare (che si chiama *congiuntiva,* donde il nome di *congiuntivite* all' infiammazione di essa), e allora si stabilisce nell'occhio quel tale *stato irritativo* di cui abbiamo parlato e che predispone alle malattie.

Si curi adunque la *massima pulizia,* si viva più che si può *all'aria aperta,* si fumi *il meno possibile (o, meglio ancora, nulla addirittura), non si faccia uso, e tanto meno abuso, di liquori o bevande alcooliche; e sarà tanto di guadagnato per la borsa e per la salute.*

§ 2. — L'ANCHILOSTOMIASI (detta anche ANEMIA DEI MINATORI).

L' illustre professor dott. Gaetano Pieraccini, deputato al Parlamento e specialista delle malattie del lavoro, ha voluto dettare per il nostro Manuale le seguenti note che riguardano un' altra epidemia assai diffusa tra gli emigranti : l'anchilostomiasi.

L'*anchilostomiasi* è una malattia determinata dalla presenza di alcuni piccoli vermi nello intestino dell'uomo. Questi vermi succhiano — come tante mignatte — il sangue degli ammalati, contemporaneamente avvelenandogli tutto l'organismo. Chi soffre di questa malattia si fa pallido, magro, debole, perde l'appetito ed ha molestie al ventre. La malattia fu detta anche *anemia dei minatori,* perchè realmente i minatori ne vanno particolarmente soggetti; ma ormai molti lavoratori pagano questo triste tributo alla patologia ed alla morte. Infatti il verme generatore del male, l'*anchilostoma duodenale,* si è andato molto diffondendo in Italia, ed oggi oltre 40 delle 69 nostre province ne sono infette.

L'*anchilostomiasi è il prototipo delle malattie professionali,* in quanto attacca esclusivamente coloro che per ragioni di lavoro in qualche modo maneggiano la terra; quindi l'anchilostomiasi è una malattia che si riscontra nei minatori, nei contadini, nei mattonai e motaioli, nei fornaciai, nei ceramisti, nei risaioli, negli ortolani. In Italia troviamo diffusissima l'anchilostomiasi nelle zolfare della Sicilia; in Europa si riscontra nei bacini carboniferi della Francia, del Belgio, della

Germania, e poi nell' Austria, nell' Ungheria, ecc. ecc.

La vita del verme, generatore del male, si svolge in due successive fasi. Il verme adulto vivendo da parassita nell'intestino dell'uomo, produce una grande, straordinaria quantità di uova. Queste vengono cacciate fuori dallo intestino del malato, insieme alle materie fecali, e quindi disseminate un po' dappertutto. Le uova dell'anchilostoma — date favorevoli condizioni d'ambiente — danno allora nascita ad una piccola larva, la quale a sua volta cresce e si riveste di una specie di guscio duro, che la protegge, finchè trasportata di nuovo nell'organismo di un uomo, vi si sviluppa per dar luogo al verme, allo anchilostoma. Questo riproduce le uova e così via di seguito.

Ora è appunto la conoscenza precisa del genere di vita di questo verme e le sue diverse fasi di sviluppo e di trasformazione, di questo particolare circolo biologico del parassita — parte del quale si svolge sul terreno, nella mota, nella fanghiglia delle miniere o nell'acqua delle pozzanghere o dei torrentelli — e l'altra parte si svolge nello intestino dell'uomo, è la conoscenza di tutto questo che ci pone nelle condizioni di potere evitare il contagio e limitare il diffondersi della malattia, fino anzi a poterla soffocare.

Frattanto diremo che le larve incistate, sviluppatesi dalle uova espulse dallo intestino del malato di anchilostomiasi, ritornano nello intestino di uomo sano o per la via della bocca od attraverso la pelle. Maneggiando la terra od oggetti imbrattati di polvere o di mota, le larve incistate (piccolissime ed acuminate come aghi) possono ferire la pelle, penetrare profondamente

nei tessuti e poi trasportarsi fino allo intestino, dove appunto trovano le condizioni favorevoli per svilupparsi fino a dare il verme adulto; oppure le stesse larve possono direttamente raggiungere l'intestino, penetrando nell'organismo umano per la bocca, sia allorquando un operaio beve delle acque infette (cioè dove giunsero materie fecali di anchilostomiaco, e quindi le uova emesse da questo), sia quando con le mani sporche di polvere, di mota, di terriccio si tocca le labbra, tocca gli alimenti, la cannuccia della pipa e via dicendo.

Tutto questo c'insegna che per allontanare il pericolo di infettarsi colle larve di anchilostoma, si deve evitare di portare le mani sudicie alla bocca, di mangiare con le mani sporche, di tenere la pipa per terra, di bere acqua di cui non è garantita la qualità.

Ma soprattutto, quando si ha occasione di maneggiare la terra e quindi di correre l'alea di infettarsi, per difendere sè e gli altri dalla anchilostomiasi si deve procurare di farsi visitare dal medico non appena ci si senta deboli e ci si veda impallidire. Eventualmente riconosciuta la malattia, bisogna allora subito curarsi, per troncare il male e salvarsi dalla morte, e poi anche per non diffondere le uova del verme, e quindi esporre altri a contrarre la malattia. Ma sani od ammalati, quando si lavora nelle gallerie, nelle cave, nelle miniere, alle fornaci, a far mattoni, ecc., bisogna defecare sempre in apposite latrine, perchè defecando qua e là, disseminando ovunque gli escrementi, se questi contengono uova di anchilostoma, s'inquinano le acque, s'infetta il suolo e si sparge in cento modi diversi il seme della malattia.

Regola ottima per alcune speciali lavorazioni e già praticata in alcuni luoghi, è quella di escludere dai lavori (cantieri, miniere, gallerie, fornaci, ecc.) gli affetti da anchilostoma, e di non riprenderli che dopo una opportuna cura e la consecutiva guarigione; anzi nei paesi più civilmente progrediti, non si accettano in quelle lavorazioni che offrono facile sviluppo alle epidemie di anchilostomiasi, operai nuovi se non dopo averne esaminati gli escrementi.

Presentemente l'Italia, anzi l'Europa tutta, è minacciata dalla importazione di un altro anchilostoma, fratello carnale di quello che attualmente affligge i nostri paesi e che si dice anche *anchilostoma del Dubini*. È l'*anchilostoma americano* o *dello Stiles,* il quale fa strage nei lavoratori della terra del Nuovo Continente. A noi viene importato dalla Virginia, dalla Carolina, dalla Georgia, dalla Florida, da Porto Rico, dal Brasile e da altre regioni dell'America. L'anchilostoma americano è adattabilissimo al nostro paese e si assomma col nostro nei danni, attentando alla salute ed alla vita dei nostri operai.

È quindi necessario che lo Stato italiano intervenga a proteggere la pubblica salute e la ricchezza nazionale, da questa nuova causa di miseria fisica ed economica, sorvegliando il ritorno dei nostri emigrati dall'America e provvedendo alle loro cure.

Non vi è da perdere tempo; il male minaccia di dilagare, e la lotta contro l'anchilostomiasi, quanto più sarà ritardata, tanto più sarà difficile e costosa, in quanto che, ripetiamo, è malattia molto diffusibile.

È anzi da augurarsi che, vista la gravità del male e soprattutto considerando come la malattia stessa sia una *malattia del lavoro*, ossia una conseguenza diretta del lavoro, il Governo si decida ad intervenire trattando la malattia come malattia professionale e precisamente con una legge di assicurazione contro l'anchilostomiasi. La qual legge d'altronde non potrebbe essere che il primo principio della più completa e complessa legislazione sociale, sulla assicurazione contro tutte le malattie professionali.

Dalle *Istruzioni popolari per la difesa individuale dell'anchilostomiasi*, diffuse per cura del Ministero dell' Interno, Direzione Generale della Sanità pubblica, togliamo queste altre norme, a complemento delle esortazioni e dei consigli del prof. Pieraccini:

Isolamento e cura degli ammalati. — Tenuto conto che il propagatore della malattia è sempre l'uomo che porta nel suo intestino l'anchilostoma, si raccomanda di non accettare a lavorare nei cantieri di fornaci, nelle miniere, nelle perforazioni delle gallerie, ecc., operai che per il loro pallore facciano ritenere di essere affetti dalla malattia.

In alcuni di tali cantieri si riuscì ad ottenere per molti anni una completa preservazione degli operai, sottoponendo a visita medica speciale tutti quelli che vi dovevano essere ammessi a lavorare.

Ma poichè la malattia nei primi suoi stadi, qualora non si proceda per parte del medico all' esame delle feci, può sfuggire ad un'ordinaria visita del malato, si raccomanda ai proprietari, ai direttori, ai capi-operai di cantieri e di miniere di vigilare sopra la salute dei loro operai: ed allorchè si avvedono che qualcuno è

divenuto pallido, lo facciano esaminare dal medico e sottoporre a cura adatta. Chè quanto più presto sarà cominciata la cura, tanto più facilmente potrà avvenire la guarigione.

Gli operai, a loro volta, non solo debbono assoggettarsi volentieri alla cura, ma debbono essi stessi sollecitare l'opera del medico, poichè, colla perdita di un numero limitato di giorni di lavoro, riescono ad evitare un indebolimento che li renderebbe inabili al lavoro per molti mesi ed anche anni.

Al principio della malattia e nei casi leggieri la cura può anche farsi senza abbandonare del tutto il lavoro. E in questo senso è vivamente da raccomandarsi l'istituzione, in dipendenza dei grandi cantieri, e delle miniere, di dispensari per l'assicurazione e la cura degli operai.

Modo di evitare l'inquinamento del suolo. — Si è detto più sopra che il suolo si inquina con le uova, che poi divengon larve di anchilostoma, a mezzo degli escrementi che gli operai ammalati spargono qua e là, nelle varie parti dei cantieri di lavoro, nelle fornaci e lungo le gallerie nelle miniere e negli scavi di trafori, ecc. La prima azione, adunque, per impedire siffatto inquinamento si è quella che gli operai depongano le feci in speciali latrine. A questo i direttori ed i capi-operai dovrebbero prestare la massima attenzione.

A seconda dei casi potrà essere adottato uno od un altro tipo di latrina; nella perforazione di ampie gallerie si mostrarono utili le così dette fosse mobili o bottini mobili. Nei cantieri di fornaci tornarono utili tanto le fosse mobili, quanto i pozzi neri.

Nelle miniere molto anfrattuose ed a gallerie

strette, dove il minerale viene trasportato dagli uomini, non sarebbe forse pratico l'impiego delle fosse mobili, e qui potrà convenire, nell'interno delle gallerie, utilizzare, come latrine a pozzo nero, qualche sfondato o qualche pozzo abbandonato, oppure fosse scavate in luoghi appartati e non frequentati dagli operai. Nella scelta di questi scavi si raccomanda di badare che essi si trovino in punti ben ventilati della miniera ed in tale posizione che l'acqua, scorrente fra i meandri del terreno o sulla platea delle gallerie, non trasporti il materiale infettante a contatto degli operai. Inoltre, ad impedire la diffusione di cattivi odori, è conveniente di buttare tratto tratto nel pozzo nero uno straterello di terra.

Se è necessario impedire che con gli escrementi si contamini il suolo, non lo è meno impedire che in questo si determinino le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle larve.

Poichè le nova dell'anchilostoma, cadute con le feci su luoghi secchi, non solo non si sviluppano, ma dopo un certo tempo muoiono, così un mezzo molto efficace per combattere la diffusione dell'anchilostomiasi è quello di allontanare dalle miniere le acque di infiltrazione, con opere adatte.

Norme di pulizia individuale. — Infine si raccomanda ai minatori e agli operai delle forniture di tenere sempre presente come essi corrano pericolo di introdurre le larve dell'anchilostoma col portare le mani sudicie alla bocca o toccare con esse i cibi: che quindi, se hanno la possibilità, debbono sempre lavarsi le mani avanti di mangiare, che durante il lavoro devono evitare di toccarsi la bocca; che essi debbono serbare i cibi da consumare entro la miniera, alla difesa

del fango, la qual cosa si può ottenere, ad es., conservando gli alimenti avvolti in carta dentro una bisaccia di cuoio.

Si raccomanda, se possibile, di non lavorare a piedi scalzi, ed in ogni caso, che gli operai, allorquando lasciano il lavoro, si lavino le parti del corpo imbrattate di fango.

Nelle miniere, nei trafori, nei cantieri ove si lavora l'argilla, ecc. si consiglia l'impianto di bagni a doccia che, ovunque furono applicati hanno dato ottimi resultati per la salute degli operai.

Acqua da bere. — Poichè l'acqua che naturalmente si trova nell'interno delle miniere, in causa di contaminazione del terreno soprastante, può divenire veicolo di trasmissione della malattia, si raccomanda ai direttori di miniere ed ai capi-operai di provvedere affinchè sia assicurata agli operai da loro dipendenti una sufficiente quantità di acqua sicuramente non contaminata.

Nella pratica si è riscontrato, che anche dell'acqua buona, tenuta nelle miniere, ecc. in recipienti non chiusi, può venire facilmente contaminata dagli stessi operai con le mani o colle tazze con cui la prendono per bere. Questo inconveniente può evitarsi con non tenere l'acqua in recipienti scoperti, ma, per es., conservandola in botti ben chiuse e munite di chiavetta. È poi superfluo il dire che, ove riesca possibile, la miglior cosa è quella di fornire le gallerie di lavoro, i cantieri, ecc., con acqua potabile direttamente condotta.

Molti dei nostri lavoratori della terra che emigrano in America, ritornano in patria affetti da anchilostomiasi, ed importano non di rado la malattia in regioni fino allora immuni. Pertanto

le famiglie, allorchè vedono ritornare pallidi e malaticci questi loro parenti, richieggano tosto i consigli del medico, il quale, avendo presente la frequenza dell'anchilostomiasi in quei paesi, praticherà con sollecitudine gli opportuni accertamenti per stabilire la cura del malato e per indicare le norme atte ad impedire che la malattia si propaghi ai sani. Frattanto coloro, che si ritiene possano essere malati d'anemia dei minatori, mantengano la massima pulizia del loro corpo e si astengano rigorosamente dal defecare fuori delle latrine: chè, se queste mancano, almeno non trascurino mai di sotterrare le loro feci.

CAPITOLO III.

La leva e gli emigranti.

(Dalle istruzioni del Ministero della Guerra).

§ 1. — Obblighi di leva dei cittadini italiani nati o residenti all'estero.

I nazionali nati o residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di loro età, chiedere al Regio ufficio diplomatico o consolare, nella cui circoscrizione risiedono, di essere inscritti sulle liste di

leva; ma, indipendentemente dalla loro richiesta personale, essi devono essere inscritti d'ufficio sulle liste medesime per cura del comune ove nacquero.

I nazionali medesimi devono, senza che occorra a ciò la notificazione di alcuno speciale precetto, regolare la loro posizione di fronte alla leva presso il predetto Regio ufficio, *fra il giorno 1° febbraio ed il 31 agosto dell'anno in cui compiono il vigesimo anno di loro età:* e, mancando di farlo, incorrono nella nota di renitenza, la quale può essere revocata solamente se essi si presentino personalmente al *Consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1° dicembre; giorno nel quale, ove dovessero essere arruolati nella 1ª categoria, dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma loro spettante.*

Gli inscritti che si ritengono inabili al servizio militare possono chiedere al Regio ufficio medesimo di essere visitati, per essere, secondo i casi, riformati o mandati rivedibili alla leva successiva od arruolati. Le spese per la visita sono a carico di chi la richiede; però nelle località toccate da navi della Regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione, le visite sono eseguite gratuitamente dai medici della Regia marina o del Regio esercito, imbarcati sulle navi stesse.

Gli inscritti che si ritengono idonei al servizio militare possono chiedere all'ufficio diplomatico o consolare di essere arruolati nella categoria che loro spetta, anche senza visita: ma la visita è obbligatoria ogni qualvolta possa essere eseguita gratuitamente, come sopra si è detto.

Gli inscritti che si trovano nelle condizioni volute dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge

sul reclutamento 15 dicembre 1907 per aspirare all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria (cioè gli inscritti che si trovano *al giorno 1° febbraio dell'anno in corso o che durante la leva in corso vengano a trovarsi in alcune delle condizioni enumerate nei susseguenti numeri 6, 7, 8, 9 e 10*) devono produrre i documenti necessari a comprovare il loro diritto, ovvero fornire precise indicazioni, affinchè possa curarsene il rilascio per parte delle autorità del Regno.

Ha diritto all'assegnazione in 2ª categoria chi si trova nelle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre vivente che non sia entrato nel 65° anno di età;

b) figlio primogenito di padre vivente che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia figli maggiori di 12 anni;

c) nipote unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) fratello consanguineo di militare che sia *sotto le armi* per effetto di *arruolamento volontario ordinario* od obbligato alla *ferma di anni 5,* purchè nessun altro fratello vivente si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

e) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè nessun altro fratello vivente si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Ha diritto all'assegnazione in 3ª categoria chi si trova nelle seguenti condizioni:

a) figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo;

b) figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

c) nipote unico o primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) Sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907*.

L'inscritto, il quale abbia un fratello ascritto all'esercito permanente od al Corpo Reale Equipaggi che, pur trovandosi nelle condizioni di ottenere l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, *vi abbia rinunciato,* avrà diritto di essere *egli stesso assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.*

I figli naturali, se riconosciuti entro dieci anni dalla loro nascita e purchè non esistano in famiglia figli legittimi, hanno diritto di conseguire l'*assegnazione in 2ª categoria* se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 5 e l'*assegnazione alla 3ª* se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 6: in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile. Agli effetti dell'assegnazione in 2ª e 3ª categoria il riconoscimento sarà efficace anche se fatto dopo il 10° anno dalla nascita, purchè in tal caso esso abbia avuto luogo non oltre il 31 gennaio 1909.

Per accertare se un inscritto abbia diritto all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria, devono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che per assenza dichiarata dal Tribunale, condanna od infermità *si trovino nelle condizioni per ciò stabilite dalla legge 15 dicembre 1907.*

Gli inscritti i quali, *posteriormente al loro arruolamento nella 1ª categoria e prima del giorno 1° dicembre stato come sopra fissato per la loro presentazione alle armi,* siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di cui sopra, dovranno, se

intendono di rimanere all'estero, chiedere *subito* alla Regia autorità diplomatica o consolare di essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria.

I militari residenti all'estero, i quali all'atto della chiamata alle armi della classe alla quale sono ascritti abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio finchè il fratello stesso abbia compiuta la ferma, ai termini dell'art. 6, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1907, sempre quando le respettive famiglie ne facciano domanda al comando del distretto militare pel tramite del sindaco del Comune di loro residenza, o, se all'estero, per mezzo delle Regie autorità diplomatiche o consolari.

Gli inscritti che, per risiedere in località remote e disagiate o per malattia o per altro legittimo impedimento, non possono presentarsi personalmente, dovranno provare, *prima del 31 agosto,* l'impedimento medesimo per conseguire il rimando alla leva successiva.

Gli inscritti che possano provare, mediante produzione della copia dell'atto di nascita, di essere nati in qualsiasi paese estero e quelli che provino con regolari documenti di essere emigrati *prima di aver compiuto il 16° anno di età* nelle *Americhe,* in *Oceania,* nell'*Asia* (esclusa la Turchia) o nell'*Africa* (esclusi i dominii e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) possono chiedere di essere provvisoriamente dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero; salvo ad essere prosciolti definitivamente da qualsiasi obbligo di servizio, se al compimento del 22° anno di età risiederanno ancora all'estero.

Qualora l'autorità diplomatica o consolare od il consiglio di leva avessero rifiutato di ammetterli alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi o di assegnarli alla 3ª categoria, essi potranno ricorrere al Ministero della guerra. Se il ricorso sia stato presentato all'autorità diplomatica o consolare non appena abbiano ricevuto notificazione della relativa decisione, gl'inscritti ricorrenti potranno rimanere all'estero fino a che il Ministero non siasi pronunziato in ordine al ricorso medesimo.

Gl'inscritti i quali, pure avendo diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, abbiano omesso di farlo valere in tempo utile avanti l'autorità diplomatica o consolare e si presentino alle armi, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto medesimo.

Gl'inscritti residenti all'estero possono pure, ove ne abbiano i requisiti, essere ammessi alla surrogazione di fratello, o all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, od all'arruolamento volontario ordinario con ascrizione ai corsi *allievi sergenti* od *allievi ufficiali di complemento*. Possono pure conseguire il ritardo del servizio qualora siano studenti di università straniere o di istituti assimilati ad università.

Coloro che rimpatriano per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare hanno diritto, pel viaggio fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi delle *Società di navigazione generale italiana, La Veloce,* e *Puglia*, a speciali facilitazioni che verranno loro fatte conoscere dall'ufficio diplomatico o consolare.

Gl' inscritti, la cui permanenza all' estero divenga indispensabile o perchè stiano imparando un mestiere, un'arte o una professione, o per il governo di uno stabilimento agricolo o industriale o commerciale a cui attendano per conto proprio o della loro famiglia, o per altre eccezionali ragioni, potranno chiedere una dilazione a presentarsi alle armi; e quelli che si trovino in condizioni di assoluta indigenza potranno chiedere i mezzi di viaggio per recarsi nel Regno per imprendere il servizio militare. Per aspirare a queste concessioni gl' inscritti dovranno provare di essere espatriati prima dell'anno in cui essi compirono il 18° anno di età, dovranno essere stati arruolati nella 1ª categoria e dovranno farne domanda al Regio ufficio diplomatico o consolare (solo competente a decidere in merito) *abbastanza in tempo perchè, se la domanda non potesse essere accolta, essi possano far ritorno nel Regno in tempo per potersi presentare alle armi non dopo il giorno 1° dicembre dell'anno in cui concorrono alla leva.*

§ 2. — Renitenti e disertori residenti all'estero ammessi a regolare la loro posizione.

Hanno facoltà di regolare la loro posizione presso i Regi uffici diplomatici o consolari o presso i Consigli leva nel Regno, rimanendo con ciò prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza ai termini del § 646 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col R. decreto, n. 503, del 16 agosto 1891, i renitenti residenti all'estero, i quali provino di essersi recati all'estero anteriormente all'apertura della leva sulla classe a cui appartengono per ragione di età e di non aver obbligo di effettivo servizio sotto le armi, cioè:

a) i renitenti i quali per le loro condizioni di salute siano inabili al servizio militare;

b) i renitenti i quali abbiano diritto alla dispensa provvisoria o alla dispensa definitiva dal servizio alle armi;

c) i renitenti i quali abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria;

d) i renitenti i quali siano venuti a trovarsi, per modificazioni sopraggiunte nello stato di loro famiglia *prima del giorno in cui avrebbero dovuto presentarsi alle armi,* in alcuna delle condizioni che danno diritto al passaggio alla 3ª categoria;

e) i renitenti i quali, per risiedere in località remota o disagiata, o per ragioni di malattia o per altri legittimi motivi, non abbiano potuto presentarsi in tempo utile all'autorità diplomatica o consolare, e che avrebbero perciò dovuto essere rimandati alla leva ventura in applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 124, 125 e 126 della Istruzione pel servizio della leva all'estero.

I renitenti menzionati nella lettera *e* potranno però regolare la loro posizione soltanto nel caso che si presentino all'ufficio diplomatico o consolare, ovvero al Consiglio di leva *entro sei mesi* dal giorno in cui cessò la ragione dalla quale furono impediti di presentarsi in tempo utile.

Possono pure chiedere alle Regie autorità diplomatiche o consolari di essere segnalati al Ministero della guerra, per i possibili provvedimenti in ordine alla regolarizzazione della loro posizione, i militari i quali siano incorsi nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamta alle armi della loro classe, perchè si trovano all'estero e che:

a) avrebbero avuto diritto alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, o alla assegnazione alla 3ª categoria;

b) siano venuti a trovarsi, per modificazioni sopraggiunte nello stato di loro famiglia *prima del giorno in cui avrebbero dovuto presentarsi alle armi,* in alcuna delle condizioni che danno diritto al passaggio alla 3ª categoria;

c) siano divenuti inabili al servizio militare.

Potranno pure chiedere alle Regie autorità diplomatiche o consolari, *fino al 31 dicembre 1909,* di essere prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, o di essere segnalati al Ministero della guerra, per i possibili provvedimenti in ordine alla regolarizzazione della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare, i renitenti ed i militari che incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, i quali siano emigrati *prima di aver compiuto il 18° anno di età*, siano disposti a far subito ritorno nel Regno per compiere la ferma loro spettante, e provino di non aver potuto rispondere in tempo utile alla chiamata alle armi:

a) o perchè si trovavano in tale stato di indigenza che non abbia loro consentito di sopportare la spesa del viaggio per recarsi nel Regno;

b) oppure per essere stati trattenuti all'estero per alcuna delle eccezionali circostanze per le quali, ai termini della istruzione citata, gl'inscritti di leva residenti all'estero possono conseguire una dilazione a presentarsi alle armi: cioè perchè stavano imparando un mestiere, un'arte o una professione, o attendevano per conto proprio o della loro famiglia al governo di uno sta-

bilimento agricolo o industriale o commerciale, o prestavano assistenza a qualche persona di loro famiglia gravemente ammalata e che altrimenti sarebbe rimasta abbandonata.

CAPITOLO IV.

Risparmi e rimesse.

§. 1. — Le istruzioni del Banco di Napoli sulla tutela, l'impiego e la trasmissione dei risparmi.

Il Banco di Napoli — cui la legge del 1° febbraio 1901 N. 24 ha affidato il servizio per la tutela, l'impiego e la trasmissione in Italia degli emigrati — ha compilato le seguenti norme che raccomandiamo vivamente ai nostri connazionali residenti all'estero:

Agli emigranti italiani.

Appena giunti nel paese straniero al quale siete diretti, potrà accadervi di esser circondati da persone le quali, dichiarandosi vostri protettori, o vostri amici, o vostri compaesani, tenteranno di accaparrarvi come loro clienti per tutte le operazioni che dovete compiere, e soprattutto per aver cura del denaro che voi, con grande sacrificio, saprete risparmiare, o per conservarlo o per spedirlo alle vostre famiglie.

Serie N.°

Valute versate

Vaglia Lit.
Dritto %
Totale Lit.

che al cambio di oggi fissato in .... corrispondono al versamento fatto da ....

.... li .... 190.... B. p. Lit.

IL BANCO DI NAPOLI

Pagherà per questo Vaglia cambiario
Lire italiane
a

Pagabile in ....
presso ....

Il Corrispondente del Banco di Napoli

E voi, avendo poca conoscenza del paese e delle persone, potete facilmente farvi lusingare dalle loro amichevoli e convincenti parole, affidando ad esse il vostro dênaro. Ma non pochi, anzi moltissimi di coloro che così si son regolati, hanno avuto poi amaramente a pentirsi, perchè quelle persone, che si fanno chiamare banchieri, sono spesso degli avventurieri, che fuggono col denaro a stento risparmiato dalla povera gente, o che falliscono perchè, per avidità di lucri maggiori, impiegano in cattive speculazioni il denaro che voi affidate ad essi, e ve lo fanno perdere. E voi spesso, o per mancanza di mezzi, o per mancanza di conoscenze, non potete nemmeno agire contro di loro.

Domandate, quando vi troverete all'estero, quanti vostri compatrioti han perduto la loro moneta, senza poter neppure lamentarsi.

Sapete, inoltre, che nei paesi stranieri trovate una moneta diversa dalla nostra. Voi non la conoscete, non sapete quante lire italiane vale effettivamente ogni biglietto del paese in cui vi trovate, e potrete facilmente essere ingannati, ricevendo meno di quanto vi spetta.

Per questa ragione, il patrio Governo, con una legge speciale, ha affidato all'antico e glorioso Banco di Napoli il mandato di aver cura e tutela dei vostri risparmi, compiendo per voi ogni sorta di operazioni che vi possano occorrere. Voi conoscete il Banco di Napoli, che ha cinque secoli di vita.

Il Banco di Napoli, per questo servizio, ha creato un vaglia speciale, del quale riproduciamo il disegno nella tavola qui unita.

Tutto il denaro che voi spedirete in Italia, chiedendo questo vaglia, è sicuro, perchè esso

sarà sempre pagato dal Banco di Napoli, *anche se il banchiere che ve lo dà, e presso il quale avrete depositato il denaro, fallisca o fugga.*

Ma voi dovete chiedere esclusivamente il detto vaglia. Prima di consegnare il denaro, dovete dire al vostro banchiere: *Voglio il vaglia del Banco di Napoli.* Dovete vederlo, confrontarlo col disegno che è nella tavola qui unita e quando vi siete assicurati che vi si consegna proprio quel titolo, solo allora potrete decidervi a depositare la vostra moneta.

Non accettate nessun'altra ricevuta che non sia quel vaglia, anche se portasse il nome del Banco di Napoli; ed anche se fosse rilasciato dai banchieri che sono corrispondenti del Banco. Solo il vaglia è garantito dal Banco di Napoli, e nessun altro titolo.

Ogni vaglia del Banco di Napoli ha uno scontrino, che voi potete conservare per vostro ricordo. Il vaglia, invece, deve essere chiuso in una busta e spedito al destinatario in Italia. Il destinatario non deve far altro che presentare il vaglia all'ufficio per essere pagato. In questo modo anche il destinatario sarà sicuro di ricevere esattamente il denaro che gli spedirete.

Il vaglia del Banco di Napoli è anche il mezzo più sollecito e più sicuro per depositare denaro nella Cassa di risparmio del Banco di Napoli, o nella Cassa postale di risparmio, o per comprare in Italia titoli di rendita o altro.

Per depositare denaro nella *Cassa di risparmio del Banco di Napoli, fatevi dare un vaglia, sempre come quello che riproduciamo,* con l'apposizione di un timbro con la dicitura: *Convertito in deposito sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.*

Durante tutto il tempo che conserverete così i vaglia, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli vi corrisponderà l'interesse. Potete cambiare i detti vaglia tanto presso i corrispondenti del Banco, dovunque vi troverete, quanto presso il Banco in Italia.

Per depositare somme nella Cassa di risparmio postale, fatevi dare gli stessi vaglia intestati al « *Cassiere centrale del Ministero delle Poste in Roma* » e spediteli allo stesso indirizzo, senza francobolli, scrivendo il vostro nome, per l'intestazione del deposito, e il vostro indirizzo, perchè il Ministero possa spedirvi il libretto.

Per qualunque altra operazione, come per esempio: acquisto di titoli di rendita, pagamenti speciali, ecc., chiedete i detti vaglia, intestati al Banco di Napoli, e spediteli al *Banco di Napoli - Direzione generale - Napoli* - scrivendo ad esso quello che desiderate. Ed ogni sorta di operazione sarà dal Banco fatta per voi, col minimo di spese.

§ 2. — Il servizio delle Casse di risparmio postali.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha compilato le seguenti istruzioni che riguardano il servizio delle Casse di risparmio postali per conto di italiani dimoranti all'estero:

Dei depositi. — Art. 1. — Qualunque persona residente all'estero può fare depositi di denaro nelle Casse postali di risparmio italiane, sia in nome proprio sia per conto di altre persone, dovunque dimoranti.

Per tali depositi non è fissato alcun limite di somma oltre il minimo di una lira; però l'interesse si corrisponde soltanto sul capitale non eccedente L. 10,000 e sugli interessi capitalizzati.

Le somme versate in eccedenza sono infruttifere.

Art. 2. — *Il Banco di Napoli è autorizzato al servizio di raccolta dei risparmi degli emigrati, da fare inscrivere su libretti delle Casse postali di risparmio.*

Gli emigrati possono però valersi, per l'invio delle somme, anche di vaglia internazionali o consolari, come possono rivolgersi a qualunque banca di loro fiducia.

Art. 3. — *Chi spedisce somme da depositare nelle Casse postali di risparmio deve non soltanto indicare, ben chiaramente, nome, cognome, paternità e residenza del titolare del libretto, ma dare il preciso indirizzo della persona, alla quale intende siano fatti consegnare il libretto e le dichiarazioni di conferma dei depositi, qualora non li voglia inviati all'indirizzo proprio.*

I vaglia od altri titoli da convertire in depositi debbono essere tratti a favore del cassiere centrale del Ministero delle poste e telegrafi.

Art. 4. — Sono ammessi eziandio depositi mediante cedole scadute di rendita italiana consolidata del debito pubblico, al portatore o mista, il cui importo netto è considerato come denaro.

Art. 5. — In occasione del primo deposito, il Ministero rilascia gratuitamente un libretto in nome della persona per conto della quale è fatta l'operazione. Avvertasi però, che a favore di una stessa persona non può essere rilasciato più di un libretto.

Art. 6. — I libretti intestati a persone dimoranti all' estero si custodiscono, per regola, dal Ministero, salvo il caso che gli interessati chiedano che siano spediti a loro stessi o consegnati a terzi.

Tanto sui libretti in custodia presso il Ministero, quanto su quelli ritirati, si possono inscrivere successivi depositi, semprechè se ne faccia pervenire l' importo al Ministero, nei modi indicati dagli articoli 2 e 3; inviando, ad un tempo, quando ne sia il caso, i libretti, sui quali debbono essere inscritti tali depositi.

Degli interessi. — Art. 7. — Sulle somme depositate è corrisposto un interesse annuale netto, che ora è del 2.64 per cento.

Art. 8. — Gli interessi si capitalizzano il 31 dicembre di ogni anno, e diventano essi pure fruttiferi.

Dei rimborsi. — Art. 9. — I libretti di risparmio sono nominativi; perciò le somme inscrittevi non possono essere rimborsate, se non a richiesta dei titolari o dei legittimi loro rappresentanti.

Art. 10. — Per ottenere un rimborso, il titolare che possegga il libretto deve inviarlo alla Direzione generale dei risparmi, dopo riempita e firmata la prima cedola disponibile, e fattavi autenticare la propria firma dall' Agente consolare italiano del distretto, *che prestasi, all'uopo, gratuitamente.*

Qualora debba essere eseguito un rimborso su libretto lasciato in custodia presso la Direzione generale dei risparmi, o presso altri, basterà che il titolare faccia pervenire alla Direzione stessa, in luogo della quietanza, una sua domanda indicante il numero, la serie del libretto,

il nome e l'indirizzo di chi lo custodisce, la somma da pagare e la persona, cui debba questa essere rimessa.

Su tale domanda, la firma del titolare dovrà essere fatta autenticare nel modo già indicato per la quietanza.

Art. 11. — I titolari analfabeti possono, ugualmente, ottenere rimborsi sui rispettivi libretti, purchè il segno di croce sulle cedole o sulle domande sia autenticato dal Console, come è detto negli articoli precedenti, oppure mediante regolare procura in brevetto, con la firma del notaio legalizzata dal Console.

Le procure speciali riguardanti operazioni di risparmio sono esenti dalla tassa di bollo, di autenticazione e di legalizzazione per parte del Ministero degli affari esteri.

Dell' acquisto di rendita del debito pubblico. — Art. 12. — Il Ministero, a richiesta dei titolari di libretto e nel limite del credito di essi, acquista, per loro conto, rendita italiana del debito pubblico, al portatore, nominativa o mista.

La spedizione all' estero delle cartelle di rendita al portatore viene fatta in pieghi raccomandati od assicurati a spese ed a rischio dei richiedenti; salvo che nella domanda di acquisto non sia espressamente delegata una persona dimorante in Italia, alla quale si debbano consegnare i titoli acquistati.

Duplicazione di libretti. — Art. 13. — I libretti dichiarati smarriti possono essere duplicati.

Il tempo occorrente per tale operazione è di circa due mesi.

Corrispondenza. — La corrispondenza all' indirizzo del Ministero, proveniente dall' interno

del Regno, ha corso senza tassa; e quella indirizzata ad esso dall'estero può essere spedita senza francatura, tranne allorchè debba essere raccomandata.

CAPITOLO V

—

Le truffe più in uso.

Le truffe "all'americana".

L'emigrante italiano è spesso vittima di abili sfruttatori, i quali lo avvicinano specialmente nel momento in cui si accinge a rimpatriare.

Tali truffe avvengono in diversi modi: ma le più frequenti sono quelle che vanno sotto il nome di truffe all'americana, dette anche, nell'America del Sud, *el cuento del tio* (la storiella dello zio).

Ora è un individuo, che di solito parla correntemente l'italiano, il quale avvicina l'emigrato e lo spaventa esponendogli la facilità onde il denaro degli emigranti viene spesso rubato a bordo dei vapori; aggiunge subito che egli pure è un italiano, in rimpatrio, e propone di mettere il loro denaro dentro un' unica borsa o cassetta, assicurandogli così una doppia vigilanza. L'emigrato finisce col lasciarsi persuadere e pone il suo denaro nella borsa o cassetta che gli viene

presentata e nella quale il truffatore ha già posto una piccola somma di denaro. Il truffatore, mentre chiude a chiave la borsa o cassetta e la consegna all'emigrato, dichiarando che si contenta di tenerne la chiave, riesce facilmente a sostituirla con un'altra della stessa forma contenente monete false od altri oggetti di nessun valore.

Altra volta chi avvicina l'emigrato gli dà l'indirizzo di qualche albergo del porto d'imbarco dove l'ingenuo si reca e vi trova il padrone o un avventore che gli suggerisce di mettere il denaro in una cintura intorno al ventre (ventriera) per maggior sicurezza. Anzi gliene offre una a poco prezzo e lo aiuta a riporvi il denaro. Ma, nel frattempo, distrae abilmente la sua attenzione con qualche pretesto, ed alla ventriera col denaro ne sostituisce una contenente del piombo.

Altra volta ancora il ladro si finge un ingenuo e accosta l'emigrante domandandogli l'indirizzo di una chiesa, di un convento, di una persona cui deve portare una somma. Fatta un po' di conoscenza, il finto ingenuo propone all'emigrante di tenergli in deposito la somma, ben chiusa in un pacchetto, dichiarando di avere una gran paura dei ladri, promettendogli una forte mancia per ricompensa e domandandogli intanto, come garanzia, un po' di denaro. L'emigrante cede spesso alla tentazione di *fare.... l'America senza lavorare,* consegna quanto possiede al ladro il quale si allontana per non farsi rivedere mai più e lasciandogli nelle mani un pacchetto pieno di carta straccia.

PARTE II.

NEI PAESI DI IMMIGRAZIONE

CAPITOLO I

—

Stati Uniti d'America e Canadà.

§ 1. — Dalla legge sull' immigrazione.

È noto che le leggi americane non permettono lo sbarco a tutti gli emigranti: esse contengono disposizioni proibitive fatte rispettare severamente dal Commissario generale d' immigrazione in tutti i porti nord-americani e specialmente a New York, Boston, Baltimora, Filadelfia, Nuova Orleans. Gli agenti clandestini ingannano gli emigranti quando fanno credere loro di poter eludere tale vigilanza.

Sono inesorabilmente respinti al lòro paese gli emigranti idioti, i pazzi e quelli che furono pazzi sino a cinque anni prima od ebbero attacchi di pazzia in un periodo precedente; gli epilettici; le persone che sono affette da malattie ributtanti o contagiose o pericolose.

Tali malattie sono: le veneree, la tigna, la rogna, l'ernia, il male agli occhi (detto tracoma o congiuntivite cronica contagiosa). Per questo ogni emigrante, prima di partire, dovrà già nei porti italiani (Napoli, Genova, Palermo) lasciarsi visitare da un medico italiano e da un medico americano: quest'ultimo dipende esclusivamente

dal governo degli Stati Uniti, fa la sua visita con molto rigore, ed il suo giudizio è inappellabile. Se è trovato affetto da queste malattie, l'emigrante è tosto rinviato al suo paese a sue spese: se trovato sano, si lascia partire. Ma anche dopo questa visita non è sicuro di poter liberamente sbarcare nei porti degli Stati Uniti, sia perchè durante il viaggio si può ammalare, sia perchè la Commissione di visita nei porti di sbarco ha facoltà di non tener conto del giudizio dato dai medici italiani e americani nei porti di partenza.

Prima quindi di prendere il biglietto d'imbarco, l'emigrante dovrebbe sottoporsi ad una visita preventiva del medico comunale del suo paese, quando avesse qualche dubbio sulla sua salute.

1°. *Le mogli e i figli minorenni di cittadini naturalizzati americani, anche ciechi e sordomuti, possono sbarcare: e qualora siano trovati affetti da malattia contagiosa contratta a bordo del bastimento non saranno respinti, finchè non sarà stato determinato se il male sarà facilmente guaribile, oppure se può esser loro permesso lo sbarco a terra senza pericolo per altre persone.*

2°. *Sono respinte e rimpatriate le donne non maritate in istato di gravidanza e quelle che conducono seco figli illegittimi; i poligami* (che hanno più mogli); *le prostitute e le persone che vogliono introdurre negli Stati Uniti prostitute e qualsiasi donna da prostituire.*

Queste persone che fanno il commercio infame di introdurre prostitute sono giudicate colpevoli di fellonia, e sono condannate da 1 a 5 anni di carcere, oltre al pagamento di una multa che può arrivare sino a 5000 dollari. Le donne

non maritate, che sono incinte, possono sbarcare soltanto quando vengono a raggiungere, a scopo di matrimonio, l'uomo che fu il loro amante. Viene invece impedito lo sbarco anche quando sorgon dei dubbi circa il grado di parentela tra la donna che viene e il parente o la parente, che si presenta a richiederla.

3°. *Sono respinti gli ex delinquenti (ex convicts), che furono condannati per gravi delitti o per reati che implicano infamia o turpitudine morale* (come omicidio, ferimento grave, stupro, aggressione a mano armata, furto, truffe, ecc.); *gli anarchici e chi professa principî sovversivi contro gli altri governi.*

A proposito di questi ultimi esclusi, si noti che non vengono però respinti quelli che furono condannati per idee politiche non implicanti turpitudine morale. Ad ogni modo sarà sempre bene portare con sè il *certificato penale,* di data recente, che spesso è richiesto.

4°. *Sono respinte anche le donne sole (i cui mariti sono rimasti in Italia, perchè malati o perchè in carcere), qualora i parenti che esse vengono a raggiungere in America non siano costituiti in famiglia.*

5°. *Sono respinti gli emigranti poveri che possono andare a carico della pubblica beneficenza.*

La Commissione americana nel porto d'arrivo, dopo esame delle circostanze, che accompagnano ogni singolo caso e dopo ispezione della persona, giudica volta per volta chi si debba ritener povero.

Come regola generale si ritenga, che chi ha parenti od amici negli Stati Uniti i quali siano *in grado di dargli aiuto e di garantire* che egli non cadrà a carico della beneficenza pubblica,

deve indicarli alla Commissione americana, potendo ciò facilitargli lo sbarco.

Sono considerati generalmente poveri e soggetti al pubblico erario, e quindi respinti, gli emigranti che, non avendo parenti che possano garantire per loro, hanno più di 45 anni età e un aspetto fisico non florido, oppure vista difettosa; gli storpi; i deboli di mente; quelli affetti da malattie, che li renderanno con tutta probabilità incapaci di guadagnarsi da vivere; le vedove sole od accompagnate da figli, che non hanno parenti stretti negli Stati Uniti (come fratelli, sorelle od altri di pari grado), o che ne hanno, ma non possono provare di essere in condizioni finanziarie tali da garantire la sussistenza a detti immigranti durante la loro permanenza agli Stati Uniti.

Quando gli emigranti sono giovani, sani, robusti, disposti a lavorare seriamente e a stabibilirsi negli Stati Uniti, generalmente sono ammessi ad entrare senz'altro, anche se posseggono solo 10 dollari (circa 50 lire) e talora anche meno. Invece gli emigranti che contano più di 40 anni di età, vengono trattenuti, e possono essere esclusi anche se posseggono 100 e più lire, se i parenti o gli amici che debbono avere in America non sono in grado di offrire per loro le debite garanzie, e se non assumono formale impegno di provvedere, in caso di bisogno, al loro sostentamento.

6°. *Sono respinti coloro che vanno agli Stati Uniti in forza d'un contratto o di una assicurazione di lavoro o di servizio, di cui siano in possesso prima della partenza del Regno.*

Si vuole che l'emigrante si rechi negli Stati Uniti liberamente, colla *speranza* di trovar lavoro da sè, non colla *certezza* di averlo, essendo già

vincolato prima di partire dall' Italia, con contratti che assai spesso sono molto disastrosi per il lavoratore. Badisi poi, che per convincere la Commissione americana che si viene in forza di contratto, basta non solo la lettera d'un amico o parente, che promette un dato salario per un lavoro determinato, ma anche la semplice *promessa verbale* che una volta in America l' emigrante avrebbe trovato lavoro nel tale o tal altro opificio. Si è respinti anche quando il capo o socio o proprietario di quell'opificio a cui l'immigrante è stato designato, si presenta ad Ellis-Island a ricevere l' emigrante; ed anche quando si presenta l'amico o il parente che lo ha invitato verbalmente o per iscritto a venire in America.

Per convincersi che bisogna osservare scrupolosamente questi articoli della Legge americana, vedasi il numero dei respinti nel 1902:

Respinti per	povertà (*public charge*)	2020
»	contratto di lavoro.	98
»	malattie contagiose.	85
»	demenza.	4
»	condanne penali (*ex-convicts*) . .	6

E notisi che anche due anni dopo l'arrivo, e in qualche caso anche dopo tre, l'emigrante potrà essere espulso dagli Stati Uniti, se il Segretario della Tesoreria verrà a sapere che fu introdotto mentre non si trovava in regola con la legge. Tutti poi devono sempre presentarsi all' Ispettore d' immigrazione, anche se le sue condizioni sono quelle volute dalla legge; e sbarcare nel porto e nel tempo designato dagli ufficiali d' immigrazione.

Ogni emigrante dovrà finalmente pagare, per mezzo della Compagnia proprietaria del basti-

mento su cui viaggia, due dollari per avere il permesso di sbarcare in qualsiasi porto degli Stati Uniti.

In questi mesi il R. Commissariato dell'emigrazione comunica che secondo una recente deliberazione dell'autorità federale addetta al servizio di immigrazione negli Stati Uniti, vien fatta viva raccomandazione agli emigranti che colà si dirigono, di portare seco una somma di almeno 25 dollari, circa 125 lire italiane, oltre i denari necessari per la spesa di prosecuzione nell'interno della federazione, poichè l'emigrante che fosse sprovvisto di tale peculio correrà il rischio di essere respinto al porto di sbarco.

Quegli emigranti che sono diretti al Canadà attraversando il territorio federale degli Stati Uniti, devono anch'essi possedere i 25 dollari oltre il biglietto di viaggio dal porto di sbarco al paese di destinazione, ciò essendo prescritto da speciale accordo testè intervenuto fra il Governo del Canadà e quello degli Stati Uniti.

§ 2. — L'ATTEGGIAMENTO DEGLI AMERICANI. I LORO UFFICI DI COLLOCAMENTO.

Non è quì il luogo di parlare della crisi abbattutasi sulla Confederazione Nord Americana e in conseguenza della quale l' immigrazione, che fu di 1,300,000 stranieri nel 1907, precipitò nell'anno seguente a 500,000.

Man mano che ci si avvicina alla fine del 1909 gli affari accennano a una graduale ripresa, e la grande Confederazione si approssima a entrare in un periodo di nuova floridezza. Le condizioni del mercato però non consigliano affatto la ripresa dei colossali esodi dall' Europa del 1906 e 1907.

La tendenza a limitare l' immigrazione si è in quest'ultimi anni manifestata in vari modi e in molte occasioni: nella legge federale 19 dicembre 1908 sull'assetto dei piroscafi per il trasporto degli emigranti; nei voti espressi dai cavalieri del lavoro e dalla *American Federation of Labor*.

Il Ministero del Commercio e del Lavoro ad ogni modo ha instituito una *Federal Division of Information* con sede centrale a *Washington, D. C.* avente lo scopo di ragguagliare con dati informativi circa la possibilità di collocamento degli emigranti.

Il funzionamento di tale servizio federale è per ora affidato agli uffici di:

1. *New York City,* con sede al 17 Pearl Street.

2. *Boston, Mass.,* con sede al Long Wharf con giurisdizione sugli Stati del Massachusetts, Rhode Island e Connecticut.

3. *Baltimore, Md.,* con sede a North East Corner of Lombard e Gay Street, Room 17, Custom House Building.

Detti Uffici aventi il duplice scopo della informazione e del collocamento, oltre che essere in correlazione reciproca, hanno per corrispondenti i diversi Ispettori Federali d' immigrazione sedenti nei centri maggiori urbani degli Stati uniti.

La *Division of Information* che ha sede in *New York* trova poi un valido cooperatore nell' Ufficio Italiano di Collocamento al Lavoro di cui parliamo più innanzi.

Negli Stati Uniti dell'America del Nord esi-

stono poi 42 Uffici pubblici di collocamento (*Free Employment Offices*).

Alcuni sono mantenuti a spese dello Stato; altri a spese dei Municipi delle città dove essi hanno sede.

Ad eccezione di quello di Los Angeles, California - che fa pagare una tassa di 25 *cents*, circa lire italiane 1,25, a tutte le persone alle quali procura lavoro - tutti gli altri Uffici pubblici di collocamento prestano la loro opera gratuitamente così a favore degli operai come degli utenti mano d'opera.

La giurisdizione di questi Uffici, in genere non si estende al di là della città o dello Stato dove essi hanno sede, ma ad essi possono rivolgersi anche i cittadini non americani.

Nomi delle Città che sono sedi degli Uffici	Carattere degli Uffici: Statale o Municipale	Indirizzo degli Uffici
STATO DI CALIFORNIA		
Sacramento	Municipale	1007 Pervish Street.
Los Angeles	id.	217 E. End Street.
STATO DI COLORADO		
Colorado Springs.	Statale	14 N. Nevada Street.
Denver	id.	1515 Larimer St. Stanza 200.
Pueblo	id.	Palazzo del « Board of Trade ».
STATO DI CONNECTICUT		
Bridgeport	Statale	60 Cannon Street.
Hartford	id.	135 Trumbull Street.
New Haven	id.	39 Church Street.
Norwich	id.	49 Broadway.
Waterbury	id.	36 So. Main Street.

Nomi delle città che sono sedi degli Uffici	Carattere degli Uffici: Statale o Municipale	Indirizzo degli Uffici
STATO DI ILLINOIS		
Chicago	Statale	North Side: 259 N. Clark St.
Id.	id.	South Side; 429 Wabash Avenue.
Id.	id.	West Side: 79-81 W. Randolph.
East St. Louis	id.	219 St. Louis Avenue.
Peoria	id.	206 S. Jefferson St.
STATO DI KANSAS		
Topeka	Statale	Palazzo del Governo.
STATO DI MARYLAND		
Baltimora	Statale	Fayette & Valvert Sts, Stanza 100.
STATO DEL MASSACHUSETTS		
Boston	Statale	8 Kneeland St.
Fall River	id.	Bradfort-Durfee Textil School.
Springfield	id.	37 Bridge St.
STATO DI MICHIGAN		
Detroit	Statale	City Hall, Stanza 403.
Grand Rapids	id.	Murray Building, Stanza 206.
Kalamazoo	id.	213 Fuller Block.
Saginaw	id.	City Hall, pianterreno.
STATO DI MINNESOTA		
Minneapolis	Statale	Anglo 4 St. & 3 ave. City Hall.
STATO DI MISSOURI		
Kansas City	Statale	Nelson Building, Stanza 207.
St. Joseph	id.	407 Felix Street.
St. Louis	id.	813 $^1/_2$ Chesnut Street.
STATO DI MONTANA		
Butte	Municipale	City Hall.

Nomi delle città che sono sedi degli Uffici	Carattere degli Uffici: Statale o Municipale	Indirizzo degli Uffici
	STATO DI OHIO	
Cincinnati	Statale	122 Garfield Place.
Cleveland	id.	Tabernacle Building, Clair Ave.
Columbus	id.	Deshler Block.
Dayton	id.	24 Pruden Block.
Toledo	id.	3-4 Chamber of Commerce Building.
	STATO DI WASHINGTON	
Seattle	Municipale	4th Ave South near Yesler Way.
Spokane	id.	City Hall.
Tacoma	id.	City Hall.
	STATO DI VIRGINIA	
Wheeling	Statale	143. 16th Street.
	STATO DI WISCONSIN	
La Crosse	Statale	City Hall.
Milwaukee	id.	201 W. Water Street.
Oshkosh	id.	City Hall.
Superior	id.	City Hall.

§ 3. — Pesi e misure.

L'unità principale per i pesi è la libbra; e i pesi più usati sono:

Libbra (*troy*)	Kg.	0.4536
Quintale (*quintal*)	»	50.8024
Tonnellata (*ton*)	»	1016.0475

La Tonnellata di chilogrammi 1016.0475 è quella normale usata pure dal Dipartimento della Tesoreria *(United States Treasury Department)*,

nel calcolare le importazioni e le esportazioni; ma sono in uso anche tonnellate di vario peso, delle quali indichiamo le principali:

Tonnellata	per. ferro, rame, zucchero, riso, miele, legni da tinta, potassa ed altre merci pesanti	Kg.	907.1853
»	per caffè in sacchi	»	794.0745
»	per merluzzo, caffè, cacao	»	725.7482
»	per caffè in Barrels	»	711.2332
»	per farina	»	711.2332
»	per cacao	»	592.8455
»	per merluzzo	»	544.3111
»	per pelli secche e thè nero,	»	453.5926
»	per seta greggia e thè verde della Cina	»	362.8741
»	per antracite di Pennsilvania	»	907.1853

Altre merci (cotone, carne salata, pesce, frutta, petrolio, ecc.) si vendono con altri pesi, di cui si può informarsi volta per volta.

Pesi in uso nella Farmacia (apothecaries Weight):

1 Libbra (*pound troy*)	= 12 once	oppure	=	grammi	373.2420
1 Oncia (*ounce troy*)	= 8 dramme	»	=	»	31.1035
1 Dramma (*dram*)	= 3 scruples	»	=	»	3.8879
1 Scrupolo (*scruple*)	= 20 grani	»	=	»	1.2970
1 Grano (*grain troy o minim*)		»	=	»	0.0648

Pesi in uso per i metalli preziosi, monete (troyweight):

1 Pound (*pound troy*)	= 12 once	oppure	= gr.	373.2420
1 Oncia (*ounce*)	= 20 pennyweight	»	= »	31.1035
1 Pennyweight	= 24 grani	»	= »	1.5552
1 Grano (*corn*)		»	= »	0.0648
12 Once		»	=	1 libbra

Misure di superficie.

Pollice quadrato	= 0.4513 centimetri quadrati
Piede	= 0.0929 metri
Yard	= 0.6381 »
Acre	= 0.4047 ettari, oppure: are 40.4678

Misure di lunghezza.

POLLICE	=	2.5309	centimetri
PIEDE	=	30.4794	»
YARD	=	0.9143	metri
MIGLIO	=	1.6093	chilometri
Miglio marino o nodo (*sea mile, nautical mile*)	=	1883	metri circa
Lega nautica (*nautical league*)	=	5556	» »
Fathom	=	1.8288	» »

Misure di capacità per liquidi.

Gallone (*gallons*)	=	4	quarts	=	litri	3.7854
Quart	=	2	pints	=	»	0.9463
Pint	=	4	gills	=	»	0.4732
Gill				=	»	0.1183
Pipe (*Butt*)	=	126	gallons	=	»	476.9481
Puncheon	=	84	»	=	»	317.9661
Hogshead	=	63	»	=	»	238.4745
Tierce	=	42	»	=	»	158.9830
Barrel di petrolio	=	40	»	=	»	151 4124
Cask (quarter)	=	32	»	=	»	121.1299
Barrel	=	31 1/4	»	=	»	119.2373
Barrel di sidro	=	30	»	=	»	113.5593
Indian Barrel (carico di un mulo)	=	20	»	=	»	75.7062
Rundlet	=	17	»	=	»	68.1356
Cau di latte	=	10	»	=	»	37.8531

Misura di capacità per gli acidi.

Bushel	=	4	Pecks (8 gallons)	=	litri	35.2381
Half bushel	=	2	» (4 gallons)	=	»	17.6191
Pick	=	2	Gallons	=	»	8.8095
Gallon	=	2	Pattles	=	»	4.4048
Pottle	=	2	Quarts	=	»	2.2023
Quart	=	2	Pints	=	»	1.1012
Pint	=	4	Gills	=	»	0.5506
Gill				=	»	0.1377
Quarter	=	8	Bushels	=	»	281.9050
Tierce per semi di lino	=	7	Bushels	=	»	246.6668
Barrel pel maiz	=	5	»	=	»	175.1906

Misure di capacità per il carbon fossile.

Chaldron	=	4	Yats o 12 Sacks (36 bushels)	=	litri	1308.2152
Jat (Strike)	=	3	Sacks (9 Bushels)	=	»	327.0538
Sack	=	3	Bushels	=	»	109.0179
Bushel	=	4	Pecks	=	»	36.3393
Pick				=	»	9.0848

Il carbone si misura a colmo: nel grosso commercio si misura a peso, cioè a tonnellate di chilogrammi 907.1853. Pel carbone inglese però si adopera la tonnellata di kg. 1016.0475.

§ 4. — MONETE.

Come in Italia l'unità di moneta principale è la lira, così negli Stati Uniti è il *dollaro,* che corrisponde a Lire italiane 5,25 al corso attuale. Vi sono monete d'oro che valgono dollari 1,2 1/2 (quartereagle), 5 (halfeagle), 10 (eagle) e 20 (double eagle); e monete d'argento del valore di un dollaro, di mezzo dollaro (halfdollar), di un quarto di dollaro (quarterdollar) e di 10 cents (dime), di 5 cents (halfdime) e di 3 cents (three cent pieces). In California circolano quasi esclusivamente monete d'oro e di argento. Negli altri Stati, invece, circola più di frequente la carta-moneta.

La carta-moneta si compone di *gold-notes* da dollari 20, 50, 100, 500, 1000 e 5000. Sono poi in corso biglietti che valgono dollari 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 di *United States notes* (che si chiamano anche *Greenbacks* per la tinta verde che hanno a tergo), di *United States Treasury notes* e di *Silver certificates:* tutti questi sono rimborsabili alla pari.

Si noti ancora che è molto diffuso il sistema di eseguire i pagamenti superiori ad un dollaro con biglietti di banca, oppure con *chèques,* anche per piccole somme.

Ogni dollaro si suddivide in moneta d'argento da 50 soldi, da 25 soldi, da 10 soldi, da

5 soldi, da 2 soldi (quest' ultimi sono di nikel): le monete da 1 a due soldi sono di bronzo.

Per dire soldo si dice *cent*, e soldi *cents*; e ogni dollaro è di 100 cents.

Poichè può essere anche utile conoscere le monete inglesi, ne diamo qui qualche notizia.

A *pound sterling o sovereign* — 20 *shillings* — L.it. 25.
A *half sovereign* . . . . . . — 10 » — » 12 50
A *crown* . . . . — 5 » — » 6.25
A *half-crown* . . . . — 2 1/2 » — » 3.12
A *shilling* . . . . — 12 *pence* — » 1.25
A *six-pence* . . . . — 6 » — » 0.62
A *groat* . . . . — 4 » — » 0.41
A *penny* . . . . — » 0.10
A *half-penny* . . . . — » 0.05
A *farthing* . . . . — 1/4 *penny* — » 0.025

MONETE ITALIANE CORRISPONDENTI ALLE MONETE DEGLI STATI UNITI.

MONETA			MONETA			MONETA			MONETA		
Italiana	Americana		Italiana	Americana		Italiana	Americana		Italiana	Americana	
Lire	Dol.	Cent.	L.	Dol.	Cent.	L.	Dol.	Cent.	L.	Dol.	Cent.
1	—	19	26	5	—	51	9	80	76	14	61
2	—	38	27	5	19	52	10	—	77	14	80
3	—	57	28	5	38	53	10	19	78	15	—
4	—	76	29	5	57	54	10	38	79	15	19
5	—	96	30	5	76	55	10	57	80	15	38
6	1	15	31	5	96	56	10	76	81	15	58
7	1	34	32	6	15	57	10	96	82	15	76
8	1	53	33	6	34	58	11	85	83	15	96
9	1	73	34	6	53	59	11	34	84	16	15
10	1	92	35	6	73	60	11	53	85	16	34
11	2	11	36	6	92	61	11	73	86	16	53
12	2	30	37	7	11	62	11	92	87	16	73
13	2	50	38	7	30	63	12	11	88	16	92
14	2	69	39	7	50	64	12	30	89	17	11
15	2	88	40	7	69	65	12	50	90	17	30
16	3	07	41	7	88	66	12	69	91	17	50
17	3	26	42	8	07	67	12	88	92	17	69
18	3	46	43	8	26	68	13	07	93	17	88
19	3	65	44	8	46	69	13	26	94	18	07
20	3	84	45	8	65	70	13	46	95	18	26
21	4	03	46	8	84	71	13	65	96	18	46
22	4	23	47	9	03	72	13	84	97	18	65
23	4	42	48	9	23	73	14	03	98	18	84
24	4	61	49	9	42	74	14	23	99	19	03
25	4	80	50	9	61	75	14	42	100	19	23

§ 5. — Tariffe postali e telegrafiche.

LETTERE	francate in partenza	cent. 25	per porto di 15 grammi
	non francate in arrivo	» 50	
	raccomandate	» 50	

Per ogni 15 grammi in più le lettere francate in partenza pagano 25 centesimi di più: le lettere non francate in arrivo pagano pure 50 centesimi ogni 15 grammi: le lettere raccomandate pagano 25 centesimi di più ogni 15 grammi.

BIGLIETTI POSTALI: sono pareggiati alle lettere.

CARTOLINE POSTALI	*semplici* (comprese quelle dell'industria privata in partenza)	Cent. 10
	semplici in arrivo non francate	» 20
	con risposta (escluse quelle dell'industria privata) in partenza	» 20
	con risposta (comprese quelle dell'industria privata) in arrivo non francate	» 40

GIORNALI ED ALTRE STAMPE	*francati:* centesimi 5 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
	raccomandati: centesimi 30 fino a 50 grammi; per ogni 50 grammi in più si pagano 5 centesimi.

§ 6. — Le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

Ambasciata: *Washington D. C.*
Consolato: *Washington D. C.* (Il distretto federale di Columbia).
Consolato: *Boston Mass.* (Gli Stati di Massachussetts, Vermont, New Hampshire e Maine).
Agenzia Consolare: *Lawrence Mass.* - *Portland Maine* - *Springfield Mass.*
Consolato: *Chicago Ill.* (Gli Stati di Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Minnesota e Missouri).

Agenzia Consolare: *Calumet* (Wisconsin) - *Cincinnati* (Ohio) - *Cleveland* (Ohio) - *Detroit* (Michigan) - *Indianapolis* (Indiana) - *Kansas City* (Missouri) - *Louisville* (Kentucky) - *Milwawkee* (Wisconsin) - *San Luigi* (Missouri) - *Saint Paul* (Minnesota) - *Springfield* (Illinois).
Consolato: *Denver, Col.* (Gli Stati del Colorado, Utah, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Nebraska, N. e S. Dakota e i territori di Arizona, Nuovo Messico e Oklahoma).
Agenzia Consolare: *Butte* - *Montana* - *Mc Allister* - *Indiana* - *Ogden* - *Utah* - *Omaha* - *Salt Lake City* - *Utah* - *Trinidad* (contea di Las Animas).
Consolato: *Filadelfia Pa.*
Addetto all'emigrazione: *Filadelfia Pa.* (Gli Stati di Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia).
V. Consolato: *Pittsburg, Pennsylvania.*
Agenzia Consolare: *Baltimora* (Pennsylvania) - *Charleston* (South Carolina) - *Dubois* (Pennsylvania) - *Fairmont* (West Virginia) - *Norfolk* (Virginia) - *Richmond* (Virginia) - *Savannah* (Georgia) - *Scranton* (Pennsylvania).
Consolato: *Honolulu, Hawai.* (Il territorio delle isole Hawai).
Consolato: *New Orleans,* (Luigiana).
Addetto dell'emigrazione: *New Orleans* (Luigiana). (Gli Stati di Luigiana, Texas, Mississipì, Alabama, Florida, Tennessee e Arkansas).
Agenzia Consolare: *Birmingham* (Alabama) - *Galveston* (Texas) - *Gulfport* (Mississipì) - *Key West* (Florida) - *Memphis* (Tennessee) - *Mobile* (Alabama) - *Pensacola* (Florida) - *Tampa* (Florida) - *Vicksburg* (Mississipì).
Consolato: *New York.*
R. Ispettore dell'emigrazione: *New York.* (Gli Stati di New York, Connecticut, Rhode Island, Nuova Jersey).

Agenzia Consolare: *Albany* (New York) - *Buffalo* (New York).
Agenzia Consolare: *Newark* (New Jersey) - *New Haven* (Connecticut) - *Providence* (Rhode Island). - *Trenton* (New Jersey) - *Yonkers* (New York).
Consolato: *San Francisco, California.* (Gli Stati e i territori di California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska e i possedimenti francesi nella Polinesia).
Agenzia Consolare: *Los Angeles* (California) - *Portland* (Oregon) - *Seattle* (Washington).
Consolato: *Manilla* (Filippine). (L'arcipelago delle Filippine).
Consolato: *San Giovanni* (Porto Rico). (L'isola di Porto Rico).
Agenzia Consolare: *Arecibo* - *Mayaguez* - *Ponce* (Porto Rico).

§ 7. — Ufficio d'informazioni per Italiani in New York.

(Labor Information Office for Italians).

Questo ufficio provvede al collocamento; ma l'istituzione deve svolgere l'opera sua tra molte difficoltà e contrasti, soprattutto trovandosi necessariamente in conflitto con agenti e fornitori privati di mano d'opera. *(Lafayette, già Elm Street, 59).*

La funzione di collocamento, già di per sè delicata e difficile, riesce ancor più ardua in paesi esteri e in ambienti in cui interessi preesistenti hanno radicato sistemi che solo una straordinaria larghezza di mezzi, materiali e morali, può permettere di dominare. Essa richiede, inoltre, la più ampia cooperazione dell'elemento e

delle organizzazioni locali. Se voluta esercitare su vasta scala e con criteri razionali di distribuzione, esige una rigorosa coordinazione di forze che solo lo stesso Governo del paese presso cui si svolge può tentare di raggiungere.

Il Governo federale ha mostrato di mettersi su questa via istituendo presso il Ministero federale del commercio e del lavoro una *Division of Information,* che praticamente funziona come un vero e proprio ufficio di avviamento al lavoro. I resultati della nuova istituzione federale, per quanto modesti (2100 collocati in 16 mesi) sono ritenuti incoraggianti dall'opinione pubblica americana. Comparativamente, anche il *Labor Information Bureau for Italians* ha dato, specie tenendo conto della sproporzione di mezzi, frutti apprezzabili, avendo collocato un maggior numero di persone che non la *Division of Information.*

Il nostro Ufficio agisce ora come organo sussidiario della *Division of Information,* con la quale mantiene stretti e cordiali rapporti. È da augurare che l'opera di quella Divisione possa gradatamente svilupparsi anche a vantaggio della emigrazione italiana, riempiendo così quella lacuna e soddisfacendo quelle esigenze che giustificarono la creazione dell'Ufficio italiano.

In ogni modo, l'Ufficio del Lavoro che a causa della crisi non ha potuto operare molto nel campo del collocamento, ha svolto funzioni accessorie utilissime, ampliando il servizio d'informazioni sul mercato del lavoro, eseguendo inchieste, cooperando lealmente con le autorità americane per il controllo di quanto si attiene al collocamento operaio.

§ 8. — Ufficio di assistenza legale in New York.

(The Investigation Bureau for Italian Immigrants).

Provvede all'assistenza legale degli emigranti nostri; ed è annesso al R. Consolato d'Italia. Sorto specialmente per la tutela legale degli emigrati colpiti da infortuni sul lavoro, esso ha dovuto estendere l'opera sua a tutto un campo di tutela giuridica, riscossione di salari arretrati, conciliazione di vertenze per truffe ed abusi patiti (in *Lafayette Street, 226-230, Nuova York*).

I fallimenti e le fughe purtroppo numerose di banchieri italiani avvenute durante la crisi, hanno fornito all'*Investigation* ampia e delicata materia di azione, per tutelare nei limiti del possibile gl'interessi dei colpiti.

Ad un'azione repressiva tiene ora dietro una altrettanto utile, di carattere preventivo: invigilare che tutti i privati esercenti di Banche si mantengano nei limiti segnati dalle leggi. È questa una forma di tutela che l'Ufficio avrà cura di sempre meglio esplicare, portando altresì la sua vigilanza su tutte le forme di sfruttamento (vendita di azioni per imprese ed affari inesistenti o aventi carattere di dannosa speculazione; spese per costosi funerali che assorbono talora l'intera eredità di connazionali defunti; vendita di medicine patentate; sistemi esosi di contrattazione, ecc. che l'inesperienza dei nostri rende così frequente).

Quando si pensi che a New York risiede circa mezzo milione di connazionali, sarà facile immaginare - osserva il R. Commissariato in questi commenti all'opera dei nostri istituti nel-

l'America del Nord - quale esteso campo di azione sia riservato ad un ufficio che tenda sempre più ad affermarsi, come il nostro ufficio deve fare, quasi come una *Avvocatura dei poveri.*

§ 9. — Scuole italiane (Stati Uniti).

Alabama (Stato).

Dafne: — Scuola Coloniale italiana.

Arkansas (Stato).

Tontitown: — Scuola del padre Bandini - Asilo del padre Bandini.

California (Stato).

Los Angeles: — Orfanotrofio femminile delle missionarie del Sacro Cuore - Scuola mista delle missionarie del Sacro Cuore.
Sacramento: — Scuola italiana diretta dal Comitato della Colonia.

Colorado (Stato).

Denver: — Scuola maschile delle missionarie del Sacro Cuore - Scuola femminile delle missionarie del Sacro Cuore.

Connecticut (Stato).

Bridgeport: — Scuola « Dante Barozzi ».
Hartford: — Scuola « Domenico Francolini ».
New Haven: — Scuola della Società « Cristoforo Colombo » - Scuola della Lega « Nord Italia ».

Florida (Stato).

Tampa: — Scuola italiana.

Illinois (Stato).

Chicago: — Scuola delle missionarie del Sacro Cuore.
Joliet: — Scuola parrocchiale (Tonello P. G.).

LUISIANA (Stato).

New Orleans: — Scuola maschile delle missionarie del Sacro Cuore - Scuola femminile.

MARYLAND (Stato).

Baltimora: — Scuola « Guglielmi Francesco ».

MASSACHUSSETTS (Stato).

Boston: Scuola « Scandone » (sorelle) - Scuola della Società Italiana di « San Marco » (monsignor Scalabrini) - Scuola della Società italiana di « S. Carlo Borromeo » - Scuola di « S. Leonardo ».
Springfield: Scuola « Ferretti P. ».

MISSOURI (Stato).

Spalding: Scuola coloniale - Scuola mista.

NEW YORK (Stato).

Arlington: Scuola orfane e missionarie del Sacro Cuore.
Brooklyn: Scuola « Raffaele Minervini » - Scuola missionarie del Sacro Cuore - Scuola della Società « Cristoforo Colombo ».
Buffalo: Scuola parrocchiale « C. Colombo » - Scuola « Scianino Marietta ».
Hoboken: Scuola « Gennario e Gaston » - Scuola « Iervolino G. A. ».
Newark: Scuola « Caprio Luigi » - Scuola « D'Aquila Ernesto » - Scuola « De Fabrizio Antonio » - Scuola « Del Deo Raffaele » - Scuola « Di Maio Pietro » - Scuola « Di Paula Francesco » - Scuola « Jannelli Guarino » - Scuola delle missionarie del Sacro Cuore - Scuola « Pacifico Tommaso » - Scuola della Società « Cristoforo Colombo » - Scuola delle suore Pallottine.
New York: Scuola « Barone » - Scuola « Carlucci Gennaro » - Scuola « Chiuti Vincenzo » - Scuola « Cinque Punti » - Scuola « De Biase M. e Guidone M. » - Scuola « Forlasia Cesare » - Scuola « Gambacorta Filippo » - Scuola delle missionarie del Sacro Cuore in East 150th Street - Scuola delle missionarie del Sacro Cuore in 29 Mott Street - Scuola « Palumbo Teodoro » - Scuola parrocchiale (Farina Carlo) - Scuola « Re Umberto di Savoia » (Petrilli T.). - Scuola « Ruffo Angelo » - Scuola della Società « Cristoforo Colombo » - Scuola « Vassallo Francesco » - Scuola « Venardi Francesco » - Scuola « Vittorio Emanuele III » (Ruggiero N.).
Trenton: Scuola « Di Marco Francesco ».
Troy: Collegio Salesiano.
Walton: Scuola coloniale italiana.

OHIO.

Cincinnati: Scuola del Sacro Cuore - Scuola Santa Maria.
Steubenville: Scuola italiana.
Youngstown: Scuola del Padre Doria.

PENNSILVANIA (Stato).

Fildadelfia: Scuola parrocchiale del N. S. del buon consiglio - Asilo - Scuola privata Reale M. - Scuola suore francescane.
Scranton: Scuola dei missionarie del Sacro Cuore.

RHODE ISLAND (Stato).

Natick: Scuola « Milio Placido ».

TEXAS (Stato).

S. Antonio Texas: — Scuola mista.
Thurber: Scuola italiana (Merendino).

WASHINGTON (Stato).

Seattle: Orfanotrofio femminile delle missionarie del Sacro Cuore - Scuola maschile.

§ 10. — La Dante Alighieri.

Prof. Silvestro Tamburella-Venadia, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — Cleveland (Ohio).

Sig. Umberto Morganti, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — Denver.

Prof. Luigi Vannuccini, segretario del Comitato della *Dante Alighieri* — Rochester.

Sig. A. C. Janni, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri*, Vernon Avenue, 5452 — Saint-Louis.

Sig. Gastone Bertini, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri*, 2755, Jolson Street — S. Francisco (California).

Sig. Andrea T. Schiro, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri* — New Orleans.

Dott. Rosario Ruggeri, 118, Chapel St. — Norfolk (Virginia).

Sig. Agostino De Biasi, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, 165, East 53 R. U. S. A., redattore del *Progresso* — Nuova York.

Sig. Luigi Pezzé, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — Jersey City.

Sig. prof. N. B. Pezzulla, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — Yonkers (New York).

Sig. Luigi Dall'Orto, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — Los Angeles (California).

Sig. H. Pier Giavina, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, 924, 5h St. N W — Washington.

§ 11. — Società per la protezione degli immigrati italiani in New York. La “Casa per gli Italiani”

La Società per la protezione degli immigranti italiani (*Society for the protection of Italian immigrants*) assiste gratuitamente gli emigranti al loro arrivo ad *Ellis Island*, piccola isola nel porto di Nuova York, nella quale sono condotti per esservi esaminati prima di essere ammessi a sbarcare.

La Società tiene ad *Ellis Island* due agenti, che portano scritto sul berretto il nome della Società. Gli emigranti che desiderano di ricevere assistenza da questi agenti devono tenere in mano o appuntato sul vestito, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento in cartoncino verde che viene distribuito dal medico o dal commissario governativo a bordo del vapore. Gli agenti si faranno incontro agli emigranti e serviranno loro da interpetri nelle pratiche necessarie per l'ammissione.

Il regio Commissariato dell' emigrazione ha istituito in New York una “Casa per gli Italiani”, la cui direzione è stata affidata alla locale *Society for Italian immigrants*.

La Casa ha sede in un apposito edificio alla Battery, angolo Broad and South Street, e già funziona con pieno successo.

La Casa per gli italiani, oltre a provvedere all' assistenza degli emigrati italiani di passaggio per New York, è destinata ad ospitare, fornendo loro vitto e alloggio, sia gli emigranti in arrivo dal regno e che abbiano bisogno di

sostare in quella città, sia gli italiani che dall' interno degli Stati Uniti si dirigono a New York per fare ritorno in Italia. La *Society for Italian immigrants* prende cura degli emigrati tanto in arrivo quanto in partenza, così da Ellis Island come dalle stazioni ferroviarie di New York e provvede perchè, guidati da agenti della società stessa essi siano condotti alla Casa dove, in attesa per proseguire per l' interno o di ripartire per l' Italia trovano vitto ed alloggio in locali ben disposti e spaziosi, capaci di albergare parecchie centinaia di persone.

La Casa è pure fornita di alcune camere separate per le famiglie.

Il prezzo che è fatto pagare agli emigranti è di mezzo dollaro (circa lire 2,50 al giorno) e comprende: accompagnamento dalle stazioni alla Casa, tre pasti al giorno di cucina italiana, alloggio ed accompagnamento alle stazioni ferroviarie e al porto d' imbarco. Ogni altra forma di assistenza è gratuita.

Gli emigranti che abbiano parenti od amici a Nuova York e che vogliano recarsi presso di loro, avranno cura, prima di partire dall'Italia, di scrivere chiaramente sopra un pezzo di carta gli indirizzi ai quali dovranno recarsi. Qualora avessero dimenticato tali indirizzi, correrebbero il pericolo di essere respinti, o almeno perderebbero tempo e danaro per ritrovare la persona di cui vanno in cerca.

La Società per la protezione degli immigranti italiani tiene, vicino al luogo di sbarco, nella via detta *Pearl Street,* n. 17, un ufficio *gratuito* di informazioni e di collocamento, che è aperto dalle 9 della mattina alle 5 $^1|_2$ della sera. In quest'ufficio l'emigrante può procurarsi le notizie e le informazioni di cui ha bisogno. Può pure fare iscrivere il proprio nome, il mestiere che esercita e quello che desidera trovare.

Abbiano fiducia gli emigranti negli agenti di questa Società, e si rivolgano esclusivamente ad essa, sia per avere informazioni, sia per essere condotti alle loro destinazione, per acquistare biglietti ferroviari, per cambiare moneta, ricercare bagagli, ecc.; diversamente potrebbero essere ingannati.

§ 12. — Istituto italiano di Beneficenza in Nuova York.

L' « Istituto italiano di Beneficenza » assiste gli emigranti italiani già sbarcati a Nuova York, che sono costretti a trattenersi qualche giorno in tale città.

Quest'istituto, situato nella via detta *West Houston Street,* 165-167, può procurare vitto e alloggio ad un certo numero di emigranti con poca spesa in qualunque locanda.

Il direttore e i componenti il Consiglio di amministrazione di questa Società danno pure consigli ai nuovi arrivati circa le direzioni da prendere e il miglior modo di trovare occupazione.

§ 13. — Società di San Raffaele in Nuova York.

La « Società di San Raffaele » assiste specialmente le donne e i fanciulli. Essa tiene a questo scopo un ricovero, situato nella strada detta *Bleecker Street,* n. 219, che è diretto dal padre Gam-

bera, dei Missionari di San Carlo. Questo sacerdote si trova ad *Ellis Island* ad ogni arrivo di piroscafo.

§ 14. — Il Columbus Hospital.

È un ospedale tenuto dalle suore del Sacro Cuore, che provvede largamente alla cura e all'assistenza degli infermi. Gode di un sussidio del Commissariato.

§ 15. — Altre istituzioni minori.

Anche altri istituti non sussidiati sono di giovamento ai nostri emigrati: l'associazione *Figli di Colombo* e l'*Harlem Italian Sanitarium*, che esercitano opera utile di beneficenza il primo di assistenza agli infermi, l'altro, nella parte alta della città di New York, ove si agglomera una considerevole popolazione italiana: il *Segretariato del Popolo*, tenuto dai padri missionari di S. Carlo, e una piccola quantità di piccole istituzioni così italiane come americane, fra le quali ultime vanno specialmente ricordate i *Settlements*, di origine inglese e che fioriscono molto in America, e hanno specialmente un cómpito di carattere educativo e civile, utilissimo in taluni nostri quartieri, ove vivono agglomerati e in condizioni spesso socialmente e moralmente deplorevoli migliaia de' nostri connazionali.

Il sistema degli istituti di patronato in New York ha avuto in questi mesi un utile complemento nell'*Agenzia del Banco di Napoli* per la trasmissione nel Regno dei depositi e dei risparmi degli emigrati.

§ 16. — L'Ufficio legale di Filadelfia.

Molti sono i nostri emigranti che si riversano nei numerosi Stati del distretto Consolare di Filadelfia, i quali sono fra i più importanti della Confederazione su lavori industriali e minerari. Il numero degli infortuni che avvengono in quel distretto indusse il Commissariato ad aprire fin dall'ottobre 1907 un *Legal Bureau*, annesso al Regio Consolato. L'opera di questo ufficio fu integrata dal cav. Luigi Villari, addetto di emigrazione e mantenuto in missione a Filadelfia. Dopo che Filadelfia è allacciata all'Italia da una linea diretta, con partenze mensili, si può arrivare nel distretto senza toccare New York che è sempre già affollata di emigranti.

Istituito nel 1907, l'ufficio è venuto occupandosi sempre più degli infortuni che funestano la Pennsilvania e gli Stati limitrofi.

Durante l'anno 1908 l'Ufficio legale si occupò di 190 casi di ricupero d'eredità, liquidando fra 165 di essi la somma di lire 202,500. Per riscossioni d'altra natura, e cioè per liquidazione di salari arretrati, indennità ed altri titoli, furono esatte lire 190,741. Il totale complessivo delle riscossioni effettuate e trasmesse nel Regno ascende così a circa 400,000 lire, di contro a lire 93,000 nel 1907.

L'Ufficio ha stabilito buoni legami d'intesa colle principali Compagnie ferroviarie, Banche, Compagnie d'assicurazione.

Speciale lavoro dell'Ufficio è rivolto a tutelare gli interessi degli *assenti*, in materia di successioni, in modo da evitare che la gestione delle

successioni stesse cada in mano di sedicenti parenti od amici, i quali accettano o sollecitano il mandato per lucro personale. P. es., in occasione del disastro di Monongah, esso riuscì a ottenere, per le famiglie assenti delle vittime, un indennizzo di oltre 127,000 lire.

L'Ufficio inoltre ha combattuto e combatte la speculazione degli *undertakers' bills:* quando un emigrante muore, anche se povero, un *undertaker* prende l'iniziativa di funerali e di cerimonie assorbendo gran parte della successione del defunto.

Opera dell'addetto di emigrazione. — L'addetto aiuta il console nei servizi che concernono l'emigrazione. Per ciò egli si occupa del *Legal Bureau,* ne segue le pratiche, fa, se occorre, dei sopraluoghi e indagini negli infortuni gravi, visita le località che ospitano un numero maggiore di emigranti.

§ 17. — Società per la protezione degli immigranti italiani in Boston.

Anche in Boston esiste una « Società di protezione degli immigranti italiani » (*Society for the protection of the Italian immigrants*). I nostri emigranti che giungano in quel porto faranno bene a rivolgersi a questa Società (*Hanover Street,* n. 196), la quale si prefigge lo scopo di aiutarli al momento dello sbarco, assistendoli durante la visita che debbono subire dinanzi alle Autorità americane, e vigilando sul cambio della moneta. Essa, oltre ad un ufficio di informazioni e di collocamento al lavoro pei nostri emigranti, mediante il quale procura di ottenere, a favore degli agricoltori, delle terre a prezzi minimi ed a pagamenti rateali, nelle vicinanze della città tiene aperte alcune scuole per insegnar loro la lingua inglese ed educarli alla conoscenza delle leggi e dei costumi del paese.

Gli emigranti, i quali giungono a Boston sui vapori della Compagnia di navigazione *White Star Line,* (che fa il servizio tra Napoli e Boston) e debbono proseguire il viaggio per Nuova York, tengano presente che gli agenti della suddetta Compagnia sono obbligati a dar loro il biglietto ferroviario gratuito fino a quest'ultima destinazione. Chi non avesse ricevuto tale biglietto può far valere i suoi diritti, reclamando presso la Società di protezione; altrimenti sarebbe costretto a pagare 3 dollari per acquistare il biglietto ferroviario da Boston a New York.

§ 18. — Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti della colonia italiana in San Francisco di California.

Il Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti della colonia italiana in San Francisco ha costituito un Ufficio di patronato e collocamento al lavoro pei nostri emigranti (*Montgomery Street,* n. 628). Si consigliano i nostri connazionali a giovarsi dell'opera di detto Comitato, riconosciuto dal Governo italiano che lo sussidia, il quale si tiene in relazione con le compagnie e le imprese che abbisognano di lavoranti. Esso esercita pure il patrocinio legale degli emigranti dinanzi alle Corti giudiziarie.

Questo Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti è diviso in due sezioni: una per

l'assistenza in genere degli emigranti, l'altra per beneficenza ai coloni poveri.

L'assistenza si svolge dando informazioni, consigli e aiuto morale e materiale. Efficace riesce l'intervento del Comitato per proteggere gli emigranti da speculatori e agenti disonesti, per far loro ottenere facilitazioni di viaggio e far ricevere in ispeciali Istituti gli infermi, i vecchi e i bimbi abbandonati.

Il Comitato si occupa anche di infortuni, malgrado sia allo studio un progetto per istituire un *Investigation Bureau,* sul tipo degli altri Uffici già esistenti, per l'intricata materia degli infortuni, nelle altre parti della Confederazione.

§ 19. — L'Ufficio legale in Chicago.

Esiste un Ufficio provvisorio per la protezione legale dei lavoratori italiani in caso d'infortunio che ha svolto un'opera efficace.

Dal 1° marzo 1907 agli ultimi mesi dell'anno decorso ben 480 casi d'infortuni sul lavoro furono trattati. Nello stesso periodo l'Ufficio si è pure occupato di 31 casi di ricupero di eredità in seguito a morti non causate da infortunio. Inoltre furono trattati casi di varia indole, per reclami contro agenzie di lavoro, pagamento di salari arretrati, ecc., specie per maltrattamenti ed abusi.

Esiste ancora, a Chicago, sussidiato dal fondo dell'emigrazione, un ospedale italiano, il *Columbus Hospital,* tenuto dalle suore del Sacro Cuore, il quale provvede all'assistenza sanitaria dei connazionali poveri della colonia.

§ 20. — L'assistenza in Denver.

Importante, specialmente dal punto di vista del numero degli infortuni fra i numerosi connazionali impiegati in lavori minerari, è anche Denver, centro di vastissima circoscrizione consolare. Il cavaliere A. Rossi, commissario dell'emigrazione che ora regge con patenti di console generale quel Consolato, vi ha già organizzato con buoni risultati il servizio di assistenza legale, che potrà essere meglio sviluppato colla istituzione di un Ufficio legale, il cui progetto è ora in istudio presso il Commissariato.

A Denver esiste anche, sussidiato sul Fondo dell'emigrazione, un *orfanotrofio* per minorenni italiani, tenuto dalle suore del Sacro Cuore.

§ 21. — Nei centri minori.

Altri istituti di assistenza per gli emigranti negli Stati Uniti sono: in Pittsburg, la *Cassa di previdenza* fra gli *operai italiani,* che soccorre gli Italiani colpiti da infortunio e le loro famiglie; in New Orleans, l'*Orfanotrofio* delle *suore italiane del Sacro Cuore,* il quale ospita orfane di connazionali vittime di infortuni e mantiene anche una scuola per l'insegnamento della lingua italiana a bambini d'ambo i sessi; in Seattle e Los Angeles, altri *Orfanotrofi* del genere, parimenti tenuti dalle suore del Sacro Cuore.

§ 22. — NELLO STATO DEL CANADÀ.

Riguardo al movimento della nostra emigrazione al Canadà sono interessanti i dati seguenti:

anno	emigranti	anno	emigranti	anno	emigranti
1900	1686	1903	2528	1906	10032
1901	3497	1904	4798	1907	10436
1902	2951	1905	5930	1908	5970

Nel Canadà c'è una Società di protezione italiana - la *Italian Immigration Aid Society for Canadà* - con sede a Montreal, la quale, durante il biennio 1907-908 ha esplicato la sua azione di tutela a favore dei nostri connazionali, dando informazioni e consigli; curando il loro collocamento al lavoro; risolvendo i loro reclami sui salari; procurando loro riduzioni ferroviarie per l'interno del paese e per gli Stati Uniti, rimborsi di biglietti prepagati, rimpatrii ecc.; concedendo soccorsi agli indigenti e curando i loro reclami per rimesse di denaro.

La *Italian Immigration Aid Society for Canadà* ha sede in un nuovo stabile acquistato con fondi dati dal Commissariato. Nello stesso edificio ha sede il Consolato e la *Casa di rifugio,* ove trovano ricovero i nostri emigranti di passaggio per Montreal e che dispone di 42 letti.

Attiguo alla *Casa di rifugio* c'è un Ambulatorio medico e dispensario farmaceutico.

SCUOLE.

Montreal. — Scuola italiana privata.
Toronto. — Corso d'italiano all'università.

Per maggiori particolari sugli Stati Uniti e gli interessi degli emigrati italiani in quelle terre, vedansi la Guida del prof. Frescura, Genova, Stabilimento Montorfano, nonchè le Avvertenze del R. Commissariato.

CAPITOLO II.

Nel Brasile.

§ 1. — DALLA LEGGE SULLA COLONIZZAZIONE.

Il Governo brasiliano, allo scopo di favorire l'introduzione di coloni esteri e il loro stabilirsi nel paese come piccoli proprietari agricoli, promulgò il 19 aprile 1907 un decreto con cui fu approvato il regolamento concernente il servizio del popolamento del suolo brasiliano.

Le disposizioni più importanti contenute in questo regolamento sono le seguenti.

Il Governo federale, sia per conto proprio, sia per mezzo di imprese o di privati, costituirà nuclei coloniali, che saranno ceduti, sotto l'osservanza di speciali condizioni, agli immigranti stranieri di età inferiore a 60 anni.

A termini dell'accennato regolamento, per *nucleo coloniale* s'intende la riunione di più lotti di terreno fertile, che, misurati e delimitati, e provvisti di acqua potabile e di strade, abbiano tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo del lavoro agricolo e per lo stabilimento di emigranti agricoltori.

Lo stesso regolamento stabilisce che i lotti di terreno destinati alla colonizzazione siano divisi

in urbani e rurali. I primi, non eccedenti 3000 metri quadrati, dovrebbero essere destinati a formare la futura abitazione e non si potrebbero acquistare che mediante pagamento immediato del prezzo; i secondi, d'una estensione non superiore ai 25 ettari, dovrebbero, invece, essere ceduti agli agricoltori con famiglia, i quali, mediante pagamenti rateali, ne diventerebbero proprietari effettivi.

Ogni lotto sarà fornito di una casa per l'emigrante e per la sua famiglia. A coloro che preferissero di costruire la casa per conto proprio, i lotti saranno ceduti senza abitazione e nel frattempo sarà concesso gratuitamente l'alloggio provvisorio. Agli immigranti nuovi arrivati saranno forniti a titolo gratuito sementi e strumenti di lavoro; così pure intieramente gratuite saranno le medicine e l'assistenza medica.

Morendo il capo di famiglia al cui nome sia stato rilasciato il titolo provvisorio o definitivo di proprietà del lotto di terreno, questo passerà alle stesse condizioni a' suoi eredi o legatari. Qualsiasi debito contratto col nucleo dal capo di famiglia che abbia cessato di vivere lasciando la vedova e figli, sarà considerato come estinto, eccettuato quello derivante dall'acquisto del lotto a credito.

L'introduzione degli immigrati per conto del Governo federale deve, a termini del citato regolamento, essere fatta dalle Compagnie di navigazione o da armatori debitamente autorizzati dal Governo federale, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

Giova avvertire che i soli emigranti diretti allo Stato di S. Paolo devono munirsi di biglietti d'imbarco pel porto di Santos. Quelli invece, che intendono recarsi in qualche altro Stato del Brasile, devono sbarcare in Rio de Janeiro per poter godere de' vantaggi che il Governo federale accorda ai nuovi arrivati, vale a dire alloggio e vitto nell'isola dei Fiori, viaggio gratuito fino al luogo di destinazione e trasporto, parimente gratuito, del loro bagaglio.

Lo stesso Governo concederà il rimpatrio gratuito agli immigranti agricoltori introdotti per suo conto sul territorio federale, i quali abbiano risieduto meno di due anni nel Brasile e si trovino nelle condizioni previste nei seguenti articoli del regolamento.

Art. 127. — . . . .

1. Vedove e orfani che non possano assolutamente provvedere alla loro sussistenza, nè abbiano altri membri della famiglia che siano loro di aiuto;

2. Coloro che siano effettivamente divenuti inabili per infermità incurabili o per infortuni sofferti in servizio, e non abbiano altri membri della famiglia atti al lavoro che possano prestar loro soccorso;

3. Spose e figli, minori di 12 anni, d'immigranti, nel caso sopra indicato, qualora non possano realmente provvedere al mantenimento della famiglia;

4. Minori di 12 anni, membri di famiglie d'immigranti, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

Art. 128. — Perchè sia concesso il rimpatrio agli immigranti nei casi preveduti nei n. 1, 3 e 4 dell'articolo precedente, è necessario che essi abbiano vissuto abitualmente sotto lo stesso tetto e in unica convivenza col capo di famiglia, la cui mancanza o invalidità serve a motivare la domanda.

Art. 129. — Agli immigranti spontanei, riconosciuti come tali secondo il disposto di questo decreto, e che si trovino nei casi preveduti nell'articolo 127 combinato nell'articolo 128, sarà concesso il rimpatrio, quando lo chiedano.

Art. 130. — Agli immigranti che si trovassero nelle condizioni prevedute nei tre articoli precedenti, e volessero ritornare al loro paese nativo, il Governo federale concederà il viaggio in 3ª classe fino al porto più prossimo al luogo ove sono diretti, e un sussidio per le spese di ritorno, variabile da 50 a 200 *milreis,* secondo il numero delle persone che compongono la famiglia e la distanza da percorrere.

Con successivo decreto 21 dicembre 1907 furono emanate dal Governo federale le istruzioni per il servizio di fondazione dei nuclei coloniali e per la distribuzione ed il collocamento degl'immigranti, in conformità del decreto 19 aprile 1907.

Da queste istruzioni si rileva che il Governo brasiliano, avendo ancora da compiere tutte le operazioni necessarie per il dissodamento del suolo, per la costruzione delle case coloniche e per la divisione dei terreni, non sarà in grado, se non in un periodo non ancora determinato, di assegnare agli immigranti i lotti di cui potranno un giorno divenire proprietari.

Nello Stato di S. Paolo fu istituita, con decreto del 10 aprile 1906, un'*Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro.* Scopo preciso di essa è quello di occupare gli immigranti agricoli come piccoli proprietari o mezzadri nei nuclei coloniali, oppure come coloni salariati nelle *fazendas.*

Con la legge 27 dicembre 1906, lo stesso Stato di S. Paolo emanò nuove disposizioni per disciplinare i servizi di immigrazione e nello stesso

tempo riunì in un testo unico tutte le norme contenute nelle leggi e nei decreti concernenti questa materia.

In esso è dato uno sviluppo preponderante a tutto ciò che riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei nuclei coloniali, per ottenere che i lavoratori agricoli si stabiliscano nel paese in qualità di piccoli proprietari.

Non meno importanti sono, infine, le leggi federali 5 gennaio 1904, n. 1150, e 29 dicembre 1906, n. 1607, con le quali furono dichiarati privilegiati i crediti dei coloni, garantendoli sui frutti pendenti dell'annata.

Queste leggi non hanno però effetto retroattivo; quindi affinchè i raccolti possano servire a soddisfare i coloni in caso di mancato pagamento, occorre che siano estinte le ipoteche che gravavano sul fondo prima dell'entrata in vigore della legge. Ora, siccome la maggior parte dei *fazendeiros* ha già da tempo vincolato rendite e beni con debiti ipotecari, dovranno ancora passare parecchi anni prima che le leggi suaccennate possano raggiungere lo scopo che il legislatore ha avuto di mira nell'emanarle.

Tanto più è perciò necessario che il colono, prima di stabilirsi in un fondo, attinga a fonte ineccepibile informazioni circa la solvibilità del padrone.

§ 2. — LE CONDIZIONI DELLA NOSTRA EMIGRAZIONE.

La seguente tabella rappresenta il movimento dei passeggieri di terza classe partiti dal Regno per il Brasile, distinguendo gli Italiani dagli

stranieri e indicando la proporzione della nostra emigrazione in quella Repubblica sul totale della emigrazione transoceanica.

Anni	Italiani	Stranieri	Totale	Percentuale sulla intera emigrazione transoceanica
1903	10,515	320	10,835	3,9
1904	9,809	1,148	15,957	4,9
1905	14,297	736	10,033	4,1
1906	12,413	732	13,145	3,0
1907	11,836	1,333	13,169	3,3
1908	9,596	1,599	11,195	6,2

Queste altre cifre ci rappresentano le vicende dell'emigrazione per il Brasile negli ultimi tre anni:

	Anno 1906	Anno 1907	Anno 1908
Italiani emigrati	12,413	11,836	9,596
Italiani rimpatriati	17,000	20,721	14,675
Eccedenza degli emigrati sui rimpatriati	4,587	8,885	5,079
Proporzione dei rimpatriati sui partiti	137 %	175 %	153 %

Da quest'altre appare che l'emigrazione per il Brasile nel 1° trimestre 1909 non ha affatto avuto, in confronto del trimestre corrispondente

del 1908, l'aumento notato nella emigrazione per gli Stati Uniti.

Mesi	Anno 1907		Anno 1908		Anno 1909	
	Partiti	Rimpatriati	Partiti	Rimpatriati	Partiti	Rimpatriati
Gennaio	»	1586	707	473	481	651
Febbraio	1037	1475	636	654	521	684
Marzo	977	2587	916	976	696	785
Totale	2814	5648	2259	2103	1698	2120

I mercati brasiliani furono lo scorso anno essi pure profondamente turbati, essendosi aggiunto al permanente disagio dei coltivatori di caffè il diminuito valore delle principali esportazioni, in prima linea il caucciù: e, nonostante la grossa operazione del prestito di 15 milioni di sterline, arrivata faticosamente in porto, la crisi minaccia di acuirsi sempre più. L'epoca della grande richiesta di coloni per le *fazendas* deve ritenersi definitivamente chiusa: a frotte infatti i nostri coloni disertano le *fazendas* brasiliane per rimpatriare o per cercare altre fortune nel vicino Plata.

§ 3. — Monete - Pesi e misure.

La moneta brasiliana è il *milreis* (mille *reis*), il cui valore nominale è di circa franchi 2.83 in oro e il valore effettivo, cioè di corso, oscilla, a causa del deprezzamento subìto, intorno a franchi 1.60.

Mille *milreis* (cioè un milione di *reis*) formano un *conto*, che equivale, in moneta italiana, a circa lire 1600.

Nel Brasile è in vigore il sistema metrico decimale, e i pesi e le misure sono quindi quelli usati in Italia. Sono tuttavia in uso nel Brasile antiche misure, delle quali la principale è l'*arroba*, che serve per il caffè e corrisponde a circa 15 chilogrammi.

Le distanze sono calcolate con la lega *paolista*, che è di 6600 metri.

La misura legale di superficie è, come in Italia, l'*ara*, ma nell'uso comune si adopera l'*alqueire*, che equivale a 2 ettari e 42 are.

Come misura di capacità per i vini è in uso la *pipa*, che corrisponde a 180 litri.

Indichiamo qui appresso i nomi dei corrispondenti del Banco di Napoli, a cui è affidato nel Brasile il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigranti italiani:

a Rio de Janeiro — Carlo Pareto & C., Rua 1° de Março, n. 48;

a San Paolo — João Briccola & C., Rua 15 de Novembro, n. 30;

a Santos — Agenzia del Banco João Briccola & C.;

a Pernambuco — Miguel Isabella & C.

§ 4. — Le Autorità italiane.

Diamo qui appresso l'elenco delle località ove hanno sede Autorità consolari italiane. Gli emigranti che per qualunque motivo abbiano bisogno di ricorrere ad Uffici consolari devono indirizzare le loro richieste al Console, al Viceconsole

o all'Agente consolare, nella cui circoscrizione si trova il luogo dove essi dimorano.

Stato di Rio de Janeiro. — *Ministro d'Italia* in *Petropolis* — *Console d'Italia* in *Rio de Janeiro;* quest'ultimo con giurisdizione sul *Distretto Federale* e sullo *Stato di Rio de Janeiro.*

Stato di Bahia. — *Console d'Italia* a *Bahia* (o *San Salvador*), con giurisdizione anche sullo *Stato di Sergipe.*

Stato di Minas Geraes. — *Console d'Italia* a *Bello Horizonte,* con giurisdizione anche sullo *Stato di Goyaz.*

Viceconsole d'Italia a *Juiz de Fora.*

Agente consolare in *Ouro Fino.*

Stato di Paraná. — *Console d'Italia* a *Curitiba,* con giurisdizione sul *territorio dello Stato.*

Stato di Santa Caterina. — *Console d'Italia* a *Florianopolis (già Desterro),* con giurisdizione sul *territorio dello Stato.*

Stato di Pernambuco. — *Console d'Italia* a *Pernambuco,* con giurisdizione anche sugli *Stati di Alagôas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Parahyba, Piauhy* e *Rio Grande do Norte.*

Stato di Alagoas. — *Agente consolare d'Italia* a *Maceyó.*

Stato di Amazonas. — *Viceconsole d'Italia* a *Manáos.*

Stato di Ceará. — *Agente consolare d'Italia* a *Ceará* o *Fortaleza.*

Stato di Maranhao. — *Agente consolare d'Italia* a *San Luiz.*

Stato di Pará. — *Viceconsole d'Italia* a *Pará.*

Stato di Parahyba. — *Agente consolare d'Italia* a *Parahyba.*

Stato di Rio Grande do Sul. — *Console d'Italia* a *Porto Alegre,* con giurisdizione anche sullo *Stato di Matto Grosso.*

Agenti consolari d'Italia a *Bagé,* a *Bento Gonçalves,* a *Caxias,* a *Pelotas,* a *Rio Grande do Sul,* a *Sant'Anna do Livramento,* a *Santa Victoria do*

Palmar, a *Uruguayana* (Stato di Rio Grande do Sul).

STATO DI MATTO GROSSO. — *Agenti consolari d'Italia* a *Corumbá* e a *Cuyabá*.

STATO DI SAN PAOLO. — *Console generale d'Italia* a *San Paolo,* con giurisdizione sul *territorio dello Stato.*

Viceconsoli d'Italia a *Campinas,* a *Ribeirão Preto,* a *Santos* ed a *San Carlos do Pinhal.*

Agenti consolari d'Italia a *Amparo,* a *Franca,* a *Jaboticabal,* a *Jahú,* a *Piracicaba,* a *San José do Rio Pardo,* a *San Manoel,* a *Santa Cruz das Palmeiras* e a *Taubaté.*

STATO DI ESPIRITO SANTO. — *Console d'Italia* a *Vittoria,* con giurisdizione sul *territorio dello Stato.*

Nei centri di minore importanza vi sono dei corrispondenti consolari, i quali non hanno però carattere ufficiale.

§ 5. — ISPETTORATO DELL' EMIGRAZIONE.

Da qualche anno, nel Brasile, è quasi in permanenza destinato un ispettore dell'emigrazione, la cui opera serve di utile completamento a quella della Regia Legazione in Petropolis e dei Regi Consoli.

Nei primi mesi del 1908 fu cura speciale del nostro ispettore ingegner Coletti di assistere lo straordinario numero di connazionali chiedenti il rimpatrio. Egli riuscì ad ottenere dalla maggior parte delle Compagnie di navigazione condizioni di favore per coloro che non potevano fruire delle facilitazioni accordate all'art. 25 della legge sulla emigrazione.

In collaborazione col Regio Console generale di San Paolo, l'ispettore prestò l'opera sua, recandosi anche sui luoghi, per ottenere il pagamento di mercedi a favore dei nostri coloni, far loro togliere multe eccessivamente gravose e tutelare i loro interessi nella liquidazione giudiziaria di *fazendas* per fallimento dei proprietari.

§ 6. — PATRONATO PER GLI EMIGRANTI ITALIANI IN RIO DE JANEIRO.

Il Patronato in Rio de Janeiro è un ufficio di protezione e tutela degli emigranti italiani annesso al Regio Consolato d'Italia e mantenuto a spese del Regio Commissariato dell'Emigrazione.

Esso invia a bordo di tutti i piroscafi che si fermano in quel porto un suo agente che porta sul berretto la scritta: « Patronato degli emigranti ». A questo agente i nostri connazionali potranno rivolgersi per essere informati circa le operazioni di sbarco, le locande, l'acquisto dei biglietti di prosecuzione, la spedizione di bagagli, e il cambio della moneta.

L'Ufficio di patronato provvede ad assistere gratuitamente gli emigranti, specialmente nei seguenti casi:

1. Smarrimento di bagagli;
2. Ricerca di parenti ed amici;
3. Contestazioni con albergatori, *agenciadores* e cambisti.
4. Richiesta di atti di Stato Civile, ordinazioni consolari;
5. Ricerca di occupazione in stabilimenti e officine, in lavori stradali, di miniere e di costruzioni;
6. Amichevole intervento in caso di contestazioni coi padroni e di infortuni sul lavoro;

7. Assistenza in caso di malattia, ricovero negli ospedali;

8. Rimpatri e speciale assistenza alle vedove ed agli orfani;

9. Pratiche con le autorità brasiliane per ottenere, a favore degli emigranti giunti dall'Italia da non oltre tre mesi, il viaggio gratuito da Rio de Janeiro ai luoghi di destinazione nell'interno del Brasile, ove essi si recano a scopo di lavoro.

Gli emigranti che si decidono a ritornare in Italia si rivolgano parimenti all'Ufficio del patronato, il quale li farà accompagnare all'agenzia della Compagnia di navigazione per l'acquisto del biglietto; *in tal modo essi godranno di una riduzione di 6 mila reis (circa lire 10) sul prezzo del biglietto.*

Gli emigranti che rimpatriano tengano presente che gli agenti della Società di navigazione hanno l'obbligo di indicare sui biglietti di viaggio, *al momento della vendita e non dopo,* il nome del piroscafo e il giorno preciso della partenza, e ciò per evitare che gli emigranti siano costretti a trattenersi per alcuni giorni in Rio de Janeiro in attesa del piroscafo. In caso di ritardo, la Compagnia di navigazione è tenuta a provvedere al vitto e all'alloggio dell'emigrante.

Quel *Patronato degli emigranti in Rio de Janeiro* ha già dato buoni risultati.

Il numero dei nostri connazionali che si presentarono al Patronato in cerca di lavoro fu molto superiore a quello degli anni precedenti; a molti, nonostante le gravi difficoltà, si potè procurare occupazione. In Rio de Janeiro e nel distretto federale vennero così collocati al lavoro 236 connazionali, alcuni dei quali giunti da pochi giorni dall'Italia, gli altri provenienti

dall'interno o rimasti disoccupati dopo la cessazione dei grandi lavori edilizi e di rinnovamento parziale della città.

§ 7. — Patronato per gli emigranti in San Paolo.

Il Patronato per gli emigranti in San Paolo a mezzo di apposito personale assiste gratuitamente gli emigranti nelle stazioni all'arrivo ed alle partenze dei treni; fornisce loro tutte le informazioni ed i suggerimenti di cui possono aver bisogno, li fa accompagnare negli alberghi autorizzati, all' *Hospedaria* (asilo gratuito) ed alla sede del Patronato, al quale gli emigranti possono rivolgersi senza nessuna spesa.

§ 8. — Patronato per gli emigranti italiani in Santos.

Il Patronato degli emigranti in Santos assiste gratuitamente gli emigranti che sbarcano in porto e che intendono imbarcarsi per l'Italia o per altre destinazioni. Gli agenti del Patronato portano scritto sul bavero della giubba il nome dell'istituzione; essi attendono, ad ogni arrivo di piroscafo, gli emigranti per condurli o avviarli alle locande o agli alberghi autorizzati, dove avranno vitto e alloggio a prezzi moderati.

Anche qui gli emigranti che si decidono a ritornare in Italia si rivolgano all'Ufficio del Patronato, il quale li farà accompagnare all'agenzia della Compagnia di navigazione per

l'acquisto del biglietto; *in tal modo essi godranno di una riduzione di 6 mila reis (circa lire 10) sul prezzo del biglietto.*

§ 9. — Nel resto del Brasile.

Nello Stato di S. Paolo, ad Amparo, Salto de Itù, Taubaté, in quello di Rio Grande do Sul, a Bento Gonçalves, Caxias, Silveira Martins, ad Alfredo Chaves (colonia che conta parecchie migliaia di Italiani ed ha comunicazioni difficili col Consolato d'Italia a Porto Alegre), e in quello di Espirito Santo, alcuni maestri elementari, oltre al loro ufficio di insegnanti, esercitano opera di protezione degli emigranti, dando loro opportuni consigli e aiutandoli nella corrispondenza con i loro parenti. I detti maestri sono in relazione col R. Commissario dell'emigrazione, coi Consolati e con le Società di patronato istituite nel Brasile per tutto ciò che riguarda la protezione degli emigranti.

A Guaporé e ad Encantado, nello Stato di Rio Grande do Sul, si trovano due medici, agenti del Commissariato dell'emigrazione, i quali prestano assistenza sanitaria agli emigranti italiani residenti in quelle colonie.

Negli Stati di San Paolo, Rio Grande do Sul ed Espirito Santo gli emigranti potranno giovarsi pure dell'assistenza dei Missionari della Congregazione di San Carlo (detti anche Colombini), i quali prestano aiuto morale e materiale agli Italiani. Essi hanno istituito case di tutela e dispensari farmaceutici con assistenza medica per gli emigranti nello Stato di Rio Grande do Sul ad Alfredo Chaves, Encantado, Nova Bassano, Colonia Sesanta, Esperanza, S. Thereza; nello Stato di Santa Caterina ad Urussanga; nello Stato di Espirito Santo a Victoria e in quello di Paraná a Santa Felicidade e a Tibagy.

§ 10. — Scuole italiane.

Espirito Santo (Stato di)

Bettatal: Scuola elementare italiana.
Carolina (Mun. di A. Chaves): Scuola della Società di M. S. « Vittorio Emanuele III ».
Corrego: Scuola elementare mista « Regina Elena ».
Demetrio Ribeiro (Mun. di Pan Gigante): Scuola elementare mista « Regina Margherita ».
Figueira: Scuola elementare italiana.
S. Giuseppe di Tiritimirim (Mun. di A. Chaves): Scuola « Principe di Piemonte ».
S. Martino di Tiritimirim (Mun. di A. Chaves): Scuola elementare « Principessa Jolanda ».
S. Maria di Collatina (Mun. di S. Thereza): Scuola « Umberto I ».
S. Maria di Tiritimirim: Scuola « G. Garibaldi ».
Villa di Santa Thereza: Scuola Ditta « Beverini - Machiavelli).
Villanova di Tiritimirim (Mun. di Chaves): Scuola elementare mista « Principessa Mafalda ».
Victoria (Entre-rios): Scuola di « Dannila ».
Valvirginia: Scuola « G. Carducci ».

Matto Grosso (Stato di)

Coxipó du Ponte: Scuola professionale dei Salesiani.
Cuyabá: Scuola professionale dei Salesiani.

MINAS-GERAES (Stato di)

Bello Horizonte: Scuola coloniale.
Juiz de Fora: Scuola della Società italiana di M. S. e beneficenza « Umberto I » - Scuola italiana « Regina Margherita ».
Parahyba: Scuola della Società italiana di beneficenza e amor reciproco.
Passegem di Marianna: Scuola « Monte Libano » - Scuola « Gherardi Luento ».
Villa nova de Siena: Scuola « Principe di Piemonte ».

PARANÁ (Stato di).

Ahú: Società di Mutuo Soccorso « Vittorio Emanuele III ».
Curitiba: Scuola della Società « Dante Alighieri » - Scuola serale « Vittorio Eman. III ».
Bella Vista: Scuola « Principessa Mafalda ».
Santa Felicidade: Ricreatorio-scuola maschile - Scuola delle suore apostole del S. Cuore.
Umbará: Scuola italiana.
Villa Colombo: Scuola italiana.
Wirmond (Colonia): Scuola italiana.

PERNAMBUCO (Stato di).

Pernambuco: Scuole dei Padri Salesiani - Collegio Salesiano.
Recife: Collegio de S. Joaquin con corso elementare (5 classi).

RIO DE JANEIRO (Stato di)

Rio de Janeiro: Centro italiano d'istruzione « Principe di Piemonte ».

Rio de Janeiro (Petropolis): Scuola « Dante Alighieri ».
Caseatinha: Scuola della Società operaia italiana di mutuo soccorso.

RIO GRANDE DO SUL (Stato di).

Alfredo Chaves: Scuole italiane miste (14 scuole).
Antonio Prado: Scuole italiane miste (2 scuole)
Bagé: Collegio italiano « XX Settembre » - Scuola dei Salesiani.
Bento Gonçalves: Scuole miste (18 scuole) - Scuola « Luigi Petrocchi ».
Caxias: Scuola diurna e serale « M. Rossi » - Scuola italiana « Principe di Napoli » - Scuola italiana mista - Scuola « San Bartolo » - Scuola « San Gottardo » - Scuola « S. Luigi » - Scuola « S. Lucia » - Scuola « S. Antonio » - Scuola « Sertorina » - Scuola « Traslati Maria » - Scuola « Umberto I ».
Encantado: Scuola italiana mista.
Estrella: Scuola « Unione Agricola ».
Garibaldi: Scuole italiane miste (14 scuole).
Guaporé: Scuole italiane miste (3 scuole).
Jaguarão: Scuola « Margherita » - Scuola « S. Luigi » - Scuola « S. Stefano » - Scuola « Umberto I ».
Lageado: Scuola « Umberto I. » - Scuola « Unione Agricola » (3 scuole).
Pelotas: Scuola italiana privata.
Porto Alegre: Scuola « Elena di Montenegro » - Scuola « Giovanni Emanuel » - Scuola « Umberto I » - Scuola « Vittorio Emanuele III » -
Silveira Martins (Colonia): Scuola coloniale.

SANTA CATERINA (Stato di).

Araranguá (Municipio): Cresciunna (sede) Scuola « Fermo Antea » - 1ª linea, Scuola « Lucia Gregorini » - 2ª linea, Scuola « G. Zanetta ».

Blumenau (Municipio) — Ascurra: Scuola « Moretto Pietro » - Pommeranos Alto e Rio Adda: Scuola (con edificio proprio) « Massimiliano Mengardo » - Pommeranos Medio e Rio Adda: Scuola « Alessandro Trentin » - Rios dos Cedros e Rio Adda: Scuola « Virgilio Campestrini » - Rios dos Cedros II e Rio Adda: Scuola « Luigi Daltrozo » - Rodeio II e Rio Adda: Scuola « Giacomo Faes » - S. Bernardo e Rio Adda: Scuola « Lodovico Campestrini » - S. Paolo e Rio Adda: Scuola « Moretto Pietro » - Val Guaricanas e Rio Adda: Scuola « Matteo Bragagnolo ».

Florianopolis (Municipio): Scuola « Salvatore Tasanto ».

Tubarão (Municipio) — Azambuja: Scuola « Terenziano Santi » - Baraccão: Scuola « Leopoldo Flannoff » - Rio Cintra: Scuola « Gregorio De Faveri » - Rio das Furnas: Scuola « Ferdinando Fabre » - Rio dos Pinheiros: Scuola « Antonio Bratti » - 13 de Maio: Scuola « Bortolo Raveane ».

Urussanga bassa (Municipio) — Belvedere: Scuola gratuita « Giovanni Ferraro » - Cocal: Scuola « Giuseppe Peruchi » - Nuova Belluno: Scuola con edificio proprio e con corso festivo, « Serafino Mezzari » - Nuova Treviso: Scuola « Davide Raspini » - Rio America: Scuola « Giovanni Spriccigo » - Rio Caité: Scuola « Giovanni Zannata » - Rio Carvão: Scuola « Benvenuto Cechinel » - Rio Comprudanto: Scuola « Giovanni Battuccio » - Rio Gallo: Scuola « Adolfo Cechinel » - Rio Maior: Scuola « I. Barzan » - S. Martino: Scuola « Giuseppe de Mattia » - Urussanga (villa): Scuola delle Suore Apostole del Sacro Cuore - Urussanga bassa: Scuola « Pasquale Zaccaron » - Yordão: Scuola « Elisabetta Remor ».

S. Paolo.

Araras: Scuola dei Salesiani.

Batatãos: Scuola agricola dei Salesiani.

Botucatú: Scuola elementare - Scuola con corso serale.

Campinas: Scuole professionali dei Salesiani - Arrajal dos Souzas: Scuola italiana « Dal Porto » - Carioba: Scuola « Greppi » - Leme: Scuola « G. Zanardelli » - Macoca: Scuola « Vittorio Emanuele III » - Pedreira: Scuola « Umberto I » - S. Rita do Passo Quatro: Scuola « Santaritense » - Serra Negra: Scuola « Vittorio Emanuele III ».

Guacatinguetá: Scuola dei Salesiani.

Jahú: Scuola italiana « Duca degli Abruzzi ».

S. João de Bocaima: Scuola « Barilari Vincenzo » - Scuola « Princ. Umberto » (De Callis).

Piracicaba: Scuola italiana « Umberto I ».

Ribeirão Preto: Scuola italiana « Alessandro Manzoni » - Scuola italiana « Dante Alighieri » - Scuola italiana « Giacomo Leopardi » - Scuola italiana « Regina Margherita » - Scuola italiana « Umberto I » (Buonvicini) - Barracão: Scuola italiana « Umberto I » - S. Simão: Scuola mista elementare (Pindari).

S. Carlos do Pinhal: Scuola italiana « Alessandro Manzoni » (Pugliese) - Scuola italiana « Dante Alighieri » - Araraquara: Scuola « G. Garibaldi » (Arioli) - Araraquara: Scuola « Vittorino da Feltre » (Solfieri) - Brotas: Scuola « Venti Settembre » (Trentini) - Guariba: Scuola « Vittorio Emanuele III » (Serravallos) - Ribeirãozinho: Scuola « G. Marconi » (Beolchi) - S. Lorenzo do Turvo: Scuola « Patria Italiana » (Sciachetti).

S. José do R. Pardo: Scuola italiana « Regina Margherita » (Busetti).

San Paolo: Scuola « Alessandro Manzoni »

(A. Pratola) - Scuola « Alessandro Manzoni » con corso serale (M. Cipparone) - Scuola « Amor di Patria » - Scuola « Bisson Maria Antonietta » - Scuola « Camillo Cavour » - Scuola « Cornelia Gracco » - Scuola « Dante Alighieri » - Scuola « Dio e Patria » - Scuola « Dio e Popolo » - Scuola « Elena Cairoli » - Scuola « Elena di Montenegro » - Scuola « Fiorentino Francesco » - Scuola « Gabelli Aristide » - Scuola « Giosuè Carducci » - Scuola « Giordano Bruno » - Scuola « Giovanni Bovio » - Scuola « Giuseppe Galliano » - Scuola « Giuseppe Garibaldi » - Scuola « Immacolata » - Scuola « Indipendenza » - Scuola « Italia » - Scuola italiana (Baldisseri) - Scuola italiana (Polloni T.) - Scuola italiana (Sarti T.) - Scuola italiana (Tassini A) - Scuola italiana (id.) - Scuola italiana (Vernice F.) - Scuola italiana mista con biblioteca - Scuola italo-brasiliana (Tassini) - Scuola italo-francese - Scuola educativa italiana - Scuola « Lievore Luigi » - Scuola « L. A. Muratori » - Scuola « Luigi Settembrini » - Scuola « Magrini » (sorelle) - Scuola « Marángoni Ettore » - Scuola « Orazio Coclite » - Scuola « Santa Lucia » - Scuola « Sarno Alessandro » - Scuola « Sarti Teresa » - Scuola « Sempre avanti Savoia » - Scuola « Spera Francesco » - Scuola « Stella d'Italia » - Scuola « Studio e lavoro » - Scuola « Sturari Massimilla » - Scuola « Tassini Adalgisa » - Scuola « Tassoni Enrico » - Scuola « Tedesco Tuzzi Elvira » - Scuola « Toller Isipato Carlotta » - Scuola « Tonessi Alberto » - Scuola « Umberto I » - Scuola « Unione Italiana » - Scuola « Vittoria Colonna » - Scuola « Vittorino da Feltre » - Scuola « Vittorio Emanuele II » - Scuola « Vittorio Emanuele III » - Scuola (id.) - Scuola « Volere è potere » - Liceo professionale dei Salesiani.

Taubaté (Quiririn): Scuola « Franzoni Bettini » - Scuola lombarda (Stocchi).

§ 11. — La Dante Alighieri.

Cav. Edoardo Capitani, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — Petropolis (Brasile).

Prof. Antonio Carini, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (s'istituirà un Istituto medico Italo-Brasiliano) — S. Paulo (Brasile).

Prof. cav. Michelangelo Jannuzzi, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, rua M. Alegra, 40, S. Thereza — Rio de Janeiro.

Maestro Sergio Costabile, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Scuola Dante Alighieri) — Sorocaba (Stato di S. Paolo, Brasile).

A complemento di queste notizie, vedansi le *Avvertenze per chi emigra al Brasile*, del R. Commissariato.

CAPITOLO III.

—

Nell' Argentina.

§ 1. — Dalla legge sull'immigrazione.

La legge sull'immigrazione in vigore nell'Argentina considera come immigrante ogni straniero, giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore o professionista, che, essendo di età

inferiore ai 60 anni e dimostrando la sua buona condotta e le sue attitudini, vada a stabilirsi nella Repubblica. L'immigrante che riunisca le anzidette condizioni ha diritto, al suo arrivo, a determinati vantaggi, che consistono:

1° nell'essere alloggiato e mantenuto nel ricovero per gli immigranti (*Hôtel de los Inmigrantes*), a spese del Governo argentino, durante i cinque giorni susseguenti allo sbarco, se arriva la prima volta nell'Argentina;

2° nell'essere occupato secondo il lavoro o l'industria cui preferisca dedicarsi;

3° nell'essere trasportato, insieme con la famiglia e coi bagagli, a spese del Governo, nella località della Repubblica in cui abbia trovato lavoro pel termine di un mese dalla data dell'arrivo. Questa concessione è fatta anche agli immigrati non ricoverati nell'*Hôtel de los Inmigrantes*;

4° nel poter introdurre, con esenzione dai diritti doganali, oggetti d'uso, abiti, mobili, strumenti di agricoltura o del mestiere esercitato.

Non sono ammesse nell'Argentina le persone affette da malattie contagiose, i mentecatti, i condannati, e le persone di 60 o più anni di età che non siano capi di famiglia, quest' ultime salvo che non siano munite di un permesso speciale dell'Autorità argentina.

Il Dipartimento federale d'immigrazione cura la osservanza della legge. Ha sotto la sua dipendenza l'*Ufficio nazionale del lavoro,* incaricato di soddisfare le domande degli immigranti, procurare il loro collocamento, intervenire, a loro richiesta, nei contratti di lavoro, e vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti da chi li impiega.

Il Commissariato dell'emigrazione dal canto

suo consiglia gli emigranti italiani che intendono valersi dell'Ufficio nazionale del lavoro, di farlo col mezzo della *Società di patronato e rimpatrio per gli immigrati italiani* in Buenos Aires per gli opportuni consigli.

§ 2. — Condizioni dell'emigrazione italiana.

L'importanza della nostra emigrazione per l'Argentina appare subito dai seguenti dati:

Mesi	Anno 1907		Anno 1908		Anno 1909	
	Partiti	Rimpatriati	Partiti	Rimpatriati	Partiti	Rimpatriati
Gennaio . . .	3707	1128	4658	2834	4217	1820
Febbraio . . .	9398	1850	4192	1667	3714	2952
Marzo	5673	6623	4248	3994	3117	4485
Totale	18.778	9601	13.098	8495	11.048	9257

E si ha ancora un'idea più precisa del fenomeno, mettendo in confronto, come si fa colla tavola seguente, il numero degli emigrati con quello dei rimpatriati:

	Anno 1906	Anno 1907	Anno 1908
Italiani emigrati	109.107	75.836	86.356
Italiani rimpatriati	30.000	49.867	44.196
Eccedenza degli emigrati sui rimpatriati	79.107	25.969	42.160
Proporzione dei rimpatriati sui partiti.	27 %	66 %	51 %

Il posto che occupano gli italiani nella immigrazione assorbita dall'Argentina risulta da questi altri dati:

Anni	Italiani	Stranieri	Totale	Percentuale sull'intera emigrazione transoceanica
1903	39. 763	818	40. 581	14. 7
1904	57. 674	2290	59. 964	26. 9
1905	82. 534	3812	86. 346	23. 4
1906	109. 107	5711	114. 818	26. 1
1907	75. 836	4813	80. 649	20. 3
1908	86. 396	5926	92. 282	51. 5

Le due grosse correnti europee per l'Argentina sono formate dagli italiani e dagli spagnoli: quest'ultimi dapprima si dirigevano numerosi alle Antille; oggi invece si riversano sul Plata, dedicandosi al piccolo commercio e ai servizi domestici.

I nostri emigranti furono dapprima piccoli capitalisti e commercianti in prevalenza liguri e agricoltori piemontesi e veneti, quasi tutti in emigrazione permanente. L'allargamento dei poderi affittati ai coloni richiedendo mano d'opera stagionaria determinò per l'epoca dei raccolti un'immigrazione italiana, in buona parte meridionale, con carattere temporaneo. Le difficoltà che incontra la formazione di un'immigrazione agricola permanente nell'Argentina consistono nella rarefazione dei terreni disponibili, nel loro alto prezzo di acquisto o di affitto e in altri molteplici fattori. Ciò però non avviene nelle provincie argentine del Nord, meno adatte però a un largo sviluppo agricolo.

§ 3. — Cambio e spedizione di danaro.

Per cambiare la moneta e per depositare o spedire denaro in Italia, gli emigrati, se vogliono essere sicuri di sfuggire ad ogni inganno, debbono rivolgersi ai corrispondenti del Banco di Napoli.

Nella sede dell'*Ufficio d'informazioni* della Società di patronato a Buenos Aires si trova una succursale del *Banco de Italia y Rio de la Plata*, al quale è affidato, per conto del Banco di Napoli, il servizio delle rimesse degli emigrati italiani nell'Argentina.

Il *Banco de Italia y Rio de la Plata* ha succursali e agenzie, autorizzate a compiere operazioni di cambio, deposito e rimesse di denaro per conto del Banco di Napoli, anche nei seguenti luoghi:

Provincia di Buenos Aires.

Azul – Bahia Blanca – Carhué – Chivilcoy – Estación Rojo – Francisco Madero – La Plata – Lincoln – Nueve de Julio – Olavarria – Patagones – Pigüé – Porto Madero – Puan – Ramallo.

Provincia di Santa Fé.

Canada de Gomez – Colonia Sastre – Elortondo – Estación Aroyo Seco – Estación Avena – Estación Paz – Rosario – Rufino – San Carlos Centro – Santa Fé – Venado Tuerto – Villa Casilda.

Provincia di Entre Rios.

Concepción del Uruguay – Concordia – Gualeguay – Gualeguaychú – Paraná – Victoria.

Provincia di Corrientes.

Corrientes - Curuzú Cuatiá - Goya.

Provincia di Córdoba.

Córdoba - Estación Freyre - General Cabrera - La Carlota - Morteros.

Provincia di Jujuy.

Jujuy.

Provincia di Mendoza.

Mendoza.

Provincia di Salta.

Salta.

Provincia di Santiago del Estero.

Santiago del Estero.

Provincia di Tucumán.

Tucumán.

Territorio Nazionale di La Pampa.

Estación Rancul - General Uriburú.

Gli assegni sulle piazze dell'America del Sud vengono emessi in lire italiane, e su di essi il Banco di Napoli percepisce un diritto secondo la seguente tariffa:

Per somme fino a lire 1000 si pagano centesimi 50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire con un minimo di una lira.

Per somme superiori alle lire 1000 si pagano lire 5 per le prime lire 1000, più centesimi 25 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, oltre il detto limite.

L'emigrante che si fosse già provvisto d'un assegno e che dovesse rinunciare a partire, può riavere dalla Cassa del Banco di Napoli tutto il denaro che ha versato, senza subire altra spesa.

§. 4. — Spese necessarie per la somma che si vuole spedire in Italia.

Somma dei vaglia		Importo della spesa totale	a Buenos Aires	Provincia
Vaglia per lire it.	10	Spesa postale in lire it.	0. 20	0. 25
» » » »	25	» » » » »	0. 25	0. 35
» » » »	50	» » » » »	0. 40	0. 55
» » » »	75	» » » » »	0. 55	0. 75
» » » »	100	» » » » »	0. 65	0. 90
» » » »	200	» » » » »	0. 75	1. 25
» » » »	300	» » » » »	0. 90	1. 65
» » » »	400	» » » » »	1. 00	2. 05
» » » »	500	» » » » »	1. —	2. 40
» » » »	600	» » » » »	1. —	2. 80
» » » »	700	» » » » »	1. —	3. 15
» » » »	800	» » » » »	1. —	3. 50
» » » »	900	» » » » »	1. —	3. 90
» » » »	1000	» » » » »	1. —	4. 25

§ 4. — Monete, pesi e misure.

Ragguaglio del Pezzo moneta nazionale colla Lira italiana calcolando che il Pezzo valga Lire italiane 2,20.

P.	L.	P.	L.	P.	L.	P.	L.	P.	L.
P. 1 =	L. 2.20	P. 21 =	L. 46.20	P. 41 =	L. 90.20	P. 61 =	L. 134.20	P. 81 =	L. 178.20
» 2 =	» 4.40	» 22 =	» 48.40	» 42 =	» 92.40	» 62 =	» 136.40	» 82 =	» 180.40
» 3 =	» 6.60	» 23 =	» 50.60	» 43 =	» 94.60	» 63 =	» 138.60	» 83 =	» 182.60
» 4 =	» 8.80	» 24 =	» 52.80	» 44 =	» 96.80	» 64 =	» 140.80	» 84 =	» 184.80
» 5 =	» 11.—	» 25 =	» 55.—	» 45 =	» 99.—	» 65 =	» 143.—	» 85 =	» 187.—
» 6 =	» 13.20	» 26 =	» 57.20	» 46 =	» 101.20	» 66 =	» 145.20	» 86 =	» 189.20
» 7 =	» 15.40	» 27 =	» 59.40	» 47 =	» 103.40	» 67 =	» 147.40	» 87 =	» 191.40
» 8 =	» 17.60	» 28 =	» 61.60	» 48 =	» 105.60	» 68 =	» 149.60	» 88 =	» 193.60
» 9 =	» 19.80	» 29 =	» 63.80	» 49 =	» 107.80	» 69 =	» 151.80	» 89 =	» 195.80
» 10 =	» 22.—	» 30 =	» 66.—	» 50 =	» 110.—	» 70 =	» 154.—	» 90 =	» 198.—
» 11 =	» 24.20	» 31 =	» 68.20	» 51 =	» 112.20	» 71 =	» 156.20	» 91 =	» 200.20
» 12 =	» 26.40	» 32 =	» 70.40	» 52 =	» 114.40	» 72 =	» 158.40	» 92 =	» 202.40
» 13 =	» 28.60	» 33 =	» 72.60	» 53 =	» 116.60	» 73 =	» 160.60	» 93 =	» 204.60
» 14 =	» 30.80	» 34 =	» 74.80	» 54 =	» 118.80	» 74 =	» 162.80	» 94 =	» 206.80
» 15 =	» 33.—	» 35 =	» 77.—	» 55 =	» 121.—	» 75 =	» 165.—	» 95 =	» 209.—
» 16 =	» 35.20	» 36 =	» 79.20	» 56 =	» 123.20	» 76 =	» 167.20	» 96 =	» 211.20
» 17 =	» 37.40	» 37 =	» 81.40	» 57 =	» 125.40	» 77 =	» 169.40	» 97 =	» 213.40
» 18 =	» 39.60	» 38 =	» 83.60	» 58 =	» 127.60	» 78 =	» 171.60	» 98 =	» 215.60
» 19 =	» 41.80	» 39 =	» 85.80	» 59 =	» 129.80	» 79 =	» 173.80	» 99 =	» 217.80
» 20 =	» 44.—	» 40 =	» 88.—	» 60 =	» 132.—	» 80 =	» 176.—	» 100 =	» 220.—

Monete metalliche.

Oro	1 Argentino	P. oro 5,00	P. % 11,36	Lire italiane	25,00
	$1/2$ »	» 2,50	» 5,63	» »	12,50
Argento	1 Nacional	P. oro 1,00	P. % 2,27	Lire italiane	5,00
	50 Centavos	» 0,50	» 1,13	» »	2,50
Nichel	20 Centavos.		P. % 0,20	Lire italiane	
	10 »		» 0,10	» »	
	05 »		» 0,05	» »	
Rame	02 Centavos				0,02
	01 »				0,01

Le monete di nichel servono solo per completare le somme in centesimi.

Carta monetata (ultima emissione).

Biglietti da P. %	1000	Biglietti da P. %	50
» » »	500	» » »	10
» » »	200	» » »	5
» » »	100	» » »	1

MONETE	Pesos	Oro
25 pesetas	5	00
20 franchi (*Francia - Italia - Belgio - Svizzera*) . .	4	00
10 » » » » » . .	2	00
5 » » » » » . .	1	00
20 marchi	4	94
10 »	2	47
40 franchi	8	00
50 »	10	00
1 lira sterlina	5	04
$1/2$ » »	2	52
20000 reis (*Brasile*)	11	32
10000 » »	5	66
5000 » »	2	83
5 soles del Perù	5	00
Condor (10 pesos) del Cile	9	445
Aguila (10 dollari)	10	364

La moneta argentina, di uso comune, è il *peso nazionale* in carta *(papel)* che equivale attualmente a lire 2.20 circa.

Con queste monete si eseguiscono tutti i pagamenti ordinari compreso il *pagamento dei salari*.

Di biglietti argentini ve ne sono da 1 *peso* (lire 2.20), da 2 *pesos* (lire 4.40), da 5 *pesos* (lire 11), da 10 *pesos* (lire 22), da 20 *pesos* (lire 44), da 50 *pesos* (lire 110), da 100 *pesos* (lire 220), da 500 *pesos* (lire 1100) e da 1000 *pesos* (lire 2200).

Vi sono monete di bronzo da 1 e da 2 *centavos* e monete di nichel, simili alle italiane, da 5, da 10 e da 20 *centavos*.

Nell'Argentina sono in uso gli stessi pesi che in Italia. Soltanto per i contratti agricoli si usano spesso le vecchie misure locali, tra le quali le più importanti sono le seguenti:

Misure lineari.

Vara	equivalente a metri		0.87
Cuadra (150 varas)	»	»	129.90
Legua (40 cuadras)	»	»	5196.—

Misure di superficie.

Vara cuadrada	equivalente a mq.		0.7499
Cuadra cuadrada	»	»	16,874. —
Legua cuadrada	»	a ettari	2699.84

Misure di capacità.

Galon	equivalente a litri		3.8
Cuarta	»	»	0.5938
Cuartilla	»	»	34.299
Fanega	»	»	137.197

Misure di peso.

Onza	equivalente a grammi		28.71
Libra	»	»	459.4
Arroba	»	chilogr.	11.485
Quintal	»	»	45.940

È da notare, però, che questi pesi e misure subiscono variazioni da provincia a provincia e

che altre misure speciali si adoperano in alcuni luoghi interni della Repubblica Argentina.

§ 5. — Autorità consolari italiane.

Città e territorio federale di Buenos Aires.

Buenos Aires: R. Ministro *(Legazione in Calle Paraná,* n. 1219) - R. Console generale *(Via Suipacha,* n. 314). [1]

Provincia di Buenos Aires.

La Plata: R. Console[2] - *Bahia Blanca:* R. Viceconsole.

Esistono poi Agenzie consolari nelle località seguenti:

Ayacucho - Azul - Balcarce - Campana - Cármen de Patagones - Chascomús - Chivilcoy - Coronel Pringles - Coronel Suarez - Dolores - General Villegas - Junin - Las Flores - Lincoln - Lobos - Lomas di Zamora - Luján - Mar del Plata - Mercedes - Necochea - Nueve de Julio - Pehuajó - Pergamino - Puan - S. Carlos de Bolivar - S. Fernando - S. Nicolas de los Arroyos - Tandil - Trenque Lauquen - Tres Arroyos - Zárate.

Territorio Nazionale di Chubut.

Rawson: Agente consolare.

[1] Al R. Console generale in Buenos Aires devono rivolgersi i connazionali residenti nella città o nel territorio federale di Buenos Aires.

[2] Al R. Console a La Plata devono rivolgersi non solo i connazionali residenti nella provincia di Buenos Aires, ma anche quelli che risiedono nei territori nazionali di La Pampa, Rio Negro, Nenquen, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego.

Territorio Nazionale di La Pampa.

General Acha: Agente consolare.

Provincia di Córdoba.

Córdoba: R. Console.[1]
Agenzie consolari si trovano pure a:
Balesteros - Bell-Ville - Marcos Juarez - Morteros - Oliva - Rio Quarto - San Francisco de Córdoba - Villa Maria.

Provincia di Catamarca.

Catamarca: Agente consolare.

Provincia di Jujuy.

Jujuy: Agente consolare.

Provincia di Mendoza.

Mendoza: Agente consolare.

Provincia di Rioja.

La Rioja: Agente consolare.

Provincia di Salta.

Salta: Agente cosolare.

Provincia di San Juan.

San Juan: Agente consolare.

Provincia di San Luis.

San Luis: Agente consolare.

[1] Al R. Console di Córdoba debbono rivolgersi anche i connazionali residenti nel territorio nazionale di Los Andes.

Provincia di Santiago del Estero.

Santiago del Estero: Agente consolare.

Provincia di Tucumán.

Tucumán: Agente consolare.

Provincia di Santa Fé.

Rosario: R. Console generale[1] - *Santa Fé:* R. Viceconsole.
Agenzie consolari in: *Ceres - El Trébol - Galvez - Rafaela (Colonia) - Reconquista - San Carlos - San José de la Esquina - Venado Tuerto.*

Provincia di Corrientes.

Agenzie consolari in: *Corrientes - Goya - Las Rosas - Monte Caseros.*

Provincia di Entre Rios.

Agenzie consolari: *Concepción del Uruguay: Concordia - Gualeguay - Gualeguaychú - La Paz - Villa Libertad - Victoria.*

Territorio Nazionale del Chaco.

Resistencia: Agente consolare.

Territorio Nazionale di Missiones.

Posadas: Agente consolare.

[1] Al R. Console generale a Rosario devono pure rivolgersi gli Italiani residenti nel territorio nazionale di Formosa.

§ 6. Regi ispettori viaggianti.

Come nel Brasile, così nell'Argentina, ad integrare l'opera dei Regi Uffici diplomatici e consolari, è quasi stabilmente destinato un ispettore viaggiante dell' emigrazione.

§ 7. — Società di assistenza.

La Società riconosciuta dal Commissariato in Buenos Aires, e alla quale pertanto gli emigranti devono rivolgersi al loro arrivo in quella città, è la *Società di patronato e rimpatrio per gli immigrati italiani.* Essa ha sede all'angolo delle vie San Martin e Paseo de Julio, con ingresso nella via San Martin, n. 1196. È prossima al Porto Madero, dove approdano i piroscafi che arrivano dall' Europa, ed è pure vicina alla stazione ferroviaria, detta del *Retiro*, ed al ricovero per gli emigranti *(Hôtel de los Inmigrantes)* del Governo argentino. L'ufficio di informazioni della Società rimane aperto otto ore al giorno e tiene a disposizione del pubblico due impiegati.

La Società accoglie le lagnanze e i reclami degli emigranti: dà loro informazioni gratuitamente circa i viaggi e i prezzi dei trasporti per recarsi nell' interno delle provincie e circa le condizioni del lavoro e i salari nei vari luoghi della Repubblica; li assiste nel cambio della moneta e nel deposito e nella trasmissione in Italia dei loro risparmi; li istruisce e li consiglia, aiutandoli a trovare adatto e proficuo lavoro. Si occupa altresì di comporre amichevolmente le vertenze che gli Italiani residenti nell'Argentina abbiano con i padroni per il mancato pagamento dei salari o per altri motivi, e, in casi eccezionali, concorre pure alle spese pel rimpatrio degli immigrati indigenti od inabili al lavoro.

La Società tiene a disposizione degli immigrati italiani nei suoi locali una sala, dove essi liberamente e gratuitamente potranno recarsi per iscrivere le lettere alle loro famiglie mentre però presso l' Ufficio stesso potranno farsi indirizzare la loro corrispondenza. La Società fornisce gratis tutto il necessario per iscrivere, e per gli analfabeti è incaricato un apposito impiegato di redigere gratuitamente le lettere di cui venisse da loro richiesto.

La Società di patronato in Buenos Aires pubblica un Bollettino, che contiene informazioni utili agli emigranti per la scelta delle località ove meglio conviene loro di dirigersi.

Oltre a quella di Buenos Aires, esistono nella Repubblica Argentina altre tre Società di patronato per gli immigranti italiani, una a Rosario, l'altra a Córdoba e l'altra a Paraná, nella provincia di Entre Rios.

Patronato di Rosario. — Sia pel numero dei nostri connazionali che vi risiedono, sia pel movimento emigratorio agricolo ed operaio che vi fa capo, Rosario è senza dubbio il centro più importante dopo Buenos Aires.

Perciò l' istituzione, avvenuta col 1° luglio 1908, di un Patronato colmò una reale lacuna. Esso è già arrivato a dare un notevole sviluppo al collocamento e alla tutela amministrativa e legale.

Finora l'assistenza legale ha trovato la sua maggiore esplicazione nei casi d' infortunio sul lavoro, ma si cercò di estenderla anche ai numerosi agricoltori e coloni nostri, da cui si spera

che, prima di firmare contratti di acquisto e di affitto, s'inducano a consultare il Patronato, così sulla convenienza economica dei patti offerti, come sulle forme legali da usare per rendere i contratti regolari e inattaccabili.

La *Società di patronato per gli immigrati italiani in Córdoba* ha per fine di aiutare contadini e gli operai italiani a trovar lavoro, e di assisterli, col mezzo di un'apposita sezione legale, qualora si commettano abusi in loro danno. Essa estende l'opera sua alle provincie di Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Santiago dell' Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja e Catamarca, e al Territorio di Los Andes, ed agisce in cooperazione con la Società di Buenos Aires.

Anche la Società di patronato di Córdoba pubblica un Bollettino, contenente notizie intorno alle offerte e alle richieste di lavoro.

La sede della Società è nel Boulevard S. Juan, n. 116.

L' *Ufficio di patronato e rimpatrio per gli immigranti italiani a Paraná nella provincia di Entre-Rios* ha scopi analoghi a quelli del patronato di Córdoba e pubblica parimente un Bollettino per uso degli immigranti.

La sede dell' Ufficio è in Paraná, Piazza 1° de Mayo, 39.

§ 8. — Medici italiani.

Leggi e regolamenti limitano sempre più i medici stranieri, rendendo sempre più difficile il conseguimento di quella che si chiama la *rivalidità dei titoli*. Per il passato bastava un semplice riconoscimento dei titoli accademici ottenuti nelle

Università estere, presentemente invece il medico straniero deve dare una trentina e più di esami, davanti a Consigli accademici delle Università argentine non sempre imparziali. Anche se gli esami vanno bene, gli occorrono sempre circa tre anni avanti di poter esercitare liberamente l'arte sua. Inoltre ci sono forti tasse.

Nelle località dove non esercita un medico argentino od altro sanitario *rivalidato*, può essere rilasciato un permesso di esercitare la sua professione ad un medico non rivalidato.

Ma il permesso è solo semestrale e si paga L. 220: quando si rinnova, si deve pagare la stessa tassa: e, se si presenta un medico nazionale, il medico straniero non rivalidato deve allontanarsi non avendo più nessuna autorizzazione.

In pratica avviene che il medico straniero (di regola un italiano) esercita anche senza avere la rivalida e il permesso semestrale, ma corre il pericolo di essere multato.

Queste forme protezioniste a favore dei medici argentini spiegano come siano pochi i medici italiani nella Repubblica (circa 200) e come siano forti gli onorari che chiedono.

§ 9. — Di alcune usanze speciali di Buenos Aires.

Paese che vai usanze che trovi, dice il proverbio; e non è superfluo conoscerne alcune di queste usanze per prevenire errori e incorrettezze.

1. Quando una banda musicale intuona l'inno nazionale (è opera d'un italiano), tutti i presenti si scuoprono il capo in segno di riverenza.

2. Qualunque donna, tanto una dama quanto una lavandaia, è una *Señora*. Chiamare una donna del popolo: *mujer* (che infatti significa « donna ») non suona bene: equivale a dire « femmina ».

3. Nei caffè e nelle *confiterias* v'è sempre un locale apposito per le signore. Vi sono ammessi solamente gli uomini che le accompagnino.

4. Per chiamar gente nell' atrio d' una casa, o quando la porta è aperta, non si bussa, nè si vocifera, ma si battono tre volte le palme affrettatamente.

5. In un caffè o in una trattoria, si chiama il cameriere, non già battendo sul tavolo o sul bicchiere, ma battendo due volte le palme ed aggiungendo all'atto la chiamata vocale: *Mozo!*, che vuol dire appunto « cameriere ».

6. Per chiamare una vettura, per avvisare da lontano il conduttore d'un tram di far fermare, e via dicendo, non si fa: *pss, pss,* che è poco sonoro, ma: *psciio, psciio.*

7. Per chiamare in aiuto una guardia di polizia (*vigilante*), che è anche guardia di città (beninteso in casi urgenti d' incendio, di furto, di ferimento, di violenze, ecc.), si fischia con un *pito* di piombo che molti usano portare in tasca.

8. Nei tram non si fuma, nemmeno sulla piattaforma. L'avviso « *es vedado salivar* », che leggerete nei tram, significa « vietato sputare ».

9. Per la via non si cammina fuori del marciapiede se non per attraversarla. Un tempo chi l'avesse fatto era qualificato un *atorrante* (pezzente).

§ 10. — Scuole italiane.

Buenos Aires (Consolato).

Scuola « Cavour » - Scuola della Società « Colonia italiana » - Scuola della Società « Italia » con asilo - Scuola della Società « Italia Unita » - Asilo infantile «Margherita di Savoia » - Scuola della Società « Nazionale italiana » - Scuola della Società « Nuova XX Settembre » - Scuola della Società « Patria e lavoro » - Asili d'Infanzia Società « Protezione » - Scuola della Società « Umberto I » - Scuola della Società « Unione e benevolenza » - Scuola della Società « Unione degli operai italiani » - Scuola della Società « XX Settembre » - Scuola elementare Salesiana (4ª e 5ª) « D. Bosco » - Scuola elementare Salesiana (2ª e 6ª) « S. Caterina » - Scuola elementare Salesiana (4ª e 5ª) « S. Francesco di Sales » - Scuola elementare Salesiana (3ª e 4ª) « Leone XIII ».

Buenos Aires (Almagro): Scuola professionale dei Salesiani.

Buenos-Aires (Maldonado): Scuola professionale dei Salesiani.

Córdoba (Consolato): Scuola italiana « E. Testi » - Scuola elementare Salesiana.

Chosinalal: Scuola dei Salesiani.

Conesa-sur: Scuola dei Salesiani.

Fortin Mercedes: Scuola dei Salesiani.

General Acha: Scuola dei Salesiani.

Juinin de Los Andes: Scuola dei Salesiani.

S. Francisco de Córdoba: Collegio italo-argentino.

Mendoza: Scuola « Italia Unita » - Collegio dei Salesiani.

La Plata (Consolato).

Avellaneda: Scuola della Società « Roma ».

Bahia Blanca: Collegio Salesiano « Don Bosco » - Collegio Salesiano « de la Piedad ».

Bernal: Collegio Salesiano.
Barracas-Sud: Scuola « Regina Elena ».
Bragado: Scuola della Società italiana di M. S. « Amor fraterno ».
Chubut Rawson: Scuola elementare dei Salesiani.
La Plata: Scuola della Società « Scuole italiane » - Collegio dei Salesiani.
Patagones: Collegio Salesiano « S. José » - Collegio Salesiano « S. Francesco ».
Puntarenas: Salesiani.
Rodeo del Medio: Scuola elementare Salesiana.
S. Nicolas de los Arroyos: Collegio dei Salesiani (Scuola elementare).
Viedma: Scuole dei Salesiani.

ROSARIO (Consolato).

Canada de Gomez: Scuola della Soc. « Unione e benevolenza ».
Paranà: Scuola elementare coloniale.
Rafaela: Istituto italo-argentino.
Rocca: Scuola dei Salesiani.
Rosario: Scuola maschile del « Circolo Napoletano » - Scuola femminile « G. Garibaldi » - Scuola della Società « Unione e benevolenza » - Collegio dei Salesiani.
S. Carlos al Centro: Scuola « Silvio Pellico ».
Santa Fé: Scuola femminile « Roma nostra » - Scuola della Società « Unione e benevolenza ».
Vittoria (Entre-rios): Collegio nazionale.

§ 11. — LA DANTE ALIGHIERI.

Comm. dott. Basilio Cittadini, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri,* direttore della *Patria degl' italiani* — BUENOS AIRES.
Prof. Luigi Morzone, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri,* 1° piano, Teatro Olimpo — LA PLATA (Argentina).
Sig. Paolo Fornaseri, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri,* farmacia italiana Juarez Celman - CRUZ ALTA (Córdoba-Argentina).

Ricchissime di informazioni sull' Argentina sono le Guide del Frescura e del De Zetting, quest' ultima edita dal R. Commissariato.

CAPITOLO IV.

Negli altri Stati d'America.

§ 1. — IL MESSICO ED IL GUATEMALA.

Nei 27 Stati federati della repubblica messicana si calcola vi siano 7.000 italiani in condizioni abbastanza prospere e ben visti. Un tentativo di colonizzazione agricola non diede buoni risultati.

Pure nel Guatemala la importazione di coloni italiani ebbe completo insuccesso. Si calcola a 600 circa il numero degli italiani ivi residenti occupati nella coltivazione del caffè e della canna da zucchero o addetti all' estrazione del cacao e della gomma elastica.

QUADRO DELLE SCUOLE ITALIANE AL MESSICO GOVERNATIVE E SUSSIDIATE.

Messico: Scuola professionale dei Salesiani.
Guadalayara: Collegio dei Salesiani.

Morelia: Collegio dei Salesiani.
Puebla: Scuola professionale dei Salesiani.
Saverio Mina (Puebla): Scuola italiana.
La *Dante Alighieri:* Rag. Angelo Cordani, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — MESSICO.

§ 2. — HONDURAS.

Pochi minatori italiani, senza alcun legame fra di loro.

§ 3. — NICARAGUA.

I tentativi di mandarvi correnti emigratorie fallirono.

La piccola colonia italiana, di circa 700 persone, è assai ben vista ed in buone condizioni economiche.

§ 4. — COSTARICA.

È un paese sano, ricco di legnami preziosi e di terre feraci. La sua importanza economica crescerà grandemente quando il canale del Panama sarà aperto tra i due oceani. La colonia italiana è di circa 2000 persone, in buone condizioni economiche.

§ 5. — CUBA.

La fine del possesso spagnuolo ha di molto ridotto il numero degli italiani residenti alle Antille. Essi non superano i 500 e sono quasi tutti commercianti girovaghi e personale di servizio.

§ 6. — S. DOMINGO.

Si fa ascendere a 600 circa il numero dei nostri connazionali, in gran parte delle provincie meridionali e fra loro poco concordi.

§ 7. — PANAMA.

Nelle statistiche ufficiali gli emigranti diretti al Panama sono riuniti con quelli che vanno alla Columbia, al Venezuela, alla Guyana e all'Equatore. Il numero però degli emigranti diretti a questi paesi non è rilevante: 767 nel 1906 — 1329 nel 1907 — 5511 nel 1908.

Anche i lavori del Panama sono ormai divenuti relativamente normali, il trattamento fatto agli operai occupati nei lavori del Canale è, in generale, conveniente; le condizioni stesse in cui si svolgono i lavori sono meno faticosi ed esaurienti di quel che generalmente si creda; ma la richiesta di mano d'opera straniera è limitata.

È da consigliarsi dunque ai lavoratori di non recarsi al Panama per iniziativa propria perchè possono non trovar lavoro o, trovatolo, possono essere congedati da un giorno all'altro; cosa che non accade agli operai contrattati, ai quali è assicurato un lavoro continuo.

§ 8. — LA COLUMBIA.

Fino al 1889 la nostra immigrazione in Columbia poteva ascendere a circa 1000 individui; ma, sospesi i lavori del taglio dell'Istmo di Pa-

nama, si verificò un forte spostamento; e il Governo italiano prese a coadiuvare il passaggio degli operai italiani nelle Repubbliche vicine.

In questi ultimi anni, riattivatisi gli scavi, ci fu richiesta di sterratori e braccianti. Il Commissariato dell'Emigrazione però sconsiglia energicamente l'accettazione di qualsiasi impegno in questa regione, ove predominano malattie micidiali specialmente agli Europei, osservando giustamente che è proprio l'Europeo, non peranco acclimatato, quello che la febbre gialla attacca con maggior violenza ed uccide, di solito, appena sbarcato.

Scuole.

Bogotá: Scuola dei Salesiani.
Ihaqué: Scuola dei Salesiani.
Mosquera: Scuola dei Salesiani.

§ 9. — L'Equatore.

Il numero degli italiani che attualmente risiedono nei vari centri della Repubblica è di circa 700; la maggior parte sono stabiliti a Guayaquil, che ne è il posto principale, dove hanno sede le più importanti istituzioni bancarie e le più notevoli case commerciali.

Si può calcolare che più della terza parte del commercio di importazione della Repubblica è fatta dalla nostra colonia.

La colonia italiana di Guayaquil è la più laboriosa e la più ricca delle colonie straniere.

Scuole italiane.

Cuenca: Scuola dei Salesiani.
Gualaquiza: Scuola Salesiana elementare.
Guayaquil: Scuola elementare dei Salesiani (2 classi).
Quito: Corso commerciale dei Salesiani - Corso elementare dei Salesiani.
Riobamba: Scuola ginnasiale dei Salesiani.

§ 10. — Venezuela.

Secondo la statistica ufficiale del 1904, i cittadini italiani stabiliti nel Venezuela (esclusi i figli nati sopra suolo venezuolano) risultarono 3179, dei quali la maggior parte son piccoli commercianti. L'elemento agricolo è assai scarso.

La nostra emigrazione al Venezuela si mantenne sempre esigua, malgrado la vastità dei territori occupabili, per varie ragioni d'indole politica ed economica.

Le pompose promesse del Governo non mai mantenute, i maltrattamenti d'ogni genere, l'intolleranza religiosa, i dolorosi racconti dei primi arrivati, la poca sicurezza della proprietà, la mancanza assoluta di vie di comunicazione persuasero gli Stati europei — compreso il nostro — a proibire l'emigrazione pel Venezuela.

Scuole italiane.

Caracas: Scuola gratuita italiana - Scuola della Società fratellanza italiana - Collegio dei Salesiani.
Valencia: Collegio dei Salesiani.

§ 11. — Cile.

L'emigrazione italiana per il Cile ha sinora una scarsa importanza, sebbene i Cileni pensino che il loro paese potrebbe offrire abbondante lavoro a contadini per popolare la regione a sud del fiume Tolten, a muratori per i lavori edilizi in corso nella parte centrale, e a minatori per le regioni del nord.

Ma le condizioni di lavoro sono dure, la mano d'opera straniera malvista, peggio retribuita.

Quanto ai lavori agricoli, si arrivò a fondare la colonia *Nuova Italia* e la *Nuova Etruria* che non diedero certamente quei resultati che si speravano.

Dunque, tanto nel campo dell'industria quanto in quello dell'agricoltura, il Cile non è molto favorevole alla nostra emigrazione che nel 1906 fu di 1055 persone e nel 1907 di 1076, discendendo l'anno dopo a 754.

Scuole italiane.

Concepción: Scuola elementare dei Salesiani.
Iquique: Scuola elementare dei Salesiani.
Macul: Corso Ginnasiale dei Salesiani.
Nuova Italia: Scuola italiana.
Santiago: Istituto « Dante Alighieri - Scuola della Società italiana d'istruzione - Scuola « E. De Amicis » - Scuola « Gratitud nacional » dei Salesiani - Scuola elementare salesiana.
Talca: Scuola dei Salesiani.
Valdivia: Istituto commerciale Salesiano.
Valparaiso: Collegio italiano - Corso elementare salesiano.

La Dante Alighieri: sig. Tommaso Capella, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — IQUIQUE (Cile).

Prof. Enrico Piccione, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Corso di conferenze) — SANTIAGO (Cile).

§ 12. — Bolivia.

Gli italiani residenti sono circa 300, di cui metà sono monaci e monache.

La nostra emigrazione non fu mai agricola, sia per la mancanza di lavoro, sia per la concorrenza dell'indigeno che ancor oggi si accontenta di lavorare per una lira al giorno.

Le terre del Nord sono fertili, ma difettano di viabilità e di sicurezza.

Scuole italiane.

La Paz: Scuola elementare dei Salesiani con annesso corso ginnasiale (3ª, 4ª, 5ª elementare e 1ª ginnasiale).
Sucre: Scuola Salesiana.

§ 13. — Il Perù.

Si può sostenere che il numero complessivo dei nostri connazionali dimoranti al Perù ascende a circa 12.000.

Le due città di Lima e di Callao comprendono il 70 °/₀ della colonia italiana al Perù.

L'elemento agricolo vi è scarsissimo; la grande maggioranza della colonia si dedica al commercio, all'industria e alla navigazione.

Scuole italiane al Perù, governative e sussidiate.

Arequipa: Corso ginnasiale dei Salesiani (2 classi) - Corso elementare dei Salesiani (1 classe).
Callao: Collegio figlie di Maria ausiliatrice - Corso elementare dei Salesiani - Scuola della Società italiana d'istruzione.
Cuzco: Corso elementare dei Salesiani.
Lima: Collegio-convitto femminile « *Umberto I* » - Collegio figlie di Maria ausiliatrice - Scuola elementare dei Salesiani (classi 2ª e 3ª).
Lima-Brenâ: Scuola dei Salesiani.
La Dante Alighieri: Cav. uff. Giov. Battista Isola, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri,* presidente del Banco Italiano — LIMA (Perù).

§ 14. — L'Uruguay.

Il numero degli italiani residenti in questa Repubblica può ritenersi oscillante intorno agli 80.000, dei quali la metà sono stabiliti a Montevideo. La coltura limitata della terra non offre all'emigrante nè immediato sostentamento nè facilità di lavoro. E, siccome dal Governo non vengono fatte concessioni di terreno che attirino il colono col miraggio della proprietà, così l'emigrazione in questo Stato è assai limitata.

Anzi dal 1880 in poi le vicende fortunose della vita politica di questo paese e il conseguente ristagno del traffico fecero sì che l'immigrazione nell'Uruguay fosse bilanciata da un esodo altrettanto frequente.

Scuole italiane.

La Paz: Scuola Salesiana.
Las Piedras: Scuola Salesiana.
Mercedes: Corso elementare dei Salesiani.
Montevideo: Scuole delle Società italiane riunite - Scuole delle Società italiane con corso serale - Corsi elementari e commerciali dei Salesiani - Collegio del Sacro Cuore di Gesù (Salesiani).
Paysandú: Scuola Unione e benevolenza - Collegio « Don Bosco » (Salesiani) - Corsi elementari e commerciali dei Salesiani.
Salto: Scuola « XX Settembre ».
Villa Colon: Collegio salesiano « Pio IX ».
La Dante Alighieri: Avv. Alberto Scartella del Salto Orientale *Montevideo.*

§ 15. — Il Paraguay.

Secondo il censimento del 1900, la popolazione del Paraguay ascenderebbe a 585,000 abitanti, dei quali circa 14,000 sarebbero stranieri e di questi 3600 circa italiani.

La capitale, *Assunción*, conta 60,000 abitanti di cui 1500 sono italiani.

Gli operai trovano lavoro pronto e ben rimunerato; i generi di prima necessità costano relativamente poco e l'affitto d'una casa non costa, in media, più di 15 o 20 lire mensili.

Il paese difetta di mano d'opera; ma la mancanza di comunicazioni interne rende assai difficile l'organizzazione coloniale.

SCUOLE ITALIANE.

Assunción: Collegio Salesiano « Montagna Lasagna ».
Villa Concepción: Coll. Salesiano « Pio IX » .

Il Frescura ha pubblicato, coi tipi De Agostini, Roma, diverse guide per gli Stati sovraccennati.

CAPITOLO V.

Nell'Europa e nel Bacino del Mediterraneo.

§ 1. — IN ISVIZZERA.

Condizioni generali. — La Repubblica Elvetica continua ad assorbire gran parte della nostra emigrazione temporanea: nel sessennio 1903-8 essa ha seguito la seguente curva: 45,780-52,262-75,80-80,019-83,026-76,717. Bisogna però tener presente che numerosissimi emigranti lasciano l'Italia dichiarandosi avviati alla Svizzera, il cui territorio abbandonano poi per riversarsi in Germania, nel Lussemburgo o nell' Austria.

Da qualche tempo la Svizzera s'è venuta formando una propria maestranza edile.

Nella Svizzera hanno poi stabile dimora circa 130 mila italiani.

Sistema metrico, pesi, misure e monete — Tariffe postelegrafiche. — Il sistema metrico e quello

monetario sono identici a quelli italiani, la Svizzera non ha però monete di rame.

Le tariffe postali sono le seguenti:

Telegramma interno: 30 cent. più 5 per ogni due parole; per l'Italia 50 cent. più 10 cent. per parola per i paesi limitrofi e 17 cent. per parola per altre località.

Lettere, manoscritti, pacchi chiusi o aperti non superiori a grammi 250, nel raggio locale di 10 chilometri, centesimi 5; per il rimanente della Svizzera centesimi 10; per le spedizioni senza francobollo si paga tassa doppia.

Cartoline postali semplici, centesimi 5; con risposta, 10.

Stampati e campioni: fino a 50 grammi 2 centesimi, a 250 grammi 5 centesimi, a 500 grammi 10 centesimi.

Raccomandate: 10 centesimi in più della tassa ordinaria; *ricevuta,* 5 centesimi.

Mandati postali: fino a 20 franchi 15 centesimi, fino a franchi 100 centesimi 20; per ogni 100 franchi in più 10 centesimi. Si può solo spedire per mandato ordinario fino a 1000 franchi e per mandato telegrafico fino a 500.

Per l'Italia e gli altri paesi vigono le tasse seguenti:

Lettere: 25 centesimi ogni 20 grammi: per ogni 20 grammi in più, o frazione, 15 centesimi.

Cartoline postali: 10 centesimi, se semplici; con risposta 20.

Stampati: 5 centesimi ogni 50 grammi, fino a 2 chilogrammi, colla tassa minima di 25 centesimi.

Lettere raccomandate: centésimi 25 in più della tassa ordinaria.

Mandati postali: tassa fissa di 25 centesimi per ogni 50 franchi o frazione.

Pacchi postali: per l'Italia, massimo del peso 5 chilogrammi; tassa, 1 franco.

Consolati italiani.

Circoscrizione consolare di Zurigo. — (La Cancelleria è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 2 alle 4). Fraumünsterstrasse, 14, mezzanino.

Vi appartengono i Cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Appenzell, San Gallo, Glaris, Zug ed i Grigioni. (Per questo Cantone, si trova un *Vice-Consolato* a *Coira* ed un'*Agenzia Consolare* a *San Gallo*).

Circoscrizione consolare di Basilea. — Vi appartengono i Cantoni di Basilea-Città, Basilea-Campagna, Soletta, Argovia, Lucerna, Schwitz, Unterwalden, Uri.

Circoscrizione Consolare di Berna. — Cancelleria della R. Legazione d'Italia — Thunstrasse, n. 34.

(È aperta tutti i giorni non festivi dalle 9 alle 12 e dalle 3 alle 5: la visita militare e le operazioni di leva si fanno solo al lunedì dalle 2 alle 5).

Vi appartengono i Cantoni di Berna e Vallese. (In quest'ultimo Cantone si trova un *Vice-Consolato,* con residenza a *Briga*).

Circoscrizione Consolare di Ginevra. — (La Cancelleria è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 7 alle 4, eccettuati i giorni festivi. Operazioni di leva di preferenza: mercoledì e giovedì), 7, rue Petiot, 2° piano.

Vi appartengono i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo e Neuchâtel.

Circoscrizione Consolare di Lugano. — Via Ponte Tresa, angolo viottolo Montalbano.

(La Cancelleria è aperta tutti i giorni, eccettuati i festivi, dalle 9 alle 12 e dalle $2^1/_2$ alle $4^1/_2$. Le visite militari si fanno nei giorni di mercoledì e sabato di ogni settimana. Coloro che hanno bisogno di visita medica debbono informare il R. Consolato della loro venuta almeno *due* giorni prima).

Vi appartiene il Cantone Ticino.

Regio Ufficio dell' emigrazione italiana.

Sotto la direzione del R. Addetto all'emigrazione per la Svizzera (cav. G. De Micheli), ed alle dipendenze del R. Commissariato di Roma, funziona a Ginevra il R. Ufficio della emigrazione italiana. Esso si trova a disposizione della R. Legazione, dei RR. Consolati e degli italiani residenti nella Confederazione, per il disbrigo gratuito di vertenze per infortuni, controversie sul lavoro, salari in corso, orari di lavoro, notizie sulle condizioni della mano d'opera e del mercato operaio, ufficio di collocamento, ecc.

Il lavoro compiuto da questo R. Ufficio dell'emigrazione è ripartito nelle cinque sezioni seguenti:

Servizio degli infortuni sul lavoro. — Il R. Addetto all'emigrazione si incarica delle trattative presso i padroni e le Società assicuratrici — senza spese di sorta per i sinistrati — sia per addivenire alla liquidazione delle indennità, sia per far ottenere alle vittime, o alle famiglie di queste, il gratuito patrocinio avanti ai Tribunali Svizzeri.

Egli si reca — quando occorra e sempre *gratuitamente* — nelle diverse località dei Cantoni, per compiervi sopraluoghi, inchieste e le altre pratiche inerenti al sinistro.

Servizio delle vertenze e contenzioso. — Possono rivolgersi al R. Ufficio suddetto tutti gli operai

che abbiano delle controversie per salario coi loro padroni, per mancato pagamento di giornate o per altri motivi nei quali l'intervento imparziale del funzionario governativo possa essere utile per evitare il ricorso dispendioso alle vie giuridiche.

Servizio delle inchieste operaie. — Ove si creda di dover segnalare al R. Ufficio di emigrazione casi in cui sia utile una inchiesta sui luoghi, i connazionali possono liberamente esporre tale desiderio al R. Addetto, il quale — dopo le opportune formalità — procederà all'esame della questione, tanto quando si tratti delle condizioni di lavoro di operai italiani in opifici, miniere, ferrovie, opere pubbliche, quanto per ciò che concerne la loro vita economica (vitto, alloggio, salario, ecc., ecc.), specie se si svolge in località lontane dall'abitato e sotto forma di agglomerazioni e collettività.

Servizio delle informazioni sul lavoro. — Il Regio Ufficio d'emigrazione comunica agli operai ed agli Uffici che ne lo richiedono le tariffe, gli orari di lavoro ed i salari in corso pei diversi mestieri in tutta la Svizzera, e dà spiegazioni e direttive sulle leggi federali concernenti il lavoro ed informazioni sulle condizioni della mano d'opera nelle diverse località del mercato operaio elvetico.

Il R. Ufficio di emigrazione procede al *collocamento gratuito di operai in tutta la Svizzera,* nelle località esenti da qualsiasi agitazione operaia servendo di mediatore fra le società ed i privati, industriali ed operai; all'avviamento degli operai, e in generale alla assistenza degli emigranti per quanto concerne esclusivamente il lavoro e la vita economica di essi.

Indirizzo postale: R. Ufficio emigrazione, *Ginevra.*

L'Ufficio si trova alla Grand'Rue, n. 3 mezzanino, ed è aperto al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 2 alle 4 tutti i giorni, eccettuati i festivi.

Leggi protettrici del lavoro.

Per l'industria edilizia e pei lavori all'aperto la legge federale sulle fabbriche non si applica in nessun caso. Gli operai muratori e manovali, minatori ecc., non devono mai far calcolo sulle sue disposizioni. Le condizioni di lavoro, gli orari e salari sono regolati dalle tariffe concordate fra padroni e operai.

È necessario che queste tariffe siano conosciute dagli operai, i quali debbono esigerne il rispetto dai padroni che le hanno firmate.

Pei minorenni impiegati nei lavori edilizi non esiste alcuna disposizione legale federale. Viceversa i Cantoni di San Gallo, Zurigo, Ginevra Lucerna, Neuchâtel e Basilea hanno in vigore leggi severe che regolano il lavoro dei fanciulli, e in questi Cantoni nessun minorenne può lavorare se non ha compiuto i 14 anni e se non ha frequentato le scuole fino alla quinta elementare. Che i padri emigranti facciano attenzione a queste disposizioni legali, che, se violate, sono punite con multe rilevanti, fino a 500 franchi e colla prigione pei recidivi.

La legge federale che è applicabile in tutta la Svizzera ai lavori edilizi, costruzioni di ponti, miniere, trafori, ecc. è quella sulla responsabilità civile, quando si occupano più di 5 operai, compresi i minorenni. S'intende per responsabilità civile, che, allorquando un operaio è vittima di

un infortunio sul lavoro, il padrone è obbligato a pagargli un'indennità che varia a seconda della gravità del danno subíto dall'operaio infortunato. L'indennità massima in caso di morte non può superare, nella miglior ipotesi, le lire 6000, secondo la legge; ma, *in realtà*, non si oltrepassano mai le lire 5400, a causa della riduzione imposta dalla legge per tutte le indennità. In questo caso deve essere provato che il padrone non ha colpa alcuna nell'infortunio avendo prese le precauzioni necessarie; che l'infortunio è dovuto a puro caso fortuito e che nessuna colpa o negligenza è da imputarsi alla vittima.

L'indennità massima che si può ottenere in caso di morte od invalidità è di sei volte il guadagno annuo, purchè il totale non sorpassi la somma di fr. 6000 stabilito dalla legge. Per esempio: un manovale guadagna in media 935 franchi all'anno. La indennità *massima* potrà essere di 6 volte 935, cioè fr. 5610, meno la solita riduzione presunta dalla legge, che varia, a seconda dei casi, fra il 10 ed il 30 per cento.

Se al momento dell'infortunio l'operaio sinistrato avesse bevuto oltre misura od avesse commesso un'imprudenza qualunque, in linea generale e di massima, non ha diritto ad alcuna indennità. Questa potrà anche venir rifiutata o sensibilmente ridotta quando l'operaio, ad es., invece di passare per le scale apposite dei fabbricati in costruzione, si serva delle *poutrelles* o travi trasversali, delle cornici delle finestre o di altri passaggi pericolosi, che possono far perdere l'equilibrio e precipitare nel vuoto, oppure passi sotto gli ascensori adibiti alla costruzione delle case.

È pure messo a carico dell'operaio l'infortunio quando sia la conseguenza di imprudenza o bravata per aver voluto sollevare o portare pesi oltre misura.

In nessun modo si devono violare i regolamenti sul lavoro. All'operaio colpito da infortunio nel voler caricare una mina, o nel collocare delle *poutrelles* o degli attrezzi, ecc., si potrà rifiutare l'indennizzo se quel lavoro non gli venne espressamente ordinato da chi di diritto.

La legge suddetta è applicabile anche a quelle imprese che si servono di materie esplodenti, anche quando esse occupino meno di cinque operai.

Responsabile è sempre il titolare della impresa e, secondo i casi, l' impresario generale, quand' anche egli avesse affidato ad altre imprese l'esecuzione dei differenti lavori.

Ad esempio: l'impresa X appalta la costruzione di un canale e subappalta i lavori di sterro ad un'impresa secondaria e quella di muratura ad altra impresa. L'operaio vittima di infortuni reclama l'indennità al subappaltatore, e, se questi rifiuta, la causa deve essere intentata all'impresa X appaltatrice principale.

Hanno diritto alla indennità tutte le persone colpite da infortunio o dalle malattie professionali previste dalla legge sulla responsabilità civile; gli aventi diritto delle persone morte in seguito ad infortuni o malattie professionali, purchè si trovino possessori dei requisiti voluti dalla legge stessa.

Sono riconosciuti quali aventi diritto:

Il coniuge, i figli e gli abbiatici, i genitori e i nonni, i fratelli e le sorelle. Ma essi hanno diritto all'indennità solo nel caso in cui la persona rimasta morta fosse *in dovere* di provvedere al loro sostentamento *secondo legge* e solo nel caso

che in *realtà* vi provvedesse. E la legge è chiara su questo punto importante:

Colui il cui mantenimento, al momento della morte, era per legge a carico della persona perita può pretendere un indennizzo se per effetto della morte questo mantenimento gli viene a cessare.

La famiglia, per esempio, residente in Italia, di cui un figlio o il padre sieno periti sul lavoro, dovrà provare, con ricevute di vaglia o mandati postali, che l'uno o l'altro provvedevano al loro sostentamento. È buona precauzione di *non mai distruggere le cedolette dei vaglia* o *le ricevute* dell'ufficio postale di spedizione.

Le Compagnie d'assicurazione, quando l'operaio colpito da infortunio è stato curato in un ospedale, trattengono una parte dell'indennità per vitto giornaliero. Questa costante norma perfettamente legale arriva fino ad una ritenuta di 2 fr. al giorno a seconda delle località in cui l'operaio si trova, poichè è in rapporto col costo normale della vita in quella località.

Il Tribunale federale sentenziò di regola che si debbono ritenere a carico dell'operaio una parte delle spese d'ospedale calcolandole come spese *di vitto*. Le spese funerarie sono a carico del padrone.

Le persone colpite da infortunio hanno diritto, in linea generale e se nessuna considerazione sfavorevole si oppone, ad un'indennità che comprende:

1. Tutte le spese di cura necessarie per conseguire la guarigione.

2. Il salario del ferito pel tempo di incapacità al lavoro, ossia dal giorno dell' infortunio fino a quello in cui l'operaio. ristabilito è in grado di riprendere il lavoro, od il suo stato di parziale o totale invalidità è divenuto definitivo.

3. Una indennità per le lesioni diminuenti totalmente o parzialmente la capacità al lavoro in modo temporaneo o permanente.

Non si può domandare verun indennizzo se l' operaio non prova di essere affetto da un' *incapacità parziale o totale al lavoro,* quand'anche l' infortunio avesse come conseguenza una deformità fisica. L' asportazione del padiglione di un orecchio o la deformazione del naso, per esempio, non dànno diritto ad indennità se i due accidenti non sono causa di perdita parziale dell' udito o di alcun' altra infermità.

Il Tribunale federale sentenzia pure, nel caso regolare, che ad un muratore italiano emigrante, lavorando esso solamente in media 250 giorni all'anno, si debba calcolare l'indennità in base a tale calcolo, invece dei 300 giorni ammessi in confronto degli operai addetti agli opifici.

In caso di infortunio gli operai devono chiedere che un' inchiesta ufficiale sulle circostanze e sulle condizioni che accompagnarono l' infortunio si faccia il più presto possibile. E all' uopo se ne informi il Dipartimento d' Industria e Commercio del Cantone e il Commissario di Polizia del quartiere o meglio ancora l' Ispettore federale delle fabbriche o il R. Ufficio dell' emigrazione a Ginevra. Laddove esiste un corrispondente dell' Ufficio Emigrazione dell' Umanitaria di Milano gli operai possono indirizzarsi direttamente a lui per tutte le pratiche necessarie.

Davanti al giudice istruttore e nei rapporti coi medici e coi periti si deve dire la verità e non *esagerare* le cose. Le deposizioni devono essere inscritte a verbale prima di firmarle, rileggendole per vedere se corrispondono a quanto s' è detto.

Bisogna indicare il vero salario percepito dalla vittima e far risaltare in pari tempo tutti i difetti delle installazioni, macchine, ponti, istrumenti, scale ecc., adibite ai lavori. Se dopo l'infortunio le installazioni furono cambiate, *questa circostanza importante deve essere specificata.*

Se l'operaio non sa parlare la lingua del paese chiami con sè un compagno che possa fedelmente tradurre le sue parole oppure chieda un' interprete.

Quando l'inviato dell'Assicurazione si presenta e cerca di pagare un bicchiere di vino ai testimoni del fatto e li interroga, essi devono misurare bene le parole e dire il meno possibile. *Se però questi testimoni possono astenersi dal rispondere a questi inviati è tanto di guadagnato; il dovere dei testimoni deve essere solamente adempiuto in presenza di un giudice inquirente.*

Per la cura di un ferito si può anche non ricorrere al medico del padrone o della Compagnia d' assicurazione, la scelta del medico curante essendo libera. Il padrone però ha diritto di far controllare la cura e visitare il sinistrato da un suo medico di fiducia.

Consigliamo di farsi curare dal medico della Compagnia o del padrone, perchè il non farlo è spesso causa di parecchi inconvenienti. Ma, viceversa, bisogna aver la preoccupazione di recarsi subito da altro medico e farsi visitare, se il medico della Compagnia si mostrasse negligente, autoritario o cercasse di rimandare troppo presto al lavoro. La visita ed il certificato dell' altro medico serviranno di controllo e magari di prova e di appoggio per il proseguimento delle pratiche per conseguire la indennità. Così pure, in caso dubbio, prima di riprendere il lavoro

sul consiglio del medico del padrone, sarà bene farsi visitare da altro sanitario indipendente.

Se il padrone o l' agente della Compagnia d' assicurazione si presentino al ferito e cerchino di contestargli ogni diritto all' indennità, costui non deve avere di ciò alcun timore. Se gli si offre una indennità derisoria, non deve mai accettarla, e, se viene offerta una somma in acconto, bisogna leggere bene la ricevuta da firmare e vedere se contiene le parole *à compte indemnité.*

È prudente che l' operaio aggiunga di suo pugno, e ciò prima della firma, le parole:

Acconto Firma *N. N.*

La prescrizione legale del diritto all' indennizzo essendo di un anno, il ferito, o chi per esso, non deve perdere tempo nell' inizio delle pratiche per avere ragione dei suoi diritti. Ogni proposta che venisse fatta di aspettare un po' di tempo, perchè si troverà in tal modo un accomodamento, non deve essere accettata. Se il padrone, o la Compagnia d' assicurazione, non consentono al pagamento della indennità, si deve *ricorrere subito,* o di presenza o per iscritto, *ai segretariati operai svizzeri,* o all' UFFICIO DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA, Ginevra.

Si può altresì rivolgersi agli altri Segretari locali e alle Camere del lavoro.

La scelta di un buon medico e di un buon avvocato non è tanto facile, se non si ricorre ai buoni uffici che prestano gratuitamente i Segretariati operai. Che gli emigranti non dimentichino questa importante circostanza e non si fidino dei consigli dell' uno o dell' altro che indica loro il nome del tal medico o del tale avvocato. Così pure pel *patrocinio gratuito,* da ottenersi in caso di processo al padrone, l' emi-

grante deve provvedersi di un certificato di nullatenenza, che gli sarà rilasciato dal sindaco del suo paese, e di un altro certificato identico dell' autorità competente del paese in cui lavorava al momento dell'infortunio. Con queste carte presentarsi ai Segretariati od uffici suddetti.

Le indennità sono determinate non soltanto dalla natura dell' infortunio, ma anche, e soprattutto, dalle condizioni dell' infortunato o degli aventi diritto; quindi esse variano infinitamente ed ogni caso è da discutersi. Per la morte non si può mai, di regola, arrivare a 6 mila fr.; si può ottenere nella migliore ipotesi 5400 fr. solo nel caso in cui il morto lasci la moglie incapace di guadagnarsi il sostentamento e figli in tenerissima età. Se il morto è celibe, i parenti hanno diritto ad una indennità proporzionata da una parte al dovere *legale* che esso morto avrebbe avuto di provvedere alla loro sussistenza, e dall' altra alle condizioni economiche nelle quali essi si trovano, alle loro età rispettive, al numero ed all' età degli altri figli che hanno, se si tratta dei genitori.

Per queste ragioni — e per altre ancora che troppo lungo sarebbe lo esporre — è assolutamente indispensabile che gli aventi diritto si rivolgano prontamente ai Segretariati oppure al R. Ufficio dell'emigrazione in Ginevra.

Causa di frequenti contestazioni sono le ernie e le lombaggini traumatiche. Quasi tutti i medici dichiarano di predisposizione dell' organismo le prime malattie, e le seconde sono spesso confuse con affezioni reumatiche, per cui non ammettono indennità alcuna.

Il lavorante che per uno sforzo è colpito dall' ernia o da lombaggine deve manifestare il dolore provato e fare constatare la malattia cessando immediatamente il lavoro. Altrimenti dopo è tardi, anche se l' ernia o il *lombago* si manifestano aggravandosi.

Il Tribunale federale ha pronunciato, in alcuni casi, che l'indennizzo è dovuto in parte se *lo sforzo* fatto sul lavoro o l'accidente subíto ebbe per conseguenza l'apparizione dell'ernia o il suo aggravamento.

Il tribunale federale ha inoltre sentenziato che, allorquando un operaio infortunato, vittima dei raggiri degli agenti di compagnia d' assicurazioni e di falsi protettori interessati, accetta di transigere per somme risultanti inferiori notoriamente a quanto la legge concede, può aprire azione giudiziaria intesa ad integrare la somma dovuta purchè la prescrizione non sia già acquisita.

I contratti di transazione conchiusi in tali condizioni sono dunque considerati come immorali e suscettibili di annullamento.

È sempre bene però, a scanso di noie, non transigere che quando si è bene consigliati e sicuri del fatto proprio.

Durante il periodo di cura è necessario che l'infortunato resti in Svizzera e non ritorni in Italia. Non che la legge non lo consenta, ma, siccome le compagnie d'assicurazione hanno il diritto di sorvegliare la cura che il medico fa all' infortunato e di controllare se colui vi si attiene, così ogni volta che l'infortunato è al suo paese nascono cavilli e difficoltà che intralciano il buon andamento delle cose.

Ecco riassunte in brevi pagine le disposizioni delle leggi e il da farsi dagli operai colpiti da infortunio, i quali, se vogliono aver causa vinta, devono *tenersi alla semplice verità sulle loro ma-*

lattie e non mai simulare al medico dolori inesistenti. In alcuni casi i nostri operai perdettero tutto quanto spettava loro per aver voluto simulare, e ciò nell' intento di ottenere un indennizzo più rilevante di quello che loro spettava.

Così pure si deve fare attenzione alle lusinghe di un avvocato che vi fa credere vi sia responsabilità penale incorsa dal padrone per noncuranza nelle precauzioni contro gli infortuni; e ciò per prolungare la causa e aumentare i suoi emolumenti, che poi saranno dedotti dalle indennità.

Per *pittori* e *gessatori* e professioni analoghe la legge sulla responsabilità civile si estende, oltre agli infortuni, anche alle malattie *(professionali)* contratte durante il lavoro per l'impiego del piombo, minio, saturnina, benzina, anilina, e altre sostanze congeneri adoperate per confezionare vernici, stucchi e materie prime dei verniciatori.

Il Consiglio federale svizzero ed alcuni governi cantonali hanno decretato una proibizione formale di impiegare il piombo per le vernici che devono servire in lavori pubblici. È il preludio di un progetto di legge, reclamato dai pittori-gessatori.

Che gli operai veglino a che questa disposizione sia rispettata: c'è di mezzo la loro salute.

Per tutte le malattie, coliche saturnine, avvelenamento e paralisi provocate dalle sostanze suindicate, indirizzatevi ad un medico specialista, e poi ad un avvocato, il quale, appoggiandosi sul certificato medico, farà le pratiche necessarie in via di risarcimento per il tempo della malattia o per la invalidità che potrà impedirvi di continuare il lavoro.

Il padrone solo è responsabile, davanti alla legge, dell' infortunio incorso dall' operaio. Egli solo deve quindi pagare il premio d' assicurazione alle Compagnie; ma, d'accordo cogli operai, può farli contribuire al pagamento di questo premio purchè la quota dell' operaio non oltrepassi la metà di quella che è incassata dalla Compagnia Assicuratrice. È bene che gli emigranti al servizio di piccoli padroni esigano da essi l'assicurazione ad una società e non è male che partecipino al pagamento del premio. In queste condizioni l' operaio ha il diritto di prendere cognizione della polizza d' assicurazione ed evitare così ogni possibile sorpresa. Di sovente si verifica il fatto di operai colpiti da infortunio i quali intentano processo regolare e non riescono ad essere indennizzati, per l' insolvibilità o pel fallimento del padrone. A prevenire ogni sorpresa, gli operai seguano il nostro consiglio.

Un' altra legge federale di cui bisogna tener gran conto è quella del 1905 sulla « responsabilità civile delle imprese ferroviarie, di battelli a vapore o delle poste » a cui dovranno far ricorso, anzichè alla precedente, gli operai sinistrati durante la costruzione di ferrovie.

Infatti questa legge offre, fra gli altri vantaggi, quello importantissimo di non fissar limite nell'assegnazione della indennità. Per cui un operaio vittima di un infortunio *grave,* può ottenere 10, 20, magari 40,000 lire di indennità, mentre secondo l' altra legge non ne otterrebbe che 5400 al massimo o, nominalmente, 6000. Altre disposizioni che precisano una differenza sostanziale fra le due leggi sono le seguenti:

a) prova della colpa della vittima, che incombe all' Impresa la quale, in principio, è re-

sponsabile di ogni infortunio; *b)* mancanza di *limite* nel numero e nelle qualità delle persone aventi diritto ad indennità; *c) risarcimento speciale* in caso di colpa dell' Impresa; *d) prescrizione* di due anni anzichè di un anno.

ISPETTORI FEDERALI DELLE FABBRICHE.

Per tutto quanto concerne la osservanza delle leggi sul lavoro e per gl'infortuni, il Governo svizzero ha stabilito un servizio speciale di sorveglianza con tre Ispettori federali delle fabbriche ed uno per le miniere e gallerie. I nostri operai potranno rivolgersi al R. Consolato o all'Addetto all' emigrazione, oppure all' *Ispettore federale* competente per il Cantone in cui essi si trovino occupati.

Agli Ispettori si potrà anche scrivere in italiano.

Per norma degli emigranti, ecco la residenza degli Ispettori ed il Circondario della loro rispettiva giurisdizione:

Circondario	Indirizzo
1° Circondario: Cantoni di: Zurigo, Uri, Schwitz, Obwalden, Niedwalden, Glaris, Zug, Grigioni, San Gallo.	Indirizzo: Fabrik-Inspector Mollis.
2° Circondario: Cantoni di: Berna (Jura), Friburgo, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra.	Indirizzo: Inspecteur fédéral des fabriques Lausanne
3° Circondario: Cantoni di: Berna (vecchia), Lucerna, Soletta, Basilea città, Basilea campagna, Sciaffusa, Appenzell (interno ed esterno), Argovia, Turgovia.	Indirizzo: Fabrik-Inspector Schaffhausen.
Per le miniere, cave di pietra e tunnels in tutta la Svizzera:	Indirizzo: Herrn F. Escher Zürich IV.

SCUOLE ITALIANE.

Ascona: Scuola dei Salesiani.
Basilea: Scuola italiana – Scuola del Comitato Pro Emigranti Italiani (aiutata dalla *Umanitaria*).
Bienne: Scuola italiana.
Briga: Scuola italiana.
Chiasso: Scuola italiana.
Chippis: Scuola italiana – Scuola italiana con corso serale.
Coira: Segretariato operaio italiano.
Ginevra: Scuola italiana.
Lucerna: Scuola italiana.
Lugano: Scuola Comini.
Maroggia: Scuola dei Salesiani.
Naters: Scuola italiana.
Sierre (Vallese): Scuola G. Vietto.
Winterthur: Scuola elementare e scuola di disegno della Lega muratori (aiutate dalla *Umanitaria*).
Zurigo: Scuola popolare della Società Filantropica italiana – Scuola dei Salesiani – Università popolare italiana con scuola elementare (aiutata dalla *Umanitaria*).

LA DANTE ALIGHIERI.

Rev. Ferruccio Verzellesi, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Scuola diurna) – NEUCHÂTEL.

Conte Cornelio Frangipane, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, Plattenstrasse, 78 (Scuola filantropica *Dante Alighieri*) — ZURIGO.

Sig. Ferdinando Tartari, R. Poste italiane (scuola diurna) — PONTE CHIASSO.

Prof. Ettore Cristiani, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, R. Università (Scuola serale e festiva) — GINEVRA.

Cav. prof. Emilio Baragiola, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, direttore dell'Istituto Internazionale, Riva S. Vitale — BELLINZONA.

L' ORGANIZZAZIONE.

Numerose sono le società operaie di M. S. tra italiani. Presso le *Arbeiterunions* sonvi uffici di assistenza per operai: ne possono profittare anche gli italiani.

Per l'organizzazione di mestiere, consigliamo agli emigranti di rivolgersi alle *Arbeiterunions* disseminate in tutta la Svizzera: corrispondono alle Camere del lavoro.

Per maggiori notizie consultare la Guida De Michelis edita dal R. Commissariato e la guidina della Umanitaria.

§ 2. — IN FRANCIA.

Condizioni generali. — La repubblica francese, oltre che contenere un considerevole numero di nuclei italiani sui quali emerge la colonia di Marsiglia, è anche visitata annualmente da circa 60 mila operai nostri in emigrazione temporanea: muratori, manovali e minatori in prevalenza.

Sistema metrico - pesi e misure, monete - tariffe postelegrafiche. — La Francia possiede lo stesso sistema che si usa in Italia così per le monete come per i pesi e le misure.

UFFICI CONSOLARI ITALIANI.

Si trovano uffici consolari italiani nelle seguenti città:

RESIDENZA	Distretto consolare	Grado
Agdo	Marsiglia	Agente consolare.
Ajaccio	Bastia	Id.
Algeri	—	Console Generale.
Andar o St.-Louis	Rufisque	Agente consolare.
Angers	Havre	Id.
Antibo	Nizza	Id.
Arles	Marsiglia	Id.
Bandol	Tolone	Id.
Bastia	—	Console Generale.
Bayonne	Bordeaux	Agente consolare.
Bésançon	—	Console.
Bona	Algeri	Vice Console.
Bonifacio	Bastia	Agente consolare.
Bordeaux	—	Console.
Bougie	Algeri	Agente consolare.
Boulogne s/m	Parigi	Id.
Brest	Havre	Id.
Cajenna	—	Console.
Calais	Parigi	Agente consolare
Calle (La)	Algeri	Id.
Calvi	Bastia	Console.
Cannes	Nizza	Vice Console.
Cassis	Marsiglia	Agente consolare.
Centuri	Bastia	Id.
Cette	Marsiglia	Vice Console.
Chambéry	—	Console.
Cherbourg	Havre	Agente consolare.
Costantina	Algeri	Id.
Diego-Suarez	Tamatava	Id.
Dieppe	Havre	Id.

Residenza	Distretto consolare	Grado
Digne.	Marsiglia	Agente consolare.
Dunkerque.	Parigi	Id.
Elbeuf	Havre	Id.
Fort de France	—	Console.
Granville	Havre	Agente consolare.
Grasse	Nizza	Id.
Grenoble	Chambéry	Id.
Havre	—	Console.
Hyères	Tolone	Agente consolare.
Isola rossa.	Bastia	Id.
La Ciotat	Marsiglia	Id.
La Nouvelle	Marsiglia	Id.
La Rochelle	Bordeaux	Id.
Lione.	—	Console Generale.
Marsiglia	—	Id.
Mentone	Nizza	Agente consolare.
Montpellier	Marsiglia	Id.
Mostaganem	Algeri	Id.
Nantes	Havre	Id.
Nîmes	Marsiglia	Id.
Nizza.	—	Console Generale.
Orano.	Algeri	Agente consolare.
Parigi	—	Cancelleria consolare dell'Ambasciata.
Philippeville	Algeri	Agente consolare.
Point-à-Pitre	—	Console.
Port-de-Bouc	Marsiglia	Agente consolare.
Port-de-la Nouvelle . .	Id.	Id.
Portovecchio	Bastia	Id.
Port-Vendres	Marsiglia	Id.
Propriano	Bastia	Id.
Rouen	Havre	Id.
Rufisque	—	Console.
Saigon	—	Id.
Saint-Denis	—	Id.
Saint-Etienne.	Lione	Agente consolare.

Residenza	Distretto consolare	Grado
Saint-Louis	Marsiglia	Agente consolare.
Saint-Louis o Andar . .	Rufisque	Id.
Saint-Nazaire	Havre	Id.
Saint-Raphaël.	Tolone	Id.
Saint-Tropez	Tolone	Id.
San Fiorenzo	Bastia	Id.
Sétif	Algeri	Id.
Solenzara	Bastia	Id.
Tamatava	—	Console Generale.
Ténès.	Algeri	Agente consolare.
Tolone	—	Console.
Tolosa	Marsiglia	Agente consolare.

Istituti di assistenza.

A cura della Società *Dante Alighieri* è mantenuto a Marsiglia un orfanotrofio, dove i minorenni orfani trovano cura ed assistenza. In Aborré l'opera di assistenza Bonomelli ha aperto una *garderie*; e alla stessa istituzione si deve il Segretariato di Briey. In Marsiglia, presso la Camera del Lavoro, funziona un Comitato pro-italiani, sussidiato dall'*Umanitaria* di Milano.

Scuole italiane (governative e sussidiate).

Marsiglia : Scuola « La lira italiana » - Asilo « Silvio Carcano ».
Modane : Scuola « La lira italiana ».
Parigi : Scuola « La lira italiana ».

Comitati della « Dante Alighieri ».

Duca Francesco Melzi d' Eril, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri*, 27, rue Montaigne — PARIGI.

Cav. uff. Gustavo Fernandez, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Asilo infantile D. A.), rue Saint Jacques, 2 — MARSIGLIA.

Signora Pierina Burdese-Moriondo, segretaria del Comitato della Società *Dante Alighieri*, presso il R. Consolato d' Italia (Istituto Dante Alighieri con Asilo) — TOLONE.

Avv. conte Giulio Cavaradossi, Château des Baumettes, NIZZA MARITTIMA.

Sig. Edoardo Lombardo, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Asilo infantile), rue Lazzaro Carnot, 44 — CETTE (Francia).

Organizzazioni di mestiere.

In ogni comune francese di qualche importanza per la classe operaia vi è una Borsa del Lavoro che inscrive al rispettivo sindacato di mestiere.

I sindacati di mestiere sono disciplinati da apposita legge.

Risparmi e rimesse.

I fondi versati a titolo di risparmio alla Cassa Nazionale di risparmio in Francia possono essere, a domanda dell' interessato, e fino alla concorrenza di franchi 1500, trasferiti gratuitamente ad una Cassa postale di risparmio in Italia.

Così pure i fondi versati a titolo di risparmio ad una Cassa postale di risparmio in Italia potranno essere, a domanda dell' interessato e fino alla concorrenza di 1500 lire, trasferiti gratuitamente alla Cassa Nazionale di risparmio di Francia.

La domanda dell' interessato deve essere presentata ad un Ufficio postale incaricato del serzio della Cassa di risparmio.

Ai fondi trasferiti si applicano le leggi e regolamenti del paese dove essi si trovano.

Il possessore di un libretto di Cassa postale di risparmio in Italia, che si trovi in Francia, può ottenere senza spesa il rimborso dei fondi depositati, fino a concorrenza di franchi 1500, facendone domanda sopra un apposito formulario che gli sarà rimesso dal capo di ufficio o dal ricevitore delle Poste del luogo di sua residenza. Parimenti il possessore di un libretto della Cassa Nazionale di risparmio in Francia, che si trovi in Italia, può ottenere senza spesa il rimborso dei fondi depositati, fino a concorrenza di 1500 lire, facendo domanda sopra un apposito formulario che gli sarà rimesso dal capo d'ufficio o dal ricevitore delle Poste del luogo di sua residenza. [1]

Possono ugualmente essere trasferiti gratuitamente, fino a concorrenza di 1500 lire, da alcune Casse di risparmio ordinarie italiane ad alcune Casse di risparmio ordinarie francesi, e reciprocamente da alcune Casse di risparmio ordinarie francesi ad alcune Casse ordinarie italiane, i fondi in una di dette Casse depositati, se il possessore dei fondi stessi ne fa la domanda in triplice esemplare. La lista delle Casse ordinarie di risparmio ammesse a fare tali tra-

[1] Accordo italo-francese del 15 aprile 1904, messo in vigore in Francia con il decreto 8 ottobre 1904.

sferimenti di fondi potrà essere consultata dagl' interessati presso i regi Uffici consolari. [1]

Per ciò che riguarda l' invio di denaro per lettera, per mandato postale, o per mandato telegrafico internazionale, vigono le seguenti norme.

Per lettera assicurata si può spedire fino a dieci mila franchi. La tassa da pagare è di 0.25 per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi di peso, più il diritto fisso di altri 0.25, più il diritto proporzionale di 0.10 per ogni 100 franchi dichiarati.

Per vaglia postale internazionale non si possono mandare più di mille franchi. La tassa è di 0.25 per ogni 25 franchi o frazione di 25 franchi.

Parimente non si possono mandare più di mille

[1] Ecco l'elenco delle Casse italiane di risparmio ordinarie che, a decorrere dal 1° novembre 1907, hanno assunto il servizio di trasferimento dei depositi con le Casse ordinarie di risparmio francesi, ai sensi della convenzione addizionale tra la Francia e l' Italia, firmata in Parigi il 20 gennaio 1906 e ratificata con R. decreto 27 dicembre 1906, n. 729, e del regolamento per l'esecuzione della convenzione, approvato con R. decreto 19 luglio 1907, n. 631:

Cassa di risparmio di: Alba (Cuneo) — Alessandria — Ancona — Aquila — Biella (Novara) — Bologna — Camerino (Macerata) — Cesena (Forlì) — Chiavari (Genova) — Chieti — Città di Castello (Perugia) — Cosenza — Ferrara — Firenze — Foligno (Perugia) — Forlì — Fossano (Cuneo) — Genova — Macerata — Mondovì (Cuneo) — Napoli — Padova — Parma — Piacenza — Pinerolo (Torino) — Prato (Firenze) — Ravenna — Rimini (Forlì) — Roma — Saluzzo (Cuneo) — Savigliano (Cuneo) — Savona (Genova) — Siena — Torino — Udine — Vercelli (Novara) — Verona — Vigevano (Pavia) — Voghera (Pavia).

A tenore dello stesso accordo del 20 gennaio 1906 e del regolamento per la sua esecuzione in data 4 luglio 1907, furono autorizzate dal Governo francese le seguenti Casse ordinarie francesi di risparmio ad assumere il servizio del trasferimento di fondi con le Casse italiane sopra indicate:

Albertville — Ajaccio — Annécy — Barcellonnette — Bastia — Bonneville — Briançon — Brignoles — Cannes — Castellane — Chambéry — Digne — Draguignan — Forcalquier — Gap — Grasse — Lione — Manosque — Marsiglia — Nizza — Parigi — Puget-Theniers — Saint-Jean de Maurienne — Sisteron — Saint-Tropez — Thonon — Tolone — Valensole — Vence.

franchi per vaglia telegrafico. La tassa è di 25 centesimi per 50 franchi o frazione di 50 franchi, più le spese dal telegramma, cioè 20 centesimi per parola con la tassa minima di un franco. Lo speditore deve depositare la somma che intende spedire all'ufficio postale, pagare la tassa e riempire un modulo nel quale è detto a chi la somma stessa è destinata. Se il mittente lo preferisce, l'ufficiale postale inscriverà egli stesso nel modulo le indicazioni necessarie.

I vaglia telegrafici in Francia sono pagabili a domicilio, oppure fermi in posta. In quest'ultimo caso, il destinatario, per poterli esigere, deve comprovare la propria identità sia mediante l'attestazione di due testimoni conosciuti, o che abbiano modo di farsi riconoscere, sia con la presentazione di documenti quali sono il passaporto vidimato dall'autorità diplomatica o consolare, od il libretto di riconoscimento postale internazionale.

È assolutamente proibito di mandare delle monete d'oro per la posta.

Coloro che hanno bisogno di mandare del denaro da un punto all'altro della Francia, od anche da un punto all'altro della stessa città francese, hanno a loro disposizione quattro mezzi di trasmissione postale, e cioè:

1° i buoni di posta (bons de poste) che sono di 1, 2, 5, 10 e 20 franchi e costano 0.05 fino a 5 franchi, 0.10 se di 10 franchi e 0.20 se di 20 franchi;

2° i vaglia postali, « mandats », per i quali si paga la tassa dell' 1 per cento sulla somma che si spedisce;

3° la cartolina-vaglia, « mandat-carte », pagabile a domicilio, che può essere spedita per qualunque somma mediante la tassa che è di 0.05

fino a 20 franchi e varia poi fino a 1.50 per mille franchi;

4° i vaglia telegrafici.

Dichiarazione di residenza.

Lo straniero non può lavorare nè commerciare in Francia senza aver fatto la *dichiarazione di residenza,* dando la prova della sua identità personale.

A Parigi ed a Lione la dichiarazione deve esser fatta alla Prefettura di polizia; nelle altre località al Municipio; deve essere eseguita entro otto giorni dall'arrivo.

Allorchè lo straniero si trasferisce da un Comune ad un altro, deve fare ordinare il suo certificato d'inscrizione, entro due giorni dall'arrivo, al Municipio della sua nuova residenza.

Nei luoghi vicini alla frontiera, gl' Italiani che vanno a lavorare in Francia, rientrando alla sera, od una volta per settimana alla loro casa in Italia, non hanno bisogno di rinnovare la dichiarazione fino a tanto che lavorano nello stesso Comune. Ma coloro invece che, dopo aver lavorato durante una parte dell'anno in Francia, rientrano in Italia e poscia vanno di nuovo a lavorare sul territorio francese, debbono rinnovare, ogni volta che vi ritornano, la dichiarazione di residenza.

Colui che fa la *dichiarazione di residenza* deve dire:

1° il proprio nome e cognome e quelli di suo padre e di sua madre;

2° la sua nazionalità;

3° il luogo e la data della sua nascita;

4° il luogo del suo ultimo domicilio;

5° la sua professione od i suoi mezzi di sussistenza;

6° il nome, l'età e la nazionalità di origine della moglie e dei figli minorenni, se questi lo accompagnano.

I documenti giustificativi di queste dichiarazioni debbono essere prodotti. Ciò non riuscirà difficile a coloro che, prima di partire dall' Italia, avranno avuto cura di fornirsi dei documenti e certificati indicati in altra parte del manuale.

Libretto di operaio per minori di 18 anni.

Oltre il libretto rilasciato dal Sindaco del Comune italiano di origine, di cui si è detto nel capo I, i minori di anni 18, per essere ammessi a lavorare nelle fabbriche, manifatture, miniere, cave, cantieri, officine e loro dipendenze di qualsiasi natura, pubbliche o private, debbono essere muniti del libretto (*livret d'ouvrier*) che viene emesso gratuitamente dalle Autorità municipali francesi.

Certificato consolare per i minori di 18 anni.

Le Autorità municipali non possono rimettere il libretto agli italiani minori di 18 anni se l'età e l' identità dei medesimi non saranno dimostrate in modo certo mediante documenti rilasciati dall' Uffizio consolare più vicino al luogo dove il libretto è domandato.

Lavori proibiti.

La legislazione che regola in Francia il lavoro delle donne e dei ragazzi negli stabilimenti

industriali, si applica anche agli italiani che si trovano in esso paese. Per non incorrere nelle conseguenze della violazione delle leggi locali, i genitori, tutori od altre persone che abbiano la custodia dei minorenni, dovranno accertarsi presso le Autorità francesi, o presso il Consolato italiano, se il lavoro al quale il minorenne sarà impiegato è permesso dalla legge locale.

Legge patria.

Oltre alla esatta osservanza della legge locale, gli Italiani in Francia sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni di quella patria sull' emigrazione del 31 gennaio 1901 e principalmente agli articoli 2, 3 e 4 della legge medesima che qui ripetiamo, poichè l' emigrazione di minorenni italiani per la Francia è assai notevole; articoli che sono del tenore seguente.

Art. 2. Coloro che arruolino, conducano, o mandino all'estero minori degli anni 15, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del Sindaco, di cui all'articolo 3 del regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

Art. 3. Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni 15, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regomento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a 6 mesi e con multa da 100 a 500 lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze per-

sone perchè li conducano all'estero, minori degli anni 15, con lo scopo d' impiegarli come è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadrà dalla tutela ed il genitore potrà essere privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne a emigrare, per trarla alla prostituzione.

Art. 4. Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni 17, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da 300 a 1000 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto 14 anni, la pena sarà aumentata della metà.

L' imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte; e, se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Per l' esecuzione dell' articolo 2 della legge sono dichiarati insalubri o pericolosi i lavori compiuti nelle industrie seguenti:

1. Raffinazione dello zolfo.
2. Fabbriche di dinamite, di polveri a base di piriti, di fulminato di mercurio, di polvere da sparo.
3. Fabbriche di acido solforico o di acido nitrico.
4. Fabbriche di solfuro di carbonio.
5. Fabbriche di fosforo, di cloro, di cloruro ed ipoclorito di calce.
6. Fabbriche di ossido di piombo e di biacca e preparati antimoniali.
7. Fabbriche di cianuro ferro-potassico o prussiato giallo.

8. Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali.
9. Fabbriche di etere solforico ed acetico.
10. Raffinamento dei metalli preziosi.
11. Preparazione degli specchi con amalgama di mercurio.
12. Lavorazione del piombo metallico e fonderie di caratteri.
13. Lavorazione dello zinco e preparazione del bianco di zinco.
14. Estrazione dell'olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.
15. Fabbriche di vetrerie, cristallerie, lastre, conterie e vetri in genere.
16. Officine di trattamento per via ignea dei minerali di piombo, zinco, arsenico, antimonio e mercurio.
17. Officine di torrefazione di solfuri, arseniuri e antimoniuri e delle metalline di rame arsenicale.
18. Lavori sotteranei nelle miniere e cave.
19. Estrazione e preparazione dei succhi per la produzione della gomma elastica.
20. Fabbriche pirotecniche (maneggio delle polveri esplodenti).
21. Fabbriche di fiammiferi (locali in cui si prepara la pasta e si fa l' immersione e l'essiccamento dei fiammiferi).
22. Fabbriche di solfato di chinino (locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino).
23. Fabbriche di caoutchou, guttaperca ed ebanite (locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio e si trattano le stoffe con olii essenziali).
24. Fabbriche di concimi artificiali (locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione o vapori e gaz nocivi per reazioni chimiche).
25. Fabbriche di carta (cernita e triturazione degli stracci e tintura delle carte con preparati velenosi).

26. Officine di preparazione meccanica dei minerali e prodotti delle miniere e delle cave (polverizzazione, stacciatura a secco e movimento delle polveri, frantumazione e cernita a mano dei minerali di piombo, antimonio, mercurio e piriti arsenicali).
27. Battitura, cardatura e pulitura delle lane, dei crini, delle piume, della canapa, della juta (locali dove si sviluppano continuamente polveri).
28. Tintorie (locali dove si maneggiano materiali velenosi).

Il lavoro notturno è considerato come insalubre, e perciò ne è vietato l'esercizio ai fanciulli d'ambo i sessi minori di 15 anni: per lavoro notturno s' intende quello ritenuto tale dalle consuetudini o disposizioni regolamentari dei singoli paesi.

In Francia qualunque lavoro fra le ore 9 di sera e le 5 del mattino è considerato come lavoro notturno.

Infortuni sul lavoro.

Lavori per i quali è accordata un' indennità in caso d' infortunio. — Gli infortuni accaduti per il fatto del lavoro, od in occasione del lavoro, agli operai ed impiegati occupati nell' industria edilizia, nelle officine e manifatture, nei cantieri, nelle imprese di trasporto per terra e per acqua, di caricamento e di scaricamento, nei magazzini pubblici, nelle miniere, nelle cave, ed inoltre in qualunque opera nella quale siano fabbricate od adoperate materie esplosive o sia fatto uso di una macchina mossa da una forza diversa da quella dell' uomo e degli animali, dànno diritto, a profitto della vittima o dei suoi rappresentanti, ad un' indennità a carico del capo

dell'impresa, a condizione che l'interruzione del lavoro abbia durato più di quattro giorni. Sono assimilati agli infortuni anzidetti quelli cagionati da macchine agricole mosse come è sopra accennato.

Accertamento dell' infortunio. — L'operaio od impiegato che nelle condizioni suddette è vittima di un infortunio sarà bene che faccia accertare immediatamente l'accaduto dal padrone, o dal sovrastante alla fabbrica, o da testimoni, prendendo il nome e l'indirizzo di quest'ultimi.

Denuncia dell' infortunio. — Il padrone od il suo rappresentante è tenuto a denunciare al Municipio entro 48 ore, non comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, qualunque infortunio che abbia cagionato incapacità di lavoro. Il Sindaco stende processo verbale e rilascia immediatamete la ricevuta della dichiarazione. La vittima od il suo rappresentante può fare la stessa denuncia entro un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio. La dichiarazione ed il processo verbale debbono contenere nome, qualità ed indirizzo del padrone o del capo dell'impresa, il luogo preciso, l'ora e l'indole dell'accidente occorso, le circostanze nelle quali esso si è prodotto, l'indole delle ferite riportate, i nomi e gli indirizzi dei testimoni.

Certificato medico. — Entro quattro giorni, se l'operaio non potè riprendere il suo lavoro, il padrone od il capo dell'impresa deve deporre al Municipio, che gliene rilascia ricevuta, un certificato medico indicante lo stato della vittima, le conseguenze probabili dell'infortunio e l'epoca in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo.

Scelta del medico. — Se l'operaio sospetta che l'attestato del medico scelto dal padrone o dal capo dell'impresa non abbia ad essere sincero ed imparziale, potrà farsi visitare da un medico di sua scelta e munirsi di un certificato rilasciato dal medesimo.

In tal caso questo certificato dovrà essere presentato al Municipio per gli effetti dell'inchiesta.

Inchiesta del Giudice di pace. — Questa viene eseguita tutte le volte che la vittima dell'infortunio è deceduta, o che dai certificati medici depositati risulta che le ferite sono mortali o tali da produrre un'incapacità permanente parziale o totale di lavorare.

L'inchiesta è fatta in contraddittorio in presenza degli interessati.

Se la vittima dell'infortunio è nell'impossibilità di assistere all'inchiesta, il Giudice si trasferirà presso la medesima.

Se in seguito all'infortunio l'operaio è considerato come colpito da incapacità soltanto temporanea di lavorare, l'inchiesta del Giudice di pace non ha luogo.

Comunicazione al Console. — L'Autorità consolare, nel cui Distretto la vittima dell'infortunio risiedeva, è chiamata, nell'interesse degli aventi diritto, a prendere conoscenza dell'inchiesta fatta dal Giudice di pace.

L'inchiesta deve essere condotta con la massima sollecitudine.

Gli interessati, avvisati della chiusura dell'inchiesta, hanno 5 giorni di tempo per prenderne visione e farsene rilasciare copia senza spesa di bollo e di registro. Dopo questo termine il Giudice di pace trasmette gli atti dell'inchiesta al Presidente del Tribunale civile.

Competenza del Giudice di pace. — Il Giudice di pace del Cantone dove l'infortunio è avve-

nuto giudica inappellabilmente delle contestazioni relative alle spese funebri, alle indennità temporanee ed alle spese mediche e farmaceutiche fino a concorrenza di franchi 300.

Competenza del Presidente del Tribunale civile e del Tribunale stesso. — Per tutte le altre indennità, il Presidente del Tribunale convoca gli interessati e, se questi sono d'accordo, emette una ordinanza che stabilisce l'indennità. Se invece le parti non si possono concordare, il Presidente le invita a provvedervi davanti al Tribunale, il quale, sulla domanda della parte più diligente, statuisce in via sommaria.

Assistenza giudiziaria gratuita. — Il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita è concesso di pieno diritto, sopra semplice visto del procuratore della Repubblica, alla vittima dell'infortunio od ai suoi aventi causa per le procedure davanti al Presidente del Tribunale civile e davanti al Tribunale medesimo. Tale beneficio si estende pure di pieno diritto all'atto di appello ed anche alle istanze davanti al Giudice di pace, agli atti esecutivi sopra mobili ed immobili ed a qualunque contestazione incidentale relativa alla esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Se, però, l'assistenza giudiziaria gratuita dovesse estendersi, oltre che all'atto di appello, a tutto il procedimento di appello, la domanda deve essere presentata, nelle forme ordinarie, all'Ufficio chiamato a statuire in proposito. Non occorre, però, che la domanda sia corredata dal certificato d'indigenza.

Misura della indennità. — Per l'incapacità al lavoro, se è totale e permanente, l'operaio o l'impiegato ha diritto ad una rendita uguale a due terzi del suo salario annuale; se invece è par-

ziale e permanente, ha diritto ad una rendita uguale alla metà della riduzione che il suo salario avrà subìto a causa dell'infortunio.

Se l'incapacità è temporanea ed ha durato più di quattro giorni, l'operaio o l'impiegato ha diritto ad una indennità quotidiana pari alla metà del salario percepito al momento dell'infortunio, salvo che tale salario sia variabile, nel qual caso l'indennità quotidiana sarà uguale alla metà del salario medio dei giorni di lavoro durante il mese che precedette l'infortunio.

Quando l'infortunio è seguito da morte, la legge stabilisce che una pensione deve essere pagata al coniuge sopravvivente non separato di corpo, ai figli legittimi o naturali riconosciuti prima dell'infortunio, minori di 16 anni, agli ascendenti che erano a carico della vittima, ed ai discendenti minori di anni 16.

Le rendite e pensioni non sono *sequestrabili* e *non possono essere cedute.* L'ammontare della pensione varia secondo il grado di parentela. Le rendite e le pensioni accordate in conseguenza di un infortunio del lavoro non possono essere sequestrate, nè possono essere cedute.

Spese mediche, farmaceutiche e *funebri.* — Il padrone od il capo dell'impresa deve sopportare inoltre le spese mediche e farmaceutiche e le spese funebri. La vittima può scegliere il medico ed il farmacista; ma, in caso, l'ammontare delle spese sarà fissato dal Giudice di pace. Il padrone od il capo dell'impresa può in ogni caso esimersi da tali spese pagando quelle di spedalità.

Assicurazioni. — Nel maggior numero dei casi i padroni e capi di fabbrica assicurano gli operai contro gli infortuni presso la Cassa di assicurazioni posta sotto la garanzia dello Stato od al-

tre Compagnie e Società assicuratrici. In tali casi gli operai colpiti d'infortunio od i loro aventi causa dovranno far valere le loro ragioni in confronto di quelle.

Leggi speciali per alcune categorie di lavoratori. — Per lo scopo che si ha in vista nel fornire queste indicazioni non occorre entrare in maggiori spiegazioni. Converrà, però, ricordare che in Francia sono regolate da leggi speciali le indennità relative agli infortuni per la gente di mare, per i lavoratori delle miniere e delle cave e per i ferrovieri.

Equiparazione degli italiani ai francesi. — Gli operai ed impiegati di nazionalità italiana, vittime d'infortuni per il fatto ed in occasione del lavoro sul territorio francese, od i loro rappresentanti, hanno diritto alle stesse indennità accordate agli operai od impiegati di nazionalità francese od ai loro rappresentanti. Questa disposizione si applica, nelle condizioni prevedute dagli accordi stabiliti fra l'Italia e la Francia, anche agli aventi diritto alle indennità i quali non risiedevano sul territorio francese quando l'infortunio è accaduto, od hanno posteriormente cessato di risiedervi.

Ricorso alla Cancelleria consolare di Parigi. — Se un operaio italiano non residente in Francia non ricevesse alla scadenza l'ammontare della indennità che gli spetta, le pratiche che la legge francese ammette saranno eseguite per il tramite della Autorità consolare italiana in Parigi.

Non dimentichino i nostri lavoratori che una disposizione precisa della legge stabilisce che nessuna indennità può essere accordata alla vittima che abbia provocato intenzionalmente l'infortunio, e che il Tribunale può diminuire l'ammontare della indennità se è provato che nell'infortunio vi fu colpa non iscusabile della vittima.

Per maggiori notizie consultare la guida compilata dal R. Ambasciatore d'Italia in Parigi ed edita dal R. Commissariato e la guidina della Umanitaria.

§ 3. — In Germania.

Condizioni generali. — Composta quasi interamente di operai addetti ai vari rami dell'edilizia e da un certo numero di donne impiegate nelle arti tessili, la nostra emigrazione in Germania raggiunse nel 1907 la cifra di 75,825, discendendo a circa 60,000 nell'anno seguente, e ciò a motivo della crisi che turbò profondamente i mercati tedeschi. Sebbene le condizioni siano venute migliorando, tuttavia molti nostri connazionali stentano a trovar lavoro nelle opere pubbliche della Germania, poichè durante la lunga stagione invernale le amministrazioni pubbliche fanno eseguire una parte dei lavori dai disoccupati del luogo. In alcuni Stati poi i capitolati d'appalto contengono clausole che vietano l'assunzione di mano d'opera straniera. La carta di legittimazione, di cui discorriamo più innanzi, contribuisce a rendere malagevole la vita dei nostri operai nei vari stati confederati.

Sistema metrico, pesi e misure, monete. Tariffe postelegrafiche. — Il sistema metrico è identico a quello italiano. La Germania non fa parte dell'Unione monetaria latina; il suo sistema monetario ha per base l'oro; l'unità di valore è il marco che vale circa lire 1,25 diviso in 100 *pfennige.*

I nostri operai devono ricordare che le monete italiane di rame e gli spezzati d'argento da 1

e 2 lire non hanno corso in Germania e che non si trova da cambiarli neppure presso i banchieri.

Per ciò sarà bene di liberarsene alle stazioni di frontiera o presso gli uffici italiani di assistenza e agli appositi uffici ferroviari di cambio.

I biglietti di banca italiani si possono cambiare presso tutti i banchieri; e così pure dai banchieri si possono comperare dei biglietti di banca italiani, pagando una « commissione ».

Le tasse postali per l'Italia e gli altri paesi sono le seguenti:

Lettere: 20 pfennige per i primi 20 grammi; per ogni 20 grammi in più o frazione, 10 pfennige.

Cartoline postali: 10 pfennige, se semplici; con risposta 20 pfennige.

Stampati e carte d'affari: 5 pfennige ogni 50 grammi fino a 2 chilogrammi.

Lettere raccomandate: 10 pfennige in più della tassa ordinaria.

Mandati postali: tassa fissa di 20 pfennige per ogni 20 marchi, o frazione.

Pacchi postali: per l'Italia massimo del peso 5 chilogrammi; tassa, 1 marco e 50 pfennige (1.90).

Telegrammi: per l'Italia 15 pfennige per parola.

Uffici consolari.

—

Circoscrizione consolare di Amburgo.

Vi appartengono i territori delle città libere di Amburgo, Brema e Lubecca; Altona; la provincia prussiana di Hannover, il granducato di Oldemburgo, e il ducato di Lauenburgo.

R. Consolato Generale: Amburgo.

(La cancelleria è in Grosse Blechein, 5, 2° piano. È aperta dalle 10 ant. alle 13 nei soli giorni feriali).

Agenzie consolari: Brema (Schlachte, 6) Bremenhaven (Burgemeister Sundstrasse, 61).

Circoscrizione Consolare di Berlino.

Vi appartengono le provincie prussiane di Brandeburgo, Sassonia e Posen; i principati di Schwarzburg-Rudolstadt e Schwarzburg-Sondershausen, i ducati di Anhalt e di Brunswick.

R. Consolato: Berlino.

(La cancelleria è in Dorotheenstrasse, n. 32. È aperta alle 9 alle 13, eccettuati i giorni festivi).

Circoscrizione Consolare di Breslavia.

Vi appartiene la provincia prussiana di Slesia.

R. Consolato: Breslavia.

(La cancelleria è in Breitestrasse, 1. È aperta dalle 10 alle 13 nei giorni feriali).

Circoscrizione Consolare di Colonia.

Vi appartengono le provincie prussiane del Reno (eccettuati i distretti di Colonia e di Aachen), della Westfalia e il principato di Waldeck.

R. Consolato: Colonia.

(La cancelleria è in Gilbachstrasse, 27. È aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, eccettuati i giorni festivi).

Circoscrizione Consolare di Danzica.

Vi appartengono le provincie della Prussia occidentale.

R. Consolato: Danzica.

(La cancelleria è in Langenmarkt, 20. È aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 nei soli giorni feriali).

Circoscrizione Consolare di Dresda.

Vi appartengono i Circoli sassoni di Dresda, Bautzen, Chemnitz e Zwickau.

R. Consolato Generale: Dresda.

(La cancelleria è in König-Johannstrasse, 3. È aperta dalle 12 alle 13 eccettuati i giorni festivi).

Circoscrizione Consolare di Düsseldorf.

Vi appartiene il Distretto governativo di Düsseldorf nella provincia prussiana del Reno.

R. Consolato: Düsseldorf.

(La cancelleria è posta in Schadowstrasse, 72. È aperta dalle 9 alle 12).

Circoscrizione Consolare di Francoforte sul Meno.

Vi appartengono la provincia prussiana di Assia-Nassau, il granducato di Assia, i principati di Schaumburg-Lippe e di Lippe-Detmold.

R. Consolato Generale: Francoforte.

(La cancelleria è in Hollestrasse, 3. È aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16).

Agenzie consolari: Magonza (Mombacherstrasse, 17); Wiesbaden (Mombacherstrasse, 9).

Circoscrizione Consolare di Kiel.

Vi appartengono le provincie prussiane di Schleswig-Holstein (eccettuata Altona).

R. Consolato: Kiel.

(La cancelleria è in Düsternbrookerweg, 66. È aperta dalle 15 alle 16; nei giorni festivi dalle 9 alle 11 ant.).

Agenzie consolari: Flensburg (Neustadt, 15), — Wyck (auf Föhr).

Circoscrizione Consolare di Königsberg.

Vi appartengono le provincie della Prussia orientale.

R. Consolato: Königsberg.

(La cancelleria è in Lizentstrasse, 1. È aperta dalle 10 ant. alle 12 mer.).

Agenzia consolare: Memel (Libauerstrasse, 34).

Circoscrizione Consolare di Lipsia.

Vi appartengono il Circolo sassone di Lipsia, il granducato di Sassonia-Weimar, i ducati di Sassonia Meiningen, Sassonia Coburgo-Gotha e Sassonia Altenburg; i principati di Reuss (Linea primogenita e linea cadetta).

R. Consolato: Lipsia.

(La cancelleria è in Lessingstrasse, 1. È aperta dalle 10 alle 12, eccettuati i giorni festivi).

Circoscrizione Consolare di Mannheim.

Vi appartiene il granducato di Baden.

R. Consolato: Mannheim.

(La cancelleria è in Kirchenstrasse, 5. È aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18).

Circoscrizione Consolare di Monaco.

Vi appartengono i circoli bavaresi dell'alta e bassa Baviera, dell'alto Palatinato e di Svevia.

R. Consolato: Monaco.

(La cancelleria è in Glückstrasse, 8 - *parterre*. È aperta dalle 14 e mezzo alle 16 e mezzo).

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA.

Vi appartengono i circoli bavaresi dell'alta, media e bassa Franconia e del Palatinato renano.
R. Consolato: Norimberga.
(La cancelleria è in Theresienplatz, 8. È aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18).
Agenzia consolare: Ludwigshafen (Kaiser Wilhelmstrasse, 16).

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI SAARBRÜCKEN.

Vi appartengono i distretti di Coblenza e di Treviri (provincia del Reno).
R. Consolato Generale: Saarbrücken.
(La cancelleria è in Markplatz, 9. È aperta dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 16).

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI STETTINO.

Vi appartengono la provincia prussiana di Pomerania, i granducati di Meklemburgo-Schwerin e Meklemburgo-Strelitz.
R. Consolato: Stettino.
(La cancelleria è in Königstrasse, 4 e 5. È aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19).
Agenzia consolare: Swinemünde.

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI STUTTGART.

Vi appartengono i territori del Regno di Würtemberg e del Principato di Hohenzollern.
R. Consolato: Stoccarda.
(La cancelleria è in Rotestrasse, 8. È aperta dalle 14 alle 17).

R. ADDETTO DELL'EMIGRAZIONE.

Ha la sua sede in Colonia e svolge azione analoga a quella illustrata nel paragrafo sulla Svizzera, discorrendosi di quell' Ufficio dell' emigrazione.

Addetto è il dott. Pertile che dal 1 aprile 1908 al 31 gennaio 1909 trattò 600 pratiche d' infortunio, ottenendo la liquidazione di rendita per lire 126,880; si occupò di 90 controversie operaie; diede larga diffusione a utili informazioni sul mercato del lavoro.

Di emigrazione e di emigranti ha pure il cómpito di occuparsi il R. Corrispondente per l'emigrazione, residente in Berlino presso quella R. Rappresentanza diplomatica.

ISTITUTI D'ASSISTENZA.

L'opera di mons. Bonomelli ha i seguenti uffici:
Berlino: Kappelallee, 112.
Bochum: (Vestfalia) Alleestrasse, 60.
Friburgo: (Baden) Adlerstrasse, 4.
Monaco: Löwengrube, 17-3.
Diedenhofen: Metzerstrasse, 5.
Gross-Moyeuvre: Faberstrasse, 12.
Hayange: Schlosstrasse, 8.
Metz: Alla stazione ferroviaria.

L' *Umanitaria* di Milano ha uffici — in consorzio con organizzazioni di mestiere locali — a:
Strasburgo. Con biblioteca.
Metz. Con biblioteca.
Monaco di Baviera.

SCUOLE ITALIANE (governative e sussidiate).

Berlino: Centro nazionale italiano.
Düsseldorf: Scuola italiana.

Friburgo: Scuola « Mannucci » - Scuola con corso misto.
Strasburgo: Scuola « Giuseppina Buccellati ».

COMITATI DELLA DANTE ALIGHIERI.

Ing. Federico Guccione, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — HANNOVER.
Prof. Alfredo Marchi, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri,* Bücherstrasse, 79 — NORIMBERGA (Germania).

LE ORGANIZZAZIONI DI MESTIERE.

Siccome l'emigrazione italiana in Germania è in grandissima maggioranza costituita da muratori, sterratori, manovali, copritetti, gessatori, stuccatori, carpentieri, fumisti, ecc., così i nostri emigranti possono trovare facilmente aiuto presso la « Unione centrale dei muratori in Germania », purchè si presentino a qualche Sezione e si iscrivano ad essa (50 pfennige di tassa d'ammissione, da 25 a 60 pfennige di quota settimanale, secondo le categorie), o mostrino la tessera di iscrizione alla « Federazione edilizia italiana » e continuino a pagare le quote alla Sezione tedesca.
Essi avranno allora diritto:
all'assistenza legale per tutte le contese industriali e per tutte quelle in cui potessero essere coinvolti in seguito alla loro attività in favore dell'organizzazione, come per *quelle derivanti dall'applicazione delle leggi di previdenza contro le malattie, gli infortunii sul lavoro, l'invalidità e le malattie;*
al sussidio di viatico, al sussidio qualora restassero disoccupati per l'attività mostrata in favore dell'Unione per scioperi o boicotti, al

sussidio in caso di morte e di malattia, secondo le norme fissate nello Statuto dell'Unione che si distribuisce ai soci anche in lingua italiana.

LA CARTA DI LEGITTIMAZIONE.

Col 1 febbraio 1909 il Governo prussiano ha esteso a tutti gli operai stranieri l'obbligo di procurarsi *la carta di legittimazione* (Arbeiter-Legitimations-Karte) stabilendo tutt' all'ingiro della Prussia una rete di uffici di confine, ove impiegati speciali, dietro *esibizione del passaporto* e delle altre carte rilasciate dalle patrie autorità, rimettono la carta di legittimazione contro il pagamento della tassa fissa di marchi 2. Coloro che entrando in Prussia non toccano un ufficio di confine devono presentare i loro documenti, appena arrivati, agli uffici di polizia. In caso di smarrimento la carta viene rinnovata previo pagamento di marchi 1. Le carte di legittimazione sono *verdi per gli italiani.*
Gli operai che vogliono entrare in un lavoro senza la carta di legittimazione, ovvero coloro che entrati in un lavoro non possono per un motivo qualsiasi ottenere il rilascio, sono *senz'altro espulsi dalla Prussia* e condotti al confine. Data la severità di queste disposizioni, occorre che l'emigrante sia sempre munito di passaporto; che passando da un ufficio di confine si munisca della carta di legittimazione; che in caso diverso si rechi tosto all'ufficio di polizia del paese di destinazione per ottenere il detto documento.

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI.

Sono frequentissimi, in Germania, casi di infortuni capitati ai nostri emigranti che dànno

origine a contestazioni nelle quali non di rado essi, per ignoranza della legge e della lingua, hanno la peggio.

Ecco qui riassunti i principii generali della legge sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (20 giugno 1900) vigente in Germania, e indicate le formalità che si debbono seguire.

Quali operai debbono essere assicurati? — Ogni operaio, assumendo un determinato lavoro, *qualunque ne sia la natura,* viene ascritto ad un « Consorzio professionale d' assicurazione » il quale, verso il pagamento di speciali quote, lo assicura contro l' incapacità al lavoro derivante da infortunio ed è tenuto in caso di morte a risarcire i parenti del defunto se questi era il loro unico sostegno.

Chi deve eseguire l'assicurazione e chi deve pagare la quota relativa? — L'assicurazione deve essere sempre eseguita a cura del padrone; il padrone pure deve pagare interamente la quota dovuta. Deve essere sempre cura dell' operaio l' accertarsi che per parte dell' imprenditore sia denunziato il suo salario nella sua categoria, poichè molte volte i padroni lo denunciano in una misura inferiore per diminuire le quote di assicurazione.

Le categorie di salario sono cinque:

1ª	marca	rossa	per settimana	Pf.	14
2ª	»	azzurra	»	»	20
3ª	»	verde	»	»	24
4ª	»	bruna	»	»	30
5ª	»	gialla	»	»	36

Indennità in caso d' infortunio. — All' operaio che rimane vittima di un infortunio viene corrisposta una indennità che viene pagata in rate mensili.

Misura dell'indennità in caso di ferimento. — Per le prime quattro settimane la vittima dell' infortunio non riceve nulla dal Consorzio d' assicurazione nè dal padrone, ma soltanto dalla Cassa malattia alla quale è ascritto. Dal principio della quinta settimana sino alla fine della tredicesima il Consorzio non ha ancora nessun obbligo, ma l' imprenditore deve pagare un supplemento al sussidio statutario della Cassa malattia, in modo che questo divenga pari ai due terzi del salario corrente sulla piazza. La vittima dell' infortunio riceve però questo supplemento direttamente dalla Cassa malattia e non dall' imprenditore, il quale deve poi rifonderlo alla medesima. Questo supplemento viene pagato a partire dal 29° giorno dopo avvenuto l' infortunio. Però, se il sussidio della Cassa malattia — o delle casse se la vittima fosse ascritta a più di una — superasse i due terzi del salario corrente, il colpito dall' infortunio non avrebbe diritto ad alcun supplemento. Dal principio della 14ª settimana dopo accaduto l' infortunio comincia pel Consorzio d' assicurazione l' obbligo di pagare una rendita commisurata al grado d' incapacità al lavoro apportato dall' infortunio. Se l' incapacità al lavoro è assoluta, la vittima riceve la rendita massima, pari ai due terzi del guadagno medio dell' anno precedente. Se, per es., il guadagno medio è di 1200 marchi all' anno, la rendita massima è di due terzi di 1200 marchi = 800 marchi. Se invece l' incapacità è soltanto parziale — perdita di un braccio, di una gamba, di un occhio, ecc. — la vittima riceve soltanto *una parte di questa rendita massima.* Supponiamo che l' incapacità del lavoro sia calcolata del 40 per cento e il guadagno medio annuale, come nell' esempio dato,

di 1200 marchi; la vittima percepirà una rendita del 40 per cento di 800 marchi, cioè marchi $\frac{800 \times 40}{100} = 320$. Oltre a ciò il Consorzio d'assicurazione ha l'obbligo di sopportare tutte le spese di spedale, medici, medicine, ecc. che occorressero dal principio della 14ª settimana in poi.

Diritti e doveri reciproci del Consorzio e della vittima. — Il Consorzio d'assicurazione ha il dovere di provvedere alla vittima di un infortunio — a datare dalla 14ª settimana — il medico, le medicine occorrenti e tutti i mezzi atti ad affrettare il processo di guarigione e a limitare le conseguenze dell'infortunio.

La scelta del medico spetta al Consorzio. Di regola quindi la vittima non può, senza previa intesa col Consorzio, mettersi sotto cura di un altro medico e quindi addossare le spese alla Cassa d'assicurazione.

La vittima ha poi il dovere di cooperare affinchè il processo di guarigione si compia colla massima sollecitudine, sottoponendosi volonterosamente alle visite mediche occorrenti, alle fasciature prescritte, al massaggio, prendendo le medicine, usando gli apparati d'appoggio comandati, lasciandosi pulire le ferite, tagliare i tumori ove fosse necessario, ecc., ecc. Le trasgressioni alle prescrizioni del medico possono avere delle conseguenze gravissime, poichè il Consorzio ha il diritto di rifiutare il pagamento della rendita per quella parte d'incapacità al lavoro che fosse, secondo il parere coscienzioso dei medici, conseguenza di tale trasgressione.

In caso di necessità il Consorzio di assicurazione può esigere dalla vittima che si faccia curare all'ospedale. Il rifiuto di assoggettarsi

alle cure dello spedale, o anche *l'abbandono volontario del medesimo,* cioè senza il permesso del medico di fiducia del Consorzio, hanno generalmente per conseguenza la perdita di ogni diritto alla rendita.

Operazioni gravi non possono essere intraprese che coll'espresso consenso della vittima.

L'operaio quindi che rientra in Italia mentre ancora è in corso di guarigione deve avere prima passata la visita medica e ottenuto il permesso.

Rendita ai superstiti in caso di morte. — Se l'infortunio ha per conseguenza la morte della vittima, il Consorzio di assicurazione ha l'obbligo di pagare ai superstiti un sussidio mortuario pari a 20 salari medi giornalieri — e in ogni caso non inferiore ai 50 marchi — e una rendita.

Quali superstiti hanno diritto a questa rendita. — Se si tratta di un uomo, ne hanno diritto la vedova e i figli legittimi (non gli illegittimi). Se si tratta invece di una donna, i figli legittimi ed illegittimi. In ambedue i casi poi i genitori e i nonni della vittima, se questa era il loro *unico* sostegno.

Entità di questa rendita. — Se la vittima lascia una vedova e dei bambini, la vedova riceve vita natural durante — e ciascuno dei figli fino al 15° anno compiuto — una rendita uguale al 20 per cento del salario annuale della vittima, che nei riguardi dell'assicurazione si ottiene moltiplicando per 300 il salario della classe per cui l'operaio pagava l'assicurazione.

In caso di seconde nozze, la vedova riceve *una volta tanto* una somma uguale al 60 per cento dell'entrata annuale del primo marito. Le vedove che avessero contratto matrimonio *dopo*

avvenuto l'infortunio non hanno diritto a nessuna rendita.

Se la vittima è un' operaia, il vedovo e i figli superstiti hanno diritto alla rendita soltanto nel caso in cui sia provato che, in seguito ad incapacità assoluta per qualsiasi lavoro del padre, il mantenimento della famiglia era tutto a carico di lei. In questo caso la rendita viene pagata soltanto fino alla cessazione del bisogno e sarà pari al 20 per cento del guadagno medio annuale della vittima, tanto pel vedovo, quanto per ogni figlio con meno di 15 anni. Pure in questo caso il complesso delle rendite non può superare il 60 per cento del guadagno annuale della vittima.

Fissata una rendita, è questa in ogni caso permanente? — No. In caso di ferimento e d'incapacità totale o parziale al lavoro, il Consorzio ha il diritto, se le condizioni che avevano condotto a fissare la rendita in una data misura subiscono una variazione in meglio, di proporre in base ad un parere del medico di fiducia una diminuzione della rendita, o anche la sua soppressione. Per esempio il grado d'incapacità al lavoro per la perdita del dito anulare viene generalmente considerata come diminuita dopo qualche tempo, perchè la mano si abitua ad eseguire i medesimi lavori anche senza di esso.

Il pagamento della rendita deve durare finchè dura l'incapacità parziale.

Pagamento della rendita in Italia. — La rendita vien pagata in Italia dalla Assicurazione in rate mensili o trimestrali anticipate a mezzo di *vaglia postale internazionale.* Per ottenere il pagamento della rendita, l' infortunato deve spedire alcuni giorni innanzi al primo del mese la propria quietanza debitamente legalizzata dal Sindaco del Comune e poi dal console di Germania, che si incarica di spedirla direttamente all'Assicurazione unendo un francobollo da 25 cent. Quando l'infortunato ritorna in patria, deve farsi consegnare le quietanze in lingua italiana risparmiando così noie e difficoltà.

Le legalizzazioni del Sindaco e del Console sono *completamente gratuite.*

Gli operai italiani in Germania hanno in rapporto alla legge sugli infortuni i medesimi diritti degli indigeni. Il Consiglio federale con decisione del 29 giugno 1901 ammise i seguenti principii:

a) L' operaio italiano vittima di un infortunio ha diritto di percepire la pensione anche in patria.

b) Le famiglie di coloro che sono morti in seguito ad infortunio sul lavoro in Germania hanno diritto ad indennizzo anche se non ebbero mai la dimora nell' impero.

L' operaio italiano, invece della rendita, può domandare di liquidare la pensione, riscotendo una volta tanto un capitale pari a tre rendite annuali.

Formalità legali. — Avvenuto un infortunio, l' imprenditore ha l' obbligo di denunciarlo alle autorità locali di polizia nel termine di *due giorni,* e nel termine di *tre* al Consorzio d' assicurazione competente. Nel caso che le conseguenze dell' infortunio siano tali che prevedibilmente l' incapacità al lavoro duri per più di 14 giorni, la polizia deve far subito un' inchiesta per stabilire le cause dell' infortunio e fissare le possibili responsabilità penali. A questa inchiesta possono prendere parte l' ispettore industriale e un rappresentante del Consorzio d' assicurazione competente.

Ad inchiesta compiuta, e sentito il parere del medico curante, il Consorzio ha l' obbligo di fissare l'entità dell' indennizzo. Se ciò non avvenisse subito, la vittima ne faccia domanda formale nel termine di *due anni* dal giorno dell'infortunio, per evitare la prescrizione.

Se la vittima si credesse lesa nei suoi interessi dalla decisione del Consorzio, può ricorrere in iscritto nel termine di *quattro settimane* al presidente del tribunale arbitrale del distretto in cui è avvenuto l' infortunio.

Contro la decisione di questo tribunale si può pure ricorrere — sempre nel termine di quattro settimane — al Tribunale imperiale di assicurazione (Reichsversicherungsamt) che ha sede in Berlino, le cui sentenze sono inappellabili.

Questi ricorsi debbono sempre essere spediti per lettera assicurata.

Nel medesimo modo si può pure ricorrere contro le decisioni dei Consorzi di assicurazione riferentisi a diminuzione, o sospensione, o soppressione di rendita.

I nostri operai che per disgrazia avessero a rimanere vittime di infortuni avranno sempre cura di informarne, appena è loro possibile, l'*Arbeiter Sekretariat* più vicino, seguendo i consigli e le indicazioni che questo fosse loro per dare. Avviseranno contemporaneamente il loro *Segretariato dell'emigrazione.*

Sarà ad ogni modo sempre opportuno che i nostri operai vittime di infortuni *prima di ritornare* in patria si facciano *rilasciare un certificato medico* da un sanitario del luogo ove soffrirono la disgrazia.

CASSE DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE.

Secondo la legge del 15 giugno 1883, riveduta nel 1892, nel 1897 e nel 1903, tutti gli operai hanno l' obbligo di far parte di una Cassa di assicurazione contro le malattie.

Vi sono varie specie di casse:

1° *Casse di assicurazione contro le malattie per le miniere,* fondata ed amministrata dai padroni in base alla legge sulle miniere;

2° *Casse di assicurazione contro le malattie* delle corporazioni di mestiere, pure amministrate dagl' imprenditori:

3° Casse locali di assicurazione fondate in base alla legge in tutte le località in cui non esistono le corporazioni di mestiere, ed i cui Consigli di amministrazione sono composti per un terzo di rappresentanti dei padroni e per due terzi di operai;

4° *Casse di assicurazione nell' industria edilizia* create dai Corpi amministrativi superiori per gli operai addetti transitoriamente alla costruzione delle strade ferrate, canali, vie, arginature e fortezze;

5° Casse comunali di assicurazione.

Oltre a ciò ogni imprenditore o fabbricante che occupa almeno 50 operai ha il diritto di istituire una Cassa di assicurazione propria.

Infine vi sono le *Casse di assicurazioni libere* che in parte sono imprese private o di organizzazione, oppure delle Società di mutuo soccorso.

COME SI DIVENTA MEMBRI D' UNA CASSA D'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE?

Nell' atto dell' assunzione al lavoro l'operaio diventa membro di quella *Cassa obbligatoria d'as-*

sicurazione contro le malattie che l' imprenditore preferisce. Se ciò non conviene all'operaio, questi deve dimostrare di essere iscritto regolarmente in una Cassa libera di assicurazione che corrisponda a tutti i requisiti voluti dalla legge. L' obbligo d' iscrizione spetta all' imprenditore; però sarà bene che gli operai, qualche giorno dopo che sono sul lavoro, si accertino che la iscrizione sia realmente stata fatta.

Tassa d' ammissione.

Le Casse d'assicurazione obbligatorie e quelle comunali hanno il diritto di far pagare una tassa d' ammissione, che però non può mai superare il valore di 6 quote settimanali e può essere esatta soltanto da quei membri che nelle 13 settimane prima dell' ammissione non avevano fatto parte di nessuna Cassa obbligatoria o comunale.
La tassa d'ammissione è a carico dell'operaio.

Quote settimanali.

Le quote settimanali alle Casse obbligatorie sono per DUE TERZI a carico degli operai e per un terzo a carico dell' imprenditore. Le quote alle *Casse libere di assicurazione* sono interamente a carico degli operai.
Per le Casse comunali di assicurazione la quota settimanale non può essere superiore all' $1\ ^1/_2$ o al 2 per cento del salario d' uso, e per le altre Casse del $3\ ^1/_2$-4 per cento del salario medio. Le quote alle Casse obbligatorie vengono versate dall' imprenditore, il quale ha il diritto poi di fare una corrispondente ritenuta sul salario.

Contestazioni.

Tutte le contestazioni che possono sorgere fra imprenditori ed operai dovranno essere risolte dal tribunale dei probiviri, o dai pretori, o dai sindaci dei comuni.

Assicurazione in caso di disoccupazione.

In caso di cessazione del lavoro il membro di una Cassa di assicurazione obbligatoria restando entro i confini dell' impero può rimanere membro della Cassa, pagando regolarmente di tasca propria la quota.

Obblighi delle Casse.

Le Casse di assicurazione contro le malattie, hanno l' obbligo:

a) di fornire all' ammalato, dal principio della malattia fino a tutta la ventiseesima settimana dell' incapacità al lavoro, il dottore e le medicine necessarie (l' ammalato è libero di scegliere il medico e il farmacista), gli occhiali, i cinti erniari ecc. ecc.

b) in caso d' incapacità assoluta al lavoro, dal terzo giorno in poi un sussidio giornaliero che per le Casse comunali d' assicurazione deve essere almeno pari alla metà del salario d' uso sul luogo, e per le Casse obbligatorie alla metà del salario medio raggiunto sul luogo da quella data categoria di operai;

c) alle partorienti, che nel periodo dell'ultimo anno, a calcolare dal giorno del parto, hanno fatto parte per 6 mesi almeno di una Cassa obbligatoria o comunale, un sussidio non inferiore a quello di malattia, per 4 settimane almeno dopo il parto, e per più ancora se sarà necessario;

d) in certi casi determinati un sussidio mortuario pari all' importo di 20 salari medi quotidiani.

Secondo la legge sulle assicurazioni contro le malattie, la Direzione della Cassa può, invece di dare il sussidio di malattia, se lo credesse necessario, far curare il malato all' ospedale.

Assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

L'emigrante italiano riesce raramente a godere i benefizi di questa assicurazione, per la difficoltà che hanno di verificarsi in suo favore tutte le condizioni richieste.

Questa assicurazione è pure *obbligatoria* per tutti gli operai che hanno compiuto i 15 anni; il fondo di cassa è costituito dai contributi degli operai, dei padroni e dell'impero.

Le pensioni attribuite sono esigue, e sono corrisposte soltanto quando concorrono le seguenti condizioni:

1° aver pagato senza interruzione i relativi contributi durante un periodo di almeno 200 settimane, per la pensione di invalidità, di almeno 1200 per quella di vecchiaia;

2° che la capacità di lavoro sia permanentemente ridotta almeno di due terzi, per la pensione d'invalidità; che l'operaio abbia raggiunto il 70° anno, per la pensione di vecchiaia;

3° che l'operaio straniero continui a dimorare sul territorio germanico (salvo poche eccezioni per alcune nazioni, *esclusa l' Italia*).

L'abbandono di questa residenza implica la perdita assoluta della rendita, la quale *può essere* sostituita da tre annualità pagate in una volta sola.

Commercio ambulante.

Ai venditori ambulanti di castagne che dall' Italia emigrano a Monaco di Baviera si ricorda che sono obbligati a munirsi della licenza prescritta, la quale si ottiene presentando al Municipio di Monaco:

1. la fede di nascita;
2. un certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di origine;
3. una dichiarazione rilasciata dallo stesso Sindaco, dalla quale risulti che il richiedente, per le sue condizioni economiche o di famiglia, non è in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza se non con l' esercizio girovago.

Le licenze non vengono rilasciate nè alle donne, nè a persone di età inferiore ai 21 anni, o che non abbiano tenuto buona condotta, o siano affette da malattie contagiose, o in precedenza abbiano dato motivo a lagnanze nell'esercizio del loro mestiere.

Raccomandiamo, per maggiori notizie, la Guida del De Michelis distribuita gratis dal R. Commissariato; lo studio delle Assicurazioni Sociali in Germania del Lambertenghi, edito pure dal R. Commissariato.

§ 4. — Nel Lussemburgo.

R. Addetto e Ufficio Consolare. — Il R. Addetto presso il Consolato di Colonia estende le proprie funzioni anche a questi sindacati nelle cui miniere lavorano circa 8 mila italiani. Il recapito

dell' Addetto è all' Hôtel Cresto, presso la stazione di Esch sur Abzette. Il R. Console risiede in Lussemburgo.

L' opera di assistenza ha un Segretariato a Dudelange e uno a Esch.

Società e scuole. — Sonvi Società di M. S. fra italiani a Dudelange, Esch, Niedercoon, Kedenge, Rinnelange; e scuole serali a Lussemburgo ed Esch.

Leggi sul lavoro. — Vige una legge sull' assicurazione obbligatoria contro le malattie, analoga a quella vigente in Germania. Gli operai versano i due terzi della tassa.

Vige anche per gli infortuni una legge assolutamente identica a quella germanica.

Gli operai italiani sono ammessi a fruire degli identici diritti degli operai indigeni e possono perciò ricevere le rendite di invalidità anche se abbandonano il territorio del Granducato.

Per quanto concerne il lavoro, i salari, gli infortuni, ecc., gli operai potranno rivolgersi all' *Inspecteur général du Travail* - Bureau de la Trinité, 10, Lussemburgo.

§. 5. — In Austria-Ungheria.

Condizioni generali. — Per ciò che si attiene ai mestieri, l' emigrazione italiana in Austria presenta gli stessi caratteri di quella avviata in Svizzera e in Germania: essa è però meno numerosa, sebbene coll' anno 1908 sia arrivata alle 31 mila persone. Notevole il fatto che in dètto anno anche i nostri emigranti per l'Austria diminuivano di 6 mila in confronto dell' anno precedente, mentre quelli avviati in Ungheria salivano da 4800 a 5700. La nostra mano d' opera è abbondantissima nella industria dei laterizi che occupa molti minorenni incettati nelle provincie venete.

Sistema di pesi e misure - monete - tariffe postelegrafiche. — La valuta corrente ha per base la *corona*.

La corona è una moneta d'argento, un po' più grande della lira italiana.

Un pezzo da due corone è un fiorino.

È ancor in uso in qualche luogo di provincia calcolare a *fiorini,* anzichè a *corone,* perchè una volta la moneta più piccola d'argento era il fiorino (= 2 corone). Ora è la corona. Bisogna star quindi attenti se i prezzi sono in corone o in fiorini. Le corone son la metà dei fiorini.

La centesima parte della corona è il *centesimo* (*heller*); due centesimi (di forma non molto differente dai pezzi da 2 cent. italiani) sono il *soldo* (*kreuzer*) che è la moneta più corrente ed equivale alla centesima parte del fiorino.

In tutta Italia (meno in talune regioni già soggette all'Austria, come il Veneto, dove si continuano a chiamare 2 soldi, 4 soldi le monete da 5 e 10 cent.), per *soldo* s' intendono cinque centesimi; in Austria un soldo (*kreuzer*) è due centesimi.

Ci sono poi pezzi da 10 e 20 centesimi di nikel.

Le banconote sono da 10 corone (= 5 fiorini), 20 corone (10 fior.), 100 corone (50 fior.), ecc.

La corona non è mai alla pari con la lira italiana; *ma vale sempre di più.*

Il prezzo varia continuamente; un prezzo medio è quello di corone 95 per lire 100.

Chi vuol cambiare corone in lire italiane o

viceversa e non vuol rimetterci, non si fidi di certi cambiavalute girovaghi che si recano in mezzo agli operai; non si rechi ai botteghini di cambio presso le stazioni, salvochè non siano banchi governativi o sotto la tutela di società in difesa degli emigranti, ecc. Procuri ognuno di cambiare i suoi denari in città presso banchieri grandi e prima di entrare in un negozio dia una occhiata a qualche giornale. Ogni giornale ha sempre nelle notizie di borsa il prezzo al quale si vendono e si comprano 100 lire italiane.

Conoscendo i prezzi, non si resta ingannati, poichè fra i prezzi dei giornali e quelli dei banchieri non ci deve essere che la differenza di uno o mezzo centesimo.

Facciamo seguire una tabella di ragguaglio delle corone in lire e viceversa.

Se 100 lire italiane si vendono

		ciò vuol dire che per 100 corone si hanno	
a corone	80	L. it.	125,—
a »	81	»	123,46
a »	82	»	121,95
a »	83	»	120,48
a »	84	»	119,05
a »	85	»	117.64
a »	86	»	116,28
a »	87	»	114,94
a »	88	»	113,63
a »	89	»	112,35
a »	90	»	111,11
a »	91	»	109,89
a »	92	»	108,70
a »	93	»	107,53
a »	94	»	106,39
a »	95	»	105,26
a »	96	»	104,17
a »	97	»	103,09
a »	98	»	102,04
a »	99	»	101,01
a »	99,90	»	100,10

Una carta di corrispondenza:

per l'Italia, costa	cent.	10
per l' interno (Austria)	»	5
una lettera: per l' Italia, costa . .	»	25
per l' interno (Austria)	»	10
un giornale (stampati in genere):		
per l' Italia, costa.	»	5
per l' interno (Austria)	»	3

La *raccomandazione* di una lettera o cartolina costa, tanto per l' estero quanto per l' interno, cent. 25 oltre il bollo.

La spedizione di denari in Italia mediante vaglia costa:

fino a corone 25	cent.	25
» » 50	»	50
» » 75	»	75
» » 100	»	100

per ogni 50 cor. in più cent. 50.

Se invece di un vaglia si vogliono mandare denari in lettera, bisogna spedir la lettera *assicurata*. L' assicurazione è una cosa differente dalla raccomandazione. Bisogna sigillare la lettera con sigilli di ceralacca col timbro personale e indicare il valore che c' è dentro.

La spesa d'assicurazione varia secondo l'importo che contiene.

Ma la spedizione di denari con lettera assicurata non è consigliabile agli emigranti, i quali — in caso d' infortunio — non possono facilmente provare che durante il lavoro concorrevano a mantenere la famiglia rimasta in Italia. *Quindi si spediscano sempre i denari col mezzo dei vaglia postali e si conservino accuratamente le ricevute.*

R. CONSOLATI ITALIANI.

Vienna: Cancelleria consolare, con Agenzia consolare della stessa in Brünn.

Innsbruck: Consolato.
Lemberg: Consolato.
Trieste: Consolato con Agenzie consolari a Klagenfurt, Lussimpiccolo, Parenzo, Pirano, Rovigno, Villaco.
Zara: Consolato.
Spalato: Viceconsolato con Agenzie consolari a Metcovich, Ragusa, Sebenico.

Istituti di assistenza.

Il Segretariato dell'Emigrazione di Udine ha aperto un *Ufficio di assistenza e cambio valute in Pontebba* (confine austriaco).

Per chi scende alla Stazione di Pontebba per recarsi in paese vi sono due vie. Una a sinistra e l'altra di fronte: in fondo a quest'ultima trovasi tale Ufficio.

Chi scende a Pontafel invece, passato il ponte, deve percorrere tutto il paese per la via principale e trova l'Ufficio precisamente verso la fine dell'abitato.

Istituzioni amiche dei nostri operai sono l'*Ufcio del lavoro di Trento* e l'*Ufficio per la mediazione del lavoro in Rovereto.*

L'*Umanitaria* sussidia il Segretariato pro-italiani in *Innsbruck* per l'assistenza legale e il collocamento; e il Segretariato dell'emigrazione di Udine fa funzionare una succursale a Villaco.

In Innsbruck l'Opera Bonomelli ha un Segretariato con annesso un dormitorio.

Le leggi sul lavoro.

La Cassa malattie. — Ogni operaio ha l'obbligo di far parte di una Cassa operai ammalati, che dà sussidio agli operai in caso di malattia.

Vi sono varie specie di Casse; *le più importanti* e le più frequenti sono le *Casse distrettuali;* ma il Governo ritiene valide anche altre Casse private, sociali, confessionali, ecc., alle quali abbia concesso analoghi doveri.

Se un operaio non viene iscritto dal padrone (col suo consenso) in una di queste Casse private, sociali, ecc., deve essere inscritto in quella distrettuale della città o distretto dove abita, che è in tal caso obbligatoria.

Anche se non viene inscritto, viene considerato ugualmente come membro.

Chi ha l'obbligo di inscrivere. Quanto si paga. — L'obbligo di inscrivere nelle Casse spetta sempre ed esclusivamente al padrone, il quale, pena gravi contravvenzioni, deve farlo entro tre giorni dopo l'entrata al lavoro del suo dipendente.

L'importo mensile da pagarsi non deve essere superiore al 3 °/₀ del salario d'uso, determinato nei singoli luoghi e secondo le varie classi di lavoratori (garzoni, apprendisti, lavoratori, donne, ecc.) dalle autorità politiche locali.

Di detto importo *due terzi devono esser pagati dall'operaio,* un terzo dal padrone: il pagamento va però fatto esclusivamente dal padrone, che ha diritto di detrarre quanto gli spetta dalla mercede dell'operaio.

Tale detrazione deve essere fatta al prossimo pagamento regolare, oppure ad uno susseguente entro un mese.

È nell'interesse dell'operaio di verificare se il padrone lo ha inscritto e per quale importo (non è rara la truffa del padrone che inscrive a prezzo basso di apprendista e richiede dall'operaio un importo come se lo avesse inscritto a prezzo alto) e se a lui fu fatto solo pagare l'equivalente di $^2/_3$ della tassa e nulla più.

Non vi sono speciali tasse d'entrata.

L'assicurazione vale anche per i disoccupati? — Sì. In caso di cessazione del lavoro il membro di una Cassa d'assicurazione, rimanendo nei paesi austriaci, resta socio fin che continua a pagare di propria tasca i tributi statuari. Non pagando i contributi per quattro settimane consecutive, perde ogni diritto.

È contemplato pure il caso della mancanza di guadagno per la disoccupazione, per cui coloro che per tale condizione non possono pagare conservano i loro diritti di soci per un periodo di almeno sei settimane.

Diritti dei soci in caso di malattie e di morte. — Come sussidio agli ammalati deve concedersi al minimo:

1. dal principio della malattia in poi, cura medica gratuita, compresa l'assistenza ostetrica, come pure i necessari rimedi ed altri ammennicoli terapeutici;

2) qualora la malattia durasse *più di tre giorni,* e l'ammalato fosse incapace al lavoro, dal giorno del principio della malattia in poi per ogni giorno un assegno di malattia dell'ammontare del 60 per cento della mercede giornaliera pagata nel distretto giudiziario ad operai comuni soggetti ad assicurazione.

Il sussidio di malattia dovrà essere pagato finchè continua la malattia, e, se non finisce prima, per almeno 20 settimane dal principio della malattia in poi e precisamente ogni settimana, posticipatamente.

Alle puerpere si dovrà accordare, in caso di regolare corso del puerperio, il sussidio di malattia per almeno quattro settimane dopo il parto.

Altrettanto dicasi per chi si ammalò deliberatamente o perchè dedito all'ubriachezza.

Giudizio arbitrale. — Tutte le contestazioni fra la Cassa distrettuale per ammalati e l'operaio su pretese di sovvenzioni sono esclusiva competenza del Giudizio arbitrale.

A questo bisogna ricorrere *entro un termine di 14 giorni* contro decisioni della Cassa che sembrassero ingiuste.

Il Giudizio arbitrale, come la Direzione della Cassa e il diritto d'elezione attivo e passivo, spetta ai sudditi esteri.

Per recarsi presso quelle Casse distrettuali per ammalati, la cui Amministrazione è stata avocata a sé dalle autorità, sarà bene, sentito il parere di persone competenti, ricorrere alle autorità superiori.

Attenti agli statuti locali! — Quanto abbiamo esposto riguardo ai diritti dell'operaio è il minimo che legalmente deve essere dato da ogni Cassa per operai ammalati. Ma ogni Cassa può (per mezzo del suo statuto e dei suoi regolamenti) fare condizioni migliori, e molte sono quelle dove si danno maggiori assegni per malattia, ecc.

È interesse quindi di ogni operaio di informarsi degli statuti e regolamenti speciali delle Casse. Il modo di assistenza medica — se si deve servirsi di determinati medici o se si possa scegliere a volontà — è stabilito Cassa per Cassa.

L' operaio emigrante ammalato che volesse rimpatriare ha diritto di pretendere dalla Cassa ammalati l' importo corrispondente ai giorni che il medico suo curante dichiarerà possa durare la malattia.

Ciò deve venire effettuato prima della partenza, in caso contrario cessa ogni diritto.

Siate scrupolosi! — Quando l'emigrante è malato denunci subito il caso. I sussidi non si possono avere finchè non c'è stata la visita del medico e la malattia non fu portata a notizia della Cassa.

L'emigrante cerchi di ubbidire con scrupolosità alle formalità e agli ordini che sono stabiliti dai regolamenti e alle indicazioni che troverà sulle bollette che gli saranno rilasciate sia dal medico che dalla Cassa.

Le simulazioni di malattia vengono punite in modo assai rigoroso e spesso portano a conseguenze penali.

L'associazione contro gli infortuni. — Ogni operaio addetto a lavori industriali viene per legge inscritto ad un Istituto di assicurazione contro gli infortuni il quale, verso pagamento di speciali quote, gli garantisce un sussidio nel caso che per una disgrazia sul lavoro resti impotente, e indennizza la famiglia in caso di morte in seguito a infortunio.

Diritti dell'operaio in caso di ferimento. — Se un operaio subisce sul lavoro una lesione corporale, gli viene accordata, cominciando dalla quinta settimana dopo avvenuto l'infortunio (per le quattro prime settimane si possono avere medico, medicine e assegno di malattia dalla Cassa ammalati del luogo, come se si trattasse di semplice malattia), una rendita per la durata dell'incapacità al guadagno.

Tale rendita viene così calcolata:

Si deve anzitutto stabilire quale è la mercede di lavoro ottenuta dall'operaio ferito nell'ultimo anno, o quella in media percepita in detto tempo

da operai di eguale specie o nel medesimo esercizio o in simili vicini.

Come mercede annua si intende l'importo del salario giornaliero moltiplicato per 300. Se la mercede annua di un impiegato supera la somma di 2400 Corone, non si comprenderà nel calcolo l'importo eccedente.

Per apprendisti, allievi, volontari, ecc., che non hanno mercede, o ne hanno una assai piccola, si calcola come mercede annua il salario minimo degli operai con mercede completa, però al massimo nell'importo di Corone 600. Nel calcolo delle mercedi vanno computati anche i proventi in natura, secondo i prezzi medi locali.

Stabilita la mercede, la rendita viene computata sulle seguenti basi:

a) nel caso di *totale incapacità a guadagno* si dà una rendita del 60 % della mercede annua, pel tempo in cui dura detta incapacità;

b) nel caso di *parziale incapacità al guadagno,* pel tempo che dura detta incapacità si dà una rendita che varia secondo la capacità che rimane. Questa rendita però non può superare il 50 % della mercede annua.

All'operaio ferito non spetta nessun indennizzo se provocò deliberatamente l'infortunio.

Se oltre agli aventi diritto della specie indicata sotto la lettera *a)* vi sono aventi diritto indicati in *b*), compete un diritto a questi ultimi solo in quanto per i primi non venga assorbito l'importo massimo della rendita.

Dove hanno sede gli istituti d'assicurazione. — Gli istituti d'assicurazione contro gli infortuni in Austria sono sette e precisamente in: Vienna, Salisburgo, Praga, Brünn, Gratz, Trieste e Leopoli.

A ognuno è annesso il territorio di varie provincie.

In ogni città importante vi è sempre un rappresentante dell'Istituto.

Ogni industriale, del resto, ogni operaio del luogo sa indicare qual è l'Istituto che vale pel suo paese.

Chi pensa all'inscrizione e chi paga la quota d'assicurazione? — L'obbligo d'inscrizione degli operai all'istituto contro gli infortuni spetta esclusivamente al padrone: anche se il padrone non adempia al suo dovere e cerca eludere la legge, l'operaio è considerato membro della Cassa, e gode tutti i diritti.

La quota da pagarsi varia secondo le varie professioni e la quantità di rischio che v'è in ciascuna.

La quota deve essere pagata dal padrone, che ha però il diritto di farsi rifondere dall'operaio entro un mese la decima parte dell'importo speso. Tale rifusione si può ottenere solo con trattenuta sui pagamenti.

Agli operai spetta il diritto di conoscere quanto paga il padrone per la loro inscrizione.

Denunciate le disgrazie! — Il padrone è obbligato a dar notizia all'Istituto di assicurazione degli infortuni che succedono. Assai spesso non lo fanno; in tal caso pensino gli operai ad avvertire essi per proprio conto l'autorità di polizia del luogo, l'ispettore industriale (ove c'è) e direttamente l'Istituto di assicurazione. Bisogna procurare che venga presto sul posto la Commissione a fare i rilievi.

Dato che d'ufficio, per proprio conto, l'Istituto non liquidi nulla ad un operaio ferito, questi ha diritto di reclamare, ma deve farlo al

massimo *entro un anno* dalla data dell' infortunio.

Diritti della famiglia dell'operaio pel caso di morte in un infortunio. — Pel caso di morte seguìta in un infortunio, la vittima e i suoi famigliari hanno diritto:

1. Alle prestazioni ricordate nel capitolo antecedente, per il periodo di tempo anteriore alla morte, prestazioni consistenti nelle cure ed assegno di malattia per conto della Cassa ammalati, e dopo licenziato da questa alla rendita a titolo di incapacità parziale o totale da parte dell'Istituto infortuni.

2. Alle spese di sepoltura che non possono superare le Cor. 50.

3. Ad una rendita da accordarsi ai superstiti, decorribile dal giorno della morte.

Il calcolo della rendita si basa sulla mercede percepita dal defunto, mercede che va calcolata nel modo sopra indicato.

Tale rendita importa:

a) Per la vedova dell'ucciso fino alla sua morte o fino a nuovo matrimonio, il 20 per cento. Pel vedovo, se e fino a tanto che sia incapace di guadagno, il 20 per cento. Per ogni figlio legittimo superstite fino al compiuto 15° anno di età, il 15 per cento, e, se avesse perduto o perdesse anche l'altro genitore, il 20 per cento della mercede annua.

Per ogni figlio illegittimo superstite fino al compiuto 15° anno di età, il 10 per cento della mercede annua.

Le rendite annue della vedova, o rispettivamente del vedovo, e dei figli non potranno superare insieme il 50 per cento della mercede annua.

Se dalle posizioni suddette risulta un importo maggiore, si diminuiranno in proporzione le singole rendite.

b) Per gli ascendenti del defunto, se questi fu il loro unico sostegno, pel periodo fino alla loro morte o fino a che sia cessato il bisogno, il 20 per cento della mercede annua.

Quest' importo non potrà sorpassarsi per l'esistenza di più aventi diritto, e compete in questo caso ai genitori a preferenza degli avi.

La mercede annua vien calcolata sulla base di 300 giorni di lavoro.

Nel caso di nuovo matrimonio la vedova riceverà l' importo triplo della sua rendita annua come retribuzione per una volta tanto.

Se la persona lesa avesse incontrato matrimonio súbito dopo l' infortunio, non compete dopo la sua morte alcun diritto alla vedova, o rispettivamente al vedovo, e ai figli nati da simile matrimonio. Non compete pure alcun diritto ai figli illegittimi ed al consorte che per propria colpa non convive coll' altro coniuge.

Quando si incassano gli importi d'indennizzo? — L' istituto di assicurazione, appena chiusi i rilievi, deve fissare l' indennizzo da prestarsi.

Degli indennizzi, quello di tumulazione sarà da pagarsi una settimana dopo la deliberazione presa.

Le rendite dei danneggiati o dei superstiti sono da pagarsi anticipatamente in rate mensili verso produzioni dell'attestato di vita.

Giudizio arbitrale. — Presso ogni Istituto d'assicurazione vi è un Giudizio arbitrale al quale hanno diritto di ricorrere coloro cui vennero dalla direzione dell' Istituto respinte le pretese avanzate.

Le pretese per avere un indennizzo maggiore di quello liquidato dall' Istituto, sia direttamente, sia per sollecitazione della parte, sono da presentarsi al Giudizio arbitrale prima del decorso di un anno dall' intimazione del decreto con cui si concede o si nega un indennizzo.

Nel caso si volesse ricorrere contro deliberazioni dell' Istituto di assicurazione, e per qualsiasi altra vertenza, è consigliabile agli operai rivolgersi alla Società professionale cui appartengono o scrivere al loro Segretariato dell'emigrazione.

Gli operai possono però recarsi direttamente al *Giudice distrettuale* a portare le loro proteste; là troveranno consiglio ed un impiegato che ha incarico di mettere a protocollo la petizione.

Fissata una rendita, è questa permanente? — No. Se nelle circostanze che furono di norma per la fissazione dell' indennizzo subentra un cambiamento essenziale, potrà esser fatta dall' Istituto o di propria iniziativa o per sollecitazione delle parti una differente fissazione di rendita.

Se un ferito muore, anche a distanza di tempo, in causa della lesione, i superstiti possono elevare pretesa per indennizzo di morte.

Se uno migliora o peggiora nello stato di salute e quindi nel grado di capacità al lavoro, può avere da parte dell'ufficio diminuita o aumentata la rendita.

Le modificazioni di rendita non hanno valore retroattivo alla data in cui fu chiesta la modificazione.

Qual è di fronte agli Istituti d'assicurazione la posizione dei Cittadini italiani? — La legge non accenna a differenze di sorta fra operai austriaci

e operai dell'estero. Sul modo di liquidare gli indennizzi il § 42 della legge dice:

« Se l'avente diritto è suddito estero o dimora permanentemente all' estero, l' Istituto di assicurazione è autorizzato a transigere con esso pel suo diritto a rendite, mediante un importo di capitale da commisurarsi a seconda delle circostanze del caso ».

Utili raccomandazioni. — L'emigrante procuri che la paga della sua mercede venga effettuata almeno ogni 15 giorni.

Non lasci i suoi risparmi in mano di imprenditori o di operai capi-squadra, ma li depositi presso la Cassa Postale, ove percepirà anche degli interessi, e sarà anche libero da molti contrasti.

Non si fondi sulle promesse del suo capo squadra (Polier), ma tratti, subito dopo la sua ammissione al lavoro, col principale, o colla persona che salda i suoi guadagni, in proposito.

Consegni i suoi documenti direttamente al principale, o ai suoi addetti alla cancelleria, per poter pretendere una regolare restituzione.

Qualora avesse assunto lavoro a cottimo, faccia regolare contratto in iscritto, non dimenticando che il principale resti garante del suo guadagno giornaliero, il quale gli venga saldato ogni 8, o alla più lunga ogni 15 giorni, ed il resto a lavoro finito.

Pretese relative a promesse non effettuate da operai capi squadra non vengono riconosciute dalla legge, come pure la restituzione di documenti dai medesimi.

Qualora l'emigrante sia socio delle organizzazioni di mestiere, nei suoi contrasti coi principali si rivolga subito alle medesime, dalle quali ha il diritto di gratuita difesa.

Non occorrono bolli. — Tutte le domande, lettere, ecc., necessarie per conseguire i propri diritti presso un Istituto di assicurazione sono esenti da tasse e bolli.

Avvertenze per l' Ungheria.

In materia di legislazione sociale, avvertiamo che in Ungheria la legge del 1906 assoggetta alla assicurazione contro le malattie tutti coloro che in qualsiasi modo lavorano nell' industria, nel commercio, nell' agricoltura, negli uffici pubblici e privati, ecc., guadagnando meno di 2400 corone (una corona = lire 1.05) all'anno.

I domestici, i lavoranti a domicilio, ecc., possono assicurarsi facoltativamente. I contributi degli operai variano dal 2 al 5 % dei salari. I padroni contribuiscono per altrettanto. In caso di malattia l'operaio ha diritto all'assistenza medica o farmaceutica e al sussidio (50%) del salario), tuttavia solo per 20 settimane al massimo. In caso di parto il sussidio e le cure alle operaie durano sei settimane. Ai membri della famiglia dell'assicurato sono fornite cure e medicine per 20 settimane al più; in caso di morte dell'assicurato la famiglia riceve 20 giorni del suo salario.

L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per le industrie con motori fissi e per tutte quelle con più di 20 operai. I contributi sono tutti a carico degli imprenditori. Gli infortuni non mortali importano la cura medica e farmaceutica, più un sussidio a partire dall' undecima settimana di malattia. Esso dura finchè dura l' incapacità al lavoro, e va dal 60 al 100 % di

quello che l'operaio avrebbe guadagnato se avesse potuto continuare a lavorare. Se l' infortunio è seguìto da morte, le spese funerarie non sono poste a carico della famiglia, la quale riceve inoltre sussidi in questa proporzione: la vedova il 20 % del guadagno annuo del marito defunto; i figli fino a 16 anni il 15 %. In alcuni casi hanno pensione anche gli ascendenti e i figli illegittimi.

Non è fatta nessuna differenza tra operai indigeni e stranieri: tuttavia l'art. 5 stabilisce che la legge non sarà applicata agli operai di quegli Stati che non assicurino un perfetto trattamento di reciprocità. L'accordo tra l' Ungheria e l' Italia è stato firmato nell' ottobre 1909.

Una legge del 3 luglio 1900, modificata in seguito nel 1902 (26 aprile), estende la assicurazione contro gli infortuni anche all' agricoltura.

A Fiume esiste una benemerita Società italiana di beneficenza.

Non vi sono scuole italiane in Ungheria; però a Fiume tutte le scuole municipali impartiscono l' insegnamento in italiano.

Per poter lavorare in Ungheria bisogna presentare il passaporto per l'estero o, temporaneamente, un certificato di buona condotta.

Per le rimesse dei risparmi degli emigranti c'è il Banco di Napoli che rilascia qualsiasi vaglia a mezzo dei propri corrispondenti; il servizio è stato recentemente assunto per l' Ungheria dalla Ungarische Allgemeine Creditbank di Budapest.

Per maggiori dati consultare la guidina dell' *Umanitaria*.

§ 6. NEI PAESI BALCANICI.

La nostra emigrazione. — Nei paesi balcanici — Bulgaria, Grecia, Montenegro, Rumania, Serbia e Turchia europea — non vi sono notevoli colonie italiane; e ciò a causa dello scarso sviluppo industriale. Vi fu sempre poca immigrazione, tuttavia l' italiana si ritiene una delle più importanti, se non la più importante addirittura.

Nei tre ultimi censimenti italiani le nostre colonie stabili nei paesi balcanici erano così rilevate:

	1881	*1891*	*1901*
	—	—	—
Bulgaria	922	1025	1560
Grecia	3273	7474	11000
Montenegro	11	27	35
Rumania	1763	5300	8841
Serbia	463	30	541
Turchia europea	11781	12812	15321

In quanto alle correnti temporanee esse furono nel 1906 di 3754, nel 1907 di 2862 e nel 1908 di 2842.

Ma innanzi tutto questi dati sono evidentemente inferiori alla realtà, per il fatto che molti operai nostri — come osserva il prof. Racca in una guida della *Umanitaria* precisamente per i paesi balcanici che qui riassumiamo — emigrano in quei paesi senza passaporto, o lo chiedono solo per l'Austria-Ungheria, salvo poi ad emigrare nei paesi vicini (e si sa che le statistiche dell'emigrazione sono fatte sui dati dei passaporti). La grande maggioranza dei nostri lavoratori che va in quelle regioni proviene dal Veneto e dal Friuli e fa spesso il tragitto a piedi, avendo compagni per il viaggio, e conoscenze proprie o di amici

lungo il percorso all'andata e al ritorno, con conoscenza della lingua dei paesi traversati (gran parte del Friuli parla o capisce lo sloveno, lingua sorella del serbo-croato, del bulgaro, ecc.), avendo imparato in precedenti soggiorni o da compaesani quel tanto che è necessario per non morir di fame; seguendo vie e continuando tradizioni di lavoro a volte secolari, e quasi mai preoccupandosi di avere il passaporto. Un'altra grande parte dei nostri lavoratori proviene dalle Puglie e dalle altre regioni adriatiche italiane: questi, quasi sempre anch' essi senza passaporto e seguendo correnti antiche, traversano bene spesso il mare sulle barche da pesca o da trasporto e fanno poi il restante a piedi o in ferrovia.

Ma, anche duplicando o triplicando il numero dei nostri operai che annualmente vanno nei paesi balcanici, si tratta sempre di una piccolissima corrente emigratoria, di fronte a quelle stesse che fluivano verso quei luoghi negli anni fortunati tra il 1880 e il 1890, quando i nostri operai vi accorsero a decine di migliaia. Essi erano attratti dai lavori pubblici (e soprattutto ferroviari) che da ogni parte con gran lena si erano iniziati.

Rumania. — Alle 6 mila persone che formano la nostra colonia stabile devonsi aggiungere i temporanei, tutti muratori, stuccatori, decoratori, pittori, scalpellini, minatori, falegnami, carpentieri, tagliaboschi, fabbri, terrazzieri, meccanici, vetrai, ecc.

A Jacob Dea (cave di granito) c' è una colonia di circa 600 operai italiani formanti da loro una piccola città.

La crisi economica attraversata dal paese nel 1899 e negli anni successivi ha fatto diminuire di molto i lavori pubblici e privati; sicchè dovette diminuire anche la nostra immigrazione. Si aggiunga che, sia per prender misure contro gli ebrei, sia per proteggere la mano d'opera rumena, si limitò di fatto, per legge, il numero degli operai stranieri che possono esser assunti nelle varie imprese, nonostante l'obbligo della uguaglianza di trattamento che la Rumania si è obbligata a concedere ai sudditi italiani e di altri paesi.

Una legge dell'11 febbraio 1906 protegge il lavoro delle donne e dei fanciulli; l'età minima per essere ammessi al lavoro è 12 anni; nei lavori pericolosi e insalubri e nel lavoro notturno i fanciulli devono avere almeno 15 anni e le donne 17; l'orario massimo pei fanciulli da 12 a 15 anni è di 8 ore; quello per le donne di qualunque età 10 ore; sempre per i giovani con meno di 15 anni e per le donne, vi deve essere un'ora di intervallo durante il lavoro e 1 giorno su 7 di riposo. Le donne partorienti non possono riprendere il lavoro che un mese dopo il parto.

Nessuna legge regola l'assicurazione contro gli infortuni; in caso di disgrazia bisogna a volte ricorrere ai tribunali; tuttavia in generale, direttamente o coll'assistenza del Console, si arriva a ottenere una possibile transazione.

Gli operai stranieri malati sono curati gratis negli ospedali, o dietro una piccola ritenuta sui salari.

Società italiane di beneficenza e mutuo soccorso esistono a Bukarest, Braila, Galatz, Sulina, Jacob Deal, Jasci.

È necessario avere il passaporto per l'estero vidimato da un console rumeno in Italia; inol-

tre entro 4 giorni dall'arrivo bisogna farlo vidimare di nuovo dalle nostre autorità diplomatiche o consolari del luogo; fatto ciò, si deve ottenere dalla prefettura il permesso di soggiorno. Inoltre alla frontiera gli operai debbono provare di avere già un contratto di lavoro scritto e di esser chiamati da impresari conosciuti che ne abbiano ottenuto il permesso dal governo rumeno.

Senza regolare contratto scritto con chi abbia ottenuto dal governo rumeno permesso di arrolamento, non è concessa l'entrata ad operai in squadre o comitive al confine di Pudeal; avvengono spesso incidenti dolorosi per la inosservanza di queste norme.

Lo straniero per motivi di ordine pubblico può essere obbligato a vivere in una data città o espulso.

Oltre la Legazione italiana a Bukarest, vi è un console nostro a Galatz, un viceconsole a Costanza, e vi sono due agenzie consolari a Braila e Sulina.

Scuole Italiane.

Bucarest: Scuola *Regina Margherita* - Scuola *Regina Margherita* con asilo.
Campolung: Scuola parrocchiale.
Cataloi: Scuola parrocchiale.
Galatz: Scuola del Padre Pietrobuono.
Sulina: Scuola del Padre Vouwol.

La *Dante Alighieri* è rappresentata dall'ingegnere Vittorio Vespasiani, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri,* presso il Circolo Italiano, Calea Victorici, 54, *Bucarest.*

Montenegro. — Una vera e propria immigrazione italiana non c'è, come non vi sono colonie stabili, toltane quelle degli Albanesi. Vi sono bensì alcune decine di Italiani stabiliti qua e là nel Montenegro, impiegati soprattutto al Monopolio dei Tabacchi e alla ferrovia Antivari-Vir. Anche qui, come accade in tutti i Balcani, quando vi sono lavori edilizi importanti, immigrano in quantità più o meno grande operai italiani (per lo più veneti, pugliesi e toscani), i quali restano finchè durano i lavori (però rientrando in patria ogni inverno, che al Montenegro è rigidissimo); dopo, se non s'iniziano altri lavori, se ne vanno. In tali lavori i nostri operai (muratori, scalpellini, sterratori) sono discretamente pagati e molto apprezzati, perchè molto più abili dei Montenegrini. Del resto essi sono quasi sempre assoldati dagli imprenditori italiani che fanno, quasi senza concorrenza, tutti quei lavori.

Nessuna legge sociale. Una scuola italiana a Cettigne.

Serbia. — Scarsissima immigrazione di italiani.

In base all'accordo del 28 ottobre 1879 tra la Serbia e l'Italia i nostri connazionali hanno assicurato il più perfetto equiparamento, nel rispetto dei loro diritti, coi serbi; per di più non è necessario che abbiano passaporto. È tuttavia altamente consigliabile ai nostri operai di esserne sempre muniti, e, se si dirigono in Serbia (cosa attualmente poco consigliabile, a meno di esser sicuri di trovare lavoro), devono farvi scrivere dalle autorità italiane che è valevole anche *per la Serbia*; in caso contrario le autorità ungheresi, per rappresaglia politica contro i Serbi, quasi sempre sequestrano così all'andata come al ritorno i nostri operai, e li tengono in prigione

fino a che non siano giunte dalle autorità italiane notizie tranquillanti sulla loro onestà!

Nessuna istituzione pubblica per assicurare gli operai delle industrie contro gli infortuni sul lavoro; nessun'altra provvidenza di legislazione sociale. Però la legge del 16 luglio 1898 sulle industrie, il cui esercizio è subordinato alla concessione fatta per mezzo di una legge speciale dello Stato, stabilisce che tutti i loro operai debbano essere dall'impresa assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie; in caso di disgrazia ecc. essi dovranno avere la cura medica gratuita, le medicine e una diaria finchè dura la impossibilità di lavorare; se l'infermità è permanente, hanno diritto a un indennizzo proporzionale; se l'infortunio è seguito da morte, l'indennità spetta alla vedova e ai membri della famiglia dell'operaio che vivevano del suo lavoro. Il premio di assicurazione è per due terzi a carico dell'operaio, e per un terzo a carico dell'impresa.

L'Italia non ha nessuna scuola in Serbia dove manca anche una società di italiani. Vi è un rappresentante diplomatico unicamente a Belgrado (ministro).

Bulgaria. — Gli italiani quivi residenti nel febbraio del 1901 erano 1432, di cui 527 costituivano la colonia temporanea e 905 la colonia stabile; questa comprendeva 401 italiani d'origine e 504 Levantini, di cui 90 cristiani e 414 ebrei. Vivono disseminati per tutto il principato, in numerosi nuclei stabili o temporanei, composti di elementi diversi; i secondi comprendono in maggioranza tagliapietre, muratori, minatori, ecc.

Vi sono Società italiane a Sofia (Società di M. S. e Società di beneficenza) e a Filippopoli (Società Operaia G. Garibaldi).

Non esiste nessuna legge sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali. Però, in seguito a un accordo del 1881 tra l'Italia e la Bulgaria, i nostri operai indigenti ricevono gratuitamente le cure necessarie negli ospedali bulgari.

Una legge del 12 marzo 1905 regola il lavoro delle donne e dei fanciulli; prima di essere ammessi nelle fabbriche devono subire una visita medica. È proibito il lavoro ai fanciulli al disotto di 12 anni; in casi eccezionali sarà permesso per decreto di lavorare a 10 anni a chi provi di aver finito le scuole elementari. I fanciulli di meno di 15 anni e le donne non possono esser impiegati in lavori sotterranei, miniere e cave. I ragazzi da 10 a 12 anni devono lavorare al massimo 6 ore al giorno, da 12 a 15, nove ore, con da 1 a 2 ore di intervallo. Il lavoro nei dì festivi e quello notturno son proibiti alle donne e ai fanciulli di meno di 15 anni; tuttavia nelle industrie a fuoco continuo è permesso ai fanciulli di almeno 13 anni, per non più di 11 ore giornaliere. Le partorienti non possono riprendere il lavoro che 3 o 4 settimane dopo il parto.

Le organizzazioni sono regolate da una legge con carattere corporativo.

Grecia. — Nel 1896 la colonia italiana in Grecia era calcolata di 11.000 persone, superiore cioè a tutte le altre colonie balcaniche sommate assieme. I centri ove maggiore è il numero degli Italiani sono Patrasso (7000 circa), Corfù (1200 circa), Laurium e dintorni (1000 circa), Atene (800 circa), ecc.

Essi provengono quasi tutti dalle Puglie e dalla Sicilia, salvo i minatori di Laurium e dintorni, che provengono quasi tutti dal Veneto e dalle provincie di Pesaro, Forlì, ecc.

In seguito alla crisi economica che fece di-

minuire i lavori pubblici, e all'impoverimento di molte miniere, la nostra emigrazione per la Grecia è molto diminuita; ciò perchè per i lavori che ancora si fanno i salari sono troppo bassi, men-il cambio della moneta è altissimo e la concorrenza della mano d'opera locale oltremodo grande.

Oltre la Legazione ad Atene, l'Italia è rappresentata in Grecia da un consolato a Corfù, da un vice-consolato a Patrasso, e da Agenzie consolari a Cefalonia, Santa Maura, Zante, Calamata, Larissà, Laurium, Nauplia, Pyrgos, Syra, Volo.

Ecco l'elenco delle nostre scuole:

Atene: Scuola elementare maschile. - Scuola elementare femminile con annesso asilo.

Camaresa: Scuola italiana coloniale *Serpieri.*

Corfù: Scuola elementare maschile. - Corsi serali d'italiano e di disegno. - Scuola elementare femminile. - Giardino d'infanzia annesso alla femminile.

Ermopoli (Syra): Scuola elementare italiana.

Patrasso: Scuola elementare maschile *Santorre Santarosa* con museo commerciale. - Scuola serale. - Scuola elementare femminile gratuita ed a pagamento. - Giardino d'infanzia *Margherita di Savoia.* - Scuola elementare cattolica.

Tinos: Scuola-seminario vescovile.

Zante: Scuola della Società *Principessa Jolanda.*

Rappresentanze ha pure la « Dante »:

Ing. cav. Manfredo Manfredi, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri, Atene.*

Signorina Eugenia Pavonetto, segretaria del Comitato della Società *Dante Alighieri,* maestra, *Corfù* (Grecia).

Prof. Ugo Foscolo Rocchegiani, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri* (R. Scuole Italiane), *Patrasso.*

Ing. Umberto Serpieri, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri, Zante.*

Leggi sociali. — Una legge sola interessa assai i nostri minatori: quella sugli infortuni del lavoro, detta anche legge Boma.

Per essa gli operai e gli impiegati che lavorano nelle miniere e nelle officine metallurgiche, se rimangono vittime di un infortunio sul lavoro, hanno diritto ad una pensione o ad una indennità qualora l'incapacità al lavoro duri più di 4 giorni, salvo il caso che l'infortunio sia stato volontariamente provocato.

Usufruiscono pure di questa legge gli operai e gli impiegati di ogni specie di miniere e delle cave di pietra.

I cottimisti sono equiparati ad operai col salario di dracme 5 al giorno. Sono poi considerati come facenti parte del personale delle miniere e officine gli operai attendenti a qualsiasi lavoro accessorio da esse dipendente.

Diritti della vittima di un infortunio. — Quando la incapacità al lavoro dura *meno di tre mesi,* il proprietario dell'impresa è obbligato a passare nel modo consueto di paga *il mezzo salario.*

Quando la incapacità al lavoro dura *oltre i tre mesi,* essa dà luogo al pagamento di una pensione di cui la metà sarà a carico dell'Impresa e metà a carico della *Cassa Minatori* (Atene).

Nel caso di incapacità completa al lavoro, come nel caso *della perdita di una mano o di un piede,* l'infortunato *ha diritto ad una pensione eguale a un terzo del salario.*

La pensione degli apprendisti o ragazzi che guadagnano meno di dracme 2,50 al giorno sarà calcolata su la base di dracme 2,50.

La pensione deve essere pagata anticipata al primo di ogni mese.

Per calcolare la pensione il mese è computato di 26 giorni.

Essa comincia a decorrere dopo i tre mesi di mezzo salario.

Diritti degli ascendenti e discendenti dell' infortunato. — In seguito alla morte della vittima la pensione *diminuita di un quarto* è pagata alla vedova ed ai figli *divisa in parti eguali,* e in mancanza di essi passa ai genitori. Non hanno diritto alla pensione che la moglie sopravvivente al momento dell'infortunio e i figli nati da essa o da moglie premorta.

Quando una sola persona abbia diritto alla pensione, essa riceverà solo *la metà* della pensione che sarebbe spettata alla vittima.

I figli maschi cessano di godere la pensione a 16 anni e le figlie al momento del matrimonio. Esse ricevono però all'atto delle nozze a titolo di dote un anno di pensione. La vedova che si rimarita perde il diritto a pensione.

Ammontare della massima pensione, spese mediche e funerarie. — La pensione della vittima non può essere superiore a 100 dracme mensili aumentate di un quarto della somma alla quale la vittima avrebbe diritto in base al proprio salario o stipendio. Le spese di medico e medicinali durante i primi tre mesi sono a carico del proprietario e così pure entro i tre mesi le spese funerarie, che sono fissate in dracme 60.

Diritti degli operai stranieri; limitazione della legge in loro confronto. — Le pensioni e i soccorsi sono incedibili e insequestrabili.

Gli operai stranieri hanno diritto alla pensione fissata dalla legge presente finchè rimangono in Grecia ed i loro aventi diritto (moglie, figli, genitori) *finchè rimangono in Grecia e solo quando si trovavano in Grecia al momento dell' infortunio. Di conseguenza i parenti che risiedono in Italia non hanno diritto a niente.*

Le vittime di un infortunio o i loro parenti che abbandonano la Grecia ricevono per una volta tanto tre anni di pensione.

Nessuna pretesa può essere sollevata all'infuori di quelle che risultano dalla presente legge.

La *Cassa dei Minatori* è retta da un Consiglio di amministrazione che concorre al pagamento delle pensioni, dipende dal Ministero degli interni ed ha sede ad Atene.

Che cosa prescrive la legge in caso di infortunio. — Il proprietario dell' Impresa o il suo rappresentante, se l'infortunio supera i 7 giorni, devono entro il decimo giorno *denunciare per iscritto e sotto vincolo del giuramento* al competente Giudice di pace con due testimoni, se ve ne furono, i particolari dell'infortunio, il giorno e il luogo, il nome e la patria dell'infortunato. Nello stesso tempo il medico curante deve presentare *per iscritto sotto vincolo di giuramento* un certificato sullo stato della vittima e sull'esito probabile dell'infortunio.

Anche l'infortunato, e per esso i suoi parenti o rappresentanti, hanno diritto di fare una deposizione con giuramento davanti al Giudice di pace.

Il Giudice di pace redige l'inchiesta dell'infortunio entro i 20 giorni dall'infortunio.

L' infortunato ed i suoi parenti hanno diritto di avere copia in carta libera dell' inchiesta e delle deposizioni dei testimoni.

L' infortunato e i suoi parenti indirizzeranno

tali atti, *accompagnati dalla loro domanda di pensione,* al Presidente della Cassa Minatori in Atene. In caso di morte dell'infortunato occorre un certificato del Sindaco del suo domicilio, che indichi la patria, il matrimonio, il nome dei figli e dei genitori con la rispettiva età (stato di famiglia).

Il Presidente della Cassa Minatori può ordinare una perizia medica supplementare ove lo ritenga necessario.

La Cassa Minatori deve decidere entro un mese dalla presentazione dell'inchiesta sulla pensione da accordarsi con sentenza motivata.

L'infortunato o i suoi parenti, se la sentenza non è pubblicata, *entro il mese* hanno facoltà di chiamare la Cassa Minatori davanti ai tribunali ordinari per ottenere il loro diritto.

La sentenza dovrà essere comunicata all'infortunato o ai suoi parenti. Contro la sentenza l'Impresa non può ricorrere. Possono invece ricorrere entro il termine di tre mesi dalla sua notificazione alla Corte d'Appello di Atene l'infortunato o i suoi parenti.

La sentenza della Corte di Appello di Atene è in qualsiasi caso definitiva.

È la pensione stabile? — No.

Quando l'incapacità al lavoro diminuisce o cessa, la Corte, dopo nuova perizia medica, emette sentenza di diminuzione o di cessazione; così pure se lo stato dell'infortunato peggiora, essa dovrà decidere un aumento di pensione.

Pagamento della pensione. — Il pagamento della pensione deve essere fatto per intero ogni mese e anticipatamente dall'Impresa o dal padrone presso cui l'infortunio è avvenuto. Se il ritardo nel pagamento della pensione è maggiore di 10 giorni, si ha diritto di reclamare al Presidente

della Cassa Minatori, il quale deve provvedere in proposito.

In caso di fallimento dell'Impresa la pensione deve essere pagata direttamente dalla Cassa Minatori.

Prescrizione dei diritti. — Ogni diritto a pensione resta prescritto se non viene presentata regolare domanda entro il termine di *due anni* dal giorno dell'infortunio, salvo il caso che da parte dell'Impresa non vi sia stata violazione delle disposizioni di legge.

I diritti degli eredi di un pensionato si prescrivono dopo due anni dalla sua morte. [1]

TURCHIA EUROPEA. — Le colonie nostre più importanti sono quelle di Costantinopoli (14,500) e Salonicco (3500); le altre, in tutti i centri di qualche importanza, sono minori; ma tutte potranno in avvenire acquistare non poca importanza, col progredire economico e sociale della Turchia. Attualmente operai italiani si trovano in discreto numero nelle varie miniere aperte negli ultimi anni: essi son ben pagati. Inoltre un certo numero di pescatori chioggiotti e pugliesi va sulle spiaggie turche a pescare per alcuni mesi dell'anno.

Data la condizione in cui era fino a ieri la Turchia, non vi sono leggi sugli infortuni del lavoro, le malattie professionali, ecc. La sola legge riguardante il lavoro esistente è quella sui conflitti collettivi nei servizi pubblici affidati a privati imprenditori, dell'ottobre 1908, che il professor Racca così riassume. In caso di conflitto d'interessi coi padroni, gli operai debbono nomi-

[1] Sulla Grecia l'*Umanitaria* ha una speciale guidina redatta dall'on. D. Rondani che promosse pure la pubblicazione delle altre guide della Fondazione Loria.

tali atti, *accompagnati dalla loro domanda di pensione,* al Presidente della Cassa Minatori in Atene. In caso di morte dell'infortunato occorre un certificato del Sindaco del suo domicilio, che indichi la patria, il matrimonio, il nome dei figli e dei genitori con la rispettiva età (stato di famiglia).

Il Presidente della Cassa Minatori può ordinare una perizia medica supplementare ove lo ritenga necessario.

La Cassa Minatori deve decidere entro un mese dalla presentazione dell'inchiesta sulla pensione da accordarsi con sentenza motivata.

L'infortunato o i suoi parenti, se la sentenza non è pubblicata, *entro il mese* hanno facoltà di chiamare la Cassa Minatori davanti ai tribunali ordinari per ottenere il loro diritto.

La sentenza dovrà essere comunicata all' infortunato o ai suoi parenti. Contro la sentenza l' Impresa non può ricorrere. Possono invece ricorrere entro il termine di tre mesi dalla sua notificazione alla Corte d'Appello di Atene l' infortunato o i suoi parenti.

La sentenza della Corte di Appello di Atene è in qualsiasi caso definitiva.

È la pensione stabile? — No.

Quando l' incapacità al lavoro diminuisce o cessa, la Corte, dopo nuova perizia medica, emette sentenza di diminuzione o di cessazione; così pure se lo stato dell' infortunato peggiora, essa dovrà decidere un aumento di pensione.

Pagamento della pensione. — Il pagamento della pensione deve essere fatto per intero ogni mese e anticipatamente dall' Impresa o dal padrone presso cui l'infortunio è avvenuto. Se il ritardo nel pagamento della pensione è maggiore di 10 giorni, si ha diritto di reclamare al Presidente della Cassa Minatori, il quale deve provvedere in proposito.

In caso di fallimento dell'Impresa la pensione deve essere pagata direttamente dalla Cassa Minatori.

Prescrizione dei diritti. — Ogni diritto a pensione resta prescritto se non viene presentata regolare domanda entro il termine di *due anni* dal giorno dell'infortunio, salvo il caso che da parte dell'Impresa non vi sia stata violazione delle disposizioni di legge.

I diritti degli eredi di un pensionato si prescrivono dopo due anni dalla sua morte. [1]

TURCHIA EUROPEA. — Le colonie nostre più importanti sono quelle di Costantinopoli (14,500) e Salonicco (3500); le altre, in tutti i centri di qualche importanza, sono minori; ma tutte potranno in avvenire acquistare non poca importanza, col progredire economico e sociale della Turchia. Attualmente operai italiani si trovano in discreto numero nelle varie miniere aperte negli ultimi anni: essi son ben pagati. Inoltre un certo numero di pescatori chioggiotti e pugliesi va sulle spiaggie turche a pescare per alcuni mesi dell' anno.

Data la condizione in cui era fino a ieri la Turchia, non vi sono leggi sugli infortuni del lavoro, le malattie professionali, ecc. La sola legge riguardante il lavoro esistente è quella sui conflitti collettivi nei servizi pubblici affidati a privati imprenditori, dell' ottobre 1908, che il professor Racca così riassume. In caso di conflitto d'interessi coi padroni, gli operai debbono nomi-

[1] Sulla Grecia l' *Umanitaria* ha una speciale guidina redatta dall' on. D. Rondani che promosse pure la pubblicazione delle altre guide della Fondazione Loria.

nare tre delegati, i quali stendono una memoria sulla questione e la mandano al ministero del commercio. Questo entro 8 giorni comunica il memoriale alla impresa assuntrice del servizio, che entro una settimana deve far pervenire al governo una memoria, ed eleggere tre suoi rappresentanti. Il governo, se non riceve risposta dalla compagnia, ritiene che essa si obbliga con ciò ad accettare tutte le domande degli operai. Se invece la risposta arriva a tempo, esso nomina un funzionario che riunisce i delegati delle due parti per tentare l'accordo. Se questo è ottenuto, è obbligatorio per le due parti. Se non vi si riesce, gli operai possono abbandonare il lavoro. In caso di accordo, se la compagnia non mantiene le sue promesse, il governo la sottoporrà a fortissime multe. Chi all'infuori del caso sopra previsto organizza un sindacato o provoca uno sciopero in tali servizi è punito con prigione e multa; così pure chi vi partecipa in un modo qualsiasi: solo la loro pena è minore. Se si tratta di stranieri, essi possono venire espulsi.

Ambasciate e Consolati. — Oltre l'ambasciata a Costantinopoli vi sono consoli italiani a Salonicco, Monastir, Uskub, Scutari d'Albania, Janina e la Canea; Viceconsoli a Valona, Durazzo e Prisrend e agenti consolari a Adrianopoli, Brussa, Dardanelli, Enos Dedè Agatch, Gallipoli, Ineboli, Rodosto, Tenedos, Prevesa, Cavalla, Serres, Candia, Rettimo.

Inoltre vi sono uffici postali italiani a Costantinopoli, Salonicco, Scutari d'Albania, Janina, Valona e Durazzo.

Le Scuole.

(Le scuole governative sono precedute da asterisco).

Numerose sono nella Turchia europea le scuole italiane, e ne diamo l'elenco:

Archirocastro: Scuola privata.

Berat: Scuola privata.

Bujukdère (Costantinopoli): *Scuola elementare femminile - Giardino d'infanzia - Asilo conventuale - Asilo conventuale con corso serale.

Costantinopoli: *Scuola tecnico-commerciale « P. Amedeo », con museo commerciale - *Corso ginnasiale - *Scuola elementare maschile - *Corsi liberi d'italiano - *Corso preparatorio annesso alla tecnico-commerciale - Scuola Georgiana dell'« Immacolata Concezione » - Scuola di « San Giuseppe » - Scuola greco-cattolica « Simpnia » - Istituto « Pancaldi » (Salesiani) - Istituto « Giustiniani » (Salesiani) - Scuole delle Suore Domenicane.

Costantinopoli: *Scuola elementare femminile - *Giardino d'infanzia - Scuola elementare femminile della « Dante Alighieri » - Scuola elementare popolare femminile delle Suore d'Ivrea - Alla stessa annesso asilo d'infanzia.

Dedè Agatch: Scuola delle Francescane.

Durazzo: *Scuola elementare maschile - *Scuola serale di lingua italiana - *Scuola elementare femminile.

Galata: Scuola delle Suore Domenicane.

Gianina: *Scuola elementare maschile - *Scuola di arti e mestieri con corso d'italiano.

Guegueli: Scuola della missione cattolica eucaristica.

Jedi Koulé: Scuola delle Suore Domenicane.

Paliortsi: Orfanotrofio delle Eucaristine - Scuola « S. Isidoro ».

Papaz-Keupru : Scuola Georgiana.

Prinkipo : Scuola delle Francescane missionarie.

Rodosto : Scuola parrocchiale dei Padri conventuali.

Salonicco : *Scuola tecnico-commerciale « Umberto » con corso ginnasiale e museo commerciale - *Scuola elementare maschile - *Scuola serale - *Scuola elementare femminile con corso professionale - *Giardino d' infanzia - Scuola popolare « Principessa Jolanda ».

Scutari d' Albania : *Scuola tecnico-commerciale con museo commerciale ed osservatorio - *Scuola elementare maschile - *Scuola arti e mestieri - *Scuola elementare femminile - *Giardino d' infanzia.

Topsin : Scuola elementare rurale.

Uskub : Scuola italiana.

Valona: *Scuola elementare maschile - *Scuola elementare serale - *Scuola elementare femminile.

Diramazioni ha pure la « *Dante Alighieri :*

Marchese Alberto Theodoli, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Corsi femminili per adulte) — COSTANTINOPOLI.

§ 7. — AFFRICA, EUROPA E ASIA MEDITERRANEA.

Condizioni generali. — Osservando l' emigrazione italiana nelle regioni dell' Asia e dell' Africa, situate nel bacino del Mediterraneo, si rileva come nel 1908, mentre si è sensibilmente ridotta l' emigrazione per l' Egitto (da 2467 nel 1907 a 2007 nel 1908) ed è diminuita a poco più di un quarto quella diretta verso l' Algeria (da 7031 a 1576), abbia subìto invece, rispetto al 1907, un leggero aumento la nostra emigrazione in

Tunisia (da 2361 a 2752) e nella Tripolitania (da 189 a 265).

Istituti di assistenza. — In tutta questa regione c' è estrema penuria così d' istituti di assistenza come di quelli di associazione operaia. Un solo organismo funziona con una certa attività ed è il *Patronato degli Emigranti* in Tunisi, il cui ufficio legale nell' anno 1908 ebbe ad occuparsi di 307 vertenze in parte concernenti infortuni sul lavoro e contestazioni per salari o interpretazioni di contratti di lavoro. L'ammontare delle indennità liquidate fu di lire 46,098, e a lire 10,435 ascese la cifra dei salari ricuperati dall' Ufficio.

Oggetto di speciali cure fu il servizio di assistenza degli emigranti al loro arrivo nel porto di Tunisi. Un agente della Società si mette a contatto coi nuovi arrivati, prima che il piroscafo sia ancorato; fornisce loro indicazioni sugli alberghi, sulle formalità amministrative, sui prezzi correnti, ecc.; sorveglia le operazioni di sbarco dei passeggeri e dei bagagli e provvede al cambio gratuito della moneta italiana in tunisina, operazione che era compiuta per l' addietro da poco onesti cambiavalute.

L' opera del Patronato riuscì pure vantaggiosa per reprimere l' emigrazione clandestina, fomentata da Agenzie di emigrazione di Marsiglia, le quali facevano attiva propaganda perfino nei più piccoli centri italiani della Tunisia, allo scopo di avviare i nostri emigranti verso il Cile per la via di Marsiglia-La Rochelle.

Il patronato cura altresì la distribuzione gratuita del chinino nei centri infestati dalla malaria, specialmente a Mateur e Tabarca.

Scuole italiane. — Larga diffusione hanno in-

vece le scuole italiane in parte governative * e in parte sussidiate. Ne diamo l' elenco completo.

TUNISIA. *Biserta :* Scuola maschile coloniale.

Goletta : * Scuola elementare maschile - * Scuola elementare femminile - * Giardino d' infanzia.

Kram : Istituto italiano Sant' Oliva.

Reyville : Scuola coloniale italiana.

Sfax : * Scuola elementare maschile - * Scuola elementare femminile - * Scuola serale per adulti.

Susa di Tunisia : * Scuola elementare maschile, con museo commerciale - * Scuola elementare femminile - * Giardino d' infanzia - * Scuola serale per gli adulti.

Tunisi : * R. Liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele II » - * Scuola tecnico-commerciale « Umberto I », con annesso museo commerciale - * Scuola elementare maschile « Principe di Napoli » - * Scuola elementare maschile « Giovanni Meli » - * Scuola elementare « Umberto I » - * Scuola elementare femminile « Margherita di Savoia » - Corso gratuito - Corso a pagamento - Corso gratuito complementare - Corso professionale - * Scuola elementare femminile « Giuseppina Turrisi Colonna » - * Giardino d' infanzia « Garibaldi » con piccolo museo infantile - * Giardino d' infanzia « Crispi » - * Scuola serale per gli adulti « Principe di Napoli » - * Scuola serale per gli adulti « Umberto I » - Convitto Cybeo - Orfanotrofio « Margherita di Savoia » delle Francescane missionarie - Scuola italiana di ginnastica.

EGITTO. *Alessandria :* * Scuola tecnico-commerciale, con annesso corso ginnasiale e museo commerciale - * Scuola elementare maschile - * Scuola elementare femminile con scuola professionale - * Giardino d' infanzia - Istituto femminile « Savoia » - Scuola d' arti e mestieri dei Salesiani - Scuola serale della « Dante Alighieri ».

Assiût : Scuole dell' Associazione italiana.

Beny Suyf : Scuole dell' Associazione nazionale italiana - Scuole delle Francescane missionarie.

Cairo : * Scuola tecnica-commerciale « Vittorio Emanuele II », con annesso museo commerciale e osservatorio metereologico - * Scuola elementare maschile a pagamento, annessa alla Scuola tecnico commerciale - * Scuola elementare maschile gratuita « Giuseppe Garibaldi - * Scuola elementare femminile con annesso corso professionale - Giardino d' infanzia - * Scuola serale di disegno « Leonardo da Vinci », con sezione elettricisti, della Società « Dante Alighieri » - Scuola delle Francescane missionarie.

Fajum : Scuola dell' Associazione nazionale italiana.

Ghirghe : Scuola dell' Associazione nazionale italiana.

Kenek : Scuola dell' Associazione nazionale italiana.

Luksor : Scuola dell' Associazione nazionale italiana.

Malmache : Scuola delle Francescane missionarie.

Porto Said : * Scuola elementare maschile, con museo commerciale - * Scuola elementare femminile con classi infantili - * Scuola serale - Scuola dei Padri Francescani.

Suez : Scuola coloniale maschile « Duca degli Abruzzi » - Scuola coloniale serale « Principessa Mafalda ».

Tahdiria : Scuola maschile.

Zagazig : Scuola femminile.

TRIPOLITANIA. *Bengasi :* * Scuola elementare maschile - * Scuola elementare femminile - * Scuola serale - Missione cattolica dei Padri Francescani.

Derna : Scuola maschile missionari Francescani - Scuola femminile missionari Francescani.

Homs : * Scuola elementare maschile, con museo commerciale - * Scuola serale - Scuola femminile dell' Associazione nazionale italiana.

Tripoli di Barberia : * Scuola tecnico-commerciale, con annesso museo commerciale ed osser-

vatorio metereologico - *Scuola elementare maschile con museo commerciale - *Scuola elementare femminile con corsi professionali - *Giardino d' infanzia - *Scuola serale per adulti - Orfanotrofio dell' Associazione nazionale italiana.

CANDIA. *Candia:* Liceo-ginnasio cretese - Scuola serale.

Canea: Corsi serali.

MALTA. *Hamrun:* Scuola « Romolo Poggi ».

Malta: Scuola delle Francescane missionarie - Scuola « Umberto I ».

Valletta: Scuola italiana ed inglese.

ASIA MINORE E ARMENIA. *Alessandretta:* Scuola dei Padri Carmelitani - Scuola elementare - Scuola tecnica.

Bairakli (Smirne): Scuole miste delle Suore d' Ivrea.

Karagatch: Scuola delle Suore Francescane.

Mesopotamia: Asilo delle Suore Salesiane.

Rodi: Scuola delle Francescane missionarie.

Smirne: Scuole dell' Associazione nazionale italiana - Corsi serali - Asilo.

Trebisonda: Scuola dei Padri Mechitaristi.

CIPRO. *Larnaca:* Scuola dei Padri Francescani.

Nicosia: Scuola delle Francescane missionarie.

SIRIA. *Aleppo:* Scuola e collegio dei Francescani di T. S.

Beirut: *Scuola elementare maschile - *Scuola serale elementare - *Scuola elementare femminile con annesso asilo d' infanzia.

Betlemme: Scuola elementare dei Salesiani.

Gerusalemme: Scuola delle Francescane missionarie - Scuola coloniale - Scuola dei Salesiani - Asilo.

Giaffa: Scuola coloniale - Scuola delle Francescane missionarie - Scuola dei Salesiani (elementare) - Scuola con corso serale.

Kobbaiat (Beirut): Scuola dei Padri Carmelitani.

Nazaret: Scuola delle Francescane missionarie.

Uadi Schahrur (Libano): Scuola « Aabbud Abirascid ».

LA DANTE ALIGHIERI.

Lungo il bacino del Mediterraneo la Dante Alighieri ha aperto i seguenti istituti:

Cav. Moisè Morpurgo, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Scuola Principessa Jolanda) — SALONICCO.

Prof. C. Garello, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri,* direttore delle R. Scuole Italiane (Scuola serale) — BENGASI (Tripolitania).

Avv. Gregorio Melis, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — BISERTA.

Sig. Enrico Brandani, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Scuola d' arte e mestieri Leonardo da Vinci), Cassetta n. 59 — CAIRO.

Dott. Biondo Palomba, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — SFAX (Tunisia).

Dott. Tolomeo Chicoli, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* (Scuola d'ebanisteria e officina meccanica) — SUSA DI TUNISIA.

Cav. prof. Pietro Martinuzzi, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — TRIPOLI DI BARBERIA.

Prof. Francesco Fera, segretario del Comitato della Società *Dante Alighieri,* R. Scuole italiane (Scuola serale) — ALESSANDRIA D' EGITTO.

Cav. Adolfo Sola, console d' Italia — ALEPPO (Siria).

Regio Consolato Generale d' Italia — BEIRUT (Siria).

Prof. Luigi D' Alessandro, segretario del Co-

mitato della Società *Dante Alighieri* (Patronato scolastico), rue Ben Abd Allah, 10 — TUNISI.

Dott. F. Sbranva, presidente del Comitato della Società *Dante Alighieri* — MONASTIR (Tunisia).

CAPITOLO VI.

NELL' AUSTRALIA.

Le disposizioni fortemente restrittive contenute nella legge d' immigrazione e la mancanza di notevoli nuclei coloniali italiani tolgono qualsiasi importanza alla nostra emigrazione così per l' Australia come per la nuova Zelanda. Secondo la statistica italiana, il numero dei passaporti rilasciati nel Regno a viaggiatori di 3ª classe diretti all' Australasia sarebbe stato nel 1906 di 815 e nell' anno dopo di 664; viceversa la statistica australiana fa salire la prima cifra a 939 e la seconda a 1061; la qual differenza dimostra che parecchi degli italiani che emigrano in quei paesi non muovono direttamente dall' Italia.

Il sacerdote dott. Giuseppe Capra, reduce da un coraggioso viaggio in Australasia, narra di avere avvicinate centinaia d' italiani così distribuiti:

Australia occidentale: 800 tagliatori di legna, 400 minatori, 150 pescatori, 200 contadini, 250 occupazioni diverse.

Australia meridionale: 50 minatori, 50 contadini, 50 pescatori, 100 occupazioni diverse.

PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO A TARIFFA RIDOTTA DI OPERAI E BRACCIANTI SULLE FERROVIE DEGLI STATI D'EUROPA SOTTOINDICATI (¹).

AMMINISTRAZIONI	PREZZO RIDOTTO IN 3ª CLASSE								CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL RIBASSO					
	VIAGGIATORI ISOLATI				VIAGGIATORI IN COMITIVE				Documenti richiesti per fruire del ribasso ed eventualmente documento di identificazione personale.	Se il ribasso è concesso a persone di ambo i sessi.	Limite d'età per i ragazzi trasportati gratuitamente.	Limite d'età per i ragazzi trasportati con speciale riduzione.	Quantità minime di viaggiatori richieste per ribassi a comitive.	Se e quale franchigia di bagaglio viene accordata.
	viaggi per destinazioni interne		viaggi in transito per l'imbarco (emigranti)		viaggi per destinazioni interne		viaggi in transito per l'imbarco (emigranti)							
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI						
FRANCIA — Ferrovie del Nord	riduzione 50 % sui prezzi ordinari ai braccianti *francesi*. (percorso minimo 75 km.)	–	prezzi diversi per determinati percorsi	metà del prezzo per adulti	–	–	da Mars[...] a Boulogne vil[...] 32,40	metà del prezzo per adulti	documento attestante la qualità di emigrante.	sì	3 anni	12 anni	15	franchigia 1500 Kg. per ogni gruppo
FRANCIA — » dell'Est	riduz. 50 % sulla base di fr. 0,4928 per km. ai braccianti *francesi*. (percorso minimo 75 km).	metà del prezzo per adulti	idem	idem	riduz. 50 % sulla tariffa ordinaria a braccianti *francesi* (percorso minimo 75 km).	metà del prezzo per adulti	da Basilea all'Havre fr. 20[...]	da Basilea all'Havre fr. 100.	idem	sì	3 anni	12 anni	30	franchigia di 100 Cg. per viaggiatore isolato e di 30 Cg. per ogni viaggiatore, se in comitive
FRANCIA — » P. L. M.	abbonamenti individuali per *soli operai francesi* con tariffa differenziale per dati percorsi.	–	idem	idem	–	–	da Marsig[...] a Boulogne vill[...] 32,40	metà del prezzo per adulti	idem	sì	3 anni	12 anni	15	franchigia 1500 Kg. per ogni gruppo
FRANCIA — » da Parigi a Orléans	–	–	idem	idem	–	–	–	–	idem	sì	3 anni	12 anni	–	franchigia 100 Kg.
FRANCIA — » dello Stato	riduzione 50 % sui prezzi ordinari ai braccianti ed operai *francesi* in determinate epoche e per determinati percorsi.	–	–	–	–	–	–	–	carta di riconoscimento autenticata dal Sindaco del Comune di residenza	sì	–	–	–	–
FRANCIA — » del Sud (Midi)	–	–	prezzi diversi per determinati percorsi	metà del prezzo per adulti	–	–	–	–	documento attestante la qualità di emigrante.	sì	3 anni	12 anni	–	franchigia 100 Kg.
SVIZZERA	–	–	–	–	tariffa differenziale in relazione alla distanza e quantità dei viaggiatori.	metà del prezzo degli adulti	–	–	–	sì	4 anni	12 anni	16	nessuna
AUSTRIA — Ferrovie Austriache Stato	riduzione 50 % per distanze fino a 100 km. per viaggi tra la residenza e il luogo di lavoro.	–	–	–	riduzione 50 % per distanze superiori ai 100 km.	–	–	–	libretto di lavoro, passaporto od altro equipollente.	sì	4 anni	–	10	nessuna
AUSTRIA — I. R. Priv. Ferrovia Meridionale Austriaca	–	–	–	–	prezzi ridotti diversi secondo la destinazione (percorso minimo 50 km.	pagano come gli adulti	–	–	idem	sì	4 anni	10 anni	5	nessuna
UNGHERIA	–	–	–	–	riduzione 50 % sui prezzi ordinari.	–	–	–	certificato d'operaio.	sì	4 anni	–	–	nessuna
GERMANIA	NESSUNA RIDUZIONE SPECIALE													
BELGIO	abbonamenti a tariffa differenziale ridotta secondo le distanze.	–	–	–	riduzione 50 % sui prezzi ordinari ad operai appartenenti ad uno stesso stabilimento.	–	–	–	elenco dei componenti il gruppo, legalizzato dal Sindaco e dalla Questura.	sì	3 anni	–	20	nessuna
OLANDA — Ferrovie Olandesi (Amsterdam)	–	–	riduzio[...]e 5 % sui prez[...]i normali	metà del prezzo per adulti	–	–	riduzione 50 % sui prezzi nor[...]mali.	metà del prezzo per adulti	attestato di una Agenzia di trasporti o contratto d'imbarco.	sì	4 anni	10 anni	40	nessuna
OLANDA — » Neerlandesi (Utrecht)	–	–	idem	–	–	–	–	–	–	sì	–	–		nessuna
INGHILTERRA (South Eastern, Chatham, London Brighton, South Coast, Great Eastern)	NESSUNA RIDUZIONE SPECIALE													
DANIMARCA	id.	id.	id.											
SVEZIA	id.	id.	id.											
NORVEGIA	id.	id.	id.											
BULGARIA (Ferrovie e Porti dello Stato)	–	–	–	–	riduzione 50 % sui prezzi ordinari agli operai del paese (nessuna riduzione agli operai stranieri).	–	–	–	–	–	4 anni	–	20	nessuna
SERBIA	–	–	–	–	frs. 0,02 per viaggiat.-chilom. ai soli operai serbi.	come gli adulti	–	–	certificato del Comune di origine.	soli uomini	4 anni	–	10	nessuna
BOSNIA - ERZEGOVINA	–	–	–	–	50 % di riduzione sulla base di Fr. 0,04 per viaggiat.-chilom. (dietro concessione speciale del Governo da chiedersi di volta in volta)	metà del prezzo per adulti	–	–	–	–	4 anni	10 anni	51	nessuna

(¹) Dobbiamo questo quadro alla cortesia della Direzione Generale delle nostre Ferrovie di Stato, alla quale rinnoviamo di qui i più vivi ringraziamenti.

AMMINISTRAZIONI		PREZZO RIDOTTO IN 3ª CLASSE						
		VIAGGIATORI ISOLATI				VIAGGIATORI IN		
		viaggi per destinazioni interne		viaggi in transito per l'imbarco (emigranti)		viaggi per destinazioni interne		
		ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI	
FRANCIA	Ferrovie del Nord	riduzione 50 % sui prezzi ordinari ai braccianti *francesi*. (percorso minimo 75 km.)	—	prezzi diversi per determinati percorsi	metà del prezzo per adulti	—	—	da lo
	» dell'Est	riduz. 50 % sulla base di fr. 0,4928 per km. ai braccianti *francesi*. (percorso minimo 75 km).	metà del prezzo per adulti	idem	idem	riduz. 50 % sulla tariffa ordinaria a braccianti *francesi* (percorso minimo 75 km).	metà del prezzo per adulti	d v
	» P. L. M.	abbonamenti individuali per *soli operai francesi* con tariffa differenziale per dati percorsi.	—	idem	idem	—	—	d lo
	» da Parigi a Orléans	—	—	idem	idem	—	—	
	» dello Stato	riduzione 50 % sui prezzi ordinari ai braccianti ed operai *francesi* in determinate epoche e per determinati percorsi.	—	—	—	—	—	
	» del Sud (Midi)	—	—	prezzi diversi per determinati percorsi	metà del prezzo per adulti	—	—	
SVIZZERA		—	—	—	—	tariffa differenziale in relazione alla distanza e quantità dei viaggiatori.	metà del prezzo degli adulti	
AUSTRIA	Ferrovie Austriache Stato	riduzione 50 % per distanze fino a 100 km. per viaggi tra la residenza e il luogo di lavoro.	—	—	—	riduzione 50 % per distanze superiori ai 100 km.	—	
	I. R. Priv. Ferrovia Meridionale Austriaca	—	—	—	—	prezzi ridotti diversi secondo la destinazione (percorso minimo 50 km.	pagano come *gli* adulti	
UNGHERIA		—	—	—	—	riduzione 50 % sui prezzi ordinari.	—	
GERMANIA				NESSUNA RIDUZIONE SPECIALE				
BELGIO		abbonamenti a tariffa differenziale ridotta secondo le distanze.	—	—	—	riduzione 50 % sui prezzi ordinari ad operai appartenenti ad uno stesso stabilimento.	—	
OLANDA	Ferrovie Olandesi (Amsterdam)	—	—	riduzione 5 % sui prezzi normali	metà del prezzo per adulti	—	—	ri p
	» Neerlandesi (Utrecht)	—	—	idem	—	—	—	
INGHILTERRA (South Eastern, Chatham, London Brighton, South Coast, Great Eastern)				NESSUNA RIDUZIONE SPECIALE				
DANIMARCA				id.	id.	id.		
SVEZIA				id.	id.	id.		
NORVEGIA				id.	id.	id.		
BULGARIA (Ferrovie e Porti dello Stato)		—	—	—	—	riduzione 50 % sui prezzi ordinari agli operai del paese (nessuna riduzione agli operai stranieri).	—	
SERBIA		—	—	—	—	frs. 0,02 per viaggiat-chilom. ai soli operai serbi.	come gli adulti	
BOSNIA - ERZEGOVINA		—	—	—	—	50 % di riduzione sulla base di Fr. 0,04 per viaggiat.-chilom. (dietro concessione speciale del Governo da chiedersi di volta in volta)	metà del prezzo per adulti	

(1) Dobbiamo questo quadro alla cortesia della Direzione Generale delle nostre Ferrovie di Stato, alla quale rinnoviamo di qui i più vivi ringraziamenti.

[...]RIFFA RIDOTTA DI OPERAI E BRACCIANTI SULLE FERRO[...] DEGLI STATI D'EUROPA SOTTOINDICATI [1].

PREZZO RIDOTTO IN 3ª CLASSE						CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL RIBASSO					
[...]LATI		VIAGGIATORI IN CO[...]VE				Documenti richiesti per fruire del ribasso ed eventualmente documento di identificazione personale.	Se il ribasso è concesso a persone di ambo i sessi.	Limite d'età per i ragazzi trasportati gratuitamente.	Limite d'età per i ragazzi trasportati con speciale riduzione.	Quantità minime di viaggiatori richieste per ribassi a comitive.	Se e quale franchigia di bagaglio viene accordata.
[...]aggi in transito per l'imbarco (emigranti)		viaggi per destinazioni interne		via[...]n transito per l'imbarco (emigranti)							
[...]DULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI	AD[...]	RAGAZZI						
[...] diversi per [...]inati percorsi	metà del prezzo per adulti	—	—	da Mars[...]a Boulogne vil[...] 32,40	metà del prezzo per adulti	documento attestante la qualità di emigrante.	sì	3 anni	12 anni	15	franchigia 1500 Kg. per ogni gruppo
idem	idem	riduz. 50% sulla tariffa ordinaria a braccianti *francesi* (percorso minimo 75 km).	metà del prezzo per adulti	da Basile[...]ll'Havre fr. 20[...]	da Basilea all'Havre fr. 100.	idem	sì	3 anni	12 anni	30	franchigia di 100 Cg. per viaggiatore isolato e di 30 Cg. per ogni viaggiatore, se in comitive
idem	idem	—	—	da Marsig[...] Boulogne vill[...] 32,40	metà del prezzo per adulti	idem	sì	3 anni	12 anni	15	franchigia 1500 Kg. per ogni gruppo
idem	idem	—	—	—	—	idem	sì	3 anni	12 anni	—	franchigia 100 Kg.
—	—	—	—	—	—	carta di riconoscimento autenticata dal Sindaco del Comune di residenza	sì	—	—	—	—
[...]diversi per [...]nati percorsi	metà del prezzo per adulti	—	—	—	—	documento attestante la qualità di emigrante.	sì	3 anni	12 anni	—	franchigia 100 Kg.
—	—	tariffa differenziale in relazione alla distanza e quantità dei viaggiatori.	metà del prezzo degli adulti	—	—	—	sì	4 anni	12 anni	16	nessuna
—	—	riduzione 50% per distanze superiori ai 100 km.	—	—	—	libretto di lavoro, passaporto od altro equipollente.	sì	4 anni	—	10	nessuna
	—	prezzi ridotti diversi secondo la destinazione (percorso minimo 50 km.	pagano come gli adulti	—	—	idem	sì	4 anni	10 anni	5	nessuna
—	—	riduzione 50% sui prezzi ordinari.	—	—	—	certificato d'operaio.	sì	4 anni	—	—	nessuna
NESSUNA RIDUZIONE SPECIALE											
—	—	riduzione 50% sui prezzi ordinari ad operai appartenenti ad uno stesso stabilimento.	—	—	—	elenco dei componenti il gruppo, legalizzato dal Sindaco e dalla Questura.	sì	3 anni	—	20	nessuna
[...]e 5 % sui [...] normali	metà del prezzo per adulti	—	—	riduzione 50% sui prezzi normali.	metà del prezzo per adulti	attestato di una Agenzia di trasporti o contratto d'imbarco.	sì	4 anni	10 anni	40	nessuna
[...]dem	—	—	—		—	—	sì	—	—		nessuna
NESSUNA RIDUZIONE SPECIALE											
	id.	id.	id.								
	id.	id.	id.								
	id.	id.	id.								
—	—	riduzione 50% sui prezzi ordinari agli operai del paese (nessuna riduzione agli operai stranieri).	—		—	—	—	4 anni	—	20	nessuna
—	—	frs. 0,02 per viaggiat.-chilom. ai soli operai serbi.	come gli adulti		—	certificato del Comune di origine.	soli uomini	4 anni	—	10	nessuna
—	—	50% di riduzione sulla base di Fr. 0,04 per viaggiat.-chilom. (dietro concessione speciale del Governo da chiedersi di volta in volta)	metà del prezzo per adulti		—	—	—	4 anni	10 anni	51	nessuna

[...]amenti.

Stato di Vittoria: 300 minatori, 300 taglialegna, 250 agricoltori, 50 pescatori, 80 sonatori, 400 fruttivendoli, 300 occupazioni diverse.

Nuova Galles del Sud: 150 minatori, 150 taglialegna, 350 agricoltori, 600 fruttivendoli, 50 pescatori, 50 sonatori, 50 tra professionisti e agenti di commercio, 250 variamente occupati, 300 contadini della colonia "Nuova Italia".

Queensland: 120 minatori, 200 taglialegna, 80 contadini, 700 addetti alla coltivazione dello zucchero, 50 pescatori, 150 variamente occupati.

Nuova Zelanda: 160 minatori, 50 contadini, 150 pescatori, 40 musicanti, 200 variamente occupati.

Il dott. Capra trovò italiani anche nella *penisola di Malacca* e precisamente 25 a Singapore, 18 a Pulan Ubin, 6 nell' interno della penisola.

Nelle industrie gli operai sono preferiti se sanno l' inglese; nell' agricoltura, per metter radici nel paese e godervi i beneficî delle leggi, è indispensabile la naturalizzazione, assai facile a ottenersi.

M. Chas. F. Summers, segretario della Società *Dante Alighieri,* 26, Jolimont, Terrace Jolimont — MELBOURNE (Australia).

PARTE III

L' EMIGRAZIONE ITALIANA

CAPITOLO I

Osservando le correnti migratorie.

§. 1. — L'Esodo.

In fondo a questo manualetto il lettore trova larga messe di dati statistici raccolti e ordinati dalla Direzione Generale di Statistica presso il Ministero di A. I. e C. e dal R. Commissariato dell'emigrazione, riguardanti tutti questi grandiosi fenomeni migratorii che costituiscono una delle caratteristiche della nostra vita economico-sociale e che in buona parte — scambio d'essere, come più d'uno si ostina a credere, il sintomo di turbamenti e di anormalità della economia del paese — si accompagnano ormai al ritmo normale della vita stessa; e ciò per un complesso di circostanze che emergono dalle pagine che seguono.

Sentiamo però fin d'ora il bisogno di dichiarare che — avvicinando all'imponenza del fenomeno l'angustia dei mezzi e la imprecisione degli strumenti posti dallo Stato al servizio dello studio del fenomeno stesso — si devono trovare tutt'altro che ingiustificate le richieste del VI Congresso geografico italiano che — su relazione del Prof. Attilio Mori — faceva voti perchè — considerata la importanza dello studio del fenomeno migratorio — le ricerche statistiche ad esso relative fossero ricondotte alla maggior larghezza

di un tempo *per quanto riguardava le distinzioni in emigrazione propria e temporanea e le indagini sulle cause e gli effetti dell'emigrazione medesima,* completando tutto ciò con indicazioni sui rimpatriati e con ogni informazione ulteriore atta a chiarire il fenomeno nelle sue varie manifestazioni ».

Detto ciò, rileviamo che dall' anno 1876 al 1908 l'emigrazione italiana è salita da 108,771 mila persone (proporzone su 100 mila abitanti : 571) a 486,674 (proporzione suddetta: 1435) salendo grado a grado lungo il trentennio dal 1876-1906, fino a 787,977 per precipitare nel 1907 sotto il mezzo milione.

L' immenso esodo va distinto in due grandi fasci di correnti avviate per i paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo e per i paesi transoceanici e rispettivamente alimentate nel 1876 da 88,923 e da 19,848 persone; dieci anni dopo da 84,952 e 82,877; alla fine del secondo decennio da 113,235 e 134,247; alla fine del terzo da 276,042 e 511,935, e nello scorso anno da 248,101 e 238,573.

È dunque ai mercati di lavoro di tutti i continenti che l' Italia reca contributo di braccia: ma in misura ben diversa da paese a paese, poichè degli emigranti dello scorso anno 240,953 discesero nei varii paesi d'Europa; 7,351 presero la via dell'Affrica; 327 quella dell'Asia; 638 quella dell'Oceania; 237,405 quella delle Americhe.

§ 2. — Mestieri, sesso, età.

In quanto al profilo professionale dell' emigrante italiano, malagevole riesce l'afferrarne la

linea; poichè, salvo che per i mestieri più qualificati della edilizia, o quelli dell'industria tessile e pochi altri, il mestiere esercitato all'estero dall'operaio italiano raramente è quello ch'egli esercitava in patria.

Infatti, se nello scorrere la tavola che stampiamo a pagina 319, si nota che nel movimento generale migratorio gli edili (muratori, manovali, scalpellini, fornaciai, ecc.), occupano il terzo posto, osservati nelle correnti temporanee continentali essi prevalgono su ogni altra categoria, superati solo dai giornalieri ed altri addetti ai lavori di sterro e a costruzioni stradali: mestieri che sono all'estero esercitati anche dai moltissimi che la statistica ha registrato, in patria, e specialmente nelle regioni meridionali, come appartenenti al gruppo degli agricoltori, dei pastori e dei boscaioli.

Il gruppo « altre industrie » dà alla emigrazione negli Stati dell'Europa centrale un largo contingente di operai tessili, in gran maggioranza donne ingaggiate per fabbriche svizzere e germaniche. Seguono poi i giovinetti per le vetrerie francesi, gli stagnini e segantini del Cadore, ecc.

Per ciò che riguarda la formazione delle correnti emigratorie rispetto ai sessi e alle età, la statistica ci prova che nello scorso anno emigrarono 402,507 maschi, 84,157 femmine e 48,167 minori di quindici anni. In media si può affermare che, dal 1900 in qua, l' 82 per cento degli emigranti è dato dai maschi; il 10 per cento è dato dai minori di 15 anni; su 100 emigranti, solo 20 partono con famiglia.

§ 3. — Le regioni e il loro contributo all'emigrazione.

Che i fenomeni migratorii non rappresentino sempre per l' Italia una manifestazione morbosa e transitoria — dovuta a crisi interne e pertanto eliminabili mercè l' irrobustirsi delle fibre economiche del paese — ma un fatto in gran parte derivante da cause complesse delle quali si discorre più innanzi, lo prova innanzi tutto il largo contributo che alle correnti migratorie recano, insieme alle più povere ed arretrate, parecchie tra le più ricche e progredite provincie del regno.

Risalendo infatti il corso delle correnti migratorie per ricercare da quali regioni esse scendano — dopo avere osservata l'emigrazione nel suo svolgimento tra il 1876 e il 1908 (pag. 313-4) — nella sua distinzione in continentale e transoceanica (pag. 315-6) — nel rompersi delle correnti a seconda degli Stati d' immigrazione (pag. 317-8) — nelle professioni, nei sessi e nelle età degli emigranti (pag. 319-20) — si resta subito colpiti dal veder le regioni più ricche del regno, come il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, dare all'emigrazione un contingente ben ragguardevole. Infatti, nel movimento migratorio del 1907, se la Sicilia figura con 90 mila persone, il Veneto ne dà 106 mila; ai 76 mila calabresi stanno di fronte i 63 mila piemontesi ; ai 76 mila campani i 60 mila lombardi (pag. 320-21). Ma un più minuto esame del fenomeno dimostra che l'emigrazione complessiva dall'Italia settentrionale e centrale è andata costantemente aumentando dal 1876 al 1907; fino all'anno 1898 si è mantenuta superiore a quella dell'Italia

meridionale; nei successivi periodi triennali quest'ultima ha preso il sopravvento. Nel 1908, invece, l'emigrazione dall'Italia settentrionale ha di nuovo superato quella dell' Italia meridionale. Va però notato che, mentre le regioni meridionali alimentano principalmente le correnti transoceaniche, le settentrionali mandano i loro emigranti di preferenza nei paesi del continente.

§ 4. — Le perturbazioni nel biennio 1907-8.

Nel 1907 l' improvviso arrestarsi di gran parte dei movimenti migratorii transoceanici fece ritenere ai soliti impressionisti che ormai l' Italia andava assorbendo nelle proprie industrie e nella più evoluta sua agricoltura la forza di lavoro già destinata ai mercati esteri : ma si avvertì ben tosto che l' abbassarsi, anzi il precipitare, delle colonne esprimenti gli esodi era determinato soltanto da turbamenti e sconvolgimenti di quei mercati di lavoro esteri usi a ricevere ogni anno centinaia di migliaia di nostri lavoratori : si avvertì che non si era di fronte ad una diminuzione spontanea, automatica, dell' esodo di nostra gente ; ma ad un fortuito ed involontario restringersi dell' annuo esodo, imposto ai nostri lavoratori da cause esterne operanti contro l' interesse e la volontà dei lavoratori stessi.

La nostra emigrazione — che da varii anni veniva gonfiandosi enormemente, balzando da 471,191 a 726,331 ed a 787,977 negli anni 1904, 1905-906, e prorompendo nei primi mesi del 1907 con tale impeto da autorizzare la profezia di un prossimo raggiungimento del *milione di emigranti all' anno* — precipitò nello scorso anno da 787,977

a 704,675 soltanto per effetto della crisi nord-americana e per il riflusso dal mercato argentino: e nel 1908 precipitava ancora a 486,674!

Naturalmente la crisi non aveva colpita soltanto l' emigrazione italiana; chè anzi le statistiche federali degli Stati Uniti dànno per il 1908 una immigrazione di 557,000 *stranieri* di contro a 1,300,000 nell'anno precedente. D' altro canto, nel medesimo anno 1908, gli stranieri usciti ammontarono a 558,000, mentre già nel 1907 un numero pressochè uguale aveva lasciato il paese.

Come osserva giustamente il R. Commissariato d' emigrazione, l' arresto quasi subitaneo verificatosi alla fine del 1907 in tutti i rami dell' attività industriale e commerciale trovò nella emigrazione una provvidenziale valvola di sicurezza. Le Compagnie di navigazione, le quali computano nelle loro statistiche tutti i partiti in genere e non i soli stranieri, calcolano di avere portato in Europa, nello spazio di dodici mesi, dall' ottobre 1907 a tutto il settembre 1908, circa un milione di individui. L' esodo assunse talora, anche per effetto di una vivissima guerra di tariffe, forme tumultuose, ma ad esso indubbiamente si deve se il mercato del lavoro della Confederazione potè, pur durante il periodo più intenso della crisi, mantenersi in un relativo equilibrio, la disoccupazione non assumere proporzioni allarmanti e pericolose, le mercedi conservare una certa stabilità. Superate le fasi più acute della crisi, seguì un periodo di raccoglimento e di attesa, che, nonostante le vive speranze in una immediata ripresa degli affari, non si può dire interamente superato.

Mentre questo Manuale viene stampato, il mercato nord-americano si mostra tutt' altro che

pronto a rioccupare tutta la mano d' opera che alla Confederazione fornivano l' Italia ed altri stati: tuttavia le nostre correnti migratorie avviate a quei porti si sono nel primo semestre del 1909 enormemente gonfiate.

Dicono infatti i bollettini che nel primo semestre del 1909 dai porti italiani e dall' Havre sono partiti per paesi transoceanici 216,432 emigranti (di cui 8,963 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 187,086 per gli Stati Uniti; 22,993 pel Plata; 4,849 pel Brasile; 504 per altri paesi.

L' emigrazione transoceanica è aumentata nel primo semestre del 1909 di 152,220 in confronto dello stesso periodo del 1908. L' aumento delle partenze si verificò per gli Stati Uniti nella cifra di 151,406, e pel Plata di 1,001; pel Brasile e per altri paesi si ebbe invece una diminuzione complessiva di 87 emigranti in confronto con il primo semestre dell' anno precedente.

Il numero di emigranti transoceanici italiani sbarcati nei porti italiani nel primo semestre del 1909 fu di 52,602 così divisi per paesi di provenienza: 17,266 dagli Stati Uniti; 28,732 dal Plata; 6,154 dal Brasile; 450 da altri paesi.

Fra questi emigrati sono compresi 730 respinti, subito dopo il loro arrivo od in seguito, dagli Stati Uniti in forza delle leggi locali sulla immigrazione, e 3,617 considerati indigenti, perchè rimpatriati dalle autorità consolari o dalle Società di patronato con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 1,277, dal Plata 1,100, dal Brasile 1,163 e, infine, dall'America centrale 77.

In questo primo semestre si è avuto in confronto al primo semestre del 1908 una notevole

a 704,675 soltanto per effetto della crisi nord-americana e per il riflusso dal mercato argentino: e nel 1908 precipitava ancora a 486,674!

Naturalmente la crisi non aveva colpita soltanto l'emigrazione italiana; chè anzi le statistiche federali degli Stati Uniti dànno per il 1908 una immigrazione di 557,000 *stranieri* di contro a 1,300,000 nell'anno precedente. D'altro canto, nel medesimo anno 1908, gli stranieri usciti ammontarono a 558,000, mentre già nel 1907 un numero pressochè uguale aveva lasciato il paese.

Come osserva giustamente il R. Commissariato d'emigrazione, l'arresto quasi subitaneo verificatosi alla fine del 1907 in tutti i rami dell'attività industriale e commerciale trovò nella emigrazione una provvidenziale valvola di sicurezza. Le Compagnie di navigazione, le quali computano nelle loro statistiche tutti i partiti in genere e non i soli stranieri, calcolano di avere portato in Europa, nello spazio di dodici mesi, dall'ottobre 1907 a tutto il settembre 1908, circa un milione di individui. L'esodo assunse talora, anche per effetto di una vivissima guerra di tariffe, forme tumultuose, ma ad esso indubbiamente si deve se il mercato del lavoro della Confederazione potè, pur durante il periodo più intenso della crisi, mantenersi in un relativo equilibrio, la disoccupazione non assumere proporzioni allarmanti e pericolose, le mercedi conservare una certa stabilità. Superate le fasi più acute della crisi, seguì un periodo di raccoglimento e di attesa, che, nonostante le vive speranze in una immediata ripresa degli affari, non si può dire interamente superato.

Mentre questo Manuale viene stampato, il mercato nord-americano si mostra tutt'altro che

pronto a rioccupare tutta la mano d'opera che alla Confederazione fornivano l'Italia ed altri stati: tuttavia le nostre correnti migratorie avviate a quei porti si sono nel primo semestre del 1909 enormemente gonfiate.

Dicono infatti i bollettini che nel primo semestre del 1909 dai porti italiani e dall'Havre sono partiti per paesi transoceanici 216,432 emigranti (di cui 8,963 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 187,086 per gli Stati Uniti; 22,993 pel Plata; 4,849 pel Brasile; 504 per altri paesi.

L'emigrazione transoceanica è aumentata nel primo semestre del 1909 di 152,220 in confronto dello stesso periodo del 1908. L'aumento delle partenze si verificò per gli Stati Uniti nella cifra di 151,406, e pel Plata di 1,001; pel Brasile e per altri paesi si ebbe invece una diminuzione complessiva di 87 emigranti in confronto con il primo semestre dell'anno precedente.

Il numero di emigranti transoceanici italiani sbarcati nei porti italiani nel primo semestre del 1909 fu di 52,602 così divisi per paesi di provenienza: 17,266 dagli Stati Uniti; 28,732 dal Plata; 6,154 dal Brasile; 450 da altri paesi.

Fra questi emigrati sono compresi 730 respinti, subito dopo il loro arrivo od in seguito, dagli Stati Uniti in forza delle leggi locali sulla immigrazione, e 3,617 considerati indigenti, perchè rimpatriati dalle autorità consolari o dalle Società di patronato con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 1,277, dal Plata 1,100, dal Brasile 1,163 e, infine, dall'America centrale 77.

In questo primo semestre si è avuto in confronto al primo semestre del 1908 una notevole

diminuzione nei ritorni (91,276). Dagli Stati Uniti rimpatriarono 93,775 emigrati italiani in meno del primo semestre 1908 e dal Brasile 429; dal Plata si ebbe invece un aumento di 3021 rimpatriati italiani.

La caratteristica del movimento migratorio nel primo semestre del corrente anno fu quindi un rilevantissimo aumento e una corrispondente forte diminuzione nelle partenze e nei ritorni per e dagli Stati Uniti, mentre in quello per i paesi del Plata si ebbe un lieve aumento nelle partenze e uno più sensibile nei ritorni; pel Brasile e per altri paesi invece le cifre rimasero pressochè stazionarie.

§ 5. Il nostro bilancio demografico.

La fecondità del popolo italiano è d'altronde così inesauribile, che nonostante simili esodi — i quali in altri Stati si risolverebbero in tragiche emorragie — il bilancio demografico si chiude ancora con una eccedenza di nascite!

Mentre in quasi tutti gli Stati d'Europa l'eccedenza dei nati sui morti è inferiore alle perdite che subisce la popolazione per effetto dell'emigrazione in paesi fuori d'Europa, in Italia l'aumento naturale della popolazione (eccedenza del numero dei nati su quello dei morti) fino al 1904 fu maggiore della perdita dovuta all'emigrazione transoceanica. Devesi notare, peraltro, che in quelle regioni in cui più intenso era stato il movimento di emigrazione, la perdita non fu sempre compensata dall'eccedenza dei nati sui morti: nella Basilicata, per esempio, il censimento del 1901 segnava, in confronto di quello

del 1881, una notevole diminuzione di popolazione (2.37 per mille) da attribuire appunto all'emigrazione.

Nel complesso del Regno poi — per gli anni 1905, 1906 e 1907 — è avvenuto il fenomeno opposto: l'emigrazione per paesi fuori d'Europa (13.67 ogni mille abitanti nel 1905, 15.60 nel 1906 e 12.68 nel 1907), dato che debba ritenersi tutta come emigrazione vera e propria, ha superato l'eccedenza delle nascite sulle morti (10.54 nel 1905, 11.15 nel 1906 e 10.70 nel 1907). Abbiamo però veduto come negli stessi anni il numero dei rimpatriati dall'America sia stato di circa la metà dei partiti, sicchè, ove si consideri la sola perdita *netta* di popolazione, l'eccedenza delle nascite sulle morti compensa di gran lunga anche in quegli anni le perdite effettive dovute all'emigrazione. Nel 1908, l'emigrazione, anche senza riguardo ai ritorni, che in quell'anno furono persino superiori alle partenze, è poi tornata ad essere inferiore all'eccedenza dei nati sui morti.

CAPITOLO II.

L'emigrazione è un bene o un male?

§ 1. — Migrazioni temporanee e migrazioni permanenti.

Prima di rispondere al famoso quesito: *L'emigrazione è un bene o un male?* sarà utile svolgere brevemente qualche commento intorno alle cifre che abbiamo riprodotto nel precedente capitolo.

Scorrendo le quali cifre abbiamo subito notato il solco che divide l'emigrazione *continentale* dalla *transoceanica;* termini cui molti ritengono corrispondano questi altri: *temporanea* e *permanente.*

Giova invece avvertire subito che l'emigrazione temporanea non corrisponde esattamente all'emigrazione continentale, nè la permanente alla transoceanica; sebbene, nella immensa loro maggioranza, gli emigranti continentali sieno temporanei e la gran maggioranza dei transoceanici appartenga alla emigrazione permanente.

Naturalmente tutti questi termini hanno un valore relativo e non assoluto: infatti nell'emigrazione *continentale* si sogliono comprendere tanto quei nostri concittadini che emigrano in

Stati d'Europa quanto quelli che si avviano nelle terre affricane ed asiatiche del bacino Mediterraneo; come *transoceanici* sono considerati anche i nostri emigranti che si indirizzano ai paesi dell'Asia orientale e dell'Affrica meridionale; l'emigrazione *permanente* abbraccia pure coloro che limitano l'assenza dalla patria a tre o quattro anni.

Caratteri precisi presenta invece la emigrazione temporanea, che taluno ha definito una specie di prolungamento delle migrazioni interne così frequenti nei lavori agricoli, e che consiste nel recarsi ogni anno fuori d'Italia a compiervi dati lavori stagionali: emigrazione che — in contrasto con i zig-zag della transoceanica — si è sempre svolta compostamente salendo — salvo pochi arresti o lievi diminuzioni — da 88,932 (nell'anno 1876) a 248,101 (nel 1908); della quale compostezza i motivi son da ricercarsi nelle condizioni delle regioni che alimentano la temporanea stessa e in quelle dei mercati dei paesi cui essa si dirige.

Come si vede nella tabella a pag. 321, che rappresenta i contributi all'emigrazione per compartimenti, le correnti della continentale-temporanea vengono alimentate più dall'Italia settentrionale e centrale che dal Mezzogiorno.

Dei 248,101 emigranti continentali-temporanei rilevati dalla statistica del 1908 ben 225 mila appartengono alle regioni settentrionali e centrali: e, tra questi, formano i più forti gruppi il Veneto con 78,360, la Lombardia con 42,536, il Piemonte con 33,906, l'Emilia con 28,857; le quali regioni sono, tra le italiane, quelle che possiedono i più saldi tessuti economici e in cui gli esodi non assumono mai la forma di una fuga improvvisa

per disperazione oppure quella di un silenzioso sciopero di protesta. Scarsi i contadini; numerosi invece e provetti gli sterratori così da costituire delle squadre di operai specializzati in particolari mestieri (i braccianti terrazzieri della Emilia e di talune zone della sinistra del Po vanno famosi anche all'estero); appartenenti gli altri ai rami meglio retribuiti dell'edilizia, e cioè muratori, scalpellini, verniciatori, imbianchini, piastrellai, gessatori, stuccatori, minatori di galleria — i temporanei delle regioni settentrionali migrano con una progressione tranquilla e ordinata. E, siccome i mercati europei che ne assorbono la mano d'opera non vanno soggetti alle violenti crisi-ciclone delle terre americane, non si determinano in questo campo i panici e i tumultuari rimpatri che sconvolgono l'emigrazione transoceanica.

Sulla necessità di considerare il fenomeno della emigrazione temporanea come *un fenomeno ormai inseparabile dalla nostra costituzione economica e sociale* convengono pressochè tutti gli studiosi: e tra questi l'on. prof. Carlo Ferraris, nella sua relazione sul disegno di legge modificante la legge 31 gennaio 1901, art. 23 (caduto con la fine della XXII legislatura), scriveva in proposito:

« Se questo dipenda dalla densità della popolazione, o dalla sua fecondità, o anche dalle condizioni orografiche (l'emigrazione temporanea, ad esempio, è forte dai paesi di montagna), o dalla limitata capacità di produzione per deficienza di ricchezze naturali, e via dicendo, non mi è possibile investigare. Il fatto è innegabile: copiosa e crescente emigrazione dalle regioni più progredite del nostro paese verso gli Stati del continente europeo e le coste mediterranee dell'Affrica ».

Domandarsi per tanto se l'emigrazione sia un bene od un male nei riguardi della temporanea appare un così evidente assurdo che non ci indugiamo un solo istante nel combattere le misure restrittive che da taluno si propugnano per renderla men nnmerosa.

§ 2. — L'opinione di Napoleone Colajanni.

Cerchiamo ora una risposta alla domanda con la quale abbiamo intitolato questo capitolo, ma riferendoci specialmente all'emigrazione transoceanica e permanente: e lasciamo la parola a scrittori di indiscussa autorità.

Napoleone Colajanni — nel XV congresso della Dante Alighieri di Napoli, 23-27 sett. 1904 — affrontava con un coraggioso discorso il problema, impostandolo così:

« È utile o dannosa l'emigrazione? La risposta a questo quesito interessa la *Dante Alighieri:* se fosse dannosa, senza aver la pretesa di poterla impedire e senza consigliare menomamente allo Stato di porvi degli ostacoli legali — come ha fatto nello interesse degli emigranti proibendo l'emigrazione colle spese di passaggio pagate in tutto o in parte da alcuni Stati del Brasile — la nostra società dovrebbe spiegare tutta la sua azione morale, non nel seguirla nei paesi di immigrazione, ma nello sconsigliarla addirittura. »

Ammesso poi come indiscutibile che la emigrazione rappresenti un guadagno colossale per le colonie, il valoroso sociologo siciliano scriveva:

« Ma non è detto e dimostrato che il guadagno degli uni debba essere una perdita degli altri: l'emigrazione potrebbe essere un buon affare pel paese di partenza e per quello di destinazione.

E tale ad avviso mio e degli uomini che con amore e competenza hanno studiato il fenomeno — Bodio, Nitti ecc. — è specialmente per l' Italia, come risulterà dalla esposizione sommaria dei seguenti motivi:

1° Non tutti gli emigrati, se fossero rimasti, avrebbero potuto restituire alla società il proprio costo di allevamento: i poveri, i delinquenti, gli alienati ecc. sarebbero rimasti sempre a peso della società ed avrebbero aumentato il costo di allevamento colle spese di mantenimento.

2° Le forze degli emigrati, se rimaste in patria, non avrebbero dato la sperata efficienza produttiva per la mancanza di capitali, e per la soverchia densità della popolazione che avrebbe determinato colla concorrenza nel lavoro un ribasso nei salari. La disoccupazione è già un fenomeno allarmante in molte regioni d' Italia, e i disoccupati vivono a spese delle società senza produrre; non sarebbe di gran lunga maggiore se i tre milioni di emigrati dal 1876 in poi fossero restati in patria?

3° L' incremento della popolazione può rappresentare e permettere il progresso sociale solamente quando la capitalizzazione annuale, messa in rapporto colla eccedenza delle nascite sulle morti, dà un quoziente di ricchezza media pei nuovi venuti superiore alla ricchezza media esistente: nel caso diverso c' è immobilità o regresso.

4° L' emigrazione attenuando gli attriti, che necessariamente crescerebbero se all' incremento della popolazione e dei bisogni non corrispondesse l'aumento della ricchezza, agisce come una grande ed automatica valvola di sicurezza, come la chiama il Bodio; senza il suo funzionamento agirebbero più intensamente i freni repressivi di Malthus: mortalità, delitto, prostituzione, tumulti.

5° Più direttamente ha agito sulla economia nazionale compensando ad usura le perdite ipotetiche che essa rappresenta per mezzo delle rimesse di danaro. I risparmi, che gli emigrati mandano o portano in patria, vengono calcolati, negli ultimi tempi, a circa trecento milioni all' anno. [1]

---

[1] Dalla relazione presentata al ministro del Tesoro dal Banco di Napoli si ricava che solo *per mezzo di detto istituto* furono fatte — nel 1908 — 134,585 rimesse per lire 29,562,400.75. I quali dati vanno confrontati cogli anni precedenti, tenendo conto della crisi nord-americana:

1902	62,381	per lire	9,304,835.23
1903	133,381	»	23,576,694.63
1904	157,743	»	28,299.399.84
1905	186,688	»	39,857,978.34
1906	122,069	»	29,888,687.57
1907	176,975	»	38,441,306.21
1908	134,585	»	29,562,400.75

Dello 124,585 rimesse del 1908, 127,544, per lire 24,038,978.63, furono fatte alle famiglie e 7041, per lire 5,523,422.12, furono convertiti in depositi nelle Casse di risparmio, con un aumento, in confronto dell' anno precedente, delle rimesse per depositi su quelle alle famiglie.

Le rimesse alle famiglie provenivano dai seguenti Stati:

Stati Uniti	70,807	per lire	12,506,533.99
Canadà	874	»	137,043.49
Brasile	10,385	»	1,911,634.55
Argentina	45,404	»	9,461.885.10
Venezuela	62	»	20,089.80
Svizzera	13	»	1,791.70
Totale	127,544	per lire	24,038,978.63

L' ammontare medio di ciascuna rimessa fu di lire 176 per gli Stati Uniti; di lire 156 per il Canadà; di lire 184 per il Brasile; di lire 208 per l' Argentina; di lire 324 per il Venezuela e di lire 137 per la Svizzera; la media generale fu di lire 197 circa.

Quasi tutte le rimesse alle famiglie, ed anche una gran parte di quelle inviate a Casse di risparmio (lire 2,724,668.95 su 5,523,422.21), furono fatte a mezzo del *vaglia speciale* creato dalla legge.

Alle cifre riportate occorre peraltro aggiungere 3118 rimesse per lire 7,100,141.96, costituite da *chèques* tratti dai corrispondenti del Banco sulle filiali di esso, per la massima parte a favore di emigrati, le cui famiglie risiedono nei luoghi dove hanno sede Stabilimenti del

6° Sulla economia nazionale, l'emigrazione agisce favorevolmente in diversi altri modi e specialmente contribuendo al mantenimento e allo sviluppo della nostra marina, e intensificando i nostri scambi commerciali coi paesi di immigrazione.

7° I benefizî di ordine materiale, non pochi e non piccoli, che arreca al nostro paese l'emigrazione vengono completati e accresciuti da quelli di ordine morale: politico e intellettuale.

« Indubbiamente gli emigrati italiani, e pel miglioramento economico e pel contatto frequente con uomini in una fase più elevata di evoluzione, subiscono un considerevole miglioramento.

« Credo sicurissima l'azione diretta e indiretta, demografica ed economica e morale dell'emigrazione sulla diminuzione dell'omicidio; diminuzione fortissima nei centri di più antica e più forte emigrazione: nel Veneto, nelle provincie di Avellino, Salerno, Potenza, Cosenza, ecc. ».

Banco e di emigrati rimpatriati, che, sbarcati a Napoli o Genova, e possessori di risparmi piuttosto rilevanti, hanno preferito a diversi vaglia lo *chèque*, per avere un titolo solo. Secondo i paesi di provenienza queste rimesse si distinguono nel seguente modo:

Stati Uniti	138	per lire	1,532,755.74
Brasile	1,366	»	3,183,852.25
Argentina	1,335	»	2,120,097.32
Uruguay	37	»	263,436.65
Totale	3,118	per lire	7,100,141.96

Le rimesse pervenute ascendono perciò, complessivamente, a 137,703 per lire 36,662,342.71.

Le rimesse, ripartite secondo le diverse regioni di destinazione, dànno i seguenti rapporti percentuali:

	1908	1907	1906	1905
Italia settentrionale	29.18	22.39	22.30	17.12
» centrale (compreso il Lazio)	12.86	11.88	10.95	10.90
» meridionale (compresi gli Abruzzi)	39.88	42.68	49.03	57.82
Sicilia	16.32	22.30	17.58	14.08
Sardegna	1.76	0.75	0.14	0.08

Tutto ciò che scriveva il Colajanni nel 1904 viene dallo stesso confermato — con l'ausilio di un abbondante materiale di fatti — nella seconda edizione del pregevolissimo suo *Manuale di demografia* i cui paragrafi dedicati alla emigrazione conchiudono dichiarando che « messi a confronto i danni e i benefizî della emigrazione, *finora* l'Italia non può che ritenersi ben soddisfatta delle conseguenze molteplici di un tale fenomeno ». Soggiunge però, l'eminente sociologo, che se a lungo andare l'emigrazione assorbisse tutta l'eccedenza dei nati sui morti e sottraesse soltanto gli uomini adulti e validi, essa sarebbe un male grave, perchè arresterebbe l'incremento della popolazione mettendola in condizioni d'inferiorità economica e militare di fronte ad altri Stati — specialmente della Germania, che ha visto ridurre a minime proporzioni l'emigrazione e diminuire la mortalità senza veder diminuire proporzionatamente la natalità. Ma nelle stesse proporzioni attuali, per quanto elevatissima, non è pericolosa per la economia e per la evoluzione nazionale. Sarebbe desiderabile, invece, che fosse ripartita. Potrebbe aumentare dalle Puglie e da alcune provincie dell'Emilia; ma dovrebbe arrestarsi alle attuali proporzioni nelle Calabrie, negli Abruzzi, nell'Agro Romano; e diminuire sensibilmente in Basilicata e in Sicilia.

§ 3. — L'opinione di un meridionale e di un settentrionale: F. S. Nitti e C. Ferraris.

F. S. Nitti — altro meridionale che l'ingegno acutissimo ha volto allo studio della nostra vita economica e sociale — nel suo libro su *L'emigrazione italiana e i suoi avversari* invocava molti anni sono la più ampia libertà di emigrazione;

e si domandava a che servirebbe una legge limitativa sull'emigrazione se quasi tutti gli Stati d'Europa, anche quelli più fiorenti, come la Germania e l'Inghilterra, come la Svizzera e la Danimarca hanno una emigrazione maggiore, e non cercano in alcun modo di ostacolarne lo sviluppo.

« Tutto sommato, conchiudeva il Nitti, i timori che generalmente si hanno dell'emigrazione mi sembrano a dirittura infondati. L'Italia non ha avuto da essa economicamente alcun danno; il prezzo delle terre è rimasto inalterato; e, se in alcuni punti, per cause estranee all'emigrazione, è diminuito, in alcuni altri, proprio per effetto dell'emigrazione, è aumentato; i salari sono rimasti invariati, se bene, fortunatamente, tendano a rialzarsi, e la delinquenza è venuta rapidamente a decrescere. »

Dalle provincie settentrionali un altro dotto — l'on. prof. Carlo Ferraris dell'Ateneo patavino — non esita a scrivere che nel bilancio economico sociale della emigrazione in complesso i vantaggi hanno superato i danni e ritiene agevolmente eliminabili i suoi effetti nei riguardi del servizio militare.

§ 4. — Opinioni pessimiste : Villari e De Nobili.

La violenza di taluni fenomeni migratorii scoppiati nell'Italia meridionale ha determinato ripercussioni gravissime sulla economia delle regioni disertate dalle loro forze più valide: dinanzi ai quali fatti parecchi scrittori si mostrano vivamente preoccupati e invocano a gran voce efficaci provvedimenti. Lo stesso Nitti ora segnala il pericolo di domani e accenna — vivamente combattuto dal Colaianni — all'idea di vietare il diritto di emigrazione agli analfabeti.

Lasciamo ora la parola a due scrittori che osservano i fenomeni migratorii alquanto pessimisticamente e che richiamano molto volentieri, accanto ai vantaggi della emigrazione, quei fatti che costituiscono il rovescio della medaglia del fenomeno stesso.

Pasquale Villari, nel novembre del 1906, in un discorso pronunciato nell'aula magna dell'Istituto Superiore di Firenze tra l'altro diceva:

« Da alcuni villaggi del Mezzogiorno emigra addirittura tutta la popolazione valida : restano solo le donne, i vecchi, i bambini. Così i campi si trovano senza braccia per coltivarli; i piccoli proprietari sono qualche volta costretti a prendere essi la vanga e diventar contadini. Noi siamo in presenza d'una profonda trasformazione sociale. Quali saranno le conseguenze di questo continuo dissanguare il paese nelle sue forze più valide, nessuno può dirlo. Il numero sempre crescente dei riformati nelle coscrizioni è un primo segno poco rassicurante.

« Certo gli emigrati mandano a casa molto danaro : ma, se nello stesso tempo la razza decadesse, il danaro sarebbe assai magro compenso. Si noti, del resto, che io qui non parlo dell'emigrazione in genere, la quale, specialmente quando è temporanea, può portare molto vantaggio. Parlo solo della emigrazione negli Stati Uniti, che è in gran parte permanente ed è propria del Mezzogiorno.

« Un fatto assai notevole e ben conosciuto è che quasi tutta l'emigrazione italiana è in grandissima maggioranza di coltivatori dei campi, gente più o meno del contado. La popolazione cittadina, propriamente detta, assai di rado emigra. Si tratta di una questione principalmente agraria.

« .... I Romani facevano coltivare la campagna dagli schiavi, e la questione agraria mise più di

una volta a pericolo l'esistenza della Repubblica e dell' Impero. I nostri Comuni del Medio Evo, tanto prosperi, tanto ricchi e civili, erano come oasi di libertà in mezzo a un contado escluso affatto dalla vita politica. Finirono perciò nella tirannide e non seppero difendere la patria dalle invasioni straniere. I Cantoni della Svizzera non fecero distinzione fra cittadini e contadini. Alcuni di essi erano anzi composti di soli contadini, e furono tra i primi ad iniziare la libertà e a difendere l'indipendenza, che salvarono fino ai nostri giorni.

« Ognun vede la differenza che passa fra una tale società e una come la nostra, in cui i coltivatori della terra, che sono fra noi la gran maggioranza, si sentono estranei alla vita nazionale, sono fuori di essa, qualche volta ad essa avversi. E si comprende facilmente come nell' Italia meridionale, che è essenzialmente agricola, il fenomeno prenda proporzioni maggiori ed assai più pericolose. Nè c' è da meravigliarsi se, col sopravvenire della libertà, gli abitanti del contado, stanchi della secolare oppressione, emigrino in massa e lascino che i proprietari delle terre pensino essi a coltivarle. Forse anche la emigrazione è stata, come valvola di sicurezza, un gran benefizio, perchè ci ha salvati da una di quelle terribili e selvagge insurrezioni di contadini, che funestarono più volte la società umana.

« Questo è il problema di cui vogliamo promuovere lo studio. Non si tratta certamente d' impedire la libertà di emigrare, e neppure di frenare quella sana e normale emigrazione che è conseguenza naturale delle forze esuberanti del paese, il quale non deve essere privato dei vantaggi che essa porta. Si tratta invece di esaminare le condizioni sociali e morali del paese, per metterla in uno stato più normale, e così impedire che esso sia privato di quelle forze di

cui ha maggiormente bisogno per poter progredire. A raggiungere questo fine sarà necessario indagare le cause per le quali in alcune regioni d'Europa, come la Germania, come l' Irlanda, come anche qualche provincia d' Italia, l'emigrazione ha cessato d' essere eccessiva, morbosa, ed è non solo scemata, ma ha anche mutato carattere, di permanente che era, divenendo sempre più temporanea. Si vedrà allora che tutto dipende dal progresso dell' industria nella città, dell'agricoltura nelle campagne, dalla cultura e dal benessere sociale più equamente distribuito fra tutti, senza ingiuste ed artificiali distinzioni di classi. Questi studi comparativi saranno di grande aiuto per indagare e suggerire al Governo e al Parlamento leggi davvero efficaci e pratiche ».

Nel pregevole volume *La questione agraria e la emigrazione in Calabria* — opera di tre colti giovani, scolari del Villari, i dottori De Nobili, Lori e Truffi (edit. Barbera) — il De Nobili tratta della emigrazione in alcuni capitoli dominati da un forte pessimismo, additando gli effetti dell' esodo nei campi che restano deserti, senza braccia per coltivarli; e nei salari che sono cresciuti, mentre i piccoli proprietari, che non possono pagarli, cadono nella miseria e spariscono. I grossi proprietari spesso mettono a pascolo le terre; tornano all'agricoltura estensiva, al latifondo. Si vedono qualche volta proprietari tagliare gli alberi d' ulivo, e venderli per legname. Ma, quello che è più, si vedono piccoli proprietari, caduti nella miseria, finire col fare gli agenti di quell' emigrazione, che è causa della loro rovina. E' questa un' industria fiorente colla quale si guadagnano da 10 a 20 lire per emigrato. Gli agenti invadono il paese come le cavallette. Vi sono quelli che fanno l' industria in grande: raccolgono passaporti coi quali riescono a fare emigrare i delinquenti, che vanno negli Stati Uniti a disonorare il nome italiano.

Spesso l'esattore e il direttore della Banca Popolare fanno gli agenti d' emigrazione.

Per il De Nobili l'aumento dei salari non è segno di prosperità, poichè tutta la vita è rincarata. L'emigrazione ha promosso il bisogno della istruzione; ma ciò è ben poco, non basta. Mancano i locali, manca tutto. Bisogna impedire agli analfabeti di emigrare. Con l'emigrazione sono scemati gli omicidii ma aumentati i delitti contro il buon costume, gli adulterii, gli infanticidii, la bigamia. Sono cresciute le malattie: sifilide, alcoolismo, tubercolosi.

Nella prefazione all'opera dei suoi tre operosi scolari, l'on Villari così riafferma e commenta lo studio sull'emigrazione: « Sulla Calabria il conte De Nobili, dopo aver esaminato i beni e i mali della emigrazione, conchiude: Da questo sintetico bilancio risulta un disavanzo: una emigrazione anormale e convulsa, che, secondo il nostro avviso, costituisce un grave danno per la Calabria, e minaccia di spopolarla, allontanando sempre più l'epoca della sua redenzione. Pur troppo questa è la conclusione cui arrivano tutti coloro che esaminano da vicino l' emigrazione, e non la guardano col canocchiale. Io però darei allo stesso concetto un' altra forma. L' emigrazione è una conseguenza fatale, necessaria delle condizioni di schiavitù, in cui abbiamo tenuto i coltivatori della terra. Queste condizioni non si sarebbero mai mutate per iniziativa delle classi dirigenti.

« Essa è quindi una valvola di sicurezza, quasi un rimedio eroico. Distrugge quei piccoli proprietari, che vivevano oziando ed opprimendo; emancipa il contadino, gli fa acquistare danaro, indipendenza ed esperienza. Ma quest'immenso fiume che, arginato e diretto, potrebbe fecondare la terra e redimere la popolazione, abbandonato a sè stesso dalla nostra incoscienza, dilaga, forma pantano e produce la malaria ».

§ 5. — Forze repulsive e forze attrattive.

Di decisiva importanza appare ad ogni modo il fatto che nessuno degli scrittori pessimisti chieda una vera e propria politica di repressione dell'emigrazione; il Villari e il De Nobili, come moltissimi altri, propugnano i rimedi al male che essi denunziano, cercandoli non in misure restrittive, ma in un elevamento delle condizioni intellettuali e morali degli emigranti e in provvedimenti economico-sociali di così lenta attuazione da fare apparire come assurda e delittuosa ogni richiesta contro la libertà di emigrare, mentre durano le cause della emigrazione stessa.

La prevalenza del fattore economico sugli altri impulsi all' emigrazione emerge dagli interessanti primi paragrafi del libro di Giovanni Preziosi: *Il problema dell' Italia d' oggi;* che oltre alle cause generali attribuisce l'aumento della emigrazione a molte altre cause di indole particolare, di cui le principali sono:

a) « La crisi agraria resa sempre più funestamente efficace dalla crisi vinicola, che ha portato un gravissimo dissesto finanziario, e, di conseguenza, debiti nella classe dei contadini e piccoli proprietari specialmente;

b) la povertà del suolo — non alleviata dalla diminuzione d' imposte fondiarie e da una cultura razionale — che rende sempre più critica la condizione della piccola proprietà;

c) l'insufficienza d'organizzazioni ed associazioni economiche fra i meno abbienti, per la qual cosa il contadino e l'artigiano restano indifesi ed in balìa dei capricci dei borghesi e capitalisti.

« Tutte cose che hanno generata come una forza ripulsiva, la quale ha spinti fuori Italia

tanti connazionali, mentre fuori patria ha agito la forza attrattiva a favorire l'immigrazione ed a costituire nuove e grandi Italie all' estero, nelle quali è oggi riposta tanta parte dell' avvenire economico-sociale della nazione ».

CAPITOLO III

Ciò che lo Stato fa.

§ 1. — Le prime istituzioni.

Proprio come scrive Pasquale Villari: L' immenso fiume dell' emigrazione, arginato e diretto, potrebbe fecondare la terra e redimere la popolazione!

Ma l'Italia possiede essa una coscienza della politica dell'emigrazione? Quale partito s'è tracciato un vero, ampio ed organico programma di tale politica? Amore di verità esige che si riconosca come da tutto ciò si sia ancor molto ma molto lontani, sebbene in questi ultimi anni le cose abbiano sensibilmente migliorato.

Certo non è da ieri che uomini di intelletto e di cuore volsero l' uno e l' altro a stimolare la pubblica opinione e le cure del legislatore e del potere esecutivo; certo la vigente legge sulla emigrazione costituisce una testimonianza di altissimo valore del desiderio dello Stato moderno di scortare i suoi cittadini erranti al di là del

confine alla conquista del pane: tuttavia dobbiamo riconoscere che son di data ben recente le prime formazioni di correnti politiche e sociali decise a premere sui pubblici poteri onde questi si pieghino sempre più solleciti verso i bisogni degli emigranti e delle colonie.

Possiamo però guardare con confidente fiducia all' avvenire, poichè oggi all' opera di alcune persone s' è venuta e si va sempre più organicamente sostituendo l' opera di istituti. Dal R. Commissariato, organismo specifico di politica dell' emigrazione innestato per virtù di legge sul tronco dello Stato, all' Istituto Coloniale Italiano, ai Patronati e ai Segretariati, alla Dante Alighieri, alle organizzazioni di mestiere, il nostro mondo migratorio va arricchendosi di congegni che contribuiscono potentemente, sebbene in misura diversa, a far emergere l' importanza della politica dell' emigrazione e a raccogliere sempre nuove simpatie fattive intorno a quelle riforme che l' emigrante — entrato lui stesso in campo con le sue assemblee, i suoi congressi e i suoi giornali — a gran voce richiede.

Tracceremo nel sesto capitolo i lineamenti di un programma della emigrazione, ordinando gli elementi offerti dalle pubbliche discussioni e dalle manifestazioni degli interessati: qui vogliamo passare rapidamente in rivista *ciò che abbiamo*, oggi come oggi, e nel dominio dello Stato e in quelle delle private iniziative alimentate dallo interesse del partito, dal sentimento religioso o dagli impulsi della filantropia.

E cominciamo dal

§ 2. — R. Commissariato dell' emigrazione.

È un ufficio governativo, alla dipendenza del ministro degli affari esteri, nel quale deve essere concentrato — secondo l' art. 7 della legge 31 gennaio 1901 — tutto ciò che si riferisce ai servizi dell' emigrazione.

Esso è attualmente composto di un *Commissario generale* e di tre *Commissari* scelti l' uno e gli altri dallo stesso ministro e nominati per decreto reale.

Le principali attribuzioni del Commissariato sono:

a) la corrispondenza con tutti gli Istituti che in Italia o all' estero si occupano della protezione degli emigranti;

b) l' istituzione, tanto in Italia quanto all' Estero, di patronati od uffici che abbiano per scopo di migliorare coll' istruzione e l' educazione le condizioni morali e intellettuali della emigrazione italiana;

c) dare a chiunque le richieda informazioni nell' interesse degli emigranti;

d) pubblicare e diffondere gratuitamente, a mezzo del *Bollettino dell'emigrazione* o di speciali pubblicazioni, notizie sui paesi ai quali si dirige l' emigrazione, sui noli e su quant' altro può interèssare l' emigrante.

Lo stesso articolo della legge prescrive e disciplina la creazione del

§ 3. — Consiglio dell' emigrazione.

Lo compongono:

1° il Commissario generale dell'emigrazione;

2° 6 delegati dei quali 5 in rappresentanza dei varii Ministeri (Interno, Tesoro, Marina, Pubblica Istruzione, Agricoltura) ed 1 in rappresentanza del Banco di Napoli;

3° 3 membri scelti fra i cultori della geografia, statistica ed economia sociale;

4° un rappresentante della Lega Nazionale delle Società Cooperative italiane;

5° un rappresentante delle Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime di Italia.

Il Consiglio si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria; può essere convocato in sessione straordinaria quando il Ministro degli Esteri lo creda opportuno per essere udito nelle quistioni più gravi relative all' emigrazione.

Il Comitato permanente, eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, ha l' incarico di coadiuvare il Commissariato con attribuzioni *consultive* quando lo richieda lo stesso Commissariato o il Ministro per gli Esteri.

Al fondo dell' emigrazione, di cui diciamo più innanzi, la legge vuole preposta una

§ 4. — Commissione parlamentare di vigilanza.

È composta di tre deputati e di tre senatori nominati dalle rispettive Camere. Ha la vigilanza sul fondo ed esamina i conti consuntivi, i bilanci preventivi e tutte le iniziative d'ordine finanziario prese dal Commissariato; ogni anno pubblica una particolareggiata relazione che è presentata dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.

§ 5. — Il fondo della emigrazione.

Tutte le spese pel Commissariato e per i servizi ad esso attinenti sono prelevate dal fondo dell' emigrazione.

Il fondo dell' emigrazione è formato dalla tassa di L. 8 per ogni posto intero d' emigranti, di L. 4 per ogni mezzo posto e di L. 2 per ogni quarto di posto.

Oltre di ciò concorrono a formare quel fondo le tasse di patente, le pene pecuniarie ed ogni altro reddito eventuale dipendente dalla legge sull' emigrazione.

Per dare una idea della importanza di tale amministrazione, riproduciamo dall' ultima relazione del R. Commissariato i seguenti dati sul MOVIMENTO DELLE EFFETTIVE ENTRATE (escluse quelle riguardanti il movimento di capitali) nei sei esercizi finanziari dal 1902-903 al 1907-908, quali risultano dai prospetti degli stessi esercizi.

Esercizi finanziari	Entrate patrimoniali	Contributi a carico dei vettori	Entrate diverse	Competenze dei RR. Commissari	Totale delle entrate effettive
1902-1903	75536. 48	2003631. 68	16112. 12	346925. 47	2442205. 75
1903-1904	141408. 71	1833793. 55	28555. 98	318728. 25	2322486. 49
1904-1905	178950. 65	2239326. —	24965. 09	318177. —	2761418. 74
1905-1906	267494. 87	3042586. —	35088. 13	398557. 66	3743726. 66
1906-1907	314813. 14	3283611. 34	39966. 73	373702. 52	4012093. 73
1907-1908	340104. 29	1636945. 71	35151. 78	368621. 45	2430823. 23

L' esercizio 1907-908 segna una forte diminuzione nel gettito della tassa d' imbarco, dovuta principalmente alla rapida contrazione nella do-

manda di braccia nei paesi d' America, a motivo dei non buoni raccolti dei due ultimi anni nel Plata e della crisi monetaria ed industriale negli Stati Uniti.

Questi altri dati ci dànno modo di rilevare la posizione della bandiera italiana in confronto alle bandiere estere: dati che si riferiscono alle *tasse d' imbarco accertate nei varii esercizi finanziari distinte secondo la bandiera dei piroscafi.*

Bandiere	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908
Band. italiana	761530	743608	927784	1384802	1453324	960472
Bandiera estera:						
Francese	339888	305184	345752	384383	468360	254890
Germanica....	382408	333980	448340	492766	624360	196873
Austro - Ungarica	«	2012	26054	53728	24366	5282
Inglese.......	466846	376762	412210	642530	640486	186712
Spagnuola....	39074	51082	62186	67372	57140	15360
Totale della bandiera estera...	1218216	1069020	1294542	1640784	1812712	659122
Totale gener.	9979746	1812628	2222326	3025586	3266036	1619594

Dal quale quadro emerge che nel 1907-908 la bandiera italiana ha avuto il sopravvento sulle estere.

Ecco ora il quadro delle SPESE.

Specificazione delle spese	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906 907	1907-908
I. — *Spesa ordinaria.*						
Spese generali	113. 353. 77	120. 683. 95	133. 329. 62	158. 655. 19	150. 581. 17	178. 088. 92
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	113. 971. 46	121. 381. 62	118. 875. 77	173. 346. 52	220. 464. 13	253. 201. 80
Spese per la protezione degli emigrati......................	135. 735. 58	232. 104. 14	272. 057. 87	733. 246. 52	643. 635. 57	686. 468. 27
II. — *Spesa straordinaria.*	165. 535. 93	98. 862. 48	195. 878. 12	736. 877. 62	448. 386. 58	350 127. 54
Totale	528. 596. 74	573. 032. 19	720. 641. 38	1. 802. 125. 85	1. 463. 667. 45	1. 468. 886. 53
Competenza ai medici militari e commissari viaggianti. (Spesa ordinaria)................	353. 583. 66	340. 578. 05	336. 159. 97	409. 356. 64	407. 538. 93	401. 817. 76
Totale della spesa	882. 180. 40	913. 610. 24	1. 056. 801. 35	2. 211. 482. 49	1. 870. 606. 38	1. 870. 704. 29

Le spese per la protezione degli emigrati riguardano esclusivamente l'assistenza dei connazionali all'estero.

La somma costituente l'ammontare del Fondo, al 30 giugno 1908, era di lire 10,939,597.27 composte dei seguenti elementi:

1° Titoli di Stato o garantiti dallo Stato (rendita italiana 3. 75 per cento, obbligazioni ferroviarie 3 per cento e certificati ferroviari 3. 65 per cento al prezzo di costo)	L.	10,359,299. 28
2° Fondo di cassa disponibile (L. 1,046,585.37, ammontare del contante esistente presso la Cassa depositi e prestiti diminuito di L. 466,287. 39, ammontare dell'eccedenza dei residui passivi sugli attivi al 30 giugno 1908) . . . , ...	»	580,297. 98
Totale. . .	L.	10,939,597. 26

La situazione provvisoria del Fondo, a tutto il 30 marzo 1909, era appresso:

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato (al prezzo di costo)	L.	11,519,858. 13
Contante in deposito presso la Cassa depositi e prestiti	»	1,066,490. 01
Totale. . .	L.	12,586,348. 14

§ 6. — Vettori e rappresentanti.

I criteri che informano la concessione di patenti sono i seguenti:

a) che il vettore non possa iniziare i viaggi in servizio di emigrazione da un porto straniero toccando poi porti italiani, per imbarcarvi emigranti;

b) che non sia consentito ai piroscafi adibiti al trasporto di emigranti di toccare porti di scalo intermedi, quando ciò renda la durata di viaggio superiore a quella che può ammettersi come massima, date le moderne condizioni del materiale nautico.

Presentemente le Compagnie di navigazione patentate per trasporti di emigranti sono 16 così ripartite per nazionalità:

7 italiane con 44 piroscafi;
3 francesi con 20;
2 germaniche con 12;
5 inglesi con 9 piroscafi;
1 spagnuola con 7;
1 austro-ungarica con 3.

Degno di osservazione mi pare il seguente quadro con l'*età*, il *tonnellaggio* e la *velocità* dei piroscafi inscritti in patenti negli anni 1902, 1907 e 1908, esclusi i piroscafi della *Transatlantique* che fanno servizio dall'Havre:

		Anno 1902		Anno 1907		Anno 1908	
		italiani	esteri	italiani	esteri	italiani	esteri
Età	25 anni e più	4	3	4	1	1	—
	da 20 a 25 anni	5	—	4	—	—	3
	da 15 a 20 »	10	10	3	13	3	7
	da 10 a 15 »	6	18	4	5	3	8
	da 5 a 10 »	6	2	14	13	10	16
	meno di 5	10	14	15	7	27	9
	TOTALE	41	47	44	39	44	43
Tonnell. lordo	sotto le 3,000 tonn.	15	8	4	2	—	—
	da 8,000 a 5,000 tonn.	19	23	22	20	12	15
	da 5,000 a 8,000 »	7	10	13	6	25	10
	da 8,000 a 15,000 »	—	6	2	7	7	14
	oltre le 15,000	—	—	—	4	—	4
	TOTALE	41	47	44	39	44	43
Velocità	da 10 a 11 miglia	14	10	4	2	—	1
	da 11 a 12 »	13	12	6	10	6	3
	da 12 a 13 »	4	10	8	12	10	12
	da 13 a 14 »	6	11	14	10	11	8
	oltre 14	4	4	12	5	17	19
	TOTALE DEI PIROSCAFI IN SERVIZIO	41	47	44	39	44	43
		88		83		87	

§ 7. — I R. COMMISSARI A BORDO E GLI ISPETTORI NEI PORTI D'IMBARCO.

Questi funzionari in numero di 32 capitani e 16 tenenti destinati a prestar servizio su 94 piroscafi compirono, durante il 1908, ben 314 viaggi in America. Soltanto in 22 viaggi, non essendo sufficienti i medici della Marina, si dovette ricorrere all'opera dei medici dell'Esercito.

Per dare un'idea del lavoro d'ispezione nei porti, ricordiamo che nel 1908 l'Ispettorato di *Genova* ha presieduto a 281 visite di partenza di piroscafi diretti all'America con emigranti, e dato il suo concorso in 120 visite d'*idoneità* e in altre 287 preliminari; visite eseguite allo scopo di constatare l'esatta applicazione dei regolamenti in vigore. Ha poi eseguito per conto proprio altre 286 visite a piroscafi provenienti dall'America con rimpatrianti.

Alle locande autorizzate a fornire vitto e alloggio agli emigranti furono fatte 141 visite notturne e 201 visite diurne, dai funzionari e dagli agenti dell'Ispettorato, per constatare la regolarità del servizio.

Gli stessi funzionari conciliarono 127 controversie fra vettori ed emigranti, istruirono 20 reclami alle Commissioni arbitrali per risarcimento di danni e denunciarono all'autorità giudiziaria 34 contravvenzioni alla legge sull'emigrazione.

Inoltre, l'Ispettorato di Genova curò il rimpatrio gratuito di 3984 indigenti italiani provenienti dall'America, e munì delle apposite richieste per ribassi ferroviari altri 6691 passeggeri di terza classe sbarcati in quel porto e diretti

nell' interno. Tuttavia, e indipendentemente alla volontà dei funzionari, questo servizio appare deficientissimo!

§ 8. — Il calmiere sui noli.

Nella seguente tabella sono indicati i prezzi dei noli approvati o stabiliti d'autorità, del 1903 ad oggi, a seconda delle qualità dei piroscafi:

Anni	Stati Uniti (Nuova York)		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)		Plata (Buenos Aires e Montevideo)	
	Noli più alti	Noli più bassi	Noli più alti	Noli più bassi	Noli più alti	Noli più bassi
1903	198	150	200	175	180	165
1904	197	148	200	175	180	165
1905	188	140	198	167	180	155
1906	180	128	190	145	178	148
1907	175 187	123 135	190	145	178	143
1908	200	138	210	166	195	155
1909 1° quadrimestre	210	175	210	166	190	164

§ 9. — Altre forme di tutela statale.

Non meno di 20 mila connazionali si recano fuori d'Italia per imbarcarsi per paesi transoceanici su navi non autorizzate dal Commissariato: ciò che dà luogo a infiniti guai, a frodi, ad abusi d'ogni genere. Bene spesso l'emigrante clandestino, dopo esser giunto al porto straniero, per ottenere il promesso vantaggioso imbarco,

deve sborsare somme maggiori di quelle pattuite in Italia; o, peggio ancora, pervenuto in certe *fazendas* brasiliane o in insalubri piantagioni del Nord-America, si vede sottoposto ad un lavoro che lo rovina.

A prevenire siffatti reati, il Commissariato cerca di provvedere con notizie, consigli e diffide. Per quanto si attiene alla repressione, sono stabilite ricompense per gli agenti di pubblica sicurezza che assicurino alla giustizia gli arrolatori clandestini, e un funzionario del Commissariato ha l'incarico speciale di perseguire tutti i colpevoli di frodi e di inganni nell'arrolamento di emigranti.

In complesso, durante l'anno 1908, vennero deferite all'autorità giudiziaria, su denuncia del Commissariato fatta direttamente o per mezzo delle prefetture e dell'arma dei Reali carabinieri, 307 persone che arrolavano emigranti clandestinamente.

Tutela degli emigranti alle frontiere. — Durante il 1908 l'Autorità di pubblica sicurezza ai confini represse non pochi arrolamenti clandestini di minorenni, arrestò parecchi truffatori d'emigranti e constatò varie contravvenzioni alla legge.

§ 10. — R. Addetti, Ispettori viaggianti, pubblicazioni.

Dei R. Addetti e degli Ispettori d'emigrazione come degli uffici di assistenza creati all'estero dallo Stato abbiamo discorso nei capitoli dedicati ai diversi paesi d'immigrazione; in quanto

alle pubblicazioni del R. Commissariato, abbiamo ricordate nei capitoli stessi le più utili a far da viatico all'emigrante. Accenniamo però anche ai volumi sulle Colonie, alle monografie degli Addetti, dei Consoli, degli Ispettori e al Bollettino.

CAPITOLO IV

Quel che fa l'iniziativa privata.

§ 1. — Assistenza multiforme.

La filantropia, la preoccupazione di tener desto il sentimento religioso, il desiderio di stringere sempre più saldi rapporti fra le organizzazioni operaie italiane e le estere, la passione della propaganda politica, il proposito di diffondere la lingua patria — ecco le più importanti molle che han fatto sorgere in questo decennio numerose istituzioni di assistenza agli emigranti.

Fermamente decisi di imprimere a questo manuale il carattere della più scrupolosa obbiettività, nel lumeggiare tali istituzioni (ad alcuna delle quali abbiamo consacrato le nostre migliori energie, mentre di altre dovremmo lamentare le eccessive preoccupazioni religiose) lasciamo la parola al R. Commissariato, giudice compe-

tente poichè le istituzioni stesse vengono sussidiate, epperò diligentemente osservate, dal Commissariato stesso.[1]

§ 2. — L' Opera Bonomelli.

Fondata da mons. Bonomelli, *l'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante* esplica la sua azione per mezzo di Segretariati, che, a seconda della diversa natura dei servizi e delle esigenze locali dell' emigrazione, si distinguono in *permanenti* e *temporanei*.

Tra i primi sono da annoverare, nella *Svizzera*, quello di Lucerna, uno dei più attivi dell'Opera, con una scuola settimanale per i ragazzi ed una serale per gli operai, una Cassa di risparmio ed una biblioteca circolante per gli emigranti; il Segretariato di San Gallo, accanto al quale funzionarono durante il 1908 la *Casa-famiglia*, ospitante 40 ragazze operaie, e la *Scuola italiana* per circa 100 ragazzi; quello di Arbon, che estese la sua azione al cantone di Turgovia, dove sono numerosi gli Italiani, specialmente le giovani donne occupate nell' industria tessile. I due Segretariati di Kandersteg e di Goppenstein, posti ai due sbocchi, settentrionale e meridionale, del tunnel in costruzione del Lötschberg curarono l' istituzione ed il funzionamento di un ospedale per gli operai, di scuole e di asili per i fanciulli. Oltre i Segretariati di Sierre-Chippis, Ginevra, Carouge, Losanna, Sciaffusa, Coira e Zurigo, va notato, come il più importante per le molteplici

[1] Son del R. Commissariato le note che seguono sull' opera Bonomelli, sulla Umanitaria, sui Segretariati di Udine, Belluno, Feltre, Verona, Rovigo, Lucca, sul Segretariato del popolo di Udine, sul Comitato genovese di patronato, sul Comitato generale di emigrazione di Napoli. Larga parte delle notizie contenute nel precedente capitolo si riassumono pure dalla citata relazione del Commissariato.

funzioni esplicate, quello di Basilea, il quale ha un servizio vastissimo di avviamento al lavoro, possiede una cucina economica, un dormitorio gratuito e la gestione della Cassa di risparmio.

In *Germania,* il Segretariato di Bochum sviluppò vieppiù la sua azione a beneficio dei nostri connazionali, così numerosi nella regione vestfalica, interessandosi, in occasione della catastrofe di Rabdod, alla sorte delle vittime italiane. A Berlino, per opera di quel Segretariato, che ha diramazioni nella Germania del Nord, funzionarono il ricovero notturno e la scuola per i bimbi italiani. Così pure continuarono ad esercitare la loro attività i Segretariati della Baviera e della Lorena tedesca; in quello di Metz fu notevole il lavoro per il forte transito di operai (circa 50,000).

In *Francia,* assai efficace fu l' azione del Segretariato di Briey: in vista delle tristi condizioni morali dei nostri in quella regione e dell' abbandono di tanti ragazzi italiani, fu aperta nel paese di Aboué una *garderie*. Il tentativo, che circostanze locali e lo spirito delle leggi francesi facevano ardito, ebbe buon successo; l'asilo funziona con risultati soddisfacenti sotto la direzione di competenti maestre laiche.

In *Austria,* notevole fu lo sviluppo assunto nel 1908 dal Segretariato di Innsbruck, che prima era soltanto temporaneo. Oltre al disbrigo di pratiche varie, provvide nella primavera ad un più razionale avviamento della corrente migratoria mediante un attivo scambio d'informazioni con gli uffici di confine. Al rappresentante dell'Opera venne pure affidata la gestione del dormitorio popolare governativo.

Segretariati temporanei funzionarono in Ala, in Costanza e in Luino con filiale a Bellinzona.

Ai confini funzionarono la Casa-ospizio di Chiasso e l'Ospizio di Domodossola. L'Ospizio di Milano, aperto soltanto dal marzo 1908, ha già dato buoni risultati. L'Opera provvede pure, in tutte le stazioni di confine, al servizio del cambio della moneta, fatto generalmente da ingordi speculatori.

§ 3. — L' « Umanitaria ».

Questa istituzione è ben nota per l' azione a pro dei nostri emigranti. Essa promosse nell'interno del Regno la costituzione di nuovi Segretariati in Mantova, Piacenza, Padova, Treviso, sul Lago Maggiore, in provincia di Bergamo e nella Valtellina.

All' estero disciplinò, col concorso delle associazioni professionali operaie, servizi di assistenza, diffondendo notizie sui mercati del lavoro in Basilea, Zurigo, Winterthur, San Gallo, Lucerna e Strasburgo, e curando che i servizi stessi fossero estesi pel corrente anno al Canton Ticino ed al Vallese in Isvizzera, a Monaco di Baviera e a Marsiglia.

Ad incoraggiare l' istruzione degli emigranti, sussidiò le scuole italiane in Zurigo, Winterthur e Basilea, propugnando l' istituzione di corsi di italiano, geografia e storia per i figli dei connazionali obbligati a frequentare le scuole tedesche o francesi. Provvide, mediante opportuni accordi con associazioni estere, che alla ripresa della nostra emigrazione temporanea circolino, nei centri maggiori della Svizzera e della Germania, delle casse di libri.

Fra le masse emigranti in Francia, in Svizzera, nel Lussemburgo, in Germania, in Austria e nei Paesi Balcanici dette la più ampia diffusione a stampati contenenti gli elenchi dei Consolati italiani, notizie sulle funzioni dei Regi addetti di emigrazione, sulle leggi sociali e sui mercati di lavoro; fornì le sue pubblicazioni alle associazioni ed ai privati che in patria si occupano degli interessi degli emigranti.

Efficace riuscì pure l'opera di questa istituzione nell'assistenza tecnico-amministrativa prestata a cooperative italiane costituite fra Italiani nell'Europa centrale, allo scopo d'importare dall'Italia prodotti di alimentazione popolare, e ciò provvedendo ad un servizio di ispezioni, consigliando modificazioni, agevolando acquisti. La Sezione legale continuò a prestare la sua opera di assistenza ad uffici corrispondenti ed ai singoli emigranti, sia nei casi di assicurazione contro infortuni, ecc., sia in questioni riguardanti i contratti di lavoro.

Sullo scorcio del 1907, come fu già fu annunciato nella passata relazione, la Società, previi accordi col comune di Milano, costruì un padiglione per il ricovero degli emigranti a tergo della stazione centrale. La iniziativa rispondeva ad una necessità. Il numero delle persone che frequentarono la istituzione fu superiore alle previsioni (oltre 72,000 giornate di presenza nel solo anno 1908), sicchè si rese necessario l'ampliamento del padiglione, che in breve potrà far fronte ad un movimento annuo di circa 120,000 persone.

Oltre al ricovero in locali igienici, comodamente arredati e convenientemente riscaldati durante l'inverno, la Casa offre un buon vitto a tenue prezzo. Agli emigranti è pure assicurato un servizio di accompagnamento ai treni e di informazioni, e la distribuzione di guide e pubblicazioni del Commissariato.

§ 4. — Segretariato dell'emigrazione di Udine.

L'azione di questo istituto segnò un continuo incremento, sopratutto nelle Sezioni: legale, infortuni, organizzazione.

Nel corso del 1908 la *Sezione legale* ebbe a trattare 443 pratiche, con notevole aumento in

confronto degli anni antecedenti, sia per vertenze di lavoro (pagamento di salari, licenziamenti, contestazioni, ecc.), sia per ricerche (ricupero bagagli, documenti, passaporti, rimpatri). A questo riguardo la Sezione ha potuto constatare con soddisfazione il numero ognor crescente di contratti di lavoro redatti, così da parte degli operai come dell'imprenditore, con sufficiente regolarità.

La *Sezione infortuni* ebbe ad occuparsi di 232 casi, di cui 120 riguardavano l'assicurazione contro gli infortuni, e 31 quella contro le malattie, per la massima parte svoltisi davanti ai sodalizi assicuratori della Germania e dell'Austria; quest'anno però dovette occuparsi pure di infortuni avvenuti in Isvizzera, in Francia e nell'America del Nord.

Quanto alla *Sezione d'organizzazione e collocamento,* l'opera sua si limitò alla indicazione di lavori in corso e a dare notizia dei luoghi da evitare, cercando in tal modo di limitare l'emigrazione in Germania in seguito alla grave crisi economica che imperversò nell'Impero tedesco, ed avviando invece gli emigranti verso nuovi mercati, quali l'Ungheria e la Rumenia.

Per regolare il servizio del cambio della moneta e per sorvegliare l'emigrazione delle donne e dei fanciulli, fu istituito l'Ufficio di cambio ed assistenza di Pontebba, che dà buoni risultati e si occupa anche di fornire informazioni circa controversie occorse nei paesi d'immigrazione, come pure di ricerche di bagagli, pratiche doganali, facilitazioni ferroviarie, statistiche, ecc. In avvenire si propone di sviluppare ancor più la propria assistenza ai fornaciai nella compilazione dei contratti e di curare soprattutto l'osservanza delle disposizioni di legge relative all'emigrazione delle donne e dei fanciulli.

§ 5. — Il Segretariato del popolo di Udine.

Il *Segretariato del popolo,* il quale pure funziona nella città di Udine, aumentò anch' esso considerevolmente la trattazione dei casi d' infortunio sul lavoro, che ascesero a 184, mentre la Sezione legale si occupò di 521 pratiche.
Dette incarico a persona competente di recarsi in Germania a studiare il funzionamento del *Volksbureau* e dell'*Arbeitersekretariat,* specialmente per quanto riguarda la tutela degli operai, liquidazioni di rendite e ricorsi di sinistrati. Il Segretariato del popolo non trascurò infine altre iniziative: così, promosse nella provincia e particolarmente nella Carnia una serie di conferenze su i diritti e i doveri dell' emigrante, il contratto di lavoro, il lavoro assicurato, l' alcoolismo, il contegno in patria ed all' estero, ecc.

§ 6. — I Segretariati di altre provincie.

Continuarono a funzionare i *Segretariati* di *Belluno, Feltre, Verona, Rovigo* e *Lucca.* Il primo costituì due nuove Sezioni a Polpet di Ponte nelle Alpi e a Nogarè; trattò 133 casi di infortunio, e una Commissione da esso nominata istituì cinque scuole per gli emigranti nei centri della provincia più importanti per contingente migratorio e più scarsi di scuole. Il Segretariato di Verona trattò nello scorso anno 36 nuove vertenze per infortunio ed esperì 458 pratiche varie; istituì durante la stagione invernale 10 corsi accelerati d' istruzione in vari comuni della provincia e curò alcuni corsi di conferenze nei centri maggiori d' emigrazione.

Nel maggio del 1908 si costituì in *Firenze* un nuovo Segretariato per l' emigrazione, che in questo breve periodo di esistenza ha già dato prova di attività.

§ 7. — Il Comitato genovese.

Il Comitato genovese di patronato degli emigranti, mercè l' aumentato concorso del Commissariato, potè nello scorso anno venire in aiuto di circa 4000 indigenti sbarcati nel porto di Genova, e provenienti dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall' Argentina e dall' America centrale. Mediante l'opera di un apposito personale detti indigenti sono guidati, consigliati, assistiti fino alla loro partenza da Genova; in mancanza di un ricovero per gli emigranti, sono indirizzati a qualche locanda autorizzata, che presenti le migliori garanzie di onestà e di moralità; sono forniti di vitto, e, occorrendo, di alloggio per il tempo strettamente necessario a provvedersi del foglio di via; sono aiutati nello svincolo del bagaglio e nella spedizione di esso al luogo di destinazione. Opportuno complemento a quest' opera di assistenza è il così detto *Guardaroba dell'emigrante,* destinato a fornire i più necessari indumenti a coloro che ne son privi.

§ 8. — Il Comitato di Napoli.

Opera egualmente utile prestò il *Comitato comunale di emigrazione di Napoli,* al cui porto converge la maggior parte della emigrazione ed immigrazione per e dagli Stati Uniti.

§ 9. — Il Segretariato modello.

Poichè amici ed avversari riconoscono nel *Segretariato dell' emigrazione* di Udine, istituzione schiettamente laica e solidale con l'organizzazione operaia, un vero modello del genere, e poichè dall'Alta Italia questa forma di assistenza agli emigranti va estendendosi alla centrale e alla meridionale, stimiamo utile riprodurre le linee principali di questo congegno che è ad un tempo istituto di assistenza e strumento di autoelevazione della classe operaia.

Secondo l' esplicita dichiarazione contenuta nel primo articolo del suo trattato, tale Segretariato dell'emigrazione esplica le funzioni della Camera del lavoro nelle speciali esigenze dell' emigrazione temporanea.

Tali scopi sono:

a) ottenere le migliori condizioni di lavoro (orario, salario, vitto ed alloggio) agli emigranti mediante l'organizzazione di resistenza e indicando loro i luoghi in cui v' è richiesta di mano d'opera, dissuadendoli dal recarsi dove v'è già esuberanza, o esistano conflitti;

b) persuaderli ad inscriversi nelle rispettive Federazioni di mestiere sia in patria che all'estero, e ciò per un imprescindibile dovere di solidarietà operaia ed a fine di prevenire incresciosi conflitti;

c) metterli in guardia contro le frodi e patrocinarli in tutte le vertenze;

d) risolvere, mediante árbitri, le contese sul contratto di lavoro (salario, orario, durata di lavoro) tra operai ed imprenditori;

e) guidarli attraverso gl' ingranaggi delle pubbliche amministrazioni; esperire ogni pratica nei loro rapporti con le varie casse di assicurazione (malattie, infortuni);

f) dare la massima pubblicità alle mercuriali di borsa; ottenere tassi di favore sul cambio stesso;

g) agevolare le pratiche volute dalla legge per emigrare e quelle intese ad ottenere nei viaggi maggiori economie;

h) promuovere e diffondere cooperative di lavoro, a fine di favorire la diretta associazione di lavoro e il risparmio mutuo e collettivo;

i) costituire e diffondere Società di previdenza e di miglioramento affine di attenuare i dolori dell' esilio, della disoccupazione e della vecchiaia:

l) promuovere l' istituzione di scuole e biblioteche per gli emigranti; diffondere pubblicazioni, popolarizzare la nostra legislazione del lavoro e quella estera;

m) eseguire studi, raccogliere dati statistici affine di propugnare nuove leggi a favore degli emigranti, curando l' applicazione delle leggi esistenti.

Dirige l' istituto una Commissione esecutiva che si compone di 7 membri ed esplica il programma e l'azione del Segretariato secondo la linea di condotta tracciata dal Comitato centrale.

Il lavoro della Commissione si suddivide in cinque sezioni:

1. Sezione organizzazione;
2. Sezione collocamento;
3. Sezione infortuni;
4. Sezione legale;
5. Sezione amministrativa.

Le Sezioni devono evitare qualsiasi spesa che non porti una immediata utilità agli emigranti, chiedendo i locali per le riunioni alle Società operaie, ai Municipii, agli amici dell' istituzione.

Assicurandosi in tutto la cooperazione degl' insegnanti e delle Società operaie, provvederanno a istituire e a curare la frequenza di scuole complementari e professionali aventi speciale riguardo alla emigrazione.

Al conseguimento dei fini per cui fu istituito, il Segretariato provvede coi seguenti mezzi:

a) le quote di contributo annuo degli emigranti iscritti;

b) le sovvenzioni degli enti pubblici e dei privati.

Ogni operaio emigrante si iscrive al Segretariato o direttamente presso la sede centrale o presso il corrispondente. La quota di contributo annuo è di L. 1.50. All' atto dell' iscrizione riceve una tessera di riconoscimento. Gli emigranti iscritti avranno diritto di preferenza sui non iscritti nel valersi dell' opera del Segretariato. Ogni socio riceve al proprio indirizzo in patria il bollettino del Segretariato *L'Emigrante*.

È poi fatto obbligo a tutti gli emigranti aderenti al Segretariato di iscriversi nelle rispettive organizzazioni dei lavoratori del paese in cui si recano.

§ 10. — L'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE E L'AUTO-ASSISTENZA DELL'EMIGRANTE.

Il mescolarsi delle nostre correnti migratorie alle masse operaie dei paesi d' immigrazione, se dà luogo ad attriti che spesso degenerano in conflitti, determina nel tempo stesso l' intrecciarsi di rapporti che ad opera delle organizzazioni di mestiere e di industria formano materia di veri e propri trattati: la classe lavoratrice fa così la sua politica estera sindacale e crea la sua diplomazia.

Interesse supremo, per noi italiani, è di tener lontani i nostri emigranti dai mercati di lavoro esteri, turbati da scioperi o da boicottaggi: tanto che, comunque si voglia considerare la funzione dell'operaio abbassa-salari (il « krumiro » dei socialisti e l' « egomaco » del senatore Mosso), diffusissimo s' è ormai reso il convincimento che giovi all'emigrante italiano armonizzare i propri interessi con quelli degli operai dei paesi che lo ospitano: convincimento penetrato anche negli organi ufficiali d'assistenza, nei quali infatti, da qualche anno, si leggono diffide dal recarsi in centri turbati da scioperi, serrate, boicotaggi.

Siffatto interesse nasce non tanto dal fatto che la funzione di abbassa-salari potrebbe rinnovare a danno dei nostri operai Aigues-Mortes e Aussershil e consimili stragi; quanto dalla necessità di non incoraggiare all'estero quella forma di protezionismo del lavoro nazionale, che costituisce un punto di coincidenza del tornaconto immediato di due classi sociali dello Stato importatore di mano d'opera: il proletariato e la borghesia esercente i commerci.

Gli operai indigeni sono interessati a tener lontana la mano d'opera straniera, per meglio conseguire più alti salari e più miti orari; gli esercenti alla loro volta preferiscono veder occupati nei lavori della città o della provincia mille operai locali con famiglia, già bisognosi di una certa agiatezza, anzichè duemila italiani

sottoconsumatori i quali riducono al *minimum* la spesa d'alloggio e di vitto, sia perchè usi a un tenor di vita inferiore a quello dei tedeschi e dei francesi, sia perchè posti nella necessità d' inviare i risparmi alla lontana famiglia.

Da siffatta coincidenza di interessi si svolse quel protezionismo, che induceva pochi anni or sono alcuni deputati socialisti di Francia a propugnare l'esclusione degli operai stranieri anche dalle industrie private mediante una imposta speciale; e che in Germania detta a parecchie amministrazioni pubbliche capitolati d' appalto contenenti norme ostacolanti l'assunzione di operai esteri.

Recentemente il Governo del Baden (Germania) ha approvato misure tendenti ad eliminare i nostri operai da quei lavori pubblici.

Poichè la gran maggioranza dei nostri emigranti all'estero si occupa nelle diverse branche dell'edilizia o delle industrie affini, costruzioni, canalizzazioni, miniere, ecc., le prime convenzioni si sono stipulate fra le organizzazioni in cui si presiedono i gruppi edili: e in tali convenzioni l' Italia è entrata a mezzo della *Federazione operaia dell'edilizia* (Comitato Centrale in Torino, Corso Siccardi, 12).

§ 11. — L' Istituto Coloniale Italiano.

Presieduto dall' onor. senatore De Martino, l' Istituto è entrato col 1909 nel suo quarto anno di vita, avendo ricevuto un impulso vigoroso da quel I Congresso degli italiani all'estero che richiameremo col prossimo capitolo e che era stato ideato e organizzato dall' Istituto stesso.

L' Istituto coloniale, sebbene sorto specialmente per tutelare gli interessi delle colonie italiane, giova agli interessi dell'emigrazione anche temporanea col patrocinarne la causa sia nella sua *Rivista,* sia presso deputati e senatori amici, sia presso il Governo.

L'ampia discussione fattasi nei due rami del parlamento nazionale sul tema dell'emigrazione nei mesi di giugno-luglio 1909 è stata appunto preordinata dall' Istituto Coloniale che ha la sua sede in Piazza Venezia a Roma.

§ 12. — La Dante Alighieri.

Preoccupata specialmente di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero, questa Società istituisce e sussidia scuole all'estero, ne incoraggia con premi la frequenza ed il profitto, coopera alla fondazione di biblioteche popolari, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze.

Le sue iniziative a favore della nostra emigrazione sono notevoli.

In patria ha aperto scuole serali e festive per gli emigranti analfabeti; distribuisce pregevoli manuali per l'emigrante; istituisce biblioteche di bordo, estende la sua influenza oltre l'oceano cercando di allacciare tutti gl' Italiani sparsi per il mondo in una vasta famiglia a mezzo de' suoi numerosissimi comitati che abbiamo ricordati di mano in mano che attraversavamo i paesi di immigrazione della nostra gente.

CAPITOLO V

—

Quel che si deve fare.

§ 1. — Per un programma di politica dell' emigrazione.

Mentre sarebbe sommamente ingiusto disconoscere l' azione svolta, per via diretta e per via indiretta, dallo Stato italiano nell' interesse degli emigranti, altrettanto erroneo sarebbe ritenere quanto si è fatto effettivamente bastevole a organizzare ed attuare un programma di vera politica a tutela e a protezione dell' emigrazione: e diciamo a tutela e a protezione dell' emigrazione, poichè condividiamo perfettamente l' idea di Napoleone Colajanni, doversi l' Italia astenere così da una politica contraria come da una politica di impulso alla emigrazione. E crediamo col Filippovich che una tale politica debba essere concertata fra lo Stato, le Associazioni e i privati.

Gli elementi per un programma di azione a tutela degli emigranti ormai si trovano in gran copia a portata di mano del Governo e del legislatore volonteroso; poichè alle conclusioni elaborate da uomini di scienza e da uomini politici si sono venuti in questi ultimi tempi aggiungendo innumerevoli e pregevolissimi lavori dei funzionari dello Stato che vivono in assidui contatti colle nostre correnti emigratorie. Di recente, poi, gli emigranti stessi sono intervenuti nella discussione e a mezzo dei loro giornali, delle loro assemblee, dei loro congressi, hanno espresso chiaramente il pensier loro intorno ai provvedimenti e agli istituti di cui più viva avvertono la necessità.

Attraverso l' *Operaio italiano* di Amburgo, l'*Avvenire del Lavoratore* di Lugano, la *Patria* di Friburgo, l' *Emigrante* di Udine e varii quotidiani e periodici che si pubblicano nelle Americhe, la voce dei bisogni dei nostri emigranti è venuta facendosi sentire al punto che essa ha suscitato più di una volta echi nell' uno e nell' altro ramo del Parlamento. Autorevoli riviste dedicano spesso ai problemi dell' emigrazione e alle condizioni degli emigranti buona parte del loro spazio. La stessa stampa politica quotidiana ha impreso da qualche tempo a discutere di emigrazione e di emigranti, sostituendo ai vecchi *clichés* la diretta osservazione dei fatti ed il rilievo dei nuovi aspetti che va assumendo l' importante fenomeno.

L' Istituto Coloniale Italiano, come abbiamo detto, s' è fatto centro ai diversi istituti di assistenza agli emigranti per determinare e disciplinare un' azione parlamentare organica intesa a propugnare nella Camera dei Deputati e nel Senato i voti degli emigranti stessi; e, poichè nel primo Congresso degli Italiani all' estero, che svolse i suoi lavori in Roma nel settembre 1908, fecero capo pressochè tutte le correnti di pensiero riferentisi alla tutela e all' assistenza dell' emigrante, e in quelle discussioni vennero por-

tate le voci dei precedenti congressi d'importanza locale, come quelli indetti dai Segretariati dell'emigrazione, oppure di portata nazionale, ma riguardanti solo una parte, come i due congressi per l'emigrazione temporanea (Udine 1903, Milano 1907), — il trascegliere dalle conclusioni adottate nelle sette sezioni in cui si divise il Congresso, e che nell'ultima giornata, sotto la presidenza di Ferdinando Martini, l'Assemblea Generale crismò tra il più vivo entusiasmo, i voti che più specialmente si riferiscono alla materia trattata in questo manuale, ne sembra costituisca il modo più sicuro e obbiettivo per rappresentare alla mente del lettore il blocco dei desiderati espressi dai nostri emigranti temporanei e permanenti e da coloro che rappresentano istituti ufficiali e privati messi al servizio della nostra gente che espatria.

§ 2. — Cittadinanza e servizio militare.

Una legge organica regoli al più presto l'Istituto della cittadinanza, non bastando i ritocchi apportati sin qui da leggi speciali al relativo titolo oramai invecchiato del libro primo del Codice civile del Regno, e formula sin d'ora il voto che vengano adottate facilitazioni al riacquisto della cittadinanza perduta.

Considerando poi la varietà di aspetti che assume e di interessi che genera l'emigrazione a seconda dei paesi a cui è diretta e in particolare i conflitti che sorgono a tali riguardi fra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati di America, dell'Impero Britannico ed altri dove il *ius soli* predomina; il congresso

fa voti che tali conflitti si definiscano per via di convenzioni internazionali, non escludendo che possa convenire di adottare criteri vari da paese a paese e di ammettere eventualmente e disciplinare in dette convenzioni il fenomeno della doppia cittadinanza.

Nei riguardi del servizio militare i figli degli italiani nati e domiciliati in paesi in cui la cittadinanza è imposta per il solo fatto della nascita siano prosciolti da ogni obbligo di servizio militare; gli italiani espatriati (con ascendenti o con tutori prima del 16° anno di età) nei paesi transoceanici, o nell'Asia, esclusa la Turchia, o nell'Africa centrale e meridionale, siano provvisoriamente dispensati finchè dura la loro residenza in quei luoghi; gli inscritti di leva emigranti in qualsiasi tempo, e residenti in qualsiasi paese estero, possano, se inscritti in prima categoria, essere autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare il servizio militare fino al 26° anno; le visite per la leva all'estero siano fatte a spese del fondo dell'emigrazione per gli inscritti di comprovata indigenza e che le spese di rimpatrio degli inscritti di leva siano, se indigenti, pagate a carico del predetto fondo o dell'erario dello Stato; siano prosciolti definitivamente da ogni obbligo al servizio militare tutti coloro che, emigrati all'estero prima della chiamata alle armi, rientrino nel Regno all'età di 32 anni compiuti.

§ 3. — Rappresentanza delle colonie.

1° Si organizzi in seno ai nuclei italiani all'estero una rappresentanza della colonia sia per elezioni dirette (ove ciò sia possibile), sia me-

diante la riunione di delegati delle organizzazioni italiane secondo le norme ed alle condizioni che saranno dall' I. C. I. diramate.

2° Tali rappresentanze abbiano tutte per principale missione di mantenere l'unione, la buona armonia e comunità d'azione fra i connazionali e le varie istituzioni italiane e di trovare la soluzione teorica dei problemi della emigrazione adatta ai bisogni del paese in cui la colonia esiste, con piena facoltà in ciascuna di tali rappresentanze di promuovere ed incoraggiare la costituzione nella rispettiva colonia di istituzioni autonome in pro dell'immigrazione italiana e specialmente per procurare agli operai i mezzi onde far valere nella pratica quei diritti che le leggi del paese e le convenzioni internazionali loro teoricamente accordano.

3° Le rappresentanze succitate, non appena costituite, si mettano in rapporto con l' I. C. I. in Roma, sottoponendogli quelle proposte che esse avranno previamente studiate ed approvate per gli scopi suaccennati, onde a sua volta il detto Istituto le esamini e, se le crede attuabili e degne di appoggio, ne faccia oggetto di discussione e di voto nei Congressi coloniali in Roma, ai quali le singole rappresentanze delle colonie, debitamente convocate dall'Istituto medesimo, invierebbero i propri delegati; oppure, se la convocazione del Congresso fosse troppo remota, possano le proposte suindicate essere dall'Istituto direttamente raccomandate al Ministero degli esteri, al Commissariato dell'emigrazione o ad altre autorità e istituzioni pubbliche o private che abbiano nel Regno l'intento ed i mezzi di favorire e difendere gl'interessi morali e materiali degli italiani all'estero.

§ 4. — Protezione e assistenza all'emigrante.

a) *Per l'emigrazione in generale:*

Il Congresso, affermando l'utilità di una conferenza internazionale per l'emigrazione, delibera di richiamare su di ciò l'attenzione del Governo italiano.

b) *Per l'emigrazione continentale:*

Il Congresso propone:

1° che il Governo italiano voglia prendere iniziative per stringere convenzioni di lavoro e ospitaliere dove maggiormente affluisce la nostra emigrazione;

2° che vengano assegnati adeguati contributi ai Segretariati, agli Uffici, alle Scuole, agli Ospedali, alle Case d'asilo degli emigranti in Italia e all'estero condizionando i sussidi stessi all'obbligo di tali enti di non vincolare la propria opera d'assistenza a criteri di partito politico o di confessione religiosa e di non recare mai offesa al sentimento d'italianità; con la facoltà per il Governo di sorvegliare e, dove occorra, imprimere unità d'indirizzo all'azione esplicata in pro degli emigranti dai predetti Istituti;

3° che ogni atto compiuto da funzionari dello Stato o da Istituti d'assistenza agli emigranti per agevolare a questi il collocamento della loro forza-lavoro tenga sempre conto della necessità di non pregiudicare nell'interesse dei singoli le posizioni dell'emigrazione in genere con danno del buon nome italiano: ciò che avverrebbe se il collocamento stesso andasse a distruggere, o comunque insidiasse, le conquiste

dei lavoratori nei paesi d'immigrazione; e che l'azione di tutela sia integrata da un servizio d'informazioni sul mercato del lavoro all'estero;

4° che intervengano solleciti provvedimenti legislativi od atti del R. Commissariato d'emigrazione a disciplinare contratti d'arrolamento di lavoratori italiani per i paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo ed adattare ai bisogni dell'emigrazione la magistratura probivirale;

5° che nell'imminente discussione parlamentare sulla riforma della legge sull'emigrazione, oltre al tener conto dei voti precedentemente espressi, si miri:

a) a rendere più agile l'opera del Commissariato d'emigrazione dotandolo della più larga autonomia, accentrando presso di esso il servizio per gl'infortuni sul lavoro all'estero ed istituendo presso lo stesso una speciale sezione per l'emigrazione continentale, facendosi nel suo Consiglio largo posto alle rappresentanze delle organizzazioni operaie ed agricole e degli Istituti di difesa dell'emigrazione;

b) a fondere gli addetti d'emigrazione e gl'ispettori viaggianti in un corpo speciale di funzionari col titolo d'ispettori dell'emigrazione, con residenza fissa in località prestabilite, nei paesi d'Europa e fuori, perchè vi esplichino ed integrino, d'accordo ed in armonia con gli altri uffici governativi, l'opera di tutela e di assistenza degli operai emigranti affidati al regio Commissariato, tenendosi nel tempo stesso a contatto con le organizzazioni coloniali ed operaie.

Per ciò che riguarda la condizione dei nostri emigranti negli Stati di destinazione il Congresso esprime il voto che opportune iniziative del Governo promuovano efficaci miglioramenti nelle leggi sociali estere, nei riguardi della mano d'opera italiana colà occupata. E che intanto più specialmente si ottenga:

1° Dalla Germania, che le perizie mediche dei sinistrati residenti in Italia vengano compiute da un collegio medico nel quale il sinistrato abbia diritto ad un medico di sua fiducia;

che le prove necessarie alla liquidazione delle rendite d'infortunio agli aventi diritto d'un sinistrato sul lavoro, possano venire assunte in Italia dalle nostre autorità, in modo però da garantire ambo le parti;

che venga estesa la convenzione del 1901 agli operai italiani occupati nei lavori agricoli e forestali.

2° Dall'Austria, che il paragrafo 24 del regolamento per la nuova legge austriaca sugl'infortuni venga applicato agl' Italiani occupati in Austria, escludendo così in loro confronto le disposizioni restrittive portate dagli art. 23 e 123 di detta legge.

3° Dalla Francia, che sia resa più spedita la procedura per la liquidazione delle indennità dovute ai sinistrati;

che la soppressione del trattamento di mezzo salario in base alla legge del 29 aprile 1908 venga effettuata soltanto dietro ordinanza del magistrato;

che nell'applicazione pratica della convenzione italo-francese non vengano esclusi dal beneficio delle nuove disposizioni quegli operai italiani, che, pure essendo stati colpiti da infortunio prima della convenzione, hanno fatto e fanno ritorno in Italia posteriormente al 1° novembre 1906.

Per ciò che riguarda provvedimenti di spettanza esclusiva dello Stato italiano, il Congresso fa voti:

1° che il Governo stesso provveda a che le rendite d'infortunio vengano pagate ai sinistrati in Italia, senza gravare i sinistrati stessi di una spesa, a mezzo dei Consoli e di altri uffici governativi;

2° che mediante apposite istruzioni e modifiche alla legge e tariffa consolare si renda l'opera dei RR. Consoli più conforme alle esigenze dell'emigrazione operaia, determinando nell'azione dei diversi Consolati una maggiore uniformità d'indirizzo;

3° che in tutti i centri di più intenso afflusso degli operai italiani i Consolati siano sempre affidati a funzionari di carriera.

Il Congresso, considerando inoltre che l'attuale sistema di riduzioni ferroviarie vigente per gli operai italiani nella Svizzera presenta gravi inconvenienti per l'andamento del servizio e per gl'Istituti di protezione che lo assumono, fa voti che dalla Direzione delle Ferrovie svizzere, d'accordo con gl'Istituti suddetti, venga stabilita una tariffa unica valevole per speciali treni operai sul passaggio svizzero.

c) *Per l'emigrazione transoceanica:*

Il Congresso dimanda:

1° che si metta in opera ogni mezzo per rendere meno grave l'ignoranza della grande massa degli emigranti e che all'uopo particolarmente:

a) si metta effettivamente in esecuzione in ogni provincia e specialmente nel Mezzogiorno la legge sull'obbligo dell'istruzione primaria offrendo a ognuno la possibilità di frequentarne la scuola;

b) si faciliti con mezzi opportuni l'istruzione sulle condizioni dei paesi d'immigrazione ai funzionari comunali e governativi che si trovano a contatto colle classi emigratrici;

c) che si dia preciso incarico ai RR. Commissari viaggianti d'emigrazione o ad altri funzionari *ad hoc* d'istruire durante i viaggi transatlantici i nostri emigranti sulle condizioni generali de' paesi cui si dirigono, ed anche di diffondere ed imporre quelle pratiche di pulizia personale che contribuiscano a renderli meglio accetti nei paesi d'immigrazione;

d) che si completi la funzione ispettrice dello Stato in materia d'emigrazione con l'istituzione di speciali ispettori interni viaggianti nelle provincie italiane di più intensa emigrazione transoceanica;

2° che si stabiliscano speciali facilitazioni e ribassi per l'esodo d'intere famiglie verso quei paesi nei quali il R. Commissariato dell'emigrazione lo reputi conveniente e specialmente quando abbiano per scopo la colonizzazione agricola;

3° che s'applichi con maggiore severità la disposizione del n. 10 dell'articolo 3 del vigente decreto sul rilascio dei passaporti specialmente per ciò che si riferisce alle condizioni sanitarie dell'emigrante per i paesi ove tale dichiarazione si richiede; e che s'inviti il R. Governo a far pratiche perchè la visita fatta in Italia dai medici nord-americani abbia valore definitivo.

4° che si studi ogni mezzo onde assicurare alla flotta mercantile nazionale, in quanto sia possibile, la prevalenza del trasporto degli emigranti e dei rimpatrianti, sopprimendo la facoltà di arrolare emigranti nel Regno per condurli ad imbarcarsi in porti e su piroscafi stranieri,

salvo i casi assolutamente eccezionali e nell'esclusivo interesse degli emigranti;

5° che si istituiscano speciali biglietti di andata e ritorno a prezzi ridotti con forti ribassi ferroviari a favore degli emigranti temporanei transoceanici;

6° che il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, affidato al Banco di Napoli, si esplichi con maggior efficacia;

7° che all'ufficio di tutela legale gratuita per gli emigranti in New York sia data maggiore copia di mezzi onde possa estendere la sua benefica azione anche fuori di quel distretto consolare e vengano istituiti analoghi uffici nelle altre metropoli del continente americano;

8° che il Governo italiano addivenga ad accordi speciali con i paesi d'immigrazione e specialmente con quelli dell'America latina, per ciò che riguarda l'emigrazione agricola periodica e con gli Stati Uniti del Nord per una più equa e benigna applicazione della clausola del *Labour Contract* anche per i lavoratori non indirizzati alle colonie agricole;

9° che i nostri uffici governativi all'estero siano organizzati sopra basi più ampie per numero d'ufficiali di concetto e per mezzi materiali, onde sopperire ad una più efficace e rapida protezione degli emigranti;

10° che ad iniziativa dell'Istituto Coloniale Italiano si studi l'istituzione in Roma d'un Collegio per i figli degl'Italiani residenti all'estero e dei regnicoli che intendono esplicare la loro attività nei paesi d'immigrazione, con fine di costituire così un centro fecondo di coltura italiana e d'affratellamento fra i nostri cittadini sparsi in ogni parte del mondo; e che frattanto

si rinforzino gl'Istituti già esistenti, che hanno scopi analoghi;

11° che con maggiore appoggio governativo sia posta la Società « Dante Alighieri » in condizione di diffondere con ogni mezzo nei nuclei della nostra nazionalità in America quelle nozioni e quella coltura, che servano a rialzare la coscienza e la dignità e con esse il decoro del nome italiano.

§ 5. — L'ISTRUZIONE DEGLI EMIGRANTI.

I. Il Congresso (udite le relazioni Samminiatelli e Tolomei) chiede:

1° che per quanto si riferisce al dovere educativo e istruttivo fra gli emigrati già stabiliti nei paesi di destinazione, e in seno alle collettività italiane all'estero, sia migliorato sollecitamente l'ordinamento delle scuole di Stato, e sia meglio regolata la concessione di sussidi alle scuole coloniali italiane, private o sorte per impulso di speciali associazioni, di guisa che nei centri urbani e più ancora in quelli rurali d'immigrazione si aiutino, promuovano o mantengano *buoni istituti* scolastici, di vario grado e forma, capaci di sostenere la concorrenza dei corrispondenti istituti locali stranieri;

2° che, per quanto riguarda l'istruzione popolare in Italia e in particolar modo il dirozzamento delle masse migratrici, sieno vivamente raccomandati i provvedimenti che seguono:

a) applicazione pronta e integrale della legge del 1906 sul Mezzogiorno, con ulteriore aumento dei fondi corrisposti dallo Stato pel miglioramento della viabilità ordinaria e per la costruzione degli edifici scolastici;

b) diffusione, in tutte le provincie che presentano ragguardevole movimento emigratorio e forte percentuale di analfabeti, delle scuole serali e festive per gli adulti, da sottoporsi alla costante vigilanza delle autorità scolastiche governative;

c) istituzione, in via di esperimento per ora, di *cattedre ambulanti d'emigrazione* nelle provincie che ad essa danno più denso contingente;

d) avocazione allo Stato della scuola popolare, che deve essere *fine a sè stessa* e impartire sulla base di programmi semplici e pratici, ad imitazione di quelli in uso negli Stati-Uniti d'America, le cognizioni utili ad ogni uomo nella vita moderna;

e) accrescimento graduale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in modo da consentire che in un avvenire prossimo possa la legge sull' istruzione obbligatoria essere completamente e severamente applicata in tutto il Regno.

II. Il Congresso, ritenendo che ogni Italiano vivente all'estero ha il diritto e il dovere della cultura italiana, afferma che ogni nostra colonia grande o piccola deve avere le sue scuole e fa voti che sia grandemente aumentato il contributo dello Stato a tale fine.

III. Il Congresso fa voti affinchè le società delle colonie si accordino nel campo dell' istruzione nazionale ed agiscano con unità di intenti, costituendo, dov' è possibile, un ente unico a tutela e governo delle patrie scuole.

Fa poi anche voti affinchè per effetto di tali accordi elevino le colonie lo stato delle scuole:

a) rendendole capaci di accogliere l' intiero contingente scolastico, dotandole di locali e di arredi decorosi;

b) aumentando lo stipendio dei maestri ed elevando degnamente il loro stato morale;

c) aumentando il numero dei maestri in modo da diminuire l'eccessiva frequenza delle classi;

d) assumendo solidamente l' onere spettante ai Comuni della iscrizione dei maestri al Monte Pensioni.

IV. Considerando che il patrio Governo, sussidiando le scuole coloniali dovunque esistano, fa opera utile al decoro e alla prosperità della nazione, il Congresso augura che tutte le scuole italiane all'estero, in qualsiasi stato si trovino, e tanto nelle colonie maggiori che nelle minori e minime, e di qualsiasi indirizzo e carattere, purchè ispirate a schietti sentimenti di italianità, conseguano il sussidio governativo (in denaro e in libri e materiale scolastico), proporzionale alla frequenza degli alunni e al merito della scuola. Fa poi voti che il governo organizzi le ispezioni scolastiche e che ottenga dalle società ferroviarie e di navigazione facilitazioni di viaggio per i maestri.

V. Il Congresso fa voti che dietro l' iniziativa della Società *Dante Alighieri* o di altre Associazioni e con il concorso dello Stato, sorgano, dove l'ambiente e le circostanze si mostrino propizie, altre scuole medie opportunamente adatte all'ambiente, simili a quelle che lo Stato mantiene in Levante.

VI. Il Congresso, riconoscendo la necessità e l'efficacia delle scuole governative, fa voti che, laddove già esistono o si vengono istituendo, le scuole governative abbiano un assetto del tutto pari alla dignità nazionale stessa.

Invoca quindi dalle colonie in seno a cui si trovano:

a) efficace interessamento alle scuole, rispetto e simpatia agli insegnanti, concordia nel campo della patria cultura, e che del tutto cessino le iscrizioni di italiani alle scuole straniere;

b) operosità dei patronati scolastici nel fornire ai bambini poveri calzature, refezione, vestiario, nell'opera dei ricreatorii ed educatorii, nel migliorare gli arredi, nel dono di libri, ecc., affinchè la scolaresca delle patrie scuole sia in condizioni decorose.

Invoca dal Governo:

a) che nei centri ove esistono scuole di Stato queste siano rese capaci di accogliere l'intiero contingente scolastico della colonia;

b) che i locali scolastici, tanto di proprietà quanto di affitto, siano dappertutto e senza eccezione (come già sono i più) decorosi, e decoroso e completo l'accordo;

c) che dove è possibile e conveniente si istituiscano scuole elementari a pagamento e che nelle gratuite sia aumentato il numero dei maestri in modo da diminuire la frequenza eccessiva delle classi;

d) che ai professori e ai maestri sia assegnata tale indennità di residenza da mettere i loro emolumenti in corrispondenza del costo della vita in alcune sedi o da compensarli delle maggiori privazioni in altre, e dappertutto in relazione con l'alta situazione morale dell'insegnante;

e) che sia organizzato un efficace sistema d'ispezioni;

f) che alle scuole all'estero sia destinato personale ottimo sotto ogni aspetto, e che, per mantenerlo fattivo ed alacre, gli si accordi un trattamento speciale agli effetti della pensione

di riposo con facoltà di rientrare dalle scuole all'estero in quelle del Regno a condizioni vantaggiose;

g) che il Governo, nell'accordare alle sue scuole altri vantaggi desiderati (come: trattamento più largo agli incaricati delle lingue locali; maggiori facilitazioni di viaggio agli insegnanti sulle ferrovie e sui piroscafi ed altri molti provvedimenti che, non portando grande aggravio finanziario allo Stato, sarebbero pure di grande utilità per il buon andamento delle scuole e per soddisfazione della benemerita classe insegnante), si attenga sempre al principio di usare con signorile larghezza laddove all'estero vuol fare esistere e prosperare la scuola di Stato.

VII. Il Congresso degl'Italiani all'estero fa voti che i nuclei di nazionalità i quali si trovano fuori del confine politico abbiano a conservazione della lingua e della cultura nazionale le proprie scuole col coronamento degli istituti superiori dove questi siano richiesti dalla elevata condizione dello spirito.

VIII. Per procurare l'adempimento di questi voti — sollecitando e coordinando l'azione del Parlamento, del Governo, delle colonie, della Società *Dante Alighieri* e di altre Associazioni, ispirate a schietti sentimenti d'italianità — il Congresso provvederà affinchè abbia vita un Comitato permanente con sede in Roma, presso l'Istituto Coloniale, mandandogli di riferire sul proprio operato al Congresso successivo.

Questo Comitato dovrà avere nel suo seno rappresentanti dei maggiori nuclei delle collettività italiane residenti all'estero e studiare largamente il vasto problema della scuola ita-

liana nelle colonie libere provvedendo ad un coordinamento razionale di tutte le iniziative private, così nell'insegnamento elementare come nel secondario, incoraggiando ed ausiliando le proposte ed i tentativi iniziati a San Paulo, a Buenos Aires ed in altre grandi città americane per far convergere tutte le energie degli istituti di propaganda residenti in patria e all'estero ad un unico fine.

§ 6. — FEDERAZIONE DELL' ITALIANITÀ.

Commentando i lavori del primo Congresso degl'Italiani all'estero, uno scrittore assai competente di questioni coloniali e di emigrazione, Primo Levi, tra l'altro scriveva: « Quel che sembrava sino a poco fa vago ed indeterminato ha già incominciato a prendere corpo, a prendere forma coll'ente e nell'ente appunto da cui è uscito questo primo Congresso degli italiani all'estero: l'Istituto coloniale italiano. Ora, infatti, tanto più, dopo la grande prova di seria e feconda attività che è riuscito a dare in sì breve tempo di esistenza, esso può venire considerato come il centro naturale ed ufficiale di quella che ben si può auspicare e preparare *federazione dell'italianità,* che può costituire pel nostro paese una grande forza politica ed economica ».

APPENDICE STATISTICA

SGUARDO ALLE MIGRAZIONI ITALIANE DAL 1876 AL 1908. [1]

Anni	Cifre effettive	Proporzioni su 100,000 abitanti	Anni	Cifre effettive	Proporzioni su 100,000 abitanti	Anni	Cifre effettive	Proporzioni su 100,000 abitanti
1876	108,771	395	1887	215,665	728	1898	283,715	889
1877	99,213	358	1888	290,736	975	1899	308,339	960
1878	96,268	345	1889	218,412	727	1900	352,782	1,091
1879	119,831	428	1890	217,244	718	1901	533,245	1,638
1880	119,901	425	1891	293,631	964	1902	531,509	1,623
1881	135,832	479	1892	223,667	729	1903	507,926	1,543
1882	161,652	565	1893	246,751	799	1904	471,191	1,422
1883	169,101	588	1894	225,323	725	1905	726,331	2,177
1884	147,017	507	1895	293,181	937	1906	787,977	2,356
1885	157,193	538	1896	307,482	976	1907	704,675	2,086
1886	167,829	571	1867	299,855	946	1908	486,674	1,435

Osservando tali movimenti in queste altre cifre — con le quali si calcola l'aumento percentuale avvenuto in ogni singolo anno, a partire dal primo della serie, considerando come eguale

[1] In questo paragrafo ci serviamo delle cifre date dalla direzione generale della Statistica, comprendenti gli emigranti per tutte le destinazioni. Le cifre, invece, usate più innanzi per seguire l'emigrazione negli Stati Uniti, nel Brasile e nel Plata sono desunte dai registri contabili del R. Commissariato.

a 100 la cifra che rappresenta l'emigrazione avvenuta in quell'anno — le vicende delle nostre emigrazioni appariscono ancor più evidenti:

Anni	Numeri indici	Anni	Numeri indici	Anni	Numeri indici
1876	100	1887	198	1898	261
1877	91	1888	267	1899	283
1878	89	1889	201	1900	324
1879	110	1890	200	1901	490
1880	110	1891	270	1902	489
1881	125	1892	206	1903	467
1882	149	1893	227	1004	433
1883	155	1894	207	1905	668
1884	135	1895	270	1906	724
1885	145	1896	283	1907	648
1886	154	1897	276	1908	447

In dodici anni, adunque, l'emigrazione si è quasi raddoppiata; dopo venticinque si è più che triplicata e dopo trenta (nel 1906) è divenuta sette volte maggiore.

Le due grandi correnti.

Ora vogliamo presentare alla mente del lettore gli stessi esodi, ma separando gli emigranti in due grandi classi:

Anni	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
1876	88,923	19,848	108,771
1877	77,828	21,385	99,213
1878	75,065	21,203	96,268
1879	82,945	37,286	119,831
1880	86,643	33,258	119,901
1881	94,768	41,064	135,832
1882	101,736	59,826	161,562
1883	104,818	64.283	169,101
1884	90,698	56,319	147,017
1885	83,712	73,481	157,193
1886	84,952	82,877	167,382
1887	85,363	130,302	215,665
1888	86,036	204,700	290,736
1889	94,823	123,589	218.412
1890	102,295	114,949	217,244
1891	106,056	187,575	293,631
1892	109,421	114,246	223,667
1893	107,769	138,982	246,751
1894	113,425	111,898	225,323
1895	108,663	184,518	293,181
1896	113,235	194,247	307,482
1897	127,777	172,078	299,855
1898	147,803	135,912	283,715
1899	167,572	140,767	308,339
1900	186,279	166,503	352,782
1901	253,571	279,674	533,245
1902	246,855	234,654	531,509
1903	225,541	282,435	597,976
1904	218,925	252,366	471,191
1905	279,248	447,083	726,331
1906	276.042	511,995	787,977
1907	288,774	415,901	704,675
1908	248,101	238,573	486.674

Dove si dirigono.

Misurate così le dimensioni di queste correnti di energia umana che dall'Italia si riversano sui mercati di lavoro di tutti i continenti, procuriamo di rappresentarci come in vasto quadro le direzioni di tali correnti, giovandoci di que-

sti altri dati sulle *Correnti migratorie italiane e i paesi di loro destinazione:*

(Numero medio annuale per ciascun periodo triennale).

	1876-78	1886-88	1896-98	1899-901	1902-904	1905-907	1908
Cifre effettive.							
Emigranti per paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo.	80,606	85,450	129,605	202,408	230,407	281,355	248,101
Emigranti per paesi transoceanici	20,812	139,293	167,412	195,714	273,152	458,306	238,073
TOTALE . . .	101,418	224,743	297,017	398,122	501,559	739,661	486,674
Cifre proporzionali.							
Emigranti per paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo.	79.48	38.02	43.64	50.84	40.32	38.04	50.98
Emigranti per paesi transoceanici	20.52	61.98	56.36	49 16	59.68	61.96	49.02
TOTALE . . .	100.00	100.90	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00

CORRENTI E SOTTOCORRENTI.

Osservate ancor più da vicino, le due immani correnti si rompono in correnti minori che negli anni 1907 e 1908 si riversarono sui seguenti Stati e nelle seguenti proporzioni:

Paesi di destinazione	Anni	
	1908	1907
1. Austria-Ungheria { Austria	31,267	37,072
2. Austria-Ungheria { Ungheria	5,722	4,881
3. Belgio, Olanda, Lussemburgo	2,107	2,961
4. Danimarca, Svezia, Norvegia	115	111
5. Francia	57,702	63,105
6. Germania	59,780	75,855
7. Gran Brettagna e Irlanda	2,889	3,546
8. Malta e Gibilterra	457	798
9. Rumenia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro e Turchia europea	2,842	2,862
10. Russia	931	1,565
11. Spagna e Portogallo	424	550
12. Svizzera	76,708	83,925
13. Europa (senza specificazione di paesi)	»	58
Totale per l'Italia	240,953	279,420
14. Algeria	1,576	7,031
15. Egitto	2,007	2,467
16. Tripolitania	265	189
17. Tunisia	3.152	2,361
18. Altri paesi dell'Africa	351	637
Totale per l'Africa	7,351	12,685

Paesi di destinazione	Anni	
	1908	1907
19. Turchia asiatica	148	306
20. Altri paesi dell' Asia	179	297
Totale per l' Asia	327	603
21. *Oceania*	638	664
22. Argentina	80,699	78,493
23. Brasile	15,558	21,298
24. Canadà	5,988	10,436
25. Cile, Perù, Bolivia	754	1,676
26. Colombia, Panama, Venezuela, Guyane, Equatore	544	1,829
27. Guatemala, Nicaragua, Costarica, Salvador, Honduras, Antille	179	293
28. Messico	306	504
29. Stati Uniti dell' America del Nord	131,501	298,124
30. Uraguay e Paraguay	1,876	1.650
Totale per l'America.	237,405	414,303
Stati Europei e del bacino Mediterraneo (*a*)	248.101	288,774
Paesi transoceanici (*b*)	238,573	415,901
TOTALE GENERALE...	486,684	704,675

(*a*) Somma delle cifre corrispondenti ai numeri d'ordine da 1 a 17 ed al numero 19.

(*b*) Somma delle cifre corrispondenti ai numeri d'ordine dal 18 in poi escluso il numero 19.

ARTI E MESTIERI.

Emigranti negli anni 1904-1908 di età superiore a 15 anni, ripartiti secondo la condizione o professione esercitata in Italia

Professioni o condizioni	1904		1905		1906		1907		1908	
	Cifre assolute	Cifre percentuali	Cifre assolute	Cifre percentuali	Cifre assolute	Cifre percentuali	Cifre assolute	Cifre percentuali	Cifre assolute	Cifre percentuali
Agricoltori, pastori, boscaiuoli, ecc.	136,998	32.50	232,108	35,71	257,220	36,16	212,759	33.64	138,969	31.71
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc.	49,799	11.84	74,960	11;53	75,500	10.61	73,173	11.57	57,133	13.04
Giornalieri ed altri addetti a lavori di sterro e a costruzioni.	132,320	31.45	195.361	30.06	194,490	27.34	183,129	28.96	136,488	31.83
Operai addetti ad altre industrie	53,188	12,64	71,875	11.06	89,481	12.58	81,977	12.96	50,215	11.46
Albergatori, osti, caffettieri, droghieri, salumai, panettieri, fruttivendoli, ecc.	3,321		4,814		5,235		4,869		3,007	
Addetti ad altri commerci ed ai trasporti:										
padroni, commessi	1,909		2,663		2,746		2,540		2,036	
camerieri, garzoni, facchini	3,739		5,519		7,970		7,188		4,400	
Esercenti mestieri girovaghi...	2,960		4,232		4,419		3,693		1.967	
Medici, farmacisti, levatrici, avvocati, ingegneri, insegnanti.	1,339	11,51	2,021	11.64	2,391	13.31	2,454	12.87	1,832	11.96
Pittori, scultori, disegnatori, incisori, fotografi	955		1,156		1,576		1,984		1,008	
Artisti di teatro, musicanti	1,607		2,316		2,180		2,187		1,657	
Addetti ai servizi domestici...	8,364		13,283		14,941		14,142		10,237	
Professioni diverse dalle preindicate	8,145		12,126		13,099		9,793		5,861	
Attendenti alle cure domestiche	13,925		23,507		29.209		28,508		18,478	
Condizione o professione ignota	2.183		4,019		4,425		4,042		1,919	
Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni	420,792	100.00	649,960	100.00	711,392	100.00	632,438	100.00	438,207	100.00

Età e Sesso.

Anni	Maschi	Femmine	Minori di 15 anni	Partiti soli	Partiti a gruppi di famiglia
1876	95. 187	13. 084	7. 778	87. 714	21. 057
1880	100. 726	19. 175	11. 989	87. 122	32. 779
1885	128. 243	28. 950	18. 023	106. 374	50. 819
1890	175. 971	39. 883	26. 249	151. 167	64. 687
1895	220. 179	73. 002	51. 285	163. 675	129. 506
1900	291. 568	61. 214	34. 911	246. 126	106. 656
1905	603. 552	122. 779	76. 371	576. 192	150. 139
1906	642. 716	145. 261	83. 585	628. 203	159. 774
1907	574. 432	130. 243	72. 237	570. 288	134. 387
1908	492. 517	84. 157	48. 467	395. 847	90. 827

Nord e Sud.

La seguente tabella ci permette di abbracciare tutto il movimento emigratorio nostro dell'ultimo trentennio, distinto per *contributi settentrionale-centrale e meridionale.*

Periodi di tempo	Emigrazione complessiva			Emigraz. transoceanica		
	Regno	Italia settentrionale e centrale	Italia meridionale	Regno	Italia settentrionale e centrale	Italia meridionale
	Numero medio annuo.					
1876-1878	101. 418	92. 658	8. 760	20. 812	15. 410	5. 402
1886-1888	224. 743	161. 244	63. 499	139. 293	82. 607	56. 686
1896-1898	297. 017	193. 905	103. 112	167. 412	72. 722	94. 690
1899-1901	398. 122	235. 264	162. 858	195. 714	50. 544	145. 170
1902-1904	503. 559	270. 733	232. 826	273. 152	71. 065	202. 087
1905-1907	739. 661	382. 370	357. 291	458. 306	130. 355	327. 951
1908	486. 674	306. 400	180. 274	238. 573	80. 444	158. 129

I Compartimenti.

Compartimenti	1907			1908		
	Per l'Europa e bacino del Mediteraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa e bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
Piemonte	37012	26232	63244	33906	21568	55474
Liguria	1760	6714	8474	1854	4610	6464
Lombardia	45449	15506	60955	42536	10600	53136
Veneto	91510	14703	106213	78360	10918	89278
Emilia	31076	10022	41098	28857	6164	35021
Toscana	23670	13778	37448	21694	7605	29299
Marche	10925	13664	24589	7952	11204	19156
Umbria	11535	4096	15631	8696	1514	10210
Lazio	3588	15485	19073	2101	6261	8362
Abruzzi e Molise	6475	44024	50499	5901	23273	29174
Campania	5915	70228	76143	3871	33263	37134
Puglie	4399	25313	29712	3274	12986	16260
Basilicata	403	14685	15088	366	9760	10126
Calabrie	1045	46184	47229	967	29585	30552
Sicilia	5718	91902	98620	4616	45837	50453
Sardegna	8294	3365	11659	3150	3425	6575
Regno	288774	415901	704675	248101	238373	486674

Sguardo all'Europa che emigra.

Interessante riesce, nel seguente quadro, il *confronto tra le diverse nazioni d'Europa* e come entità delle rispettive emigrazioni e come rapporti fra emigrazioni, nascite e morti:

Cifre proporzionali a 1000 abitanti degli emigrati dai singoli Stati europei per paesi fuori d'Europa negli anni dal 1900 al 1907 ed eccedenza del numero dei nati su quello dei morti negli stessi anni.

Stati	Densità della popolazione (abitanti per chilometro quad. al 31 dicembre 1901 (a)	Proporzioni per 1000 abitanti (b)															
		Emigrazione per paesi fuori d'Europa								Eccedenza delle nascite sulle morti							
		1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900
Italia (c)	113	12.68	15.60	13.67	8.01	8.83	9.00	8.87	5.31	10.7	11.15	10.54	11.61	9.24	11.14	10.52	9.23
Austria-Ungheria:																	
Austria (d)	87	6.39	4.96	4.50	2.89	3.81	3.53	2.46	2.39	?	12.37	8.63	11.60	11.37	12.33	12.71	11.95
Ungheria (e)	59	10.16	8.80	8.41	4.84	6.03	4.66	3.67	2.84	10.30	11.25	7.88	12.25	10.58	11.83	12.39	12.41
Belgio	227	0.87	0.79	0.63	0.59	0.60	0.50	0.41	0.33	?	9.31	9.65	10.21	10.54	11.09	12.35	9.67
Danimarca	64	3.00	3.28	3.13	3.54	3.25	2.76	1.90	1.47	14.10	15.02	13.41	14.81	14.02	14.69	14.05	12.88
Francia (f)	73	?	?	?	?	?	?	?	0.15	0.50	0.68	0.95	1.45	1.87	2.15	1.86	0.67
Germania	104	0.51	0.50	0.45	0.46	0.61	0.54	0.39	0.40	15.20 (h)	14.90	13.15	14.52	13.89	15.62	15.09	13.56
Gran Bretagna e Irlanda (g):																	
Inghilterra e Galles	215	7.59	6.36	4.99	5.20	5.32	4.16	3.42	3.18	11.30	11.69	11.98	11.72	12.99	12.27	11.62	10.52
Scozia	57	13.89	11.25	8.88	8.09	8.04	5.80	4.66	4.61	10.80	11.92	12.16	11.80	12.56	11.98	11.61	11.06
Irlanda	54	14.64	11.90	11.42	13.23	10.32	9.53	8.75	10.28	5.50	6.63	6.32	5.52	5.54	5.46	4.92	3.10
Norvegia	7	9.60	9.51	9.01	9.79	11.83	9.08	5.71	4.97	12.10	12.85	12.65	13.82	13.95	15.22	14.77	14.27
Paesi Bassi	159	0.76	0.46	0.41	0.45	0.50	0.50	0.36	0.37	15.4	15.57	15.45	15.43	15.99	15.54	15.02	13.68
Svezia	11	3.70	4.08	3.94	3.61	6.90	6.45	3.97	3.20	10.9	11.34	10.04	10.51	10.56	10.99	10.97	10.16
Svizzera	80	1.21	1.10	1.09	1.09	1.35	1.08	0.89	0.80	?	9.46	9.51	9.92	10.08	11.55	11.12	9.30

(a) Dalla *Statistique de la superficie et de la population des contrées de la Terre* (*Bulletin de l'Institut international de statistique*, tome XII, 2ème livraison). Rome, 1902.

(b) Le proporzioni sono fatte sulle cifre della popolazione calcolata al 1º luglio dei singoli anni. I dati relativi alla popolazione ed al movimento dello stato civile negli Stati esteri sono stati ricavati dal *Report of the Registrar-general of births, deaths and marriages in England and Wales*, 1906.

(c) Le proporzioni relative all'Italia sono calcolate sulla popolazione al 1º luglio di ciascun anno, sulla base del censimento del 1901 e del movimento annuale della popolazione.

(d) Emigranti austriaci partiti dai porti di Fiume, Trieste, Napoli, Genova, dai porti tedeschi e dai porti di Amsterdam, Rotterdam, Anversa, Boulogne-sur-Mer, Havre, Cherbourg, Bordeaux e Marsiglia. Si avverte però che le cifre relative ai porti di Genova, Anversa ed ai porti francesi, ad eccezione di alcuni anni, comprendono anche gli emigranti ungheresi.

(e) Compresi Fiume e la Croazia e Slavonia. Le cifre si riferiscono agli emigranti ungheresi partiti dai porti tedeschi, dal porto di Amsterdam, dal porto di Rotterdam, e per alcuni anni anche a quelli partiti dai porti di Fiume, Trieste, Napoli, Genova e di Anversa, Havre e Cherbourg. Per gli anni 1903, 1904, 1905 e 1906 sono compresi gli emigranti ungheresi imbarcatisi per gl'Inghilterra.

(f) Non si hanno per la Francia dati sul movimento dell'emigrazione fuori d'Europa posteriore al 1893. Come termine di confronto con gli altri Stati abbiamo segnato nella colonna dell'anno 1900 la proporzione che risultò nel 1893 (0,15 per 1000 abitanti).

(g) Regno Unito della gran Bretagna e Irlanda, cioè non comprese l'Islanda e le Isole Faroer.

(h) Pel solo regno di Prussia.

Il Colajanni dà inoltre questi dati sulla direzione delle correnti migratorie negli ultimi anni dei principali paesi europei:

Media annua del 1893-905 *

Emigrazione	Stati Uniti	Canadà ecc.	Australia	Brasile	Argentina Plata	Altri paesi extra europei
Tedesca.......	28,579	352	112	460	411	120
Austro-Ungar.	144,890	6,446	2	1,51	1530	123
Russa.........	73,808	570	12	1,92	3057	672
Spagnuola.....	—	—	—	8,323	25,722	52,360
Portogh. (1904)	6,715	—	—	12.499	651	6,092
Norvegiana....	23,240	—	—	—	—	129

* Non sono compresi gli emigrati indiretti, cioè che presero imbarco per la Gran Brettagna e di là riemigrarono per paesi fuori di Europa.

« Il quale quadro dimostra come, ad eccezione della spagnuola e portoghese, il resto dell'emigrazione europea con grandissima prevalenza si dirige verso gli Stati Uniti. Han bisogno, però, di un cenno speciale: l'emigrazione per *altri paesi fuori di Europa* del Portogallo, che rappresenta il quarto del totale e che si dirige in altri Stati americani, e della Spagna che si eleva ad oltre il 60 °/₀. In questa grossa cifra entrano: 21,412 per l'Algeria; 1,941 pel Marocco; 22,687 per Cuba; 3,215 pel Messico. Notevole la cifra per Cuba ed in continuo aumento; da poco più di 16,000 nel 1901, dopo che l'isola preziosa si rese indipendente, con qualche oscillazione arrivò a

35,807 nel 1905, superando questa corrente migratoria quella che si dirige verso tutti gli altri paesi extra europei.

« L'emigrazione russa assunse importanza nel Brasile in qualche anno: arrivò a 22,226 nel 1890, ma decadde rapidamente.

« L'emigrazione scandinava si dirige quasi esclusivamente verso gli Stati Uniti.

« Infine per gli Stati di cui ho dato la cifra assoluta annua per il triennio 1903-905 riporto dal Bosco le percentuali per un periodo vicino (1899-903) dell'emigrazione extra europea:

	Canadà	Stati Uniti	Brasile	Argentina e Plata	Egitto Tunisia Algeria	Oceania	Altri paesi
Italia	1,0 %	55,6 %	71,1 %	19,8 %	3,3 %	0,2 %	3,0 %
Germania	0,7 »	93,4 »	2,4 »	1,2 »	0,9 »	0,7 »	0,7 »
Austria	9,5 »	89,2 »	0,5 »	0,7 »	0,1 »	0,1 »	—
Ungheria	0,9 »	98,9 »	0,03 »	0,04 »	0,1 »	—	—
Russia	1,0 »	95,0 »	0,3 »	2,1 »	1,6 »	0,03 »	—
Inghilterra	17,8 »	45,4 »	—	—	19,2(*) »	8,8 »	8,8 »
Scozia	16,4 »	48,6 »	—	—	21,9 »	6,8 »	6,3 »
Irlanda	4,4 »	89,6 »	—	—	3,1 »	2,9 »	1,0 »
Spagna	—	—	4,3 »	23,5 »	31,5 »	1,4 »	39,3 »
Portogallo	—	—	90,8 »	—	8,9 »	0,2 »	0,1 »
Norvegia	3,6 »	95,0	0,1		0,6 »	0,3 »	0,4 »

* Sud-Africa.

INDICE

PARTE I.

ISTRUZIONI AGLI EMIGRANTI.

PARTE II.

NEI PAESI DI IMMIGRAZIONE.

PARTE III.

L' EMIGRAZIONE ITALIANA.

Di imminente pubblicazione:

BARBONI prof. LEOPOLDO — *Pagine divertenti*. Bozzetti e Novelle.

BOSCHETTI ELISA — *La Beneficenza com' è e come dovrebb' essere.*

CASTELLINI GUALTIERO — *Eroi Garibaldini.* Parte II. - Da Palermo a Digione.

CHECCHI EUGENIO — *Come si è fatta l' Italia.*

GIOLI dott. GIUSEPPE — *La caccia buona e la caccia dannosa.*

MELPA dott. C. — *Come si fa il commerciante.*

PICCOLI dott. ETTORE — *L' Alimentazione dell' uomo.*

PUCCI prof. ANGIOLO — *L' Igiene delle Piante.*

PUCCIONI dott. NELLO — *Garibaldi nella poesia.*

RIZZATTI prof. FERRUCCIO — *L' Umbria verde: Perugia.*

SCHIAVI dott. ALESSANDRO — *Le Case a buon mercato e le Città giardino.*

VECCHJ A. V. (Jack La Bolina) — *Nel grembo del mare.*

VETTORI prof. BICE — *Eroi dell' antichità.*

*** *Come si fanno e si riparano le calzature.*